



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale 2

***KILLER DRONES E PROFILI DI RESPONSABILITÀ
PENALE***

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Antonino Gullo

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Maurizio Bellacosa

CANDIDATA

Ludovica Giuliani

Matr. 147673

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE	VI
CAPITOLO I-DRONI: DESCRIZIONE E PROFILI NORMATIVI	
1. Cos'è un drone	1
2. La storia dei droni	2
3. Inquadramento giuridico	5
4. I vantaggi dei droni	7
5. Funzionamento dei droni.....	10
6. Tipologie di droni.....	14
6.1 Criteri di classificazione: ambito di utilizzo	14
6.2 Criteri di classificazione: dimensione, altitudine e autonomia	15
7. Campi di applicazione.....	17
7.1 Campo civile	18
7.1.1 Campo umanitario.....	19
7.1.2 Campo agricolo	21
7.1.3 Campo ambientale.....	23
7.1.4 Campo edile	25
7.1.5 Campo hobbistico o commerciale.....	26
7.1.6 Altri campi di applicazione	28
7.1.7 Prospettive (non troppo) future di utilizzo dei droni in campo civile	30
7.2 Droni militari.....	32
7.2.1 Diffusione nel mondo.....	33
7.2.1.1 La posizione dell'Europa	38
7.2.1.2 La posizione dell'Italia.....	43
7.2.2 Pro e contro dell'uso di droni militari in guerra.....	44
7.2.3 L'evoluzione del concetto di guerra.....	47
7.2.4 Droni militari armati: killer drones	50

7.2.5 Droni militari non armati: strumenti tattici e strategici e droni ausiliari	52
8. Quadro normativo	54
8.1 Fonti nazionali.....	55
8.1.1 Legge 14 luglio 2004, n. 178	55
8.1.2 Codice della Navigazione	57
8.1.3 Codice dell'ordinamento militare	59
8.1.4 Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto.....	61
8.2 Fonti sovranazionali	63
8.2.1 Fonti europee.....	63
8.2.2 Fonti internazionali	66
CAPITOLO II-IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE	
1. I <i>killer drones</i> nel panorama internazionale.....	69
2. I <i>targeted killing</i>	70
2.1 Le origini e gli sviluppi dei <i>targeted killings</i>	75
2.2 L'uso dei <i>killer drones</i> nei <i>targeted killings</i>	77
2.3 La selezione degli obiettivi	79
3. La legittimità dei <i>targeted killings</i> sotto il diritto internazionale: il quadro giuridico	80
3.1 I <i>targeted killings</i> nel corso di un conflitto armato	81
3.2 I <i>targeted killings</i> come operazioni di <i>law enforcement</i>	84
3.3 L'uso della forza armata nelle relazioni internazionali.....	86
3.4 I <i>killer drones</i> nello <i>ius ad bellum</i>	90
3.5 I <i>killer drones</i> nello <i>ius in bello</i>	93
3.6 I limiti della legittima difesa	98
3.6.1 Il rapporto tra legittima difesa e diritto internazionale umanitario ..	98
3.6.2 Pre-emptive self-defence e anticipatory self-defence	100
4. Il diritto penale e i <i>killer drones</i>	104
4.1 La preliminare questione della trasparenza.....	106
4.2 Il segreto di Stato: ammissibilità e limiti	110

4.3 La giurisdizione penale italiana	113
4.3.1 I targeted killings condotti sul territorio italiano contro cittadini italiani o stranieri.....	114
4.3.2 I targeted killings commessi in territorio stranieri da droni italiani o stranieri contro un cittadino italiano: il caso Lo Porto	116
4.3.3 I targeted killings commessi su territorio straniero da droni decollati dal territorio italiano. Il Technical Arrangement on Sigonella.	121
4.3.3.1 (Segue.) Il <i>Technical Arrangement on Sigonella</i> : il fondamento giuridico.	126
4.3.3.2 (Segue.) Il <i>Technical Arrangement on Sigonella</i> : il piano operativo.....	127
4.3.3.3 (Segue.) Il <i>Technical Arrangement on Sigonella</i> : i profili di coinvolgimento dell'Italia	130
4.3.3.4 Il rapporto tra giurisdizione italiana e l'art. 1 CEDU.....	136
4.4 La competenza territoriale.....	139
4.5 I soggetti coinvolti nei <i>targeted killings</i>	141
4.5.1 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: il “monitoratore”	144
4.5.2 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: l’ “autorizzatore”	145
4.5.2.1 L’elemento soggettivo in capo all’ “autorizzatore”	147
4.5.3 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: l’operatore materiale	151
5. L’impatto dei <i>killer drones</i> sui civili.....	154
5.1 I <i>collateral damages</i>	156
5.2 L’accesso alla giustizia per le vittime	158
CAPITOLO III-I KILLER DRONES NEL PANORAMA INTERNAZIONALE	
1. I <i>killer drones</i> nel mondo	160
2. I <i>killer drones</i> nell’esperienza statunitense	161
2.1 La <i>Global War on Terror</i> : da Bush a Trump	162
2.2 La dottrina alla base della <i>Global War on Terror</i>	165

2.3 La <i>Global War on Terror</i> è un conflitto armato?.....	169
2.4 La CIA come organo militare <i>de facto</i>	174
3. La guerra chirurgica di Israele	177
3.1 I <i>targeted killings</i> dal 1950 alla seconda Intifada	178
3.2 La <i>policy</i> israeliana	180
3.3 The Public Committee against Torture in Israel et al. c. Israele	182
3.4 L’impatto e l’effettività dell’impiego dei <i>killer drones</i> come mezzo per gli omicidi mirati	186
4. I <i>killer drones</i> nell’esperienza europea: la Gran Bretagna.....	189
4.1 <i>Segue</i> : la Germania	191
4.2 <i>Segue</i> : la Francia	193
5. Le potenze emergenti: la Russia	195
5.1 <i>Segue</i> : la Cina	196
6. I <i>killer drones</i> nell’opinione pubblica	197
6.1 Un approfondimento sull’opinione pubblica in Italia	200
CONCLUSIONI	201
BIBLIOGRAFIA	207
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI	233
RIFERIMENTI NORMATIVI	235

INTRODUZIONE

La crescente diffusione di nuove tecnologie in ambito militare ha dimostrato come quello dei droni è un fenomeno estremamente esteso e allarmante. I droni, più propriamente denominati aeromobili a pilotaggio remoto (APR) sono velivoli semi automatizzati privi di personale a bordo e pilotati da remoto. Considerando l'esponenziale crescita che la produzione ha subito negli ultimi decenni insieme alle peculiarità di tali mezzi, si comprende perché l'utilizzo dei droni in scenari militari è divenuta una questione di particolare interesse ed attualità, soprattutto alla luce delle numerose controversie che tale impiego ha generato sul piano giuridico, etico e morale.

Le difficoltà nell'inquadrare il fenomeno si annidano anzitutto intorno ai vantaggi e agli svantaggi che tale tecnologia presenta.

In effetti, per un verso, sono innegabili le innovazioni che l'uso dei droni comporta in termini di riduzione dei costi rispetto ai tradizionali aeromobili, di una maggiore tutela dell'uomo nelle missioni ad alto rischio e di una limitazione al ricorso a conflitti su larga scala.

Per altro verso, questi determinano degli effetti tali da far dubitare l'effettiva vantaggiosità di un sempre più diffuso impiego dei velivoli *unmanned*. Tra questi, una delle principali criticità è quella di individuare una puntuale disciplina giuridica di tale fenomeno, poiché al momento non esiste una specifica normativa né a livello nazionale né internazionale che ne regoli l'uso e ne garantisca la trasparenza. L'esigenza di sopperire ad una simile mancanza è tanto più evidente se si riflette sui profili innovativi e rivoluzionari di questi strumenti da cui prendono le mosse le discussioni in materia.

Il presente elaborato si pone quindi l'obiettivo di individuare e analizzare gli aspetti più controversi della questione, muovendo dalla prospettiva penalistica, nel tentativo di chiarire in che modo il diritto penale può venire in rilievo nelle operazioni a mezzo drone. A tal fine l'analisi si articola in tre capitoli, ciascuno dedicato ad un tema specifico, allo scopo di gettare luce sui problemi legati all'assenza di una normativa *ad hoc* e di comprendere l'*iter* logico da seguire per elaborare una soluzione che sia in grado di fornire risposta ai molteplici interrogativi che sorgono in relazione all'impiego dei droni.

Il primo capitolo è dedicato ai droni in generale. Per comprendere i problemi giuridici che accompagnano l'utilizzo dei droni, è innanzitutto fondamentale conoscere le specifiche caratteristiche di tali mezzi. Punto di partenza della disamina è la nozione di drone, seguita da una breve indagine sull'evoluzione storica e sull'esame di quelle fasi che ne hanno incentivato la produzione, portando all'odierna diffusione di tali velivoli.

Si effettua poi un approfondimento sul funzionamento tecnico dei droni, necessario per esaltare quegli aspetti tipici e peculiari che hanno posto dubbi sotto il profilo dell'inquadramento giuridico. Dando uno sguardo ai soggetti coinvolti nella catena di controllo e comando emerge immediatamente la primaria distinzione tra i tradizionali aeromobili e i droni. Inoltre, meritano un'analisi anche le variabili tecnico-operative che distinguono i velivoli a seconda delle prestazioni, dimensioni e del campo in cui sono utilizzati.

La destinazione d'uso dei droni si pone come *discrimen* tra quei mezzi che rilevano ai fini della presente tesi, cioè i droni ad uso militare, e gli aeromobili civili pilotati da remoto. Tuttavia, si tratta di una distinzione i cui confini sfumati non consentono di classificare *tout court* un mezzo come civile o militare, meritando dunque i primi una specifica disamina che, oltre a rendersi necessaria per una trattazione più chiara del tema, è volta a metterne in luce le differenze di impiego, elemento a cui si ricollega la diversa normativa applicabile in materia.

L'approfondimento sui droni civili non si limita ad enunciare gli attuali ambiti di impiego, ma prende altresì in considerazione i più ambiziosi campi in cui verranno (presumibilmente) utilizzati nel prossimo futuro. Se da tale analisi emergono gli aspetti meno controversi e forse più apprezzabili del fenomeno in questione, nel successivo esame dei droni militari si comprenderanno i motivi posti a fondamento dell'odierno dibattito.

Potendo essere sia inoffensivi sia armati, i droni vengono impiegati in operazioni di ricognizione oppure come vere e proprie armi. In quest'ultimo caso sono meglio noti come *killer drones*. La diffusione dei droni in scenari bellici deve considerarsi congiuntamente all'evoluzione del concetto di guerra che sempre più abbraccia la "filosofia" della *everywhere war*. In un contesto in cui muta il campo di battaglia e

la stessa concezione del conflitto, i droni sono divenuti l'arma di prevalente utilizzo, essendo questi idonei a soddisfare le esigenze delle guerre asimmetriche.

È proprio riflettendo su questi aspetti che si colgono le preoccupazioni da molti sollevate in merito all'opportunità di utilizzarli in modo incondizionato. In effetti l'assenza di un pilota a bordo in operazioni offensive è un tema del tutto nuovo che se collegato all'ulteriore problematico profilo della "de-umanizzazione" dei bersagli e alla mancanza di un coinvolgimento emotivo sia sul piano fisico che psichico di chi comanda il mezzo, sembra portare alla luce dubbi non del tutto infondati sulla legittimità dei *killer drones*. Tali aspetti rendono la questione ancora più valida se confrontati con le operazioni di cui i droni sono l'emblema: i *targeted killings*, cioè l'uccisione mirata di un bersaglio, solitamente un (sospetto) terrorista. La prima parte del lavoro termina con un *focus* sull'evoluzione e applicazione della normativa nazionale, europea e internazionale per inquadrare il fenomeno dal punto di vista giuridico.

Qualificare i droni alla stregua delle definizioni dei tradizionali aeromobili contenute nelle diverse fonti non sembrava possibile in virtù degli specifici aspetti che li caratterizzano. Per questo si sono resi necessari diversi interventi normativi che, apportando delle modifiche alle definizioni, hanno permesso di estendere la disciplina applicabile ai velivoli *manned* anche ai droni. Inoltre, il legislatore è intervenuto con una normativa *ad hoc* proprio per regolarne i peculiari profili, distinguendo la disciplina a seconda che si tratti di mezzi ad uso civile o militare. Tuttavia, non pare azzardato concludere che tali norme, oltre ad essere incomplete, esprimano appieno l'inadeguatezza della regolamentazione in materia.

Il secondo capitolo tratta dei profili più propriamente giuridici, analizzando dapprima il tema dei *killer drones* da una prospettiva internazionalistica e successivamente approfondendo il ruolo svolto dal diritto penale.

Per una comprensione del contesto in cui ci si trova ad operare tale analisi giuridica, la disamina parte della nozione e definizione di *targeted killing*, in italiano noti come omicidi mirati, che costituiscono le pratiche più rappresentative e discusse in cui sono utilizzati i droni. Essenziale è quindi contestualizzare tali operazioni nel tempo e nello spazio, per investigare le ragioni per cui i droni militari ne sono l'emblema.

Procedendo con l'inquadramento di tali pratiche nell'alveo del diritto internazionale, si ricava che il paradigma di legittimità delle operazioni in questione muta assieme allo scenario in cui sono condotte. In particolare, si distingue a seconda che l'omicidio mirato sia commesso nel corso di un conflitto armato, sia espressione delle operazioni di *law enforcement* oppure dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali.

Se per l'uso della forza in guerra, il diritto internazionale umanitario individua confini più latenti entro cui le azioni armate sono legittime, al contrario le operazioni di polizia sono vincolate da norme più stringenti volte ad evitare un ricorso incondizionato all'uso della forza e, al contempo, a garantire il rispetto dei diritti umani, nonché il principio di territorialità.

È proprio sulla scorta della normativa dettata dal diritto internazionale applicabile in materia che viene svolto un approfondimento sul rapporto tra *killer drones* e i paradigmi dello *ius ad bellum* e *ius in bello*.

Gli aspetti più interessanti dell'esame si legano al concetto di legittima difesa ex art. 51 della Carta ONU, il cui richiamo quale giustificazione degli omicidi mirati ha acceso importanti dibattiti in dottrina.

Oltre alla dubbia prevalenza della legittima difesa rispetto alla conformità dell'azione alle norme internazionali applicabili, la discussione si concentra sulla concezione dell'istituto in esame nell'accezione della *pre-emptive self-defence*. Questa visione, supportata dagli Stati Uniti, lo Stato che più tra tutti ha fatto ricorso ai *drone strikes*, giustifica l'uso della forza in legittima difesa in presenza di una potenziale minaccia non imminente. La dubbia legittimità di questa tesi importa ai fini di una valutazione dell'accettabilità delle giustificazioni adottate come scusante per il ricorso a tali pratiche.

Segue poi una dettagliata analisi sull'operatività del diritto penale in relazione agli attacchi mirati a mezzo drone. Si tratta di un argomento che necessita di alcune premesse volte a rendere più chiara la complessità dell'accertamento di eventuali responsabilità.

L'utilizzo dei *killer drones* è, infatti, un tema circondato da assenza di trasparenza e dalla costante opposizione del vincolo del segreto di Stato, da parte dei Governi, sui documenti accertanti le operazioni a mezzo drone per evitare ingerenze da parte

del potere giudiziario. Se ne evince che un uso incondizionato di tale istituto non sia compatibile con il principio di trasparenza a cui deve essere ispirato l'operato delle amministrazioni statali.

Il punto di partenza dell'esame è costituito da un'analisi circa i contesti in cui la giurisdizione per i *drone strikes* appartiene al giudice penale italiano. Questa sussiste per quei *targeted killings* condotti sul territorio italiano a danno di un cittadino italiano o straniero, quelli commessi in territorio straniero da droni italiani o stranieri contro un cittadino italiano e quelli commessi su territorio straniero da droni decollati dal territorio italiano.

Caso emblematico del secondo conteso è l'omicidio mirato di Giovanni Lo Porto, tutt'oggi una questione aperta da cui emerge una chiara violazione del principio di trasparenza, causata dalla segretezza degli atti attestanti l'omicidio, giustificata da esigenze di sicurezza nazionale.

Di particolare attualità è inoltre l'ipotesi in cui un omicidio mirato, commesso su territorio straniero, è portato a termine da un drone decollato dal suolo italiano, in quanto l'Italia ha concluso un accordo con gli Stati Uniti avente ad oggetto la concessione della base militare di Sigonella come pista di decollo dei *killer drones* statunitensi per soli scopi difensivi. Alla luce delle poche informazioni disponibili, il sorgere di dubbi circa l'effettiva portata dell'accordo (segretato), nonché la presenza di poche fonti riguardo quanti e quali droni americani siano effettivamente partiti da Sigonella nonché quali le operazioni da questi poste in essere, affiancati da una possibile responsabilità dei competenti organi italiani e di un probabile coinvolgimento sul piano internazionale dell'Italia, sono questioni a cui si tenterà di dare una risposta.

Fondata quindi la giurisdizione dell'autorità italiana, l'esame si sposta sul versante della competenza territoriale, stabilita ai sensi degli artt. 8 ss. c.p.p.

Analizzando poi la questione sotto il profilo delle responsabilità individuali di coloro che sono coinvolti nel controllo e comando dei droni per individuare quali sono i profili di colpevolezza che possono essergli imputati, punto di riferimento è la catena di comando della CIA, principale organo deputato alla commissione degli omicidi mirati.

Tre sono le posizioni rilevanti nella catena. Chi monitora il bersaglio da colpire, chi autorizza l'attacco mirato e chi lo pone in essere concretamente.

Diverse sono le responsabilità loro imputabili, così come diverso è l'atteggiarsi dell'elemento soggettivo a seconda della posizione rivestita e dell'atteggiamento assunto nel condurre l'attacco.

A conclusione di tale secondo capitolo si svolge un breve approfondimento sulle devastanti conseguenze per le vittime collaterali, intese come coloro che vengono colpiti pur non essendo gli effettivi destinatari dell'attacco. La delicatezza di questo tema è tanto maggiore se si considera il poco peso e riconoscimento che riceve a livello globale.

L'ultima parte del presente elaborato si concentra sulla diffusione nel mondo dei *killer drones*, nel tentativo di offrire una rappresentazione quanto più chiara possibile dell'estensione e della portata del tema in analisi.

Provando a dare una risposta alle numerose domande poste del corso della disamina riguardo gli omicidi mirati condotti dagli Stati Uniti, il tema più pregnante che necessita di essere chiarito riguarda la possibilità di classificare la *Global War on Terror*, il presunto conflitto entro cui gli U.S. riconducono le operazioni in questione, come una guerra ai sensi del diritto internazionale umanitario, per valutare quale sia la disciplina applicabile ai *targeted killings*.

Altro aspetto che merita un approfondimento è l'attribuzione della competenza a condurre tali operazioni alla CIA, un organo civile che in tali occasioni pare operare *de facto* come militare.

Spostando poi l'attenzione su Israele, lo Stato che per primo ha intrapreso gli omicidi mirati, dopo aver brevemente accennato all'evoluzione di tale politica, la disamina si concentra sulla sentenza pronunciata dalla Corte Suprema israeliana nel 2006 sulla legalità delle uccisioni mirate a mezzo drone, la quale rappresenta l'unica occasione in cui un organo giudiziario si è pronunciato sulla questione.

Per una maggiore completezza espositiva viene anche esaminata la diffusione dei *killer drones* a livello europeo, focalizzando l'esame sulla Gran Bretagna, Germania e Francia, Stati Uniti le cui flotte sono costituite da un cospicuo numero di velivoli *unmanned*, e a livello internazionale, approfondendo la posizione della Russia e della Cina, nuove promesse del mercato dei droni.

A conclusione del presente elaborato si è reputato inoltre importante riportare alcuni dati sulla percezione del tema dei *killer drones* da parte dell'opinione pubblica internazionale, seguita da un *focus* relativo a quella italiana.

I dati che emergono sono particolarmente interessanti: in generale è possibile ricavare un dato estremamente eterogeneo, che risente senz'altro di una scarsa conoscenza dell'argomento. Si conferma dunque l'esigenza di sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale e nazionale sulla materia dei droni, rendendo accessibili informazioni dettagliate sulle presenti e future prospettive di impiego; questo costituisce di fatti un prerequisito essenziale in vista della futura regolamentazione del tema, la quale sarà tanto più necessaria nel momento in cui il pubblico approfondirà le pratiche più discusse in cui vengono impiegati i *killer drones*.

CAPITOLO I

DRONI: DESCRIZIONE E PROFILI NORMATIVI

1. Cos'è un drone

Il termine drone deriva dall'inglese *drone*, ovvero sia fuco, il maschio dell'ape¹. Tale termine fu coniato nel 1936 per indicare gli aeromobili radiocomandati, in quanto il rumore simile a un ronzio e la forma dei primi modelli richiama appunto il fuco². I droni sono mezzi privi di un pilota umano a bordo e di passeggeri, comandati da remoto o in modo automatico da un pilota remoto. Questi fecero il loro ingresso nel panorama mondiale in ambito militare, in particolare nel 1917, durante la Prima guerra mondiale, quando la RAF³ produsse l'*Aerial Target* (AT), il primo velivolo radiocomandato a distanza.

Nel corso del XX secolo si assistette ad un grande sviluppo in tale campo e vennero creati modelli sempre più sofisticati. I primi modelli ad uso civile furono introdotti molto più tardi, intorno ai primi anni 2000, quando il progresso tecnologico nell'ambito dell'*Artificial Intelligence* (AI) permise la creazione di diverse tipologie di velivoli controllati da remoto utilizzabili per svariate finalità. Essendo delle intelligenze artificiali, i droni partecipano a quel processo tipico dell'AI che porta ad una spersonalizzazione dell'azione compiuta a mezzo dello strumento tecnologico, rendendo più difficile ricondurre l'azione stessa ad una persona umana. Tuttavia, nei droni la partecipazione umana non è azzerata, anzi la stessa si pone come necessaria ed essenziale nelle varie fasi delle missioni per cui il velivolo viene impiegato. Infatti, è l'uomo (pilota) a controllare, comandare e gestire il drone

¹ Sull'etimologia della parola drone, v. COLLOT, LOZITO, PETRONI, VENTIMIGLIA, *La guerra dei droni*, in *iMerica* (in collaborazione con *Limes- Riv. Ita. Geopolitica*), 2013,12.

² Taluni, tra cui il lessicografo Ben Zimmer, ritengono invece che il riferimento al fuco derivi dal fatto che negli anni '30 la marina americana nominò Drone il suo bersaglio telecomandato utilizzato per le esercitazioni di tiro che a sua volta si ispirava ad un modello britannico denominato Queen Bee (ape regina). Cfr. ZIMMER, *The Flight of 'Drone' From Bees to Planes*, in *The Wall Street Journal*, 2016, in www.wsj.com.

³ La RAF, cioè *Royal Air Force* è l'Aeronautica Militare del Regno Unito.

a distanza, poiché quest'ultimo non è progettato per svolgere le mansioni in totale autonomia⁴.

Proprio l'essenzialità dell'apporto umano nel controllo dei droni è ciò che li differenzia dai robot, strumenti intelligenti in grado di agire in maniera totalmente autonoma e di apprendere dall'esperienza per adeguarsi a situazioni per cui non erano stati programmati⁵. Piuttosto l'assenza dell'uomo nel compimento fisico dell'azione genera problemi di altro tipo. In particolare, la commissione di azioni a mezzo drone lede al principio di trasparenza⁶, poiché molto spesso le informazioni e i documenti attestanti tali operazioni vengono occultati⁷. Tale lesione è evidente soprattutto se si pensa a quelle azioni le quali siano astrattamente e concretamente idonee a cagionare una lesione dei diritti e interessi dei cittadini, o più in generale che possano avere conseguenze di tipo penale o civile, tali da necessitare un accertamento da parte di un giudice. La mancanza di trasparenza e conseguentemente di collaborazione nei confronti dei cittadini e degli organi della giustizia da parte dell'autorità che ha posto in essere l'azione lesiva a mezzo drone determina quella spersonalizzazione dell'azione tipica delle attività che sfruttano le AI.

Inoltre, a livello puramente penalistico la parziale spersonalizzazione pone problemi ulteriori di carattere sostanziale legati al principio di personalità della responsabilità penale e al riconoscimento degli elementi soggettivi del dolo e della colpa.

2. La storia dei droni

I droni apparvero per la prima volta in ambito militare nel corso della Prima guerra mondiale. In realtà una forma più rudimentale di drone risale al 1849 quando gli

⁴ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2019, 307.

⁵ Il processo di apprendimento delle macchine intelligenti è noto come *machine learning*. Si tratta di una sottocategoria dell'AI, che mira a trasformare i robot in mezzi in grado di apprendere da soli senza la necessità di essere riprogrammati e di comportarsi e reagire sulla base di quanto appreso.

⁶ MELONI, *Fare guerra con omicidi mirati tra questioni morali e aspetti giuridici*, in *Il Mulino*, 2013, 5, 852.

⁷ È interessante notare sul punto che data l'assenza di documenti ufficiali liberamente accessibili in materia di operazioni militari a mezzo drone è incerto il numero di attacchi di droni effettuati nei vari scenari di guerra. Sul punto, cfr. Istituto di Ricerche Internazionali (IRIAD), *Droni militari: proliferazione o controllo?*, Rapporto di ricerca, Roma, 2017, 25.

austriaci per attaccare Venezia inviarono dei palloni senza pilota – chiamati Queen Bee – pieni di esplosivo, in quanto erano impossibilitati a raggiungere la laguna di Venezia con le truppe terrestri⁸. Tali palloncini sono considerati i precursori dei velivoli pilotati da remoto, ma non possono essere considerati veri e propri droni in quanto non soddisfano i requisiti delineati dalle moderne definizioni.

I primi antenati dei moderni droni risalgono alla Prima guerra mondiale, nel corso della quale furono condotti importanti test su modelli sperimentali⁹. Tra questi vi è l’Aerial Target (AT), un velivolo progettato dalla RAF sulla base di un’idea del professor Archibald Low, ingegnere che lavorava al sistema radar dell’esercito britannico¹⁰. Il progetto prevedeva la costruzione di un piccolo velivolo a motore radiocomandato in grado di trasportare esplosivi da guidare verso un bersaglio mobile. Nonostante i promettenti usi di tale tecnologia, l’assenza di uno stabilizzatore in grado mantenere in quota il mezzo ne faceva perdere subito il controllo¹¹.

L’invenzione dell’ingegnere Low pose le basi per la creazione di un drone – dotato di uno stabilizzatore – per la US Navy ad opera di due ingegneri americani, Peter Cooper e Elmer Sperry noto come Sperry Aerial Torpedo, in grado di trasportare un bomba di 130 kg in un raggio di 80km¹². Nei successivi anni ‘20 e ‘30 si studiò come migliorare i prototipi esistenti. Nel 1935 l’esercito britannico sviluppò il primo mezzo “riutilizzabile”, che prese il nome di progetto Queen Bee, dotato di

⁸ L’episodio risale all’assedio austriaco di Venezia, che nel 1948 si era dichiarata indipendente dall’Impero Austroungarico con il nome di Repubblica di San Marco. L’ordine di bombardare Venezia con dei palloni aerostatici carichi di esplosivo provenne dal feldmaresciallo Radezky. I palloni avrebbero dovuto incendiarsi una volta raggiunta la città, ma i venti deviarono il loro corso facendoli tornare verso le basi austriache, trasformando l’operazione in un clamoroso insuccesso. Per un approfondimento, cfr. ROSSELLI, *Il primo tentativo di bombardamento aereo della storia*, 2005, in <http://www.storico.org>.

⁹ COLLOT, LOZITO, PETRONI, VENTIMIGLIA., *La guerra dei droni* cit., 12.

¹⁰ MICELE, *Aerofotogrammetria con i droni*, Palermo, 2019, 13 ss.

¹¹ Lo stabilizzatore (orizzontale) è lo strumento che permette di dare stabilità al velivolo durante il volo controllando il movimento su e giù del mezzo. Può essere collocato nella parte anteriore (canard) o posteriore (piano di coda). Solitamente viene impiegato per il tipo di forza di bilanciamento necessaria per mantenere in equilibrio il velivolo. Cfr. Regolamento Tecnico ENAC, 54^a ed., 2008, 10/A, 15.

¹² MICELE, *Aerofotogrammetria con i droni*, cit., 28 ss.

una tecnologia che permetteva al velivolo di decollare, svolgere la missione programmata e tornare alla base¹³.

Uno sviluppo decisivo si ebbe intorno alla seconda metà degli anni 30 negli Stati Uniti quando Reginald Denny, veterano della Prima guerra mondiale e appassionato di aeromodellismo, fondò la compagnia Radioplane Company per dar vita ad una produzione di droni su larga scala. Si trattava di droni di piccole dimensioni capaci di volare per non più di un'ora. Il governo americano sfruttò tali mezzi nel corso della Seconda guerra mondiale, ordinandone una produzione di oltre 15.000 pezzi¹⁴. Anche la Germania Nazista fece largo uso di droni, la cui progettazione si basò su studi condotti dall'Unione Sovietica sugli aerei compositi, ovvero aerei grandi in grado di trasportare aerei più piccoli¹⁵.

Negli anni '50 si assistette ad un rapido sviluppo dell'industria aeronautica e della produzione di aeromobili da guerra. La società americana Northrop Ventura Division, nel 1952, acquistò la Radioplane Company e iniziò a sviluppare velivoli in grado di raggiungere velocità supersoniche e a strutturare i mezzi diversamente, dandogli una forma più affusolata¹⁶. Con l'avvento della guerra fredda e la guerra del Vietnam la sperimentazione di nuovi droni passò una fase di sviluppo assoggettata al segreto militare e tenuta *top secret*. In realtà i mezzi a pilotaggio remoto vissero una fase di ampio utilizzo con finalità diverse da quelle che in precedenza ne avevano giustificato l'uso: vennero essenzialmente impiegati con finalità di sorveglianza e di ricognizione strategica. I velivoli *unmanned* vennero trasformati in mezzi di spionaggio, andando a sostituire i mezzi *manned* per evitare di rischiare di perdere i piloti sui territori ostili¹⁷.

¹³ Fu il primo drone programmabile in grado di svolgere una missione e tornare alla base. Poteva raggiungere i 160km/h e volava per oltre 500 km. Fu anche il primo drone anfibio, in grado di atterrare sia sull'acqua che sulla terra. Cfr. ID.

¹⁴ V. MIGLIORE, *La lunga evoluzione dei droni, i famigerati UAV della storia*, 2013, su www.massacritica.eu; MICIELI, *Aerofotogrammetria con i droni*, cit., 15.

¹⁵ I tedeschi svilupparono per primi l'idea dei "droni da attacco" sganciabili dai bombardieri. Tra questi vi fu la Ruhrstal 1400X, conosciuta dagli Alleati come Fritz X, una bomba-drone telecomandata attraverso impulsi trasmessi via radio. v. EAD.

¹⁶ La Northrop Ventura Division progettò i droni militari nell'esclusivo interesse dell'esercito statunitense, sulla base di un accordo segreto concluso tra la società e il governo, cfr. MICIELI, *Aerofotogrammetria con i droni*, cit., 18.

¹⁷ Le perdite subite dalle forze aeree statunitensi, in termini di aerei abbattuti e uomini catturati, nonché il possesso del blocco sovietico di sistemi radar molto sofisticati fecero propendere Washington per l'impiego dei velivoli *unmanned* come mezzi di spionaggio.

Nei successivi anni '70 e '80 accanto agli Stati Uniti anche Israele e l'Unione Sovietica intrapresero un programma di progettazione di droni, puntando a creare mezzi più piccoli, facilmente manovrabili e soprattutto più leggeri, mezzi che assomigliano sempre più ai droni moderni. Tra la fine del XX secolo e l'inizio del nuovo millennio i progressi tecnologici migliorarono ulteriormente le prestazioni dei droni introducendo il GPS e il controllo dei velivoli tramite le comunicazioni satellitari. A partire dalle guerre nei Balcani (in Bosnia nel 1995 e in Kosovo nel 1999)¹⁸ e con la “dichiarazione” della *Global War on Terror* (GWOT, 2001-ancora in corso) l'utilizzo dei droni è divenuto sistematico e i velivoli *unmanned* si sono rivelati mezzi ausiliari di inestimabile valore per le forze in campo.

L'attacco alle Torri Gemelle del 2001 e la conseguente guerra al terrorismo dichiarata dagli Stati Uniti ha infatti segnato il momento di svolta dell'impiego dei droni in campo militare¹⁹. I droni iniziano ad essere utilizzati, oltre che nelle operazioni di sorveglianza, anche in quelle missioni note come *targeted killing*, cioè quegli attacchi mirati nei confronti di soggetti specifici²⁰.

Sulla scorta dell'esperienza maturata dagli Stati Uniti tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 l'Italia decise di dotarsi di droni militari²¹. In questo stesso periodo iniziò inoltre la produzione e l'impiego di droni anche per uso e scopi civili²².

3. Inquadramento giuridico

I velivoli che finora sono stati (impropriamente) definiti droni sono come visto mezzi comandati e controllati a distanza privi di pilota e passeggeri a bordo. In realtà il termine drone è un nome improprio e generico con cui vengono colloquialmente chiamati, ma volendo essere più precisi dovrebbe parlarsi tecnicamente di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), ovvero di velivoli privi di un pilota umano a bordo e di passeggeri comandati da remoto o in modo automatico da un pilota remoto. Esistono però ulteriori terminologie – sempre tecniche – per

¹⁸ Fu il primo conflitto che vide un massiccio impiego di droni da parte delle Allied Forces.

¹⁹ La guerra al terrorismo dichiarata dagli US rientra nella categoria delle cd. guerre asimmetriche (cfr. par. 7.2.3 L'evoluzione del concetto di guerra) combattuta principalmente in Afghanistan, Yemen e Pakistan.

²⁰ L'argomento sarà affrontato nel dettaglio nel Capitolo II.

²¹ Osservatorio sulle spese militari (MILEX), *Droni. Dossier sugli APR militari*, 2018, 3 s.

²² Solo nel 2012 con la riforma della Federal Aviation Administration (FAA) i droni ad uso civile furono ammessi a sorvolare i cieli degli Stati Uniti.

identificare gli aeromobili senza pilota, molte delle quali hanno origine anglosassone. Ciò è dovuto al fatto che a livello internazionale non è ancora stata adottata una definizione unica di aeromobile a pilotaggio remoto e dunque le diverse fonti normative e le norme di settore che disciplinano la materia identificano i droni con il termine che ritengono più accurato.

Il Regolamento ENAC ricorre agli acronimi APR (aeromobili a pilotaggio remoto) e SPAR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto), definendo il primo come un «mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo»²³, mentre il secondo come un «sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e il comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto»²⁴. La differenza tra i due acronimi si basa sul presupposto che per APR si intende il solo drone, mentre per SPAR si intende l'intero sistema che comprende sia il mezzo che il pilota remoto, e sottolinea quindi la partecipazione umana al ciclo di controllo del drone.

Gli acronimi UAV (*Unmanned vehicle aircraft*) e UAS (*Unmanned aircraft system*) sono i corrispondenti in lingua inglese utilizzati dall'EASA²⁵ e dalla FAA (*Federal Aviation Administration*). L'ICAO²⁶ predilige il termine *Remotely piloted aircraft system* (RPAS) per sottolineare la necessaria presenza di un pilota remoto e quindi la non completa automazione del drone.

Tutti i termini elencati, essendo terminologie tecniche, sono corretti, tuttavia la differenza è legata al fatto che rappresentano i diversi modi in cui i velivoli *unmanned* sono inquadrati. La differenza sostanziale tra le terminologie risiede infatti nell'elemento che si intende sottolineare: il riferimento a *unmanned* pone l'accento sull'assenza di un pilota umano, invece "a pilotaggio remoto" (*remotely piloted*) intende evidenziare la sua presenza, seppure a distanza.

Nella presente disamina del tema dei droni verranno utilizzate indistintamente le terminologie menzionati sopra, in quanto il fine della presente tesi non è di

²³ Cfr. art. 5, Reg. ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, 3^a ed., 2019

²⁴ Cfr. art. 5, Reg. ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, 3^a ed., 2019

²⁵ Acronimo di *European Aviation Safety Agency*, è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione Europea.

²⁶ ICAO è l'acronimo di *International Civil Aviation Organization*, un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite creato nel 1944 per assicurare il rispetto della Convenzione sull'aviazione civile (Convenzione di Chicago).

analizzare i droni sotto un profilo puramente tecnico, quanto piuttosto esaminare il moderno utilizzo di tali mezzi e il ruolo svolto nel contesto giuridico nazionale e internazionale odierno.

4. I vantaggi dei droni

Coma già detto i droni sono mezzi privi di un pilota a bordo comandati e controllati a distanza. Proprio l'assenza della componente umana a bordo del mezzo è ciò che ha permesso ai droni militari e civili di essere utilizzati per molte finalità e di diffondersi rapidamente in tutto il mondo.

A prescindere dallo specifico impiego di un dato APR, possono essere individuati e analizzati alcuni elementi comuni dai quali possono ricavarsi le ragioni per cui il settore dei droni ha avuto un impatto tale da rivoluzionare lo svolgimento di diverse attività quotidiane e non.

Un primo fattore che rileva ha carattere economico. I velivoli *unmanned* a parità di impiego degli aeromobili *manned* presentano infatti costi di acquisizione e di esercizio inferiori²⁷. Al riguardo, tuttavia, va sottolineato che il costo di un drone dipende da una serie di fattori, tra i quali: classe di appartenenza del velivolo, lo scenario in cui deve essere impiegato e la sofisticatezza della tecnologia, le dotazioni del mezzo e la tipologia di comando²⁸. Dal punto di vista dei costi di esercizio invece, essendo mezzi privi di pilota ed equipaggio vengono sicuramente meno le spese che si sarebbero altrimenti sostenute per il personale di bordo. Ovviamente gli APR non essendo robot necessitano comunque di un intervento umano e dunque dovranno essere considerate le spese per pagare gli addetti preposti al controllo e comando da remoto del velivolo²⁹. Bisogna però tenere in

²⁷ Si pensi ad esempio ai droni militari più diffusi quali i General Atomics MQ-9 Reaper e MQ-1 Predator, i primi costano circa 28,4 milioni di dollari, i secondi 5 milioni. Gli aerei militari tradizionali hanno invece un costo che si aggira sui 150 milioni per i Lockheed Martin's F-22 fighter jets e l'F-35. V. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, in *Arch. Disarmo*, 2014, 5, 14; PAGLIALUNGA, *I droni armati. Implicazioni etiche e sviluppi*, in *Informazioni della Dif.*, 2016, 6, 76; SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, in *Quaderni IAI*, 2016, 14.

²⁸ Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA), *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, in *I Quaderni del CESMA*, 2014, 1, 67; SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 14 s.

²⁹ Si tratta in ogni caso di spese di non lieve entità, in quanto ad esempio per far volare un MQ-9 Reaper è necessario un *team* di 300 persone dotate di competenze tecniche e adeguatamente addestrate. V. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 14.

considerazione che confrontare il costo di tali categorie basandosi esclusivamente su parametri economici (equipaggi di velivoli *manned* e il *team* di piloti che opera da remoto) risulta piuttosto difficile, soprattutto se si intende calcolare il costo orario, in quanto non esiste un parametro di valutazione riconosciuto a livello internazionale³⁰. Difatti il vantaggio economico che se ne ricava, non deriva da un costo inferiore degli addetti, che come detto non è facilmente calcolabile, ma piuttosto dal fatto che il pilota da remoto e gli altri membri del *team* di comando controllano contemporaneamente più mezzi, andando ad eliminare la necessità di avere un addetto per ogni mezzo utilizzato nel medesimo lasso di tempo.

Inoltre, per meglio comprendere i benefici derivanti dall'impiego dei droni bisogna fare riferimento ad alcuni vantaggi strategici che attribuiscono ai droni un valore aggiunto. Tali vantaggi sono riscontrabili soprattutto in quelle operazioni caratterizzate dalle c.d. "3 D": *dull* (noiose, ripetitive), *dangerous* (pericolose) e *dirty* (in ambienti contaminati)³¹.

Tra le missioni *dull* rientrano ad esempio quelle attività di sorveglianza di lunga durata, tali da superare (temporalmente) la resistenza fisica di un pilota. Gli APR, soprattutto quelli medio-grandi dotati di autonomia di volo che arriva alle 24/48 ore, si prestano come sostituiti ideali, se non migliori dell'uomo, in queste operazioni in quanto non possono "deconcentrarsi", poiché gli addetti che li controllano da remoto possono alternarsi garantendo una continuità di volo.

La seconda D si riferisce invece alle operazioni pericolose, come ad esempio quelle operazioni di *targeted killing* o le missioni di salvataggio, nel corso delle quali i rischi per l'incolumità dell'uomo sono molteplici e tali da rendere preferibile l'utilizzo di mezzi *unmanned*, che evitano la partecipazione diretta sul campo dell'uomo³². Taluni ritengono che tale profilo di "spendibilità" dei droni

³⁰ CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit., 68.

³¹ La formula coniata dagli anglosassoni indica la persistenza, la spendibilità e la flessibilità degli APR, cfr. COLLOT, LOZITO, PETRONI, VENTIMIGLIA., *La guerra dei droni* cit., 77; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 15; SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 15 s.; IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo?*, cit., 8 e 20.

³² DE ROSA, *Gli aeromobili militari a pilotaggio remoto: evoluzione normativa e prospettive*, in *Rass.Giust. Mil.*, 2014, 2.

costituirebbe da solo il vantaggio strategico, in termini di costo-efficacia, che dovrebbe bilanciare eventuali riserve sull'impiego degli APR³³.

Infine, le operazioni *dirty* sono quelle che vengono effettuate in luoghi chimicamente contaminati o radioattivi, in cui è preferibile evitare che l'uomo intervenga. Un esempio sono le operazioni che includono sopralluoghi di impianti nucleari danneggiati, in cui la vita dell'uomo viene posta seriamente a rischio³⁴.

Si presentano dei vantaggi nell'utilizzo degli APR anche da un punto di vista etico e morale nelle ipotesi in cui vengono impiegati droni militari in guerra. Da un lato, in materia di danni collaterali e di vittime civili, è stato osservato che la maggior precisione dei droni permette una maggior garanzia di ridurre, appunto, i danni collaterali e consente il rispetto dei principi di distinzione e proporzionalità militari dalla normativa internazionale³⁵. Il *team* che analizzando le immagini catturate dal drone decide se attaccare, prima di dare l'ordine ha la possibilità di osservare l'obiettivo per un lungo lasso di tempo tale da renderlo più capace di evitare eventuali vittime civili o di ridurre gli effetti collaterali al minimo, garantendo dunque un maggior rispetto del predetto principio di discriminazione³⁶. Il fatto che da una guerra combattuta mediante i droni, caratterizzata da operazioni mirate, comporti un numero di vittime civili nettamente inferiore a quelle verificatesi a seguito dei tradizionali attacchi aerei ha portato alcuni commentatori a definire i conflitti a mezzo drone come «the worst form of war, except for all the others»³⁷.

³³ CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit., 68 s.

³⁴ Gli APR sono stati utilizzati a seguito delle esplosioni dell'impianto nucleare di Fukushima del 2011, quando un drone americano, il Global Hawk, è stato impiegato per sorvolare la centrale e i reattori danneggiati. Grazie alle fotocamere con sensori infrarossi (presenti sul drone) sono state catturate delle immagini che hanno permesso agli esperti di avere un quadro più chiaro della situazione all'interno dell'impianto. Sull'argomento v. MASALI, *Un drone per Fukushima*, in *Dronezone*, 2015, consultabile su www.dronezone.it.

³⁵ I principi di distinzione e proporzionalità sono tra i principi cardinali alla base del Diritto Internazionale Umanitario delineati dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) che devono essere rispettati nel corso dei conflitti armati. Il principio di distinzione individua i bersagli leciti, cioè solo i combattenti e gli obiettivi militari e devono essere prese tutte le precauzioni per proteggere la popolazione e le strutture civili. Il principio di proporzionalità sancisce un bilanciamento tra due interessi opposti: il vantaggio militare e l'esigenza umanitaria. V. *Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo, CIG Rep. 226, 1996, paragrafo 79.

³⁶ PAGLIAI LUNGA, *I droni armati. Implicazioni etiche e sviluppi*, cit., 76. Tuttavia, come sottolinea Brustetter «drones are only discriminated to the extent that their human operators choose to employ them discriminately», v. BRAUN, BRUNSTETTER, *The Implication of Drones on the Just War Tradition*, in *Ethics and Int. Affairs*, 2011, 25, 3, 351.

³⁷ SALETAN, *In Defence of Drones*, in *Slate*, 2013, per una lettura integrale dell'articolo consultare www.slate.com.

Da un'altra prospettiva, inoltre, è stato notato come spesso il ricorso ai velivoli *unmanned* permette di limitare un'imminente guerra su larga scala, potendo i droni consentire interventi militari mirati e risolutivi, tali da contenere l'estensione del conflitto in aree limitate. Alcuni autori ritengono infatti che il ricorso ai droni costituisce l'*extrema ratio*, secondo il criterio sancito dallo *jus ad bellum* della guerra come ultima risorsa, prima di un intervento armato su larga scala³⁸.

Pare opportuno specificare che nonostante molto spesso i droni vengano impiegati come strumenti sostitutivi rispetto ai mezzi *manned*, che richiedono una partecipazione diretta dell'uomo, altrettanto spesso questi vengono utilizzati come mezzi ausiliari degli aeromobili tradizionali³⁹. Si tratta di un aspetto molto vantaggioso, poiché una combinazione ottimale dell'uso dei due mezzi permetterebbe di massimizzarne l'efficacia operativa e contemporaneamente ridurre i rischi per la vita dell'equipaggio. Tale vantaggio è tanto più evidente se si considera che i droni nel breve-medio termine difficilmente andranno a sostituirsi integralmente all'uso dei mezzi *manned*⁴⁰.

5. Funzionamento dei droni

Un'accurata analisi circa il funzionamento dei droni da un punto di vista tecnico è argomento molto complesso che esorbita dai fini di questa tesi, tuttavia si ritiene opportuno riassumere brevemente tali temi.

Il drone si compone essenzialmente di due parti: un *software* e un *hardware*. Il *software* costituisce l'insieme delle componenti immateriali del drone, cioè il programma installato nel mezzo che contiene le istruzioni sulla base delle quali il velivolo agisce⁴¹. Tali istruzioni o comandi vengono codificati sotto forma di codici su supporti fisici utilizzando un linguaggio di programmazione comprensibile al velivolo. Più semplicemente è quella parte che permette al pilota da remoto di gestire e controllare il drone, trasmettendogli dei segnali che lo stesso interpreta ed esegue sulla base del *software* installato.

³⁸ Cfr. BRAUN, BRUNSTETTER, *The Implication of Drones on the Just War Tradition*, cit., 346.

³⁹ L'argomento sarà trattato approfonditamente *infra* § 7.2.5.

⁴⁰ BRUNSTETTER, *Drones: The Future of Warfare?*, in *E-Int. Relations*, 2012, 2.

⁴¹ American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, Report, 2015, 7 e 40 ss.

L'*hardware*, la parte materiale o fisica, corrisponde al telaio che costituisce l'ossatura del drone, progettato con materiali leggeri e forme aerodinamiche. Gli APR sono altresì composti dal c.d. *payload* (capacità di carico), cioè dall'insieme di elementi che costituiscono il carico utile che i droni possono trasportare in aggiunta al loro peso⁴². I droni possono infatti essere equipaggiati con diversi sensori tra cui telecamere, videocamere, termocamere a infrarossi, armi (missili, bombe ecc.). Data la modularità e la versatilità dell'equipaggiamento dei droni, a seconda della tipologia di operazione, verrà selezionato il velivolo più adeguato anche sulla base del *payload* di cui è dotato⁴³.

Vi è poi una (essenziale) componente distaccata rispetto al mezzo in sé considerato necessaria per controllare il drone: la stazione remota di controllo (*Ground Control Station*, GCS), centro nevralgico delle operazioni⁴⁴. Essendo un mezzo *unmanned*, i comandi non provengono da un soggetto a bordo, ma appunto da una stazione di controllo remota, che può essere collocata ad una distanza dal mezzo piuttosto contenuta pari ad alcuni metri, ma anche a migliaia di chilometri dal dispositivo, a seconda della sofisticatezza dell'APR.

La stazione di controllo si compone essenzialmente di un *flight controller* (*joystick*), ovvero lo strumento fisico utilizzato per impartire i comandi, di un ricevitore e delle antenne che permettono di comunicare direttamente con il drone. In alcuni APR, soprattutto quelli militari e civili di grandi dimensioni, la stazione è un vero e proprio *cockpit*⁴⁵. Quest'ultima può essere localizzata a terra, su una nave ma anche su un velivolo *manned* (in quelle operazioni in cui l'APR viene utilizzato

⁴² L'ammontare della capacità di carico varia a seconda della tipologia di drone. Per un approfondimento, cfr. *Danish Technological Institute* (DTI) in collaborazione con *Association for Unmanned Vehicle Systems International* (AUVSI), *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, Report, 2019, 14. Per una lettura integrale del Report consultare www.auvsi.org.

⁴³ Per un'analisi più approfondita delle dotazioni degli APR, v. SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 41 s. e 54; MICIELI, *Aerofotogrammetria con i droni*, cit., 30 ss.

⁴⁴ È attraverso la stazione di controllo a terra che il velivolo può essere controllato durante le operazioni anche a centinaia di chilometri di distanza. La comunicazione la stazione e il velivolo può avvenire attraverso un collegamento satellitare o in linea diretta.

⁴⁵ Per maggiore una maggiore completezza espositiva, la GCS include: il sistema di gestione della missione; il sistema di comunicazione e scambio dati con l'APR); il sistema di gestione dei dati e dei sottosistemi APR; il sistema di distribuzione dati e gestione utenti; l'infrastruttura e architettura di rete tra GCS e altri sistemi; i sistemi di supporto. Sul punto, cfr. SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 55.

come strumento ausiliario)⁴⁶. La comunicazione tra la CGS e il velivolo avviene attraverso una stazione radio a terra detta *Ground Data Terminal* (GDT), che può essere adiacente al *cockpit* o distribuita sul territorio per estendere il raggio di azione del drone.

Nella stazione remota opera un *team* che ha il controllo e la responsabilità del drone⁴⁷. Prima di procedere ad analizzare la composizione della squadra pare opportuno specificare, che esulano da tale spiegazione i droni commerciali (aeromodelli) e i piccoli droni, caratterizzati da una trasmissione delle informazioni più basilica: il (solo) pilota controlla il velivolo e comunica attraverso il *joystick* direttamente con il drone⁴⁸.

Procedendo dunque con l'analisi, il *team* è innanzitutto composto da un pilota, soggetto responsabile per la condotta in sicurezza del velivolo, che manovra tutti i sistemi di pilotaggio come se fosse a bordo, impartendo gli ordini al velivolo tramite il *flight controller*. Accanto al pilota, dunque sempre in *cockpit*, vi è un operatore competente ad assistere il pilota nelle varie fasi dell'operazione e, in particolare, a controllare quanto rilevato dai sensori, fotocamere o radar di cui l'APR è dotato e catturare quanto di rilevante il drone capta dall'alto. Tali immagini vengono poi trasmesse e analizzate da una diversa unità mobile (*Exploitation Data Station*, EDS) composta da almeno due analisti d'immagini (il numero varia a seconda della tipologia di missione), uno in costante contatto con il *cockpit*, l'altro sempre concentrato sulle riprese. Inoltre, essendo i droni composti al 90% da componenti elettroniche, il *team* di comando è assistito da un esperto in avionica – parte del personale tecnico – che controlla la telemetria di tutti i sensori e interviene se necessario. Tutta l'operazione si svolge sotto il controllo di un osservatore speciale,

⁴⁶ Cfr. BUONANNO, BRUNO, *Predator, i droni italiani. Viaggio nella base di Amendola, dove osano le "Streghe"*, in *la Repubblica*, 2015, consultabile su www.repubblica.it.

⁴⁷ Reg. ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, 3^a ed., 2019; National Oceanic and Atmospheric Administration, Office of Marine and Aviation Operations, *NOAA Unmanned Aircraft Systems (UAS) Handbook*, 2017.

⁴⁸ Il pilota interagisce in via diretta con il drone, potendogli trasmettere due tipi di comandi di volo: uno prodotto da un pianificatore di volo e inviati dalla stazione di terra, l'altro manuale inviato dal *controller*. Cfr. BETTI, LODOVISI, *Studio e sviluppo di un protocollo di comunicazione per la raccolta dei dati sensoriali di bordo di un drone*, Dipartimento Ingegneria Elettronica, Università di Roma "Tor Vergata", 2017.

ossia un ufficiale esperto che supervisiona l'operato della squadra in costante contatto con il reparto o l'ente che ha commissionato l'operazione⁴⁹.

Per quanto riguarda i comandi impartiti dal pilota e il ruolo specifico svolto dallo stesso nel corso di un'operazione possono essere distinte tre tipologie di comando a cui corrispondono diversi gradi di autonomia. È bene precisare che quanto segue può essere esteso a tutte le classi di droni, ma con i dovuti accorgimenti, poiché generalmente tali nozioni si riferiscono ad APR dotati di una certa complessità operativa.

Il primo è noto come comando *human in the loop* che richiede un intervento e una partecipazione costante del pilota che deve impartire al velivolo i comandi manualmente e in tempo reale⁵⁰.

Il secondo tipo di comando, chiamato *human on the loop* (comando semi-automatico), sfrutta un grado di autonomia del velivolo maggiore. Il pilota designa un piano di volo coerente con la missione e il drone lo porta a termine automaticamente. L'operazione si svolge comunque sotto la supervisione in tempo reale del pilota remoto proprio, che può intervenire in ogni decisione⁵¹.

Il grado di autonomia più alto si raggiunge con il terzo comando, chiamato *human out of the loop*, che prevede un duplice intervento del pilota remoto. Il primo di carattere necessario consiste nell'impostare prima del decollo il programma di volo – utilizzando i *waypoint*, cioè i punti di coordinate note – che permette al drone di svolgere autonomamente la missione⁵², dovendo, grazie ad algoritmi di *image*

⁴⁹ V. BRUNO, BUONANNO, *Predator, i droni italiani*.

Viaggio nella base di Amendola, dove osano le "Streghe", in *la Repubblica*, 2015, consultabile su www.repubblica.it; IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo?*, Rapporto di ricerca, cit., 8 e 17 ss. SALPIETRO, *L'uso di droni armati e come contrastare la minaccia*, in *Rass. Arma Carabinieri*, 2019, 1, 239.

⁵⁰ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 3.

⁵¹ Il comando *man on the loop* è quello più simile a quello degli aeromobili tradizionali in cui il pilota, in situazioni ordinarie, interviene solo nelle fasi di decollo e atterraggio.

⁵² Una volta impostate le coordinate in cui l'APR deve svolgere la missione, spetta al velivolo scegliere autonomamente, attraverso i sensori di cui è dotato, come agire e portare a termine l'operazione. Il drone dovrà inviare alla squadra di comando solo le immagini o informazioni utili raccolte durante il volo. Sull'argomento, cfr. SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 75 s.

*recognition*⁵³, in totale indipendenza individuare e selezionare l'obiettivo⁵⁴. Il secondo invece è meramente eventuale, poiché il pilota tiene sotto controllo in tempo reale il velivolo, mantenendone comunque il comando e potendo intervenire tempestivamente in caso di necessità⁵⁵.

Le ultime due tipologie di comando rappresentano le forme più evolute di impiego degli APR, dato che il ruolo svolto dal pilota va man riducendosi fino ad arrivare ad un mero dovere di supervisione delle attività del velivolo⁵⁶.

6. Tipologie di droni

I droni costituiscono una categoria piuttosto eterogenea e possono essere classificati sulla base di diversi parametri: ambito di utilizzo (terrestre, marino, aereo), dimensione, prestazioni, tipo di comando, raggio d'azione, il costo e campo di utilizzo (civile o militare). In comune hanno comunque il fatto di essere tutti mezzi comandati da remoto. L'appartenenza a una data categoria determina anche la professionalità richiesta per pilotare l'aereo (pilota e controllore) e le procedure dietro la gestione della logistica. Procediamo dunque all'analisi degli elementi che caratterizzano e distinguono gli APR sia sul piano dell'uso che può esserne fatto, sia sulle specifiche tecniche che ne influenzano la *performance*.

6.1 Criteri di classificazione: ambito di utilizzo

I droni si distinguono innanzitutto per l'ambito nel quale possono essere utilizzati. Quelli progettati per muoversi sul suolo terrestre sono anche detti *rover* (robot di terra) e sono dotati di ruote o cigoli che gli permettono di circolare su ogni tipologia di terreno⁵⁷. Generalmente non sono armati, ma la loro versatilità permette di

⁵³ Permettono al drone di individuare autonomamente la *target*, ma pongono problemi etico-morali, perché non essendo ancora sufficientemente accurati potrebbero compiere errori.

⁵⁴ Secondo una direttiva del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti «una volta attivati, possono selezionare ed ingaggiare gli obiettivi senza l'ulteriore intervento di un operatore umano». Cfr. Department of Defense Directive 3000.09, *Autonomy in Weapon Systems*, 2012.

⁵⁵ V. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 3; IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo?*, cit., 17.

⁵⁶ CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit., 8.

⁵⁷ In generale i *rover* sono progettati per circolare sulle superfici di un pianeta, per questo vengono anche impiegati per le esplorazioni spaziali, come ad esempio su Marte. Sull'argomento, cfr. RICCI, *Il rover della NASA è in volo per Marte*, in *le Scienze*, 2020, su www.lescienze.it, VESPIA, *I rover di*

sfruttarli in contesti urbani o su terreni accidentati e precari per svolgere operazioni di soccorso e di sopralluogo in luoghi pericolosi, nei quali è preferibile evitare di mettere a rischio ulteriori vite; questi inoltre vengono spesso utilizzati per compiere compiti di *routine*.

I *rover* sono stati ampiamente impiegati dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq (in più 125.000 missioni) soprattutto per svolgere operazioni EOD (detonazione di ordigni esplosivi), Israele e le due Coree li impiegano come strumenti di controllo dei confini⁵⁸. Esistono anche utilizzi più innovativi, tra cui l'accompagnare le truppe nelle operazioni di ritiro da un dato territorio o i sistemi *Follow-the-Leader* in cui solo il primo veicolo del convoglio richiede la presenza di un pilota a bordo, mentre gli altri lo seguono autonomamente.

Vi sono poi i droni marittimi che possono sia navigare sulla superficie dell'acqua, sia essere usati come sommergibili⁵⁹. In Iraq ad esempio sono usati con successo nelle operazioni per trovare e disinnescare le mine e rendere sicuri i porti per l'arrivo di navi umanitarie⁶⁰.

Infine, i droni aerei, o più propriamente aeromobili a pilotaggio remoto, possono volare per periodi di tempo più o meno lunghi e si distinguono a loro volta in 4 categorie: con struttura ad elica, con struttura planare, ad ala fissa e ad ala rotante⁶¹. A metà strada tra queste tipologie troviamo i droni anfibi, che possono essere usati sia in acqua che sulla terra e i droni ibridi, che possono sia volare che muoversi a terra.

6.2 Criteri di classificazione: dimensione, altitudine e autonomia

I droni vengono anche classificati in base alla loro dimensione e al peso.

Marte, in *Astronautinews*, 2020, su www.astronautinews.it. In merito alle esplorazioni spaziali su altri pianeti si vedano DI LEO, LO CAMPO, *Operazione Luna. Storia, scienza e tecnologie delle conquiste lunari, dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo*, Roma, 2019; PYLE, *Missione luna*, Firenze, 2019; BONELLI, *Luna, un rover a laser per svelarne gli angoli più oscuri*, in *Global Science*, 2020.

⁵⁸ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 4.

⁵⁹ YEOMANS, *Autonomous vehicles. Handing Over Control: Opportunities And Risks For Insurance*, Lloyd's Report, 2014, 14.

⁶⁰ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 4 s.

⁶¹ Per un'analisi dettagliata delle tipologie di droni "volanti", v. MASSIMO, *Tipologie di Droni: Analizziamo le diverse tipologie dei droni*, 2017 su www.wondershare.it; DTI, AUVSI, *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, cit., 28 s.; MICIELI, *Aerofotogrammetria con i droni*, cit., 17 ss.

Di dimensioni più ridotte sono gli APR “nano”, “micro” e “mini” che hanno un peso inferiore a 20kg e un raggio d’azione limitato a pochi chilometri. Date tali caratteristiche questi piccoli droni sono idonei per specifiche missioni come quelle di tipo ISTAR (*Intelligence*, sorveglianza, acquisizione dell’obiettivo e ricognizione)⁶². Più grandi sono invece i droni “tattici” e “strategici”, impiegati sia in ambito civile che militare⁶³.

Gli APR di maggiori dimensioni si articolano in *Medium UAV* e *Large UAV*. I primi, se progettati per scopi civili, vengono impiegati per effettuare ispezioni o monitoraggi, in campo militare sono utilizzati per le ricognizioni, ma anche in operazioni di *targeted killing*, se armati. I *Large UAV* hanno dimensioni e caratteristiche strutturali molto simili agli aeromobili *manned* e vengono utilizzati quasi esclusivamente in campo militare. Presentano infatti costi molto più elevanti (diversi milioni di dollari), tecnologie più avanzate e sofisticate, una maggiore capacità di carico e di autonomia di volo.

Le differenti dimensioni e il peso non rilevano solo per fini di classificazione, ma piuttosto rilevano ai fini della normativa applicabile sia a livello nazionale che internazionale⁶⁴. Dal punto di vista dell’altitudine raggiungibile possiamo classificarli in: HA (*high altitude*) se possono superare i 45 mila piedi, MA (*medium altitude*) se arrivano tra i 20 mila e i 45 mila piedi, LA (*low altitude*) tra i 500 e i 20 mila piedi, e VLA (*very low altitude*) se inferiore ai 500 piedi. Gli APR di maggiori dimensioni solitamente rientrano nelle prime due categorie, mentre quelli “nano”, “mini” e “micro”, meno performanti, possono volare ad una *low* o *very low altitude*⁶⁵.

Ancora i droni possono essere distinti in base alla durata del volo. I più sofisticati e innovativi sono i LE (*long endurance*) che hanno un tempo di volo che supera – nettamente – le 12 ore. Vi sono poi i ME (*medium endurance*) con un’autonomia tra le 4 e le 12 ore e i SE (*short endurance*) con un tempo di volo al di sotto delle 4 ore, mentre i droni più performanti, impiegati soprattutto in ambito militare, sono i

⁶² IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 17; SALPIETRO, *L’uso di droni armati e come contrastare la minaccia*, 239.

⁶³ COLLOT, LOZITO, PETRONI, VENTIMIGLIA, *La guerra dei droni*, cit., 74.

⁶⁴ Cfr. par. 8. Quadro normativo.

⁶⁵ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 17; SALPIETRO, *L’uso di droni armati e come contrastare la minaccia*, 239.

MALE (*Medium Altitude Long Endurance*)⁶⁶ e HALE (*High Altitude Long Endurance*)⁶⁷. Si tratta di piattaforme multimissione che si distinguono a seconda dell'altitudine operativa e della capacità di carico.

7. Campi di applicazione

I velivoli *unmanned* sono mezzi estremamente versatili idonei per essere sfruttati per il compimento di molte operazioni. I principali campi in cui vengono impiegati i droni sono due: civile e militare. All'interno di questi due macro-categorie possono però individuarsi ulteriori campi più specifici. Tuttavia, cosa si intende per impiego civile o militare non è sempre chiaro. Tale distinzione non rileva solo ai fini di una trattazione più chiara dell'argomento, ma piuttosto è essenziale per comprendere la normativa applicabile, poiché anch'essa fa distinzione tra aeromobili civili e militari (definendo più spesso questi ultimi come aeromobili di Stato).

Tra gli elementi che possono aiutare a delineare una distinzione vi sono le caratteristiche con cui il velivolo viene costruito, le modalità di registrazione del mezzo, ma anche la proprietà dello stesso⁶⁸. A rilevare tuttavia è anche l'utilizzo che ne viene fatto. Solitamente l'uso degli APR per attività *iure imperii* (ad esempio il controllo dei confini, pattugliamento delle coste, mappatura del territorio, attività di soccorso) ricade nell'ambito civile. Mentre tra le operazioni rientranti nell'ambito militare vi sono sicuramente quelle condotte a mezzo di droni armati (*killer drones*), ma anche quelle effettuate con droni non armati con finalità di lotta al terrorismo sia in scenari di guerra che non⁶⁹.

⁶⁶ Sul funzionamento dei MALE, cfr. POLLE, *MALE-Drone Proliferation in Europe: Assessing the Status Quo Regarding Acquisition, Research and Development, and Employment*, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, *working paper* n. 21, 2018, 16 ss.

⁶⁷ Per un approfondimento sugli HALE, v. GORAJ, FRYDRYCHEWICZ, ŚWITKIEWICZ, HERNIK, *High altitude long endurance unmanned aerial vehicle of a new generation - A design challenge for a low cost, reliable and high performance aircraft*, in *Bull. of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences*, 2004, 52, 3, 173 ss.

⁶⁸ Se un APR è di proprietà di una delle Forze Armate o di un'organizzazione governativa certamente l'impiego ricadrà nell'ambito militare.

⁶⁹ STA, *Sulla politica europea di certificazione degli unmanned aerial vehicles (UAV)*, in RIZZO (a cura di), *La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed interno*, Milano, 2009, 497 ss.

Ad agevolare la distinzione può venire in soccorso uno studio condotto dalla *Association for Unmanned Vehicle Systems International* (AUVSI) e in collaborazione il *Danish Technological Institute* (DTI) che include nel mercato dei droni civili quei «[...] vehicles intended for use by government (non-military) entities. They include first responders such as police and fire departments using UAS for search & rescue, disaster response, patrol & security, etc». Mentre comprende tra i droni militari i «vehicles intended for use by militaries», specificando che quelli di piccole dimensioni sono impiegati «[...] by a single soldier for rapid environmental assessment to identify potential threats or scout a specific location», invece quelli *large* «[...] offer extended endurance to survey a battlefield, provide communication relays, acquire/attack potential targets, etc.»⁷⁰.

7.1 Campo civile

Essendo quella dei droni una tecnologia nata in ambito militare, passarono diversi anni prima che tale tecnologia fu applicata per usi civili.

Il primo progetto di lancio di droni civili risale al 2003, quando partì il progetto Paparazzi UAV⁷¹. Paparazzi è un sistema *unmanned* completo di *open source* (sorgente aperta) *hardware* e *software*⁷², dotato cioè – oltre che della parte *software* e *hardware* – di una stazione di controllo remota, un *controller* e un ricevitore e privo di un pilota a bordo. Da tale primo progetto, tuttora in fase di sviluppo, il progresso tecnologico ha portato alla creazione di nuovi modelli sempre più sofisticati di APR per soddisfare esigenze diverse della vita civile.

Il mercato dei droni ad uso civile è oggi estremamente ampio e consente (quasi) a chiunque di acquistare un velivolo e di utilizzarlo nel rispetto della normativa in vigore. Inoltre, ad agevolare la rapida diffusione dei droni ha contribuito la possibilità di equipaggiare il velivolo con diverse componenti accessori, tali da

⁷⁰ DTI, AUVSI, *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, cit., 6.

⁷¹ GARCIA, BROCK, SAPORITO, HATTENBERGER, PARIS, GORRAZ, JESTIN, *Designing human-drone interactions with the Paparazzi UAV System*, Glasgow, 2019.

⁷² Il software *open source* è un tipo di software in cui il codice sorgente è rilasciato con una licenza che lo rende modificabile o migliorabile da parte di chiunque. Il codice sorgente è la parte del software che può essere modificata per migliorare il funzionamento di un programma o di un'applicazione aggiungendo funzioni o sistemando parti che non funzionavano correttamente. L'hardware *open source* si riferisce a un componente o un dispositivo concesso in licenza che consente a chiunque di esaminare, duplicare e modificare l'hardware stesso. Per un approfondimento sul concetto di *open source*, v. PALMA, MARASCHINI, *Enciclopedia della matematica*, Milano, 2013.

renderlo adattabile a operazioni anche molto diverse tra loro. Tra queste per esempio vi sono le fotocamere digitali, gli infrarossi (camere termiche), sensori per monitorare la qualità dell'aria o sensori che rilevano la distanza da un dato oggetto o luogo.

Dallo studio condotto dall'AUVSI in collaborazione con il DTI emerge che i droni civili vengono impiegati in oltre 30 ambiti⁷³. Un'analisi approfondita è stata tuttavia limitata ai principali campi, quali quello umanitario, agricolo, ambientale, edile e hobbistico. Vediamo dunque le modalità di impiego degli APR in ciascuno di tali settori.

7.1.1 Campo umanitario

L'ambito più nobile nel quale vengono utilizzati i droni è sicuramente quello umanitario. I sistemi a pilotaggio remoto vengono sempre più spesso utilizzati quali strumenti ausiliari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco nelle situazioni più critiche, come per esempio a seguito di un evento calamitoso, di un terremoto, di un'alluvione nelle operazioni di *search and rescue*⁷⁴.

Generalmente si afferma che i disastri naturali hanno un ciclo di quattro fasi principali: la prevenzione, la preparazione, la risposta e il recupero. Secondo un rapporto dell'American Red Cross i droni possono essere efficacemente utilizzati in tutte e quattro le fasi⁷⁵. Per esempio, i *rover*, grazie alla loro versatilità possono circolare su terreni accidentati per agevolare le operazioni di soccorso, riducendo il rischio per i soccorritori di subire eventuali lesioni. I velivoli *unmanned* dotati di videocamera o fotocamera sorvolando le zone disastrose permettono, con costi contenuti e in tempi brevi, di ottenere immagini e video dall'alto, mentre gli APR di piccole dimensioni consentono anche di entrare all'interno di edifici pericolanti o inaccessibili per agevolare le missioni di salvataggio o per cercare per esempio eventuali superstiti. Non solo, le operazioni di soccorso sono anche facilitate dalla possibilità di utilizzare droni per riprese termografiche che sono in grado di individuare, mediante apposite termocamere, la presenza di dispersi sulla base dei

⁷³ DTI, AUVSI, *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, cit., 11.

⁷⁴ CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit. 28; SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 29 ss.

⁷⁵ American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, cit., 27 ss.

dati rilevati relativi alla temperatura corporea⁷⁶. Un esempio concreto di tale utilizzo dei droni risale all'agosto del 2015, quando il centro Italia fu sconvolto da un terribile terremoto. Mediante l'uso di droni dotati di videocamere i soccorritori acquisirono immagini e video ripresi dall'alto tramite i quali individuarono i danni prodotti dal terremoto da una prospettiva diversa, limitando i rischi degli operatori e incrementandone l'efficacia operativa⁷⁷.

Anche nel panorama internazionale si registrano diverse applicazioni. Ad esempio, negli Stati Uniti a seguito dell'uragano Katrina del 2006 gli APR sono stati impiegati per valutare i danni e per localizzare eventuali sopravvissuti⁷⁸. Ancora sempre negli U.S. i droni sono stati utilizzati nelle missioni di soccorso in Mississippi e nel Sud Carolina a seguito delle inondazioni del 2015⁷⁹.

Notevole è il progetto messo in atto dalla Croce Rossa italiana (CRI) per gestire situazioni critiche in caso di disastri naturali e sviluppato in stretto contatto con l'ENAC e un consorzio di aziende del settore⁸⁰.

I droni vengono anche utilizzati per effettuare rilievi del territorio, permettendo di costruire un modello in 3D di un'area del territorio stesso per poterla analizzare al computer, consentendo così agli esperti di calcolare per esempio il volume di una frana⁸¹. Tale tecnologia è nota come fotogrammetria, cioè la scienza che si occupa di estrarre informazioni metriche dalle fotografie⁸².

Oltre che essere utilizzati per la gestione di situazioni critiche ed emergenziali i droni vengono adoperati anche come strumenti di prevenzione delle stesse. Negli Stati Uniti è stato presentato un progetto che mira ad utilizzare i droni marini come

⁷⁶ Queste operazioni rientrano nella definizione di "operazioni critiche" ex art. 10 Reg. ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, e dunque non sono assoggettate ai limiti di sorvolo previsti dall'art. 9 del medesimo regolamento, che ne impedirebbero il compimento.

⁷⁷ Per ulteriori informazioni sull'impiego dei droni da parte dei Vigili del Fuoco vd, ROMANO, *Angeli dal cielo. Il fondamentale apporto nelle operazioni di soccorso e di analisi delle conseguenze del sisma degli elicotteri dei Vigili del Fuoco. L'innovativo utilizzo dei droni*, in FRATTASI (a cura di), *NOI Vigili del Fuoco*, 2016, 546 ss.

⁷⁸ TRIGONI, WAHARTE, *Supporting Search and Rescue Operations with UAVs*, International Conference on Emerging Security Technologies, Canterbury, 2010, 1.

⁷⁹ ZOROYA, *Pentagon: Military Spy Drones in U.S. Used for Disaster Relief*, in *USA Today*, 2016, consultabile su www.usat.ly/IpiUvxy.

⁸⁰ Croce Rossa italiana (CRI), *Droni: parte il progetto della Croce Rossa Italiana. Il 24 febbraio la presentazione alla Roma Drone Conference*, Roma, 2015, www.cri.it/home.

⁸¹ American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, cit., 15 ss.

⁸² Per comprendere le tecniche della fotogrammetria e le molteplici applicazioni pratiche, v. EGM96, *Fotogrammetria E Modellazione 3d*, consultabile su www.egm96.it.

strumenti per analizzare la crosta terrestre e i movimenti delle placche che avvengono lungo le faglie oceaniche⁸³. Gli studi compiuti nell'ambito delle zone di subduzione sono molto onerosi ed effettuati con sistemi piuttosto complessi. L'utilizzo di mezzi *unmanned* faciliterebbe l'acquisizione di informazioni e lo studio per prevedere tsunami e terremoti, che hanno causato tra le peggiori catastrofi naturali della storia recente, e limitarne gli effetti disastrosi che producono.

7.1.2 Campo agricolo

Nel settore agricolo i velivoli *unmanned* rappresentano una grandissima risorsa, poiché aumentano l'efficienza produttiva dei terreni e contemporaneamente riducono il carico di lavoro, oltre a un ingente risparmio in termini di costi di produzione. Tale è l'importanza di questi mezzi nel settore primario che si stima che andrà ad assorbire circa l'80% del mercato di aeromobili a pilotaggio remoto⁸⁴. I primi paesi ad utilizzare i droni nel campo agricolo furono il Brasile e il Giappone⁸⁵, in particolare quest'ultimo li impiegò per l'irrigazione delle risaie⁸⁶. Oggi le prospettive di impiego di tali mezzi si sono enormemente estese, tanto da essere impiegati anche nell'ambito della c.d. *precision farming*, o agricoltura di precisione, che consiste nell'uso dei droni per svolgere interventi agronomici mirati con diverse finalità che includono la tutela delle aree da coltivare e l'ottimizzazione della resa delle stesse⁸⁷.

L'utilizzo di mezzi innovativi e tecnologici nel settore primario, tra tutti quello più tradizionale anche nei metodi, apporta benefici altrimenti difficilmente ottenibili. Sul presupposto che l'agricoltura tradizionale è un'attività molto dispendiosa sia di tempo che di risorse umane, i droni consentono contemporaneamente di risparmiare

⁸³ Il progetto è stato presentato da David Chadwell, geofisico presso lo Scripps Institution of Oceanography di San Diego in California, alla National Science Foundation che ha lo finanziato con 5,5 milioni di dollari. V. SORANI, *Ricerca: i Droni sondano il rischio terremoto nelle profondità degli abissi*, in *Dronazine*, 2019, su www.dronezine.it.

⁸⁴ www.egm96.it/settori-applicazione-drone/agricoltura.

⁸⁵ Da una ricerca della Japan UAS Industrial Development Association (JUIDA) si ricava che nel 2013 in Giappone volavano 2.000 velivoli *unmanned*, prevalentemente per lo svolgimento di attività agricole. Cfr. www.uas-japan.org/en/.

⁸⁶ WOZNIACKA, *Agriculture the most promising market for drones*, in *Phys Org*, 2013 su www.phys.org.

⁸⁷ DTI, AUVSI, *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, cit., 33.

tempo e lavoro all'uomo, riducendo i costi di produzione e massimizzando la produzione e la resa dei terreni⁸⁸. Inoltre, meccanizzando le varie fasi della coltivazione, sulla base della grande mole di dati che il drone raccoglie ed elabora viene reso possibile un eventuale intervento tempestivo, se non addirittura anticipatorio, per annientare eventuali minacce al terreno, come la siccità, la presenza di insetti nocivi o possibili allagamenti⁸⁹. I dati raccolti sono anche utili per individuare il momento adatto ad esempio alla potatura, quando arriva il periodo della raccolta, ma anche analizzare il processo di maturazione più nel dettaglio.

I droni impiegati nel settore agricolo sono equipaggiati con diversi accessori a seconda del tipo di uso che ne viene fatto: telecamere, GPS, sensori termici e multispettrali⁹⁰, serbatoio per la distribuzione di sostanze. I droni dotati di serbatoi possono distribuire a seconda dei casi liquidi, polveri, granulati o capsule in aeree specifiche volando a bassa quota e erogando la sostanza solo in zone mirate e nella quantità necessaria per non nuocere alla vegetazione circostante. Gli APR inoltre sono strumenti molto utili nella lotta biologica contro parassiti e insetti che possono danneggiare gravemente i raccolti⁹¹.

È evidente come l'uso di questa tecnologia nel settore agricolo si rivela sia come una scelta che mira all'ottimizzazione di tempo e risorse, ma è anche ecosostenibile, poiché la precisione con cui il drone lavora – imparagonabile a quella dell'uomo – evita possibili errori umani e non rischia di contaminare il terreno circostante.

⁸⁸ YEOMANS, *Autonomous vehicles. Handing Over Control: Opportunities And Risks For Insurance*, cit., 10.

⁸⁹ FRANCHI, *Gli Aeromobili A Pilotaggio Remoto: Profili Normativi Ed Assicurativi*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2014, 6, 1774.

⁹⁰ Sono sensori in grado di fornire una mappatura completa sullo stato delle colture. In poco tempo sulla base dei dati raccolti generano delle mappe di vigore vegetativo essenziali per localizzare zone di stress idrico e aree con scarsa fertilizzazione e consentire trattamenti differenziati per le varie colture.

⁹¹ Tra questi vi è la piralide, parassita delle coltivazioni di mais, che causa lo stroncamento dei tutoli porta alla perdita della pannocchia intera. Tale indebolimento del prodotto porta a una maggiore probabilità che venga ulteriormente danneggiato dai funghi che, portando tossine cancerogene, ne determinano la conseguente distruzione. I droni entrando in gioco distribuendo sulle colture interessate delle "capsule" contenenti un parassita nemico della piralide, che depono le sue uova in quelle della piralide provocandone la morte. Sull'argomento, cfr. ORSI, *Agricoltura, uso dei droni per contrastare la piralide del mais*, in *Dronezine*, 2018, su www.dronezine.it; BARISELLI, CRISTIANI, ZAMBELLI, *Mais, l'impiego dei droni nella lotta alla Piralide*, in *Agricoltura*, 2016, 44, 9-11, 54 ss.

7.1.3 Campo ambientale

I droni giocano un ruolo essenziale anche nella tutela del territorio, fornendo un aiuto essenziale per preservare risorse paesaggistiche, boschi, fiumi laghi, parchi ecc. L'uso degli APR per monitorare l'ambiente garantisce una visione completa del territorio – che viene ripreso dall'alto – e soprattutto permette di acquisire informazioni idrogeologiche in tempo reale⁹².

A seconda dell'uso che ne deve essere fatto, il *payload* dei droni ad uso ambientale è composto da telecamere o videocamere, che permettono di raccogliere immagini visive di una data area consentendo la costruzione di modelli topografici, o da termo-telecamere in grado di rilevare la temperatura di una superficie, utile per esempio alla tempestiva individuazione di incendi, e sensori per rilevare determinati dati ambientali⁹³.

La tutela dell'ambiente viene effettuata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, i droni permettono di sorvolare ampie zone e di classificarle a seconda dei rischi ambientali ai quali risultano esposte, come allagamenti, frane o incendi permettendo così di giocare d'anticipo e prevenire il verificarsi di un danno ambientale⁹⁴. Anche per gli habitat naturali e le specie più a rischio i droni costituiscono strumento ausiliario di particolare importanza, poiché i velivoli *unmanned* possono sorvolare zone in cui sono presenti bracconieri armati o il cui territorio è particolarmente disagiata, evitando così di mettere in pericolo biologi e naturalisti⁹⁵. Gli APR sono usati anche sia per effettuare un'attività più generica

⁹² CAPRIOLI, PAGLIARULO, SCARANO, TRIZZINO, *Management of Environmental Risks in Coastal Areas*, in *The Int.l Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2015, 264 e 268.

⁹³ BERTACCHINI, CASTAGNETTI, CORSINI, DE CONO, *Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for High- Resolution Topography and Monitoring Civil Protection Purposes in Hydrogeological Context*, in *SPIE Proceedings*, 2014, 9245, 1 ss.; SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 38 ss.

⁹⁴ Nel 2011 la Thailandia fu vittima di intense precipitazioni. Per tre mesi furono impiegati APR dotati di particolari telecamere elettro-ottiche che raccolsero dati utili ad analizzare l'andamento delle piogge che permisero di evitare e prevenire l'allagamento di Bangkok. Cfr. American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, cit., 17.

⁹⁵ L'attività di prevenzione di incendi a mezzo drone avviene, nei mezzi dotati di sistemi più avanzati, sfruttando la *Internet of Things* (IoT), ovvero l'internet delle cose. Per IoT si intende quel sistema nel quale gli oggetti divengono "intelligenti", acquistando così un'identità digitale. L'insieme delle identità digitali delle cose permette di tracciare un mondo digitale nel quale gli oggetti, legati da un rapporto di interconnessione, si scambiano reciprocamente le informazioni possedute o elaborate. L'utilizzo di questa risorsa in una prospettiva di prevenzione degli incendi permette di agevolare l'individuazione delle aree più a rischio e garantire un intervento quanto più possibile tempestivo.

di monitoraggio del territorio, che spesso ha portato all'individuazione di discariche abusive⁹⁶, che per controlli più specifici sulle infrastrutture volte alla distribuzione di energia, quali le piattaforme petrolifere o gli impianti per il trattamento del gas, nonché i gasdotti, che se non sottoposti a costante manutenzione, potrebbero cagionare danni ambientali irreversibili⁹⁷. Tali controlli si estendono anche alla verifica sul corretto funzionamento degli impianti preposti a ricavare energia rinnovabile come gli impianti di pannelli fotovoltaici, impianti eolici o impianti per l'energia geotermica⁹⁸. Inoltre, come detto, i droni possono essere dotati di sensori per la rilevazione di specifici parametri chimici ambientali come la presenza di sostanze chimiche o per valutare la qualità dell'aria.

La tutela dell'ambiente mediante mezzi *unmanned* non si ferma al suolo terrestre, ma si estende anche all'ambiente marino. I droni si presentano come strumenti ausiliari per le navi e i sottomarini per monitorare e studiare i fondali marini, dato che in ragione delle loro ridotte dimensioni possono essere facilmente trasportati e lanciati nel luogo per compiere le relative operazioni⁹⁹. Le missioni per cui generalmente sono impiegati includono quelle di monitoraggio dell'ambiente marino in generale, verifiche circa lo stato delle barriere coralline, analisi degli organismi marini, individuazione dei punti in cui perdono gli oleodotti e verifica dei danni prodotti da tali perdite. A Venezia nel 2016 è stato immerso nella laguna uno "sciame" di 120 "mini" droni allo scopo di raccogliere parametri ambientali, quali la temperatura, la salinità dell'acqua, la densità ecc.¹⁰⁰.

⁹⁶ Per contrastare il fenomeno dei roghi e delle discariche abusive nella Terra dei Fuochi nel marzo del 2019 furono impiegati droni ad uso civile affiancati da quelli militari controllati dall'esercito per monitorare le zone intorno alla città di Napoli maggiormente colpite dal fenomeno. V. *Terra dei Fuochi, in volo i droni dell'Aeronautica contro i roghi*, in *Il Mattino*, 2019 su www.ilmattino.it.

⁹⁷ Sull'impiego degli APR nel controllo dei gasdotti, v. HAUSAMANN, SCHREIER, STROBL, ZIRNING, *Monitoring of Gas Pipelines - A Civil UAV Application*, in *Aircraft Engineering and Aerospace Technology*, 2005, 77, 5, 352 ss; FRANCHINA, *Dalla Direttiva UE alla 'governance' nazionale. Infrastrutture Critiche sotto protezione*, in *Gnosis- Riv. it. di Intelligence*, 2008, 3, in www.gnosis.aisi.gov.it.

⁹⁸ In Italia l'Enel impiega già da diversi anni gli APR per il monitoraggio dei campi solari ed eolici, degli impianti termoelettrici, di dighe e lungo le linee elettriche. Cfr. *I droni Enel. L'energia vista dal cielo*, in *ENEL News*, 2015, in www.enel.com/it.

⁹⁹ Di tali prospettive di impiego si è parlato nel corso del *Sea Drone Tech Summit 2019* tenutosi ad Ostia. Per ulteriori informazioni si rimanda a www.seadrone.it.

¹⁰⁰ Si tratta del progetto "subCULTron" promosso dall'Unione Europea con l'obiettivo di individuare nuove modalità di monitoraggio ambientale. Per maggiori dettagli si rimanda al sito internet del progetto www.subcultron.eu.

7.1.4 Campo edile

Nel campo dell'edilizia gli APR vengono impiegati con diverse finalità. Nella categoria dell'ingegneria edile i droni rappresentano una grande risorsa, poiché sono utili in tutte le fasi di costruzione di un edificio¹⁰¹. Gli APR vengono usati infatti già nella fase di progettazione per valutare l'area sulla quale si deve intervenire, successivamente per la verifica circa l'andamento della costruzione e, infine, vengono impiegati per verificare lo stato di sicurezza di edifici già esistenti¹⁰².

Per tali verifiche viene sfruttata la tecnica della fotogrammetria¹⁰³, che permette di individuare le esatte coordinate di un oggetto nello spazio tramite velivoli dotati di GPS e telecamere che forniscono modelli di superficie e modelli 2D e 3D e permettono di acquisire una panoramica della struttura a 360 gradi. I dati raccolti consentono agli ingegneri di individuare criticità progettuali e costruttive al fine di intervenire in corso d'opera, prima che la risoluzione del problema divenga eccessivamente complessa e onerosa.

L'utilizzo di tale tecnica si estende anche al campo dell'architettura. In questo settore viene più propriamente definita come fotomodellazione, tecnica che permette di individuare forma, dimensione e posizione di un elemento architettonico attraverso la creazione di modelli 3D¹⁰⁴. Un'altra tecnologia usata in ambito edile è la termografia edile, che consiste in una tecnica di indagine circa lo stato delle strutture mediante strumenti in grado di valutare il livello di deterioramento dello stabile. In questi casi vengono impiegati APR di piccole dimensioni, che possono così raggiungere luoghi difficilmente accessibili, dotati di sensori a infrarossi, per individuare perdite o infiltrazioni che compromettono l'isolamento e l'impermeabilità della struttura, nonché dispersioni di calore degli

¹⁰¹ CORBARI, *Conoscere i Droni #3: utilizzo in ambito civile e commerciale*, in *Saggiamente*, 2016, su www.saggiamente.com.

¹⁰² Per un approfondimento, cfr. D'ALESSANDRO, *I Droni in edilizia*, Palermo, 2015; IANDELLI, PIZZOLON, *Micro Unmanned Aerial Vehicle - Micro UAV*, in RESTUCCI (a cura di), *Nuove tecnologie e dimensione sociale dell'informazione città territorio e ambiente*, in *IUAV*, 2010, 87, 6.

¹⁰³ V. nota 78

¹⁰⁴ Viene definita come «un metodo di modellazione tridimensionale automatizzato che si basa sui sistemi di rilievo fotogrammetrico e stereofotogrammetrico eseguiti tramite cattura ed elaborazione digitale di set fotografici», cfr. FOSCHI, *La fotomodellazione per il rilievo architettonico: metodologie, potenzialità e criticità*, in *INGENIO*, 2015, in www.ingenio-web.it.

impianti o ancora condizioni di umidità o di muffa¹⁰⁵. A questa tecnologia si ricorre soprattutto in fase di ristrutturazione di un edificio, poiché l'individuazione degli elementi più critici permette di stilare con esattezza un progetto di ristrutturazione con tempi e prezzi certi.

Gli APR si sono rivelati strumenti utili anche nel campo dell'archeologia e della tutela dei beni culturali per monitorare i siti archeologici dove sono in corso scavi o dove sono terminati¹⁰⁶. Mediante rilievi fotografici effettuati dai droni nel corso delle varie fasi di scavo è possibile ricostruire una rappresentazione grafica in 3D del sito per analizzare le dinamiche evolutive del tessuto urbano e comprendere le mutazioni del terreno e la viabilità antica. Inoltre, sempre a mezzo drone gli archeologi possono compiere da remoto delle ispezioni sugli scavi, specialmente in quelle aree difficilmente accessibili.

7.1.5 Campo hobbistico o commerciale

L'evoluzione e l'ampia offerta di droni che caratterizza oggi il mercato hanno fatto sì che tali mezzi non fossero più impiegati solo come strumenti di ausilio per l'uomo in quelle attività pericolose e dispendiose di tempo, ma anche che venissero impiegati con finalità ricreative.

I droni utilizzati per fini ludici sono chiamati aeromodelli (*model aircraft*). Il Regolamento dell'ENAC definisce gli aeromodelli come «dispositiv(i) aere(i) a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegat(i) esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotat(i) di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola(no) sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi»¹⁰⁷.

Questi droni si distinguono dagli altri mezzi *unmanned*, sia per il nome tecnico, ma soprattutto per l'essere assoggettati ad una disciplina diversa e meno stringente rispetto a quella dettata per gli APR. Sia l'ENAC che l'ICAO nella circolare n. 328 AN/190 del 2011 confermano che gli aeromodelli non rientrano nella Convenzione

¹⁰⁵ Per informazione pratiche su tale tecnica consultare www.egm96.it/servizi-con-droni/termografia-radiometrica.

¹⁰⁶ VITALE, *Tecniche di fotomodellazione 3d e impiego dei SAPR. Il caso della media valle del Sinni (Basilicata meridionale)*, in *Layers*, 2018, 3, 115 ss; CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit. 29 s.

¹⁰⁷ Art. 5, co. 1, Reg. ENAC Mezzi Aerei A Pilotaggio Remoto, ed. 3^a, 2019.

sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago), in quanto questi strumenti ludici non sono considerati aeromobili¹⁰⁸. A conferma di ciò l'ICAO ha specificato che per una più puntuale distinzione tra le diverse tipologie di mezzi che «Regulators need to be able to distinguish between the different categories. Using specific terminology is helpful to distinguish types of aircraft and their capabilities»¹⁰⁹. Dunque, non essendo parte della Convenzione di Chicago gli aeromodelli sono regolati esclusivamente dalla normativa nazionale, se presente, la quale in ogni caso prevede per tali velivoli norme specifiche in virtù dell'uso che ne viene fatto.

Sulla base di queste ragioni sia l'ICAO, che l'ENAC riconoscono la necessità una normativa differenziata rispetto agli altri velivoli *unmanned*, tenendo sempre in considerazione, che muovendosi tutti nel medesimo spazio aereo, per questioni di sicurezza è necessario coordinare le due discipline in modo da tenere gli aeromodelli a debita distanza dagli APR.

La diffusione degli aeromodelli è un *trend* sempre in crescita, soprattutto se si considera che la richiesta di droni commerciali è in costante aumento, a fronte di una riduzione dei prezzi e di un aumento di prodotti sul mercato¹¹⁰.

Solitamente i *model aircrafts* vengono utilizzati per fotografare luoghi e paesaggi o filmare viaggi o esperienze. Alcuni aeromodelli sono dotati di un sistema che permette di utilizzarli “senza mani”, cioè possono essere programmati per seguire un *target* identificato grazie ad un trasmettitore localizzato sul corpo del *target* stesso – ad esempio in un orologio – e effettuare riprese dinamiche¹¹¹. Questi velivoli spesso impiegati soprattutto per effettuare riprese tipiche da *action cam* e per filmare le prestazioni di coloro che praticano sport estremi¹¹².

¹⁰⁸ L'estraneità degli aeromodelli dalla Convenzione di Chicago pone dubbi sulla possibilità per l'ENAC di disciplinarli senza che una norma *ad hoc* glielo consenta. Sul punto, v. l'intervento di ROSAFIO, *Quadro normativo di riferimento*, al convegno “Mezzi aerei a pilotaggio remoto (MAPR)”: profili giuridici e sfide tecnologiche, Università degli Studi Milano, 2014.

¹⁰⁹ Cfr. FAQ ICAO, si rimanda a www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/FAQ.aspx#Q1

¹¹⁰ American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, cit., 38.

¹¹¹ ORSI, *Drone Airdog II: il futuro è senza mani*, in *Dronezine*, 2017, su www.dronezine.it.

¹¹² *New use for drones: Sports photography*, in *CBS News*, 2012, su www.cbsnews.com.

7.1.6 Altri campi di applicazione

I campi di impiego di droni ad uso civile non si esauriscono qui, si segnalano di seguito gli altri ambiti principali.

Tra i primi impieghi degli APR figura l'utilizzo nel campo della sicurezza, intesa come attività di sorveglianza delle frontiere sia terrestri che marittime da parte delle autorità governative, poiché dinamiche quali flussi migratori, traffico di esseri umani e contrabbando di sostanze stupefacenti rendono sempre più necessario un costante controllo dei confini¹¹³. Diversi sono i paesi che adottano questa tecnologia per monitorare le frontiere in quanto si tratta di operazioni che richiedono lunghi tempi di volo ed elevati livelli di persistenza, entrambe caratteristiche di cui i droni (alcuni)¹¹⁴ sono dotati.

Un esempio di operazioni di sorveglianza marittima operata con l'ausilio degli APR è l'Operazione Mare Sicuro (OMS)¹¹⁵ avviata nel Marzo 2015 per la sorveglianza del Mediterraneo a seguito dell'evolversi della crisi libica, nel corso della quale furono impiegati diversi droni come strumenti di supporto per le operazioni di sicurezza condotte dalle navi dispiegate.

Sempre legato all'ambito della sicurezza è l'utilizzo degli APR da parte delle *Law Enforcement Agencies* (forze di Polizia) come strumenti ausiliari per effettuare attività di raccolta dati (per esempio mappando una scena del crimine), per prevenire reati di criminalità organizzata e ambientale nonché per garantire la

¹¹³ SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 17 ss. e 46 ss.

¹¹⁴ Questi tipi di operazioni sfruttano i livelli di persistenza e automazione essenziali per ottimizzare il controllo di vaste aree per periodi di tempo prolungati. Per la sorveglianza di terra gli APR che solitamente vengono impiegati sono i Medium-Altitude Long Endurance (MALE), in grado di volare ininterrottamente fino a trenta ore. Per il monitoraggio marittimo sono più efficaci gli APR High-Altitude Long Endurance (HALE) che permettono di sorvolare zone molto grandi e garantire, grazie a dei particolari sensori radar, un controllo a 360 gradi. Per un approfondimento sul funzionamento, v. GORAJ, FRYDRYCHEWICZ, ŚWITKIEWICZ, HERNIK., *High altitude long endurance unmanned aerial vehicle of a new generation - A design challenge for a low cost, reliable and high performance aircraft*, cit., 175; GILLI A., GILLI M., *The Diffusion of Drone Warfare? Industrial Organizational and Infrastructural Constrains*, in *Security Studies*, 2016, 25, 1, 50 ss.; HASSANALIAN, ABDELKEFI, *Classifications, applications, and design challenges of drones: A review*, 2017, 91, 99 ss.

¹¹⁵ Marina Militare, Ministero della Difesa, *Operazione Mare Sicuro (OMS)*, su www.marina.difesa.it.

sorveglianza di aree ampie e affollate (come per esempio il controllo di grandi eventi o di zone remote)¹¹⁶.

Secondo diversi studi le autorità di polizia sono tra i maggiori potenziali utilizzatori degli APR¹¹⁷. Negli Stati Uniti nel 2012 circa dodici Dipartimenti di Polizia hanno ottenuto l'autorizzazione dalla FAA (Federal Aviation Administration)¹¹⁸ per partecipare al programma promosso dalla *Homeland Security* dal valore di 4 milioni di dollari per dotare le agenzie di sicurezza dei mezzi *unmanned*¹¹⁹. In Italia le Forze di Polizia invece sono state dotate di APR nel 2016 con il Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ENAC, nel quale sono stabilite le modalità di utilizzo dei velivoli¹²⁰.

I droni vengono impiegati anche al di fuori dell'ambiente terrestre per esplorare lo spazio e altri pianeti, come per esempio Marte¹²¹. I droni, rispetto ai robot che oggi sono la tecnologia ausiliaria prediletta nello spazio, essendo progettati per volare possono compiere missioni ulteriori e diverse. La NASA ha progettato velivoli *unmanned* in grado di portare a termine missioni nello spazio. È opportuno ricordare che i droni progettati per operare nello spazio o per esplorare altri pianeti presentano caratteristiche peculiari sia per i materiali utilizzati che per il *design*, dovendo essere impiegati in luoghi in cui la forza di gravità è diversa rispetto a quella della terra¹²².

¹¹⁶ SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, cit., 25 ss.

¹¹⁷ Sulla questione, cfr. FINN, WRIGHT, JACQUES, DE HERT, *Study on Privacy, Data Protection and Ethical Risks in Civil Remotely Piloted Aircraft Systems Operations. Final Report*, Brussels, European Commission, 2014, 181. Inoltre, dal Report dell'AUVSI e DTI risulta che il 90% dei droni ad uso civile viene impiegato nelle operazioni di *law enforcement* e nel campo dell'agricoltura, cfr. DTI, AUVSI, *Global Trends Of Unmanned Aerial Systems*, cit.

¹¹⁸ La FAA è l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitensi creata nel 1958 incaricata di regolare e controllare ogni aspetto riguardante l'aviazione civile.

¹¹⁹ L'*Homeland Security's Customs and Border Protection* (CBP) utilizza droni da circa sette anni contrastare le attività illegali, condurre missioni di ricerca e salvataggio delle persone, sorvegliare aree colpite da disastri naturali ecc. Per ulteriori informazioni circa i programmi promossi dal *Department of Homeland Security* in materia di *unmanned aerial systems* v. www.dhs.gov.

¹²⁰ Il provvedimento si inserisce nell'ambito della più ampia riforma prevista dal d.lgs. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 aprile 2015, n. 43.

¹²¹ DI LEO, LO CAMPO, *Operazione Luna. Storia, scienza e tecnologie delle conquiste lunari, dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo*, Roma, 2019; PYLE, *Missione luna*, Firenze, 2019; BONELLI, *Luna, un rover a laser per svelarne gli angoli più oscuri*, in *Global Science*, 2020.

¹²² Su Marte, ad esempio, la gravità è tale che il peso di un corpo si riduce del 61,5%.

Sempre più diffuso è anche l'impiego degli APR nel settore cinematografico e dei *media*, poiché la versatilità dei droni permette di effettuare videoriprese e fotografie da prospettive inusuali. Nel campo dei *media* l'impiego dei velivoli *unmanned* ha dato vita al c.d. *drone journalism*¹²³.

7.1.7 Prospettive (non troppo) future di utilizzo dei droni in campo civile

Il costante progresso tecnologico ha fatto sorgere nuove prospettive di utilizzo dei droni per soddisfare nuove esigenze di vita. L'impiego più innovativo dei droni è nell'ambito delle consegne a domicilio, progetto di cui si parla da diversi anni ma che recentemente ha trovato sbocchi concreti.

Il colosso statunitense Amazon ha presentato nel 2019 il progetto Amazon Air Prime e la "flotta" di droni mediante i quali verranno consegnate le merci in circa 30 minuti dal momento in cui viene effettuato l'ordine¹²⁴. Tale progetto, creato in collaborazione con la NASA, è stato reso possibile a seguito del via libera della FAA, che ha compiuto un processo di deregolamentazione dei limiti posti sull'utilizzo dei droni¹²⁵.

Anche Google con il progetto Google Wing si è posto l'obiettivo di consegnare rapidamente le merci mediante velivoli automatizzati¹²⁶. Con la collaborazione della NASA e della FAA sono stati operati dei test presso la Virginia Tech per verificare il funzionamento del prototipo de Google¹²⁷. Un *team* specializzato è riuscito a monitorare da un'unica piattaforma i percorsi di più droni contemporaneamente, che riuscivano a controllarsi autonomamente senza un intervento manuale di un operatore per evitare collisioni.

¹²³ Gli ambiti in cui vengono attualmente impiegati i droni non si esauriscono qui, per conoscere le ulteriori applicazioni di tali mezzi cfr. SIA, *Profili attuali della disciplina giuridica dei mezzi aerei a pilotaggio remoto e il regolamento dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile italiana (ENAC)*, in *Dir. Trasp.*, 2014, 27, 3, 747; FRANCHI, *Aeromobili senza pilota (UAV): inquadramento giuridico e profili di responsabilità- I parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 4, 733.

¹²⁴ Gli ordini che i droni potranno consegnare a domicilio dovranno contenere merci con un peso non superiore a 3 kg e in un raggio di 15 km. L'introduzione di questo sistema di consegna sarebbe una grande opportunità per la società considerato che gli ordini con queste caratteristiche costituiscono l'80% degli ordini totali che Amazon riceve.

¹²⁵ American Red Cross, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, cit., 32; YEOMANS, *Autonomous vehicles. Handing Over Control: Opportunities And Risks For Insurance*, cit., 12.

¹²⁶ Il droni di Google da un anno sorvolano i cieli di Canberra, Australia e possono portare pacchi fino a 1,5 kg. Cfr. ORSI, *I droni di Google Wing, festeggiano un anno di consegne e prevedono una ulteriore espansione in Australia*, in *Dronezine*, 2020, su www.dronezine.it.

¹²⁷ NELSEN, *Drone delivery launches in Southwest Virginia*, in *VT Daily*, 2019, www.vtnews.vt.edu.

Ancora prima di Amazon e Google, più precisamente nel 2016, la società Domino's Pizza – anch'essa americana – ha iniziato a sperimentare la consegna delle pizze mediante un drone, chiamato DRU (Domino's Robotic Unit), in Nuova Zelanda¹²⁸ nella città di Auckland, con l'intenzione di estendere la sperimentazione anche in Europa, in particolare in Olanda e Germania.

Sempre inerente all'ambito delle consegne, o più precisamente al campo delle spedizioni, è il progetto PUCA (Platform for Unmanned Cargo Aircraft)¹²⁹, presentato nel 2011, il cui programma ha lo scopo di progettare velivoli cargo a pilotaggio remoto. Se tale traguardo venisse raggiunto, gli ideatori del progetto sarebbero i pionieri nell'uso di aeromobili pilotati da remoto per il trasporto di merci, offrendo una soluzione più efficiente e piena di potenziale rispetto a quelle esistenti sul mercato¹³⁰.

Usi più innovativi si prospettano anche nel settore umanitario, perché si prevede di estendere l'utilizzo degli APR in caso di calamità naturale come mezzi di primo soccorso. Sono in fase di progettazione anche droni-pompieri capaci di spegnere incendi e dotati di telecamere in grado di localizzare eventuali focolai ancora attivi¹³¹. Un ulteriore progetto molto apprezzabile consiste nell'uso dei droni per distribuire medicinali, vaccini o altri beni di prima necessità in zone remote, in cui la consegna di tali prodotti richiede solitamente diversi giorni, mentre con i droni

¹²⁸ La scelta di Domino's di intraprendere la sperimentazione in Nuova Zelanda è dovuta alla presenza di una normativa favorevole in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, elemento che invece ha rallentato l'inizio della sperimentazione di Amazon, facendola slittare di diversi anni.

¹²⁹ Si tratta di un gruppo di lavoro composto da oltre 50 membri rappresentanti tutti gli attori potenzialmente interessati allo sviluppo di tale tecnologia, quali le industrie del comparto aeronautico (come l'italiana Avio Aero), operatori aeronautici (tra cui la compagnia aerea olandese KLM), gli utenti finali (spedizionieri), università (tra cui la canadese McGill University), centri di ricerca ecc.

¹³⁰ L'uso di aeromobili cargo pilotati da remoto presenta vantaggi da un punto di vista economico, perché consente di risparmiare sul personale di volo, sugli strumenti di emergenza obbligatori a bordo (es. salvagente, maschera per l'ossigeno, scivoli, uscite di emergenza ecc.) non necessari in quanto è assente l'equipaggio. Vi sono anche dei vantaggi operativi, perché potendosi progettare mezzi di dimensioni più ridotte, senza rinunciare ad una grande capienza del velivolo, permette di trasportare più agevolmente le merci in luoghi difficilmente raggiungibili. Il progetto si propone due fondamentali traguardi: il trasporto di merci continentale (all'interno dell'Europa) e intercontinentale (dall'Europa negli altri continenti). Per maggiori informazioni, cfr. www.platformuca.org.

¹³¹ L'azienda Aeronex ha sviluppato dei droni in grado di volare fino a 275 metri (le scale del camion dei pompieri possono arrivare a circa 30 metri) e di sollevare fino a 200kg. Si tratta di mezzi ancora in fase sperimentale i cui test di prova hanno dato buoni esiti. V. GIOVINAZZO, *Il drone pompiere: spegne gli incendi e può sollevare fino a 200 kg*, in *Business Insider Italia*, 2018, su www.it.businessinsider.com.

le consegne sarebbero effettuate in pochi minuti. Il programma di distribuzione è stato avviato nel 2016 in Ruanda mediante una collaborazione tra l'UPS Foundation, società specializzata nella logistica, Gavi, una cooperazione che mira a garantire a tutti accesso ai vaccini, e Zipline, una società di logistica automatizzata. Presto questo sistema di consegna verrà introdotto anche in Ghana¹³² con l'auspicio che venga ulteriormente esteso a tutti l'Africa per ovviare al problema della carenza, o meglio dell'assenza, di medicinali nelle strutture sanitarie¹³³.

Anche nel settore delle infrastrutture dei trasporti si intravede la possibilità di impiegare droni per effettuare verifiche strutturali di ponti, strade e ferrovie, che oggi vengono espletate con l'ausilio di elicotteri¹³⁴. Tuttavia, la vera innovazione in questo campo è costituita dai c.d. *drones swarms*, cioè uno sciame di droni in grado di muoversi autonomamente per analizzare le varie parti delle infrastrutture e riconoscere specifici elementi, come la presenza di crepe¹³⁵.

7.2 Droni militari

I droni hanno trovato nel mondo militare un terreno fertile per la loro evoluzione e proliferazione. Infatti, dalla seconda metà del 1800 ad oggi gli aeromobili a pilotaggio remoto hanno visto un impiego sempre più crescente nei campi di battaglia. La diffusione nei conflitti dell'uso degli APR ha contribuito a modificare l'idea stessa di guerra, passando da conflitti simmetrici combattuti fisicamente sul campo da soldati a guerre asimmetriche in cui il nemico viene affrontato sempre più spesso da remoto, sfruttando la tecnologia dei mezzi *unmanned*. Lo studioso Peter W. Singer ha affermato che «the introduction of unmanned systems to the battlefield doesn't change simply how we fight, but for the first time changes who

¹³² *The UPS Foundation Supports Ghana's Launch Of The World's Largest Vaccine Drone Delivery Network*, In *UPS Pressroom*, 2019, in www.pressroom.ups.com

¹³³ ETTER, *Getting life-saving medicines ... from a drone*, in *Longitudes*, 2016, su www.ups.com.

¹³⁴ ORSI, *Droni e telerilevamento l'utilizzo degli APR per il controllo delle infrastrutture*, in *Dronezine*, 2016, su www.dronezine.it.

¹³⁵ Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e rientra nel programma Horizon 2020. Il progetto si pone due obiettivi: il primo consiste nel dotare i droni di un sistema tramite cui possono assorbire energia agganciandosi alle linee elettriche e ferroviarie (si parla di *energy harvesting*), il secondo consiste invece nello sviluppo di algoritmi che permettono ai droni di "comunicare" tra loro per migliorare le caratteristiche strutturali delle infrastrutture. Per un approfondimento consultare www.horizon2020news.it

fighters at the most fundamental level. It transforms the very agent of war, rather than just its capabilities»¹³⁶.

Attualmente gli APR militari sono utilizzati dalle forze militari statali e dalle agenzie governative (tra cui la CIA) sia in zone di guerra che nelle operazioni antiterroristiche, soprattutto in Asia meridionale e Medio Oriente. I droni militari possono essere utilizzati come mezzi da combattimento se progettati come strumenti bellici dotati di armamenti, oppure come strumenti strategici o tattici per effettuare operazioni di ricognizione e di *intelligence*. Recentemente hanno fatto il loro ingresso nei campi di battaglia anche i piccoli droni civili ad uso ricreativo che, essendo più accessibili e più economici di quelli militari, vengono – soprattutto da gruppi militanti – trasformati in armi¹³⁷. Questi APR vengono chiamati prodotti *dual use* (a duplice uso) e vengono definiti dalla normativa europea come «i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari»¹³⁸.

La pericolosità intrinseca di questi droni giustifica una normativa *ad hoc* che regoli la vendita, l'acquisto e l'esportazione di questi mezzi.

7.2.1 Diffusione nel mondo

Nonostante inizialmente gli APR si diffusero in Europa, i primi a farne un uso massiccio furono gli Stati Uniti che li impiegarono in zone di guerra e li inclusero come mezzi di supporto della U.S. Air Force (USAF) e della CIA. A partire dalla guerra del Vietnam vennero utilizzati sempre di più come aerei da sorveglianza, dunque più che come armi vere e proprie, questi erano impiegati come mezzi

¹³⁶ SINGER, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*, New York, 2009, 194.

¹³⁷ Il gruppo militante Islamic State (IS) ha trasformato piccoli droni hobbistici in bombe e le ha utilizzate nel corso di battaglia in Iraq e in Siria. Cfr. SALPIETRO, *L'uso di droni armati e come contrastare la minaccia*, cit., 240.

¹³⁸ Cfr. Art 2.1, Regolamento (CE) N. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Definizione fatta propria anche dal Ministero degli Affari Esteri v. www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/01/duplici_uso.pdf. Della questione si è occupata anche la CESMA nel suo rapporto cfr., CESMA, *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, cit. 39 ss.

strategici che consentivano, tramite il rilevamento di immagini, di individuare e trasmettere l'esatta posizione del bersaglio da colpire¹³⁹.

Con l'avvento della *Global War on Terror* (GWOT), guerra "dichiarata" dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre dapprima nei confronti dell'Afghanistan e successivamente trasformata in uno stato di guerra diffusi dal Pakistan allo Yemen fino alla Somalia, l'utilizzo dei droni diviene sistematico. Oggi gli APR vengono impiegati soprattutto per condurre operazioni di *targeted killing*, ovverossia le missioni mirate di uccisione di presunti terroristi¹⁴⁰.

I principali mezzi che compongono la "flotta" statunitense sono il Predator¹⁴¹, utilizzati dalla USAF e dalla CIA da più di venti anni, rappresentano il velivolo *unmanned* iconico degli U.S. ed il simbolo di conflitti combattuti dagli Stati Uniti in Medio Oriente e il Global Hawk¹⁴², velivolo anche presente nella base militare italiana di Sigonella.

Nonostante il mercato statunitense dei droni sia molto ampio e presenta molte opportunità di *export*, la politica di Washington è sempre stata molto stringente in materia di esportazioni di armamenti militari, soprattutto per gli aeromobili a pilotaggio remoto. Tale posizione è dovuta ad una serie di ragioni. Innanzitutto, questa deriva dalla partecipazione degli U.S. al *Missile Tech Control Regime* (MTCR), un trattato firmato nel 1987 da 35 paesi che ha lo scopo di regolamentare l'esportazione degli APR e, più in generale, di quei mezzi di distruzione di massa al fine di tutelare il benessere comune¹⁴³. In realtà la politica *export* adottata è

¹³⁹ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 22.

¹⁴⁰ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 22.

¹⁴¹ Il Predator fu prodotto dalla General Atomics a metà degli anni '90, inizialmente per effettuare solo operazioni di ricognizione (chiamato RQ-1, R sta per ricognizione e Q per senza pilota) e successivamente fu dotato anche di armamenti (MQ-1). I Predator sono droni MALE e vennero denominati *hunter drones* per la capacità di effettuare operazioni ricognitive, individuare l'obiettivo e combattere. Furono esportati in diversi paesi tra cui l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna e costituirono il punto di partenza per lo sviluppo di APR. Per un approfondimento cfr. MCDONNELL, *Sow What You Reap: Using Predator and Reaper Drones to Carry out Assassinations or Targeted Killings of Suspected Islamic Terrorists*, in *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 2012, 44, 251; SHAW, *Predator Empire: Drone Warfare and Full Spectrum Dominance*, Minneapolis, 2016. Per la scheda tecnica dei due APR si vedano U.S. AIR FORCE, *MQ-1B Predator Fact-sheet* e U.S. AIR FORCE, *MQ-9 Reaper Fact-sheet*.

¹⁴² Il Global Hawk (RQ-4) è stato prodotto dall'azienda Northrop Grumman alla fine degli anni '90. È un drone di tipo HALE da ricognizione in grado di volare per 30 consecutive senza necessità di rifornimento e di controllare vastissime aree di territorio grandi quanto l'Islanda o la Corea del Sud. Per informazioni tecniche si rimanda al sito della società produttrice www.northropgrumman.com.

¹⁴³ V. www.mtcr.info

dovuta anche al timore degli Stati Uniti che le loro tecnologie possano finire nelle mani di gruppi militanti ostili o di Stati nemici e alla volontà di mantenere una superiorità tecnologica e capacitiva rispetto agli altri Stati, soprattutto in quelle zone a rischio in cui l'intervento delle forze armate americane si prefigura come concreto¹⁴⁴.

La prima tra queste aree è ovviamente il Medio Oriente, in cui gli U.S. sono tuttora ingaggiati in conflitti. Tale territorio si presenta come un mercato interessante per i paesi produttori di droni proprio perché essendo spesso focolaio di conflitti e di minacce terroristiche gli Stati investono molto denaro nell'acquisto di risorse militari¹⁴⁵. Inoltre, essendo questa un'area molto vasta e tendenzialmente povera, i velivoli *unmanned* sono il compromesso perfetto tra costi e esigenze operative, anche alla luce della scarsa presenza in quelle zone di radar e aeronautiche all'avanguardia.

È proprio in questo scenario di rapida crescita della richiesta dei droni e dell'assenza di un *provider* che gli Stati Uniti stanno gradualmente perdendo il loro primato nel campo dei droni. Nemmeno l'altro storico produttore di droni, Israele, ha colmato tale spazio per le diverse ideologie politiche e religiose che pongono tali paesi a due poli opposti¹⁴⁶.

In tale contesto di corsa agli armamenti è subentrata la Cina, oggi il terzo produttore ed esportatore dopo gli U.S. e Israele, che dal 2008 al 2017 ha venduto oltre 88 modelli in tredici paesi del Medio Oriente tra cui l'Iraq, l'Arabia Saudita, gli

¹⁴⁴ Gli Stati Uniti hanno infatti adottato una *selective drone export policy* che ha portato i paesi interessati all'acquisto di droni, esclusi dall'*export* statunitense a trovare nuovi paesi esportatori o ad intraprendere una produzione propria di mezzi *unmanned*. Cfr. SHARKEY, *The Automation and Proliferation of Military Drones and the Protection of Civilians*, in *L., Innovation and Technology*, 2011, 3, 2, 229 ss.; AKHTER, *The Proliferation of Peripheries: Militarized Drones and the Reconfiguration of Global Space*, in *Progress in Human Geography*, 2017, 43, 1, 71; CRIPPA, *Il mercato dei droni in Medio Oriente: una sfida tra Cina e Stati Uniti*, in *Ce.SI* 2019, 2.

¹⁴⁵ Da un report del *Center for the Study of the Drone at Bard College* risulta che i droni militari si stanno diffondendo in diversi paesi del mondo ad un ritmo elevatissimo. Afferma il coodirettore del centro e autore del report in un'intervista al Wall Street Journal che «a lot of countries, not just technologically advanced countries [...] have gone out to create drone programs». Per una lettura integrale dell'intervista, cfr. STROBEL, *Military Drones Now Common to Nearly 100 Nations*, Report Finds, in *WSJ*, 2019, su www.wsj.com.

¹⁴⁶ Storicamente Israele è stato il principale fornitore di droni a livello globale, raggiungendo una quota di mercato del 60% nel 2017. Per un approfondimento, cfr. RUSI, *Armed Drones in Middle East: Israel*, 2018, su www.drones.rusi.org.

Emirati Arabi Uniti e la Giordania¹⁴⁷. Afferma Douglas Barrie, *senior fellow* nel settore aerospaziale presso l'*International Institute for Strategic Studies* (IISS), che la Repubblica Popolare cinese ha individuato un *gap* nel mercato degli APR, dovuto sia a restrizioni normative che a conflitti di interessi, e ha astutamente sfruttato a suo vantaggio per accedervi¹⁴⁸.

Pare opportuno sottolineare che i velivoli *unmanned* esportati dai cinesi, nonostante siano all'avanguardia, non presentano un grado di innovazione e sofisticatezza paragonabile a quella dei droni statunitensi e israeliani¹⁴⁹. Il successo degli APR asiatici è dovuto proprio al peculiare contesto in cui l'esportazione è avvenuta: il Medio Oriente è un luogo in cui le distanze da percorrere non richiedono gradi di autonomia molto elevati, la presenza di sistemi antiaereo è rara e le normative in materia di droni sono scarse o assenti¹⁵⁰. Va ulteriormente notato che la maggior parte dei paesi acquirenti non ha sfruttato a pieno le potenzialità dei droni, proprio per l'arretratezza delle forze aeronautiche. Fa eccezione l'Iraq che li ha utilizzati come strumenti di supporto in operazione di ricognizione e acquisizione degli obiettivi¹⁵¹.

La politica di esportazione cinese di APR si fonda due criteri: avere come clientela solo Stati¹⁵² e venderli prevalentemente a quegli Stati che intendono impiegarli nella lotta al terrorismo. La carta vincente della politica di esportazione cinese risiede nell'assenza di norme nazionali specifiche che regolino la materia dei droni,

¹⁴⁷ CRIPPA, *Il mercato dei droni in Medio Oriente: una sfida tra Cina e Stati Uniti*, cit., 3 ss.; Office Of The Secretary Of Defense, *Annual Report To Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020*, 2020. Per un approfondimento circa i droni militari progettati dalla Cina e i paesi in cui sono stati esportati, cfr. FREW, *Drones War. The Next Generation*, in *Drone Wars*, 2018, 8 ss.

¹⁴⁸ WALDRON, *China finds its UAV export sweet spot*, in *Flight Global*, 2019, in www.flightglobal.com.

¹⁴⁹ Le tecnologie alla base dei droni cinesi sono state per la maggior parte ricavate attraverso operazioni di *reverse engineering*, che consistono *de facto* nel processo di ricavare le tecnologie rivali (israeliane e statunitensi) emulandone i prodotti e apportando semplicemente alcune modifiche. Dalle prestazioni dei velivoli di fabbricazione cinese emerge che questi presentano un *quid minus* rispetto agli APR dei paesi concorrenti. Vd. PESTARINO, *L'industria della difesa cinese e i droni di Pechino*, in *Analytica for intelligence and security studies*, Torino, 2020.

¹⁵⁰ CRIPPA, *Il mercato dei droni in Medio Oriente: una sfida tra Cina e Stati Uniti*, cit., 4.

¹⁵¹ Per ulteriori informazioni sull'impiego e i droni in dotazione dello stato iracheno, v. www.drones.rusi.org/countries/iraq/.

¹⁵² Gli stati sono considerati dal governo cinese come attori affidabili. La Cina vuole infatti evitare che i suoi droni finiscano nelle mani di gruppi terroristici in quanto alla base dell'ideologia cinese vi è l'opposizione ai gruppi separatisti e non statali. A riguardo si veda il sito del progetto RUSI su www.drones.rusi.org.

in quanto nella disciplina cinese non è chiaro se detta materia ricada all'interno della normativa civilistica o militare¹⁵³. Gli Stati Uniti tuttavia spaventati dalla rapida ascesa dell'industria cinese, sotto l'amministrazione Trump hanno allentato i limiti all'*export* di APR e hanno richiesto modifiche a limiti delineati nel MTRC per ristabilire la supremazia americana sul mercato dei droni¹⁵⁴.

La diffusione dei droni non interessa solo i paesi del Medio Oriente, ma bensì tutto il mondo. Iran e Russia hanno fatto grandi progressi nella progettazione di tali mezzi¹⁵⁵. In particolare, la Russia ha dichiarato di aver progettato un APR dotato di un grado di autonomia mai visto prima: diecimila chilometri di autonomia e quota di volo fino a venticinquemila metri¹⁵⁶. Tra gli altri soggetti produttori in rapida crescita vi è la Francia, la Turchia, il Sudafrica, Australia e diversi paesi dell'America Latina.

Per comprendere meglio l'impatto che la diffusione dei droni ha avuto nel mondo è opportuno citare qualche numero. Il rapporto del *Center for Study of the Drone*¹⁵⁷, consultabile in *The Drone Databook*¹⁵⁸ stima che nel mondo vi siano circa ventunomila droni militari operativi nel mondo, ma spiega che il numero effettivo potrebbe essere superiore a trentamila¹⁵⁹. I paesi a possedere droni militari sono passati da 60 nel 2010 a 102 nel 2020. Di questi si stima che 63 Stati posseggano un inventario di APR interamente costituito da mezzi *unmanned* importati, 20 abbiano invece uno *stock* misto di droni importanti o prodotti dal paese stesso e solo 12 abbiano un armamento costituito interamente da droni prodotti nel proprio territorio.

¹⁵³ Cfr. www.drones.rusi.org.

¹⁵⁴ FREW, *Drones War. The Next Generation*, cit., 6; STOHL, *Defense industry cheers as the Trump administration is poised to loosen restrictions on drone exports*, in *Responsible Statecraft*, 2020, su www.responsiblestatecraft.org.

¹⁵⁵ PESTARINO, *L'industria della difesa cinese e i droni di Pechino*, cit.; Urbinati, *Droni iraniani: sviluppi tecnologici e impieghi tattici*, in *Ce.SI*, 2020.

¹⁵⁶ Si tratta del drone Altius-U.V. www.ruaviation.com.

¹⁵⁷ The Center for Study of the Drone è un centro di ricerca presso il Bard College (New York) che esamina le nuove e complesse opportunità derivanti dagli APR, nonché le problematiche ad essi connesse sia nell'ambito civile che militare. Per maggiori informazioni v. www.dronecenter.bard.edu

¹⁵⁸ GETTINGER, *The Drone Databook*, New York, 2020, 1.

¹⁵⁹ Si stima che il Databook abbia registrato e considerato solo 2/3 dell'effettiva quantità di droni attivi nel mondo, in quanto alcuni paesi tra cui l'Iran e la Cina hanno una scorta molto numerosa di APR di cui tuttavia non si conosce l'ammontare esatto.

Sono 19 i paesi esportatori di APR. I principali come visto in precedenza sono nell'ordine Stati Uniti, Israele e Cina. Si stima che dei paesi importatori almeno 49 Stati utilizzano almeno un drone di produzione statunitense, 39 paesi almeno un velivolo israeliano e 32 paesi almeno un mezzo *unmanned* cinese. Il Databook ha catalogato 280 modelli di APR provenienti da cinquantanove paesi. Infine, rileva che sette Stati hanno basi militari da cui far decollare i droni fuori dai confini nazionali, sottolineando che gli Stati Uniti ne hanno 13 dislocate in tutto il mondo, tra cui anche in Italia (la base di Sigonella).

Il rapporto *The Global Military UAV Market 2019-2029* effettua un'analisi dell'industria dei droni e offre dei numeri sul futuro del mercato dei droni in una prospettiva decennale. Da questa ricerca risulta in forte crescita l'offerta e la richiesta di APR militari. Si stima infatti che se nel 2019 il mercato dei droni è stato valutato 10,9 miliardi di dollari (U.S.), ci si aspetta che questo crescerà ad un tasso annuo di crescita composto (CAGR)¹⁶⁰ del 3,14%, per raggiungere nel 2029 ad un valore di 14,8 miliardi di dollari (U.S.). Il rapporto sottolinea inoltre che nel prossimo decennio il primato sul mercato dei droni sarà della regione Asia Pacifica (APAC), data la crescente domanda in quella zona di velivoli *unmanned* ad uso militare. Il valore stimato del mercato asiatico-pacifico è di 5,6 miliardi di dollari (U.S.), cioè il 37,8% del valore dell'intero mercato, seguito dal mercato del Nord America con 4 miliardi di dollari (U.S.), con una fetta del 24,8% e dall'Europa con 3,2 miliardi di dollari (U.S.), cioè il 24,4%. Il Medio Oriente e l'America Latina infine si stima che il mercato avrà un valore rispettivamente dell'9,8% e del 3,2% dell'intero valore del mercato.

7.2.1.1 La posizione dell'Europa

Come visto nel paragrafo precedente, in un decennio si stima che l'Europa giocherà un ruolo fondamentale nel mercato dei droni, vantando un valore dello stesso di 3,2 miliardi di dollari (U.S.). Da uno studio condotto dalla SEARS, in una prospettiva ancora più ampia, risulta che il mercato europeo nel 2035 raggiungerà

¹⁶⁰ Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR dall'acronimo anglosassone *Compounded Average Growth Rate*, rappresenta la crescita percentuale media di una grandezza in un lasso di tempo.

un valore di 10 miliardi di euro e nel 2050 varrà più di 15 miliardi di euro e avrà un impatto tale da creare 150 mila posti di lavoro¹⁶¹. Nel contribuire a tale crescita giocheranno un ruolo essenziale gli sviluppi in materia di aeromobili a pilotaggio remoto dei singoli Stati europei, tra cui i principali produttori sono la Francia, la Germania, l'Italia e la Gran Bretagna, che hanno già investito miliardi nel campo degli APR¹⁶². Un importante incentivo proviene soprattutto da quei programmi di difesa europea che sono in fase di sviluppo. Quelli finora presentati sono due: nEUROn e l'Euro Male RAPS 2025. Ciò che li accomuna è il fatto di essere realizzati da più Stati in un rapporto di cooperazione e collaborazione e in un contesto in cui a ciascuno è assegnata una parte specifica del progetto, da sviluppare e armonizzare con l'opera completa.

Il programma nEUROn¹⁶³ è stato lanciato nel 2003 dal Governo francese, con lo scopo di realizzare un APR militare in un contesto di cooperazione tra vari paesi europei. Il fine primario era quello di fronteggiare la continua evoluzione tecnologica in materia, garantendo ai produttori di droni europei di acquisire un *know-how* volto a consentire di mantenere un livello di conoscenza tale da permettere di progettare mezzi sempre più all'avanguardia e rimanere al passo con il progresso tecnologico. La gestione del progetto è stata affidata alla Délégation Général pour l'Armement (DGA) e alla società francese Dassault Aviation¹⁶⁴ (contraente principale) che sono affiancate da società *high-tech* esperte nel settore dell'AI di altri Stati europei quali l'Italia (Leonardo), la Svizzera (RUAG), la Svezia (SAAB), la Spagna (Airbus Defence and Space) e la Grecia (Hellenic Aerospace Industry).

¹⁶¹ SESAR, Drones Outlook Study, 2016, su www.sesarju.eu.

¹⁶² In passato erano stati fatti dei tentativi da parte dei singoli stati di sviluppare droni tecnologicamente avanzati in ambito europeo, ma ebbero scarsi risultati. Sul punto cfr. GILLI A., GILLI M., *Emerging Technologies: UAVs*, in MEIJER, WYSS (a cura di), *The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces*, Oxford, 2018, 743 ss. Tra i programmi più vecchi vi è quello promosso dalla Gran Bretagna: il *British Taranis project* del 2006, ancora oggi in corso, promosso con lo scopo di sviluppare un prototipo dotato della tecnologia *stealth* in grado di decollare e atterrare in totale autonomia. Per un approfondimento sul programma, v. *Taranis Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) Demonstrator*, in *Air Force Technology*, in www.airforce-technology.com.

¹⁶³ Per un approfondimento sul programma è possibile visitare il sito di seguito www.dassault-aviation.com/en

¹⁶⁴ È una delle principali compagnie aerospaziali francesi con esperienza sia nell'ambito della progettazione e costruzione di aeromobili militari, che velivoli ad uso civile. Per maggiori informazioni circa l'attività della compagnia, cfr. www.dassault-aviation.com/en/.

L'APR può svolgere in piena autonomia missioni di attacco terra-aria e operazioni di ricognizione, di individuazione e localizzazione, è inoltre dotato della tecnologia *stealth*¹⁶⁵ e programmato per rilevare eventuali pericoli sia a terra che in aria ed evitare i segnali radar che potrebbero localizzarlo. È prevista anche la possibilità di armarlo. Il primo volo sperimentale è stato effettuato in Francia nel 2012¹⁶⁶ e nel 2015 il primo volo nel quale è stato sperimentato il sistema di armamento del velivolo, lanciando una bomba di 250kg. Inoltre, accurati esperimenti sono stati effettuati sulla performance del sistema *stealth* e sul funzionamento degli ulteriori strumenti di cui il velivolo è dotato da cui è emerso un'eccellente risposta del drone. Tuttavia, questo velivolo *unmanned* è un mezzo tecnicamente definito come "dimostratore", cioè che non verrà mai impiegato in vere missioni, ma è stato progettato per studiare soluzioni tecniche da utilizzare nella progettazione di velivoli di dimensioni maggiori. Il programma si prefigge appunto come finalità quella di valutare l'aerodinamicità del mezzo e le abilità *stealth*, di creare algoritmi che consentono al drone di muoversi con un alto grado di autonomia e verificare la capacità di carico.

Il progetto Euro Male RAPS 2025 è promosso attraverso una *partnership* militare tra Francia, che partecipa a mezzo della compagnia Dassault Aviation, e Germania, con la Airbus (i due paesi principali) alla quale partecipano anche l'Italia, con la società Leonardo (gruppo Finmeccanica) e la Spagna¹⁶⁷. Il programma è stato ufficializzato dall'Organizzazione Europea per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), mentre il modello è stato presentato nel 2018 al Salone Aeronautico di Berlino. Afferma il CEO della Airbus Defence and Space Dirk Hoke che questo progetto «[...] represents a first milestone of what Europe can achieve in a high-technology sector if it bundles its industrial strength and know-how»¹⁶⁸.

¹⁶⁵ La tecnologia *stealth* in breve è l'insieme degli accorgimenti da adottare per limitare al massimo la possibilità per i radar di rilevare il velivolo.

Droni militari non armati: strumenti tattici e strategici e droni ausiliari

¹⁶⁶ Ministère de la Défense, *Le démonstrateur Neuron présenté officiellement*, 2012, www.defense.gouv.fr.

¹⁶⁷ *Droni militari: la guerra del futuro*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 2018, su www.atlanteguerre.it.

¹⁶⁸ Airbus, Dassault Aviation and Leonardo Reaffirm their Total Commitment in the First Fully European MALE Programme, 2018, in www.airbus.com.

Il programma prevede la progettazione di un drone MALE con compiti di sorveglianza, *intelligence*, acquisizione di obiettivi e ricognizione (ISTAR) da impiegare sia in ambito civile che militare. Sarebbe inoltre il primo velivolo progettato per volare in spazi aerei non segreti. L'obiettivo è quello di effettuare il primo volo sperimentale nel 2023 e di rendere il drone operativo nel 2025. L'Agenzia europea per la Difesa (EDA)¹⁶⁹ collabora con tale programma fornendo assistenza agli stati partecipanti nell'area dell'integrazione dei velivoli nel traffico aereo, nonché facilita la possibilità per gli altri stati europei di beneficiare del programma stesso¹⁷⁰.

Nel 2014 è stato concluso un accordo tra Gran Bretagna e Francia denominato Future Combat Air System (FACS) con lo scopo di produrre in collaborazione tra la società inglese BAE System e quella francese Dassault Aviation APR militari, anche con l'ausilio di altre società europee¹⁷¹. I due paesi hanno investito nel progetto 2,2 miliardi di dollari. Il programma prevedeva la presentazione del prototipo entro il 2025¹⁷², ma oggi sembra piuttosto improbabile che il termine verrà rispettato dato che la Gran Bretagna ha messo in pausa il progetto a causa della Brexit.

Nel 2017 Francia e Germania hanno iniziato una collaborazione per lo sviluppo di APR militari denominando anche tale accordo come FACS e così creando confusione con il precedente accordo anglo-francese che a quel tempo era ancora operativo¹⁷³.

I Ministri della Difesa francese e inglese nel 2018 hanno firmato una dichiarazione di collaborazione che attribuisce alla Francia il ruolo di protagonista nel progetto. L'accordo si prefigge obiettivi ben chiari: sfruttare al meglio le capacità di droni

¹⁶⁹ È un'agenzia dell'UE che si occupa della politica estera e di sicurezza comune all'interno dell'Unione europea, istituita nel 2004 dal Consiglio Dell'Unione Europea. Ha lo scopo di supportare gli Stati Membri e il Consiglio nell'incentivazione delle potenzialità difensive europee presenti e future. Per un approfondimento sull'attività dell'EDA v. www.eda.europa.eu.

¹⁷⁰ European Defence Agency, Remotely Piloted Aircraft System – RAS, 2018, *ivi*.

¹⁷¹ Le altre società partecipanti sono Leonardo, Rolls Royce, Snecma/ Safran, and Thales. Cfr. POLLE, *MALE-Drone Proliferation in Europe: Assessing the Status Quo Regarding Acquisition, Research and Development, and Employment*, cit.,18.

¹⁷² STEVENSON, *New \$2.2 Billion Anglo-French FCAS Phase Announced*, in *FlightGlobal*, 2016, in www.flightglobal.com.

¹⁷³ *Airbus and Dassault Aviation join forces on Future Combat Air System*, 2018, in www.airbus.com

già esistenti e coordinarle con quelle di droni futuri allo scopo di raggiungere una interoperabilità di diversi sistemi e garantire la massima efficacia della piattaforma. Tra le novità del progetto vi è lo sviluppo dei c.d. *drone swarms*¹⁷⁴, cioè stormi di droni. Le prime dimostrazioni sui velivoli sviluppati dovrebbero essere presentate nel 2025.

Accanto alla FACS, che mira a progettare un sistema di difesa terrestre, Berlino e Parigi hanno concluso un ulteriore accordo che mira invece alla creazione di un complesso di difesa marittimo: il Future Maritime Airbone Warfare Systems.

Ulteriori impulsi per una cooperazione europea nel campo dei droni provengono dall'EDA, che mira ad incentivare la produzione di APR militare da parte dei paesi europei, volendo evitare l'acquisto e l'importazione di mezzi fabbricati altrove (soprattutto Stati Uniti)¹⁷⁵. Anche in materia di infrastrutture per il *training* dei piloti e di coloro che fanno parte del *team* di comando l'EDA vuole limitare il ricorso a *facilities* extraeuropee. In questa prospettiva ha dotato 9 centri di addestramento europei di un simulatore di droni MALE. Inoltre, 7 stati Europei (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Grecia) nel 2013 hanno creato il European MALE RPAS User Community, un "club" volto alla produzione di APR militare (MALE) a partire dal 2020¹⁷⁶. L'accordo firmato dai Ministri della Difesa dei predetti stati prevedeva di attribuire all'EDA il compito di presentare un programma di collaborazione tra i vari paesi volto alla creazione di APR militari armati o per effettuare operazioni di sorveglianza.

Recentemente, nel giugno 2020, la Commissione dell'Unione Europea ha stanziato 205 milioni di euro per il European Defence Fund, che verranno impiegati per il perseguimento di due programmi: il Preparatory Action on Defence Research (PADR) e l'European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). I due progetti perseguono lo scopo di garantire l'indipendenza strategica dell'unione

¹⁷⁴ La tecnologia dei *drone swarms* prevede di eliminare il controllo individuale di ciascun velivolo da parte di un pilota, trasformando le macchine in esseri intelligenti in grado di scambiarsi le informazioni tra loro e di agire contemporaneamente e in collaborazione per il perseguimento del medesimo obiettivo. Si tratta di una tecnologia ancora in fase di sperimentazione. Cfr. KALLNBORN, BLEEK, *Swarming destruction: drone swarms and chemical, biological, radiological, and nuclear weapons*, in *The Nonproliferation Review*, 2018, 25, 523 ss.

¹⁷⁵ POLLE, *MALE-Drone Proliferation in Europe: Assessing the Status Quo Regarding Acquisition, Research and Development, and Employment*, cit., 19 s.

¹⁷⁶ RETTMAN, *Seven EU States Create Military Drone "Club"*, in *Euobserver*, 2013. www.euobserver.com.

europea, il PADR gestisce la fase di ricerca e sviluppo dei *software* dei mezzi di difesa, inclusi i droni, mentre l'EDIDP si occupa dello sviluppo del *design* e dei prototipi di tali mezzi¹⁷⁷.

7.2.1.2 La posizione dell'Italia

L'Italia ha iniziato ad acquisire gli APR militari all'inizio degli anni 2000 dotando le Forze Armate italiane di droni idonei ad essere impiegati nelle sole missioni di ricognizione, mentre i droni armati hanno fatto ingresso in Italia più recentemente¹⁷⁸. Tra il 2010 e il 2011 il Governo italiano aveva inoltrato una richiesta di acquisto di droni armati¹⁷⁹ al governo degli Stati Uniti, che doveva approvare la stessa per dare vita alle trattative, tuttavia il Congresso statunitense fece decorrere il tempo necessario all'espressione del consenso senza dare alcuna risposta. La richiesta fu ulteriormente reiterata nel 2015, ottenendo il via libera all'acquisto¹⁸⁰. Finora sono stati utilizzati poco meno di 700 milioni di euro per l'acquisto di APR armati, di cui due terzi sono stati impiegati per l'acquisto dei velivoli americano Predator, Reaper (Predator B) e Global Hawk. Tali dati arrivano dall'ultimo rapporto disponibile presentato dall'Osservatorio sulle Spese Militari Italiane (Milex)¹⁸¹.

L'Italia sta anche entrando nel mercato della produzione di droni militari armabili; sono due le aziende che si sono cimentate nel campo: la Piaggio Aerospace e la Leonardo¹⁸². Entrambe hanno presentato mezzi che andranno ad integrare la "flotta" di droni dell'Esercito italiano e andranno a sostituirsi ai velivoli statunitensi

¹⁷⁷ Commissione Europea, *European Defence Fund: €205 million to boost the EU's strategic autonomy and industrial competitiveness*, 2020.

¹⁷⁸ Cfr. POLLE, *MALE-Drone Proliferation in Europe: Assessing the Status Quo Regarding Acquisition, Research and Development, and Employment*, cit., 9.

¹⁷⁹ Il processo di richiesta dei droni armati da parte del governo italiano ha avuto un *iter* convulso. Secondo la cd. legge Giacchè (l. n.436/1988, poi confluita negli artt. 536 e s. del d.l. n.66/2010), prima di essere acquistati i sistemi d'arma devono essere illustrati al Parlamento, che entro 60 giorni deve esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. Un parere positivo fu ottenuto, nonostante il mancato consenso di alcune forze politiche, le quali si ricredettero sulle potenzialità dei velivoli *unmanned* a seguito dell'esperienza in Afghanistan.

¹⁸⁰ La richiesta dell'Italia più specificatamente non era orientata all'acquisto di nuovi velivoli, ma al *kit* prodotto dalla General Atomics per armare i Reaper, droni di loro produzione, di cui l'Italia era già in possesso. Il Congresso americano in realtà non si espresse sulla questione, ma per il principio del silenzio-assenso, le trattative sull'acquisto di tali *kit* iniziarono. IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 32 s.

¹⁸¹ MILEX, *Droni. Dossier sugli APR militari*, cit., 3 ss.

¹⁸² IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 33 s.

predetti. La richiesta (discussa nel 2018) è stata presentata dal Ministero della Difesa e si è in attesa di un'approvazione da parte del Parlamento, che se dovesse arrivare comporterebbe un aumento dei fondi stanziati per lo sviluppo in materia di aeromobili a pilotaggio remoto italiani tali da raggiungere la cifra di almeno 1.400 milioni di euro¹⁸³.

7.2.2 Pro e contro dell'uso di droni militari in guerra

Nel corso della trattazione sono già stati illustrati i vantaggi operativi e strategici che i droni presentano¹⁸⁴. Quanto alle obiezioni che possono essere mosse all'utilizzo dei velivoli *unmanned*, esse derivano essenzialmente dall'utilizzo di questi mezzi in scenari militari, ambito che presenta criticità sotto più punti di vista: etico, morale e militare. In realtà tali profili fanno parte di un tema più ampio, cioè la radicale violazione dei principi dello *jus in bello* e dello *jus ad bellum*, che costituisce il vero punto di partenza della discussione.

La prima obiezione attiene alla considerazione che l'uso dei droni può in qualche modo facilitare l'inizio di un conflitto, poiché elimina quei vincoli che tradizionalmente costituiscono un deterrente per uno Stato di intraprendere una guerra¹⁸⁵. In primo luogo, è l'opinione pubblica ad essere tendenzialmente restia ad accettare perdite causate da un conflitto, intese sia come costi umani (civili e militari) dei propri connazionali sia come costi materiali. Inoltre, la messa al riparo delle "file amiche" potrebbe avere come conseguenza un'erronea formazione dell'opinione pubblica dovuta anzitutto alla difficile comprensione della rilevanza e delle conseguenze delle azioni militari operate a mezzo drone, soprattutto se si pensa alla poca trasparenza che caratterizza queste operazioni¹⁸⁶. Non vivere la situazione in prima persona è ciò che è stato definito un "*moral hazard*"¹⁸⁷, poiché impedirebbe di comprendere la reale portata del conflitto e, di conseguenza, ciò porterebbe ad intravedere nelle guerre a mezzo drone un sistema efficace, economico e efficiente per risolvere dispute politiche preferibile rispetto ad un *iter*

¹⁸³ Droni militari: la guerra del futuro, in *Atlante Guerre*, 2018, in www.atlanteguerre.it; SIMONETTA, *Armi da guerra: nel mondo più di 30 mila droni militare*, Sole24ore, 2019, su www.ilsole24ore.com.

¹⁸⁴ V. *supra* § 4.

¹⁸⁵ PAGLIALUNGA, *I droni armati*, in *Informazioni della Difesa*, cit., 78.

¹⁸⁶ Si rimanda a *infra* § 1.

¹⁸⁷ KAAG, KREPS, *Drone Warfare*, Malden, 2014, 2.

più lungo ma pacifico di mediazione diplomatica. Questa accettazione della società dovuta all'assenza di conoscenza potrebbe portare ad un uso incontrollato dei droni da parte del settore politico, che non subirebbe alcuna critica da parte del pubblico (ignorante) e neppure alcuna pressione volta a disincentivare questi interventi armati¹⁸⁸.

L'impiego di APR nei conflitti rileva anche da una prospettiva puramente militare, in quanto mina ai quei fondamentali valori militari, quali l'integrità, il coraggio e l'onore¹⁸⁹, pertanto, la guerra combattuta tramite una stazione di controllo remota localizzata a migliaia di chilometri di distanza costituisce un metodo di combattimento "vile" che non consentirebbe di esprimere le più alte virtù militari¹⁹⁰. Rispetto a tale obiezione si impongono tuttavia fare due precisazioni.

La prima riguarda la guerra in Kosovo del 1999 che fu condotta soprattutto mediante bombardamenti aerei, senza un coinvolgimento delle truppe di terra e con un rischio per i piloti davvero minimo, considerata la grande asimmetria esistente tra le truppe della NATO e la contraerea serba (non in grado di localizzare gli aerei NATO). Questa guerra dal punto di vista dell'esercizio dei valori militari ben può essere paragonata ad un conflitto con velivoli *unmanned*, ma in quella occasione non era stato polemizzato tale uso di mezzi aerei.

La seconda attiene alla considerazione che l'interesse alla vita è superiore all'esercizio delle virtù militari e, dunque, tale obiezione perde di forza se paragonata al fatto che l'impiego dei droni in guerra consente una maggiore tutela di tale diritto inalienabile.

L'obiezione più delicata si ricollega al profilo della spersonalizzazione del conflitto e al dilemma che si pone al pilota che da remoto gestisce e controlla l'operazione che, trovandosi costui in una sorta di stato di indifferenza rispetto a quanto avviene sul campo, poiché vive l'esperienza attraverso un monitor, è condizionato psicologicamente nel gestire l'azione¹⁹¹. Conseguenza della spersonalizzazione è

¹⁸⁸ KAAG, KREPS, *Drone Warfare*, cit, 76.

¹⁸⁹ ENEMARK, *Armed Drones and the Ethics of War: Military virtue in a post-heroic age*, Milton, 2014, 77 ss.; PAGLIALUNGA, *I droni armati*, in *Informazioni della Difesa*, cit., 79.

¹⁹⁰ Tesi sostenuta, tra gli altri, dal filosofo Shannon Vallon. Cfr. VALLON, *The Future of Military Virtue: Autonomous Systems and the Moral Deskillling of the Military*, V International Conference on Cyber Conflict, 2013, 471 ss.

¹⁹¹ VERUGGIO, OPERTO, *Roboetica: focus sulle problematiche civili e militari dei droni*, in *Mondo Digitale*, 2015, 59, 3, 12.

una “de-umanizzazione”¹⁹² dei bersagli che perdono agli occhi del pilota il profilo intrinseco dell’umanità trasformandosi in oggetti da eliminare, quasi come fosse un *videogame* piuttosto che una guerra (purtroppo) reale¹⁹³. Bisogna tuttavia sottolineare come anche questa considerazione non possa essere estesa alle sole guerre combattute a mezzo drone, essendo la stessa piuttosto riferibile a tutti quei conflitti caratterizzati da un’azione militare operata a distanza quali, ad esempio, le guerre aeree, l’utilizzo di missili a lungo raggio. In realtà, l’assenza di un coinvolgimento fisico dei piloti da remoto piuttosto che favorire una violazione delle norme dello *jus ad bellum*, sembrerebbe portarli ad agire con maggiore razionalità sia perché il tempo per prendere una decisione è maggiore, ma soprattutto per il supporto tecnico-specialistico del *team* che coadiuva il pilota nelle diverse operazioni.

A queste considerazioni si ricollegano gli effetti a lungo termine che l’impiego dei droni ha su coloro che li controllano. Alcuni studi hanno riscontrato un alto tasso di stress post-traumatico (PTSD) tra i piloti¹⁹⁴. Il concetto di “stress” deve essere inteso come uno stato di ansietà o depressione sufficientemente grave da avere effetti sulla vita privata o sulla performance lavorativa. A differenza del tradizionale PTSD che si riscontra tra i soldati e i veterani, in questa situazione le cause sono diverse, poiché diverse sono le mansioni svolte. Lo stress post-traumatico causato dalle missioni deriva dalle lunghe ore passate davanti ad uno schermo a sorvegliare il *target*, dalla creazione di una sorta di rapporto a distanza con il bersaglio, nato da una conoscenza intima della vita e abitudini di tale soggetto ottenuta attraverso la sorveglianza dello stesso, e soprattutto dal dover continuare a vivere la vita normalmente dopo aver premuto il *killing button*¹⁹⁵. Tuttavia, Dave Grossman, studioso ed esperto della psicologia della guerra, ritiene che coloro che non

¹⁹² Cfr. DI NUCCI, *Droni tra Progresso ed Etica*, in *AREL La Rivista*, 2014, 5 s.; SINGER, *The ethics of killer applications: why is it so hard to talk about morality when it comes to new military technologies?*, in *Journal of Military Ethics*, 2010, 9, 4, 299 ss.

¹⁹³ Per un’analisi circa l’impatto che gli attacchi con i droni hanno sulla salute psico-fisica dei piloti e degli altri componenti del *team* di comando si veda ARMOUR, ROSS, *The Health and Well-Being of Military Drone Operators and Intelligence Analysts: A Systematic Review*, in *Military Psychology*, 2017, 29, 2, 83 ss.

¹⁹⁴ BUMILLER, *Air Force Drone Operators Report High Levels of Stress*, in *New York Times*, 2011, in www.nytimes.com; MARTIN, *Report: High Levels of ‘burnout’ in US Drone Pilots*, in *N.P.R.*, 2011, su www.npr.org.

¹⁹⁵ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 14 s.

“disumanizzano” l’obiettivo da colpire abbiano maggiori probabilità di non risentire dello stress post-traumatico, ma di riprendere a vivere una vita felice e produttiva¹⁹⁶.

7.2.3 L’evoluzione del concetto di guerra

Prima di procedere all’analisi sull’impiego dei droni militari pare opportuno fare una premessa sull’attuale contesto bellico, in quanto l’utilizzo stesso dei droni militari armati trova la sua ragion d’essere proprio nella (nuova) natura e nelle caratteristiche dei conflitti contemporanei¹⁹⁷. Nel recente passato si è infatti assistito ad un mutamento dei capisaldi della concezione della guerra che ha stravolto la canonica teoria secondo cui «la guerra fece lo stato, lo stato fece la guerra»¹⁹⁸. In passato, infatti, il concetto di guerra veniva definito come una «lotta armata tra stati o coalizioni per la risoluzione di una controversia internazionale più o meno motivata da veri o presunti conflitti di interessi ideologici o economici»¹⁹⁹, potendosi immediatamente individuare i punti centrali della visione classica di guerra, quali: il ruolo svolto dallo Stato come soggetto primario del conflitto, e l’impiego delle forze armate sul campo di battaglia²⁰⁰.

Questa visione classica di conflitto è entrata in crisi con l’ingresso nel mondo bellico di attori non statali e l’utilizzo sul campo di battaglia di mezzi da combattimento volti a sostituire l’uomo. Per attori non statali si devono intendere quelle milizie e quei gruppi armati e organizzati che molto spesso perseguono finalità terroristiche o criminali e operano in contesti transfrontalieri²⁰¹ sul territorio

¹⁹⁶ GROSSMAN, *On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society*, Boston, 1995.

¹⁹⁷ VERUGGIO, OPERTO, *Roboetica: focus sulle problematiche civili e militari dei droni*, cit., 13.

¹⁹⁸ TILLY, *La formazione degli Stati nazionali nell’Europa occidentale*, Bologna, 1984, 44.

¹⁹⁹ DEVOTO, OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1990.

²⁰⁰ CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, in *Informazioni della difesa*, 2007, 5, 32.

²⁰¹ Sono soggetti di difficile qualificazione sotto il Diritto Internazionale. una definizione è fornita dall’International Committee of Red Cross che subordina il riconoscimento di un gruppo armato organizzato alla presenza di due requisiti: l’organizzazione (intesa come l’esistenza di una struttura di comando, la presenza di regole interne, l’abilità di reclutare nuovi combattenti e la capacità di addestrare nuove forze) e l’intensità del conflitto (durata, natura delle armi, frequenza degli attacchi e numero delle vittime). V. ESPOSITO, *The Importance Of Non-State Actors Nowadays*, in *AmbienteDiritto*, 2017, su www.ambientediritto.it. Anche Antonio Cassese, noto giurista esperto di Diritto Internazionale, riconosce i *non state actors* quali soggetti di diritto internazionale a seconda del livello di organizzazione e dell’intensità del conflitto. Cfr. CASSESE, *International Law in a Divided World*, Oxford, 1986, 8; ED., *International Law*, 2^a ed., Oxford, 2005, 125.

di uno o più stati terzi (stato territoriale) sul cui territorio l'azione militare viene condotta²⁰². Si passa quindi da una tipologia di guerra implicitamente simmetrica, ad una guerra asimmetrica²⁰³ caratterizzata da un'incomparabilità intrinseca al concetto stesso²⁰⁴.

L'irregolarità delle guerre moderne può essere analizzata da due prospettive: una quantitativa e una qualitativa²⁰⁵. Premettendo che per raggiungere qualsiasi obiettivo bellico ciascun attore deve elaborare una strategia da perseguire sfruttando le risorse che ha a disposizione, può essere subito notato che tra i due attori sussiste un netto divario economico tale da rendere altrettanto evidente la presenza di un'asimmetria quantitativa. La quantità di risorse a disposizione di uno stato non può essere raffrontata con quelle di un'organizzazione non statale.

A tale differenza patrimoniale si collega il concetto di asimmetria qualitativa, legato alla diversa natura degli attori e dei mezzi impiegati. L'attore non statale, più debole dal punto di vista quantitativo, per sopperire alla propria inferiorità adotta strategie a costi più contenuti attraverso le quali è tuttavia in grado di cagionare danni molto più gravi e rilevanti se considerate le risorse impiegate²⁰⁶.

La strategia dei gruppi non statali si fonda infatti sulla capacità di utilizzare a proprio vantaggio il tempo e lo spazio e di sfruttare le tecnologie disponibili che riducono i costi e amplificano gli effetti degli attacchi. Per comprendere meglio il ruolo essenziale che i fattori spazio e tempo hanno nelle guerre asimmetriche bisogna considerare che tali conflitti abbracciano la "filosofia" della c.d.

²⁰² Per un approfondimento su questo problema, cfr. TALLARICO, *La definizione di conflitto armato nel diritto internazionale umanitario*, Tesi per Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea, Ciclo XXIII, Università degli Studi di Macerata, 2011.

²⁰³ Dal greco *a-syn-metron*, composto da *a* privativa, *syn* (con, insieme) e *metron* (misura), ovvero assenza di proporzione, non reciprocamente misurabile. Per un approfondimento sulle definizioni proposte dalle varie istituzioni internazionali v. BONAITI, *La guerra asimmetrica*, in *Arsmilitaris*, su www.arsmilitaris.org.

²⁰⁴ La teoria di un conflitto fuori dallo schema a cui fa riferimento Tilly, è stata delineata dal generale prussiano Carl von Clausewitz che nel suo libro *Della Guerra* afferma che «un atto di forza che ha per scopo di costringere l'avversario a sottomettersi alla nostra volontà». Quanto teorizzato da Clausewitz non lega in alcun modo la guerra all'idea di asimmetria, ma unendo questa lettura con il concetto di (a)simmetria si ricava quanto appena definito come guerra asimmetrica. Cfr. CLAUSEWITZ, *Della guerra*, vol. I, Milano, 1970, 19ss.

²⁰⁵ CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, cit., 33 ss.

²⁰⁶ Si pensi all'attacco dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Il budget impiegato da al-Qaeda è infinitamente inferiore a quello che annualmente gli Stati Uniti investono nel Dipartimento della Difesa per prevenire tali attacchi e garantire la sicurezza dell'intero paese.

*everywhere war*²⁰⁷, cioè di uno stato di guerra permanente e diffuso non caratterizzato da scontri costanti e continui in una zona geografica bene delineata, quanto piuttosto da interventi armati sporadici ma molto effettivi²⁰⁸.

Anche prendendo in considerazione l'impiego dello spazio e del tempo dal punto di vista dei due attori coinvolti possono dedursi ulteriori profili di asimmetria. Tendenzialmente l'attore statale pone in essere poche azioni distribuite nel tempo, subordinate ad operazioni di *intelligence* e *surveillance* estremamente complesse, ottenendo così un effetto duraturo e continuo. La strategia dei gruppi non statali si basa invece su una logica di spazio reticolare e di attacchi in tempi brevi e discontinui posti in essere da milizie spesso composte soprattutto da fiancheggiatori occasionali²⁰⁹. Inoltre, se la strategia adottata dallo Stato si esplica nel senso di attaccare la milizia partendo direttamente dalla fondamenta, e dunque tentando di eliminare i maggiori esponenti dell'organizzazione, oltretutto cellule terroristiche appartenenti al gruppo, le organizzazioni non statali invece effettuano attacchi su scala più ampia, non puntando a soggetti determinati, ma piuttosto avendo in mente l'obiettivo di incutere un terrore permanente nei confronti dei cittadini dello stato nemico o degli stati alleati²¹⁰.

Ulteriori caratteristiche delle guerre asimmetriche includono l'assenza di una vera dichiarazione di guerra, di un vincitore della stessa, nonché una vera e propria fine del conflitto²¹¹. La prima guerra asimmetrica, nonché l'emblema di questa tipologia di conflitti irregolari è la GWOT, la guerra al terrorismo condotta dagli Stati Uniti a partire dal 2001 contro gruppi terroristici stanziati in diversi paesi del Medio Oriente²¹².

²⁰⁷ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 21.

²⁰⁸ Secondo i militari cinesi «tutto il mondo è un immenso campo di battaglia», v. LIANG, XIANGSUI, *Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica tra terrorismo e globalizzazione*, Gorizia, 2001, 192 s.

²⁰⁹ CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, cit., 36 s.

²¹⁰ Le reali vittime di queste guerre sono le popolazioni, poiché devono convivere con una conflittualità permanente, pagandone il prezzo umanitario e finanziario molto alto.

²¹¹ CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, cit., 37.

²¹² SADAT, *America's Drone Wars*, in *Case W. Res. J. Int'l L.*, 2012, 45, 1, 215 ss.

7.2.4 Droni militari armati: *killer drones*

In questo contesto caratterizzato dal mutamento del concetto di guerra, si assiste a un'evoluzione anche sul piano dei soggetti direttamente coinvolti sul campo di battaglia: i conflitti vengono sempre più raramente combattuti da uomini in carne ed ossa e sempre più spesso invece di parla di *drone war*, cioè di guerre condotte a mezzo drone, in cui l'apporto umano è del pari presente, ma celato dietro i comandi trasmessi ai droni.

Un contributo essenziale al massiccio impiego dei droni militari armati deriva proprio dalle peculiarità della guerra asimmetrica, dove l'assenza di attacchi costanti in luoghi identificati ha determinato la necessità di fare ricorso a strumenti dotati di grande precisione ed efficienza per poter sferrare attacchi studiati diretti verso un obiettivo specifico limitando al minimo i danni collaterali e le perdite di vite umane e massimizzando il grado di certezza circa l'esito della missione²¹³. Sulla scorta di tali specifiche esigenze i droni si presentano quali sostituti perfetti dell'uomo in tali operazioni.

I droni militari armati sono meglio noti come *killer drones*, proprio per l'idoneità e l'attitudine di questi velivoli ad uccidere²¹⁴. Le operazioni per cui questi velivoli sono progettati prendono il nome di ISTAR: *intelligence*, *surveillance* (sorveglianza), *target acquisition* (acquisizione dell'obiettivo) e *reconnaissance* (ricognizione)²¹⁵. Un unico mezzo è quindi in grado di svolgere attività di ricognizione e *intelligence* per l'individuazione del *target*, grazie ad un *payload* di videocamere, telecamere HD, termocamere ad infrarossi che permettono di acquisire – anche di notte – rilievi ed immagini estremamente dettagliati del luogo sorvolato dall'APR²¹⁶. Tale attività di controllo verrà analizzata più nel dettaglio in seguito, per ora è sufficiente specificare che si tratta di operazioni prodromiche all'attacco l'obiettivo acquisito. Gli APR militari presentano infatti la possibilità di essere armati e avendo una capacità di carico di centinaia di chilogrammi possono

²¹³ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 22.

²¹⁴ Sull'impiego pratico dei *killer drones* v. Cap. II.

²¹⁵ DI LORETO, *Impiego joint e combined di Unmanned Aerial Vehicles (UAV): stato dell'arte e prospettive future di impiego*, in *Centro militare di Studi Strategici*, 2006, 9; IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 20; SALPIETRO, *L'uso di droni armati e come contrastare la minaccia*, 239.

²¹⁶ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 22.

trasportare missili e bombe e sganciarli sul *target* una volta dato l'ordine dalla squadra di comando²¹⁷.

Nelle odierne guerre asimmetriche i *killer drones* vengono impiegati essenzialmente nelle operazioni cd. di *targeted killing*, ovverosia quelle missioni in cui l'obiettivo è colpire un dato *target* – la cui posizione viene individuata nel corso delle operazioni di ricognizione – che solitamente sono uno o più soggetti riconosciuti come una minaccia per un dato stato o per la società in generale²¹⁸. Come visto, infatti, in generale i conflitti asimmetrici vedono scontrarsi in una guerra perenne un attore statale e una milizia che solitamente è un gruppo terroristico, e tali attacchi mirati vengono condotti contro una cellula terroristica o i capi della cellula stessa, localizzati in luoghi di difficile controllo sia areale che terrestre, in quanto adibiscono a loro roccaforti strutture difficilmente raggiungibili, passando inosservati (ad esempio in un quartiere di una città o sulle montagne)²¹⁹. In un contesto così delicato i droni, essendo piccoli, maneggevoli e dotati di tecnologie che impediscono ai radar di rilevarli, possono facilmente sorvolare le zone dove si presume siano collocati i bersagli e acquisire tutte le informazioni necessarie per poi sferrare l'attacco.

È opportuno specificare che l'effettività di tali attacchi è soprattutto dovuta all'asimmetria del conflitto in sé, poiché l'impiego dei *killer drones* e la capacità di agire “inosservati” deriva innanzitutto dalla presenza di un'asimmetria quantitativa che comporta una prevalenza aerea dello attore statale sul gruppo militare²²⁰. La questione dei *killer drones* ha posto seri dubbi di legittimità rispetto ai principi di diritto internazionale umanitario, in quanto pur non essendo un'arma in sé, possono trasportare delle altre armi e, dunque, il loro impiego deve avvenire in maniera conforme alla disciplina dettata dalla Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati

²¹⁷ Ad esempio, i droni della Genral Anatomic MQ-9A Reaper hanno un carico utile di armamenti pari a 1.400 kg di armamenti e fino a 360 kg di carico interno (sensori), il nEuron, progettato da alcuni paesi europei, ha un carico utile di 500kg. Cfr. ²¹⁷ MILEX, Droni. Dossier sugli APR militari, cit., 7 e 11.

²¹⁸ Si tratta la maggior parte delle volte di operazioni mirate di lotta al terrorismo contro esponenti o cellule di gruppi terroristici. Le operazioni di *targed killing*, nonché i problemi di legittimità delle stesse saranno analizzati nel capitolo successivo.

²¹⁹ CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, cit., 36.

²²⁰ BRUNTSTETTER, *Drones: The Future of Warfare?*, cit., 2.

internazionali²²¹. La questione verrà analizzata nel dettaglio nel capitolo successivo.

7.2.5 Droni militari non armati: strumenti tattici e strategici e droni ausiliari

Affianco agli APR militari armati vi è un'altra categoria di droni militari non armati impiegati con finalità tattiche o strategiche in operazioni di ricognizione²²². La sigla di derivazione anglosassone ISR riassume l'insieme di attività che sono comprese nelle missioni di ricognizione: *intelligence*, *surveillance* (sorveglianza) e *reconnaissance* (ricognizione)²²³.

Per attività di ricognizione si intende quell'insieme di atti volti a verificare *de visu* una situazione bellica nei suoi elementi principali: le forze nemiche e il terreno nell'organizzazione specifica ai fini bellici. La finalità di queste operazioni risiede nella raccolta di dati – o integrazione di quelli già acquisiti – sui quali basare le scelte strategiche e programmare le missioni da svolgere e assicurarne il successo. Tra le informazioni rilevanti rientrano, come detto, quelle relative al nemico e la sua posizione, le caratteristiche dell'area, nonché tutti gli elementi necessari per la pianificazione dell'intervento.

Prendendo in considerazione le attività di *intelligence* queste vengono svolte da analisti esperti i quali non si basano esclusivamente sui dati raccolti *in loco*, in quanto le informazioni acquisite vengono combinate, analizzate e interpretate con gli ulteriori dati contenuti nei *database* militari, affinché gli eserciti abbiano una conoscenza il più completa possibile delle dotazioni e abilità delle truppe nemiche per poi agire di conseguenza²²⁴.

Le attività ISR si utilizzano in qualsiasi tipo di operazione: offensiva, difensiva, di supporto e di stabilizzazione. I droni militari vengono impiegati in quelle operazioni

²²¹ IRIAD, *Droni militari: proliferazione o controllo*, cit., 8.

²²² Quelli maggiormente impiegati in tutto il mondo sono i General Atomic RQ-1 Predator e i Northrop Grumman Global Hawk. La categoria dei droni militari non armati impiegati in missioni di ricognizione rappresenta la grande maggioranza. Inoltre, alcuni di questi sono predisposti per essere armati in caso di necessità, ad esempio il Global Hawk.

²²³ Air National Guard, *Intelligence, Surveillance, & Reconnaissance (ISR) - Intelligence Mission*, 2020, su www.goang.com. Circa le capacità ISR dei velivoli in possesso dell'Forze Armate italiane, cfr. DI LORETO, *Impiego joint e combined di Unmanned Aerial Vehicles (UAV): stato dell'arte e prospettive future di impiego*, cit., 21 ss.

²²⁴ Air National Guard, *Intelligence, Surveillance, & Reconnaissance (ISR) - Intelligence Mission*, cit.

di ricognizione note come *aerial reconnaissance*, che consiste nell'utilizzo del velivolo *unmanned* per raccogliere in modo accurato e poco rischioso una grande quantità di informazioni (sorvolando una zona) in un tempo relativamente breve²²⁵. L'effettività di tali operazioni è garantita dalle tecnologie *stealth* di cui la maggior parte dei droni moderni utilizzati in questo tipo operazioni sono dotati. Per tecnologie *stealth* si intendono quei sistemi volti a diminuire la propria evidenza all'osservazione da parte nemica, non essendo infatti possibile che il drone divenga totalmente invisibile ai radar. Il concetto fondamentale su cui si basano tali tecnologie è quello di *Radar Cross Section (RCS)*²²⁶ e l'obiettivo nella progettazione dei mezzi è quello di ridurre al minimo tale valore mediante l'utilizzo di materiali radar-assorbenti, di contromisure elettroniche e nel disegnare un modello la cui forma sia orientata in modo da riflettere le onde elettromagnetiche. Le operazioni ISR oltre ad essere attività logicamente antecedenti al compimento di una missione, spesso vengono condotte contemporaneamente alla missione stessa agevolandone il compimento. In queste ipotesi i droni assumono la veste di strumenti ausiliari sia di truppe a terra che di altri velivoli *manned*. Questo intervento complementare dei droni è particolarmente efficace in quei casi in cui non si possa prescindere dalla partecipazione umana (a terra o in aria) o essa sia preferibile. In queste ipotesi i droni nonostante non siano armati (o armabili) hanno il ruolo di rendere possibile un attacco operato da altri mezzi²²⁷. Nel caso di droni ausiliari di aerei questi possono svolgere molteplici attività tra cui quelle di *target acquisition*, che consistono nell'individuazione dell'obiettivo che dovrà poi essere colpito dal mezzo (principale) armato²²⁸, di segnalazione della posizione del bersaglio mediante un raggio laser che producendo un bagliore

²²⁵ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 21.

²²⁶ La RCS è una misura di quanta potenza viene riflessa verso il radar dal target "illuminato" dall'onda elettromagnetica inviata ed è quindi una misura di quanto l'oggetto sia rilevabile da parte del radar stesso. Più tale parametro risulta piccolo, più è difficile rilevare il bersaglio ad una certa distanza poiché meno potenza ritorna al radar e risulta dunque indistinguibile da quello che è il "rumore di fondo", ossia dai disturbi. Per informazioni più approfondite circa tale tecnologia e i suoi vari impieghi, v. www.difesaonline.it.

²²⁷ L'elemento che distingue i droni ausiliari da i *killer drones* è l'assenza di un potere offensivo insito al drone, perché affinché l'attacco venga portato a termine serve l'intervento di un altro mezzo.

²²⁸ Tanto più accurate sono le attività ISR poste in essere dal drone ausiliario, tanto più semplice sarà seguire e identificare l'obiettivo, anche in contesti in cui l'individuazione risulta complessa, quali ad esempio quelli urbani.

indirizza l'azione armata²²⁹. In queste ipotesi la coordinazione tra l'azione del velivolo *manned* e *unmanned* avviene mediante una procedura di comunicazione diretta chiamata *Manned-Unmanned Teaming* (MUM-T)²³⁰. Si tratta di un'espressione generica che include tutte quelle operazioni in cui il responsabile del mezzo principale – sede della stazione di controllo del drone – avendo il controllo dell'APR, trasmette gli ordini da eseguire e contemporaneamente accede direttamente a tutti i dati raccolti dal drone, e dunque vede in tempo reale quanto il drone sta fotografando o filmando. Mediante questo sistema il mezzo armato rimane fuori dai radar finché non si presenta il momento per attaccare, così da non essere rilevato dalle forze nemiche, ma si permette anche di tenere sotto costante osservazione un bersaglio in movimento, riducendo al minimo il margine di errore dello *strike*.

Nei casi invece in cui i droni ausiliari hanno la funzione di strumenti di assistenza ai soldati direttamente sul campo, questi vengono utilizzati soprattutto in quelle operazioni in cui la visuale è scarsa o ostacolata, per esempio per la conformazione del territorio (montuoso) o per la situazione meteorologica. Gli APR sorvolando la zona in cui l'esercito deve intervenire trasmettono le immagini rilevate, permettendo così di ottenere informazioni in tempo reale sul luogo della missione e sull'eventuale presenza di nemici, riducendo le probabilità di un attacco a sorpresa²³¹.

8. Quadro normativo

La categoria degli aeromobili a pilotaggio remoto aveva posto problemi sotto il profilo dell'inquadramento normativo, poiché pareva difficile collocare questi mezzi nelle definizioni di aeromobile contenute nelle diverse leggi, dati gli aspetti peculiari dei droni. Tuttavia, a seguito di diversi interventi normativi, effettuati sia

²²⁹ MICHEL, *Unarmed and Dangerous: The Lethal Applications of Non-Weaponized Drones*, New York, 2020, 9 ss.

²³⁰ Cfr. MICHEL, *Unarmed and Dangerous: The Lethal Applications of Non-Weaponized Drones*, cit., 18 ss.

²³¹ Sono operazioni denominate *Artillery Spotting* a cui fanno ricorso le truppe di terra nei casi in cui la visuale è ridotta. In passato queste missioni erano condotte dai ricognitori, oggi invece sono più spesso affidate agli APR, anche di piccole dimensioni, per acquisire informazioni circa l'esatta posizione delle truppe nemiche. Si stima che almeno 11 eserciti utilizzano i droni per le operazioni di ricognizione. Cfr. GETTINGER, *The Drone Databook*, cit., 13 ss.

a livello nazionale che internazionale, gli APR sono stati associati agli aeromobili *manned* e dunque sono stati resi destinatari delle norme dettate in materia di aeromobili. A queste leggi devono poi aggiungersi le leggi *ad hoc* emanate dal legislatore per disciplinare proprio i peculiari profili caratterizzanti i droni.

Le norme oggi vigenti inoltre si distinguono, sia sul piano nazionale che internazionale, a seconda che regolano gli APR civili o militari (di Stato).

8.1 Fonti nazionali

A livello nazionale le fonti che regolano la materia dei droni militari sono la l. 14 luglio 2004, n. 178, il (riformato) Codice della Navigazione e il Codice dell'Ordinamento Militare, mentre i droni civili sono regolati dal regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto. Partendo dalla disciplina dettata per gli APR militari, approfondita con l'analisi del processo di approvazione e evoluzione della stessa, saranno poi brevemente esaminate le norme rilevanti per i velivoli *unmanned* civili.

8.1.1 Legge 14 luglio 2004, n. 178

La legge 14 luglio 2004, n. 178 è la prima normativa sia nel panorama nazionale che in quello europeo in materia di aeromobili a pilotaggio remoto (militari). L'esigenza di regolamentare il fenomeno degli APR scaturisce da specifiche esigenze politico-militari che derivano dall'individuazione in questi mezzi di un valido sistema d'arma sostitutivo dei velivoli pilotati per le operazioni di sorveglianza e ricognizione aerea. L'assenza di norme certe rendeva problematica l'ammissione dei velivoli *unmanned* alla navigazione, alla certificazione e alla possibilità di impiegarli nello spazio aereo comune; dal canto suo neppure il Codice della Navigazione (c.nav.) regolava in alcun modo i droni.

Questo, in particolare, all'art. 743, nella sua versione anteriforma del 2006, definiva quale aeromobile «[...] ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro». Se ne ricava dunque che gli elementi costitutivi di un aeromobile erano inquadrati nella capacità del mezzo di effettuare uno spostamento di cose o persone in senso orizzontale, attraverso la navigazione aerea. Sulla base

di tale normativa nella categoria di aeromobili non potevano essere inclusi i droni, che – almeno per ora – non sono progettati per il trasporto di cose o persone.

L'unica norma positiva era l'articolo 8 della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale. La portata della Convenzione, limitata appunto ai soli aeromobili civili, non includeva i velivoli (*manned* e *unmanned*) militari.

Pertanto, l'esigenza di una norma *ad hoc* fu soddisfatta dall'entrata in vigore legge 14 luglio 2004, n. 178 rubricata "Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze Armate". L'art. 1 definiva l'APR come «[...]un mezzo aereo pilotato da un equipaggio operante da una stazione remota di comando e controllo». Il sistema è formato da un velivolo e una GCS composta dal pilota e dagli operatori, dove il primo controlla i sistemi di pilotaggio e i secondi gestiscono i sensori e i dati raccolti nel corso delle operazioni (EDS).

L'art. 2 stabiliva che «[...] le Forze Armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale» in attesa dell'emanazione di una normativa che disciplinasse l'aeronavigabilità e l'impiego nel sistema del traffico aereo (art. 2, co. 2). Il 3° comma stabiliva inoltre che «l'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica Militare (AM), sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo»²³².

Infine, al comma 4 prescriveva che «nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2». L'intento di tale ultima disposizione era evidente: non voler assoggettare l'impiego di APR in situazione di crisi o di conflitto armato.

Si era ipotizzato – ed effettivamente poi è stato così – che l'ambito di impiego dei droni non si limitasse a situazioni belliche, ma che si estendesse anche alla gestione di situazioni critiche, quali ad esempio le situazioni di emergenza di competenza

²³² Le limitazioni, come precisato nella relazione illustrativa della legge, riguardavano i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, ivi comprese l'emissione di comunicazioni radio e radar e le condizioni meteorologiche. Cfr. DE ROSA, *Gli aeromobili a pilotaggio remoto: evoluzione normativa e prospettive*, cit., 3.

della protezione civile derivanti da un disastro naturale oppure il controllo delle frontiere in situazioni emergenziali, ancora per il monitoraggio dell'inquinamento ambientale o per far fronte a esigenze di sicurezza nazionale.

L'art. 3 dettava le norme in materia di identificazione e di regime amministrativo degli APR la cui competenza è assegnata alla Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici del Ministero della Difesa e al secondo comma specifica ulteriormente che «ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari». Conseguentemente, agli APR militari, così come agli aeromobili militari ai sensi dell'art. 478 c. nav. non si applicano le norme contenute nel Codice della Navigazione.

8.1.2 Codice della Navigazione

Il codice della navigazione riformato nel 2006, con il d. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 rubricato “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”, all'art. 743, co. 1 definisce gli aeromobili come «[...] ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose», sostituendo al concetto di “attitudine al trasporto” quello di destinazione ed eliminando la nozione di spostamento da un luogo ad un altro.

La novità più interessante è tuttavia quella delineata dal comma 2 del medesimo articolo, che statuisce che «sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa». Il legislatore con la locuzione «sono altresì considerati» opera una *fictio iuris* attribuendo la qualifica di aeromobile anche ai droni, che altrimenti ai sensi del 1° comma non sarebbero comunque rientrati nella definizione proprio per l'assenza di un'attitudine al

trasporto²³³. Tale tesi tuttavia non è condivisa all'unanimità dalla dottrina²³⁴. Alcuni commentatori ritengono infatti che gli APR debbano considerarsi a tutti gli effetti aeromobili a prescindere dall'effettivo trasporto, in quanto in possesso di una capacità tecnica e intrinseca di trasportare *res e personae*²³⁵. Indipendentemente dalla tesi sostenuta il rilievo pratico è oggi drasticamente ridotto grazie all'intervento del 2006, che assimila i droni agli aeromobili, rendendo quindi applicabili ai primi le norme stabilite per i secondi, salvo che sia diversamente disposto.

Il novellato art. 745 c. nav. definisce gli aeromobili militari (inclusi gli APR militari) quei velivoli considerati tali da leggi speciali e quelli progettati secondo caratteristiche costruttive militari o destinati ad uso militare, che sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei Registri degli Aeromobili militari (RAM) detenuto dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (DAAA) del Ministero della Difesa. In ottemperanza all'art. 743 c. nav. il Ministro della Difesa ha emanato il D.M. 23 giugno 2006 nel quale ha definito i requisiti e la classificazione dei droni militari ha attribuito alla DAAA il compito di emanare la normativa tecnica²³⁶. Inoltre, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione di Chicago l'art. 748, co. 1 c. nav. afferma che «salva

²³³ I presupposti su cui si fonda tale dottrina si rivelano errati, poiché è errata la considerazione preliminare da cui muove la tesi, cioè che i droni non sono in grado di trasportare cose. Si pensi infatti al *payload* di cui la maggior parte degli APR sono dotati. Si tratta di tutto l'insieme di quegli elementi accessori, che non sono essenziali per il volo, ma che aumentano le capacità operative del drone e che può essere facilmente rimosso una volta terminata l'operazione, proprio come i bagagli da un aereo. Inoltre, la tesi è ulteriormente smentita dalle considerazioni fatte in precedenza in merito alle prospettive di impiego non troppo futuristiche degli APR. Per un approfondimento circa le tesi poste alla base di tale dottrina, cfr. LA TORRE, *Gli UAV: mezzi aerei senza pilota*, in TRANQUILLI LEALI, ROSAFIO (a cura di), *Sicurezza, navigazione e trasporto*, Milano, 2008, 93 ss.

²³⁴ Cfr. MASTRANDREA, TULLIO, *La revisione da parte dell'aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. Mar.*, 2005, 4, 1201 ss.; ID., *Il compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. Mar.*, 2006, 3, 699 ss.

²³⁵ I sostenitori di tale tesi osserva che per coerenza dalla nozione ex art. 743 c. nav. si sarebbero dovuti escludere anche i bombardieri e i velivoli antincendio (*Canadair*), in quanto l'attività da questi effettuata non può essere ricondotta nell'alveo del trasporto di *res e personae*, sia per la tipologia di bene trasportato sia per l'incompatibilità delle prestazioni svolte. Il trasporto infatti può ritenersi tale solo una volta che il bene sia stato riconsegnato. Cfr. ROSAFIO, *Il trasporto aereo di cose riflessioni sul nuovo regime legale*, Milano, 2007, 311 ss.; ANTONINI, *Corso di Diritto dei Trasporti*, Milano, 2008, 215 s.

²³⁶ Gli APR militari sono stati distinti secondo la seguente classificazione: droni strategici con peso superiore a 500 kg; tattici: con peso da 150 kg a 500 kg; leggeri: con peso da 20 kg a 150 kg; mini compreso da 2 kg e 20 kg; micro: con peso inferiore a 2 kg. V. DE ROSA, *Gli aeromobili a pilotaggio remoto: evoluzione normativa e prospettive*, cit., 6.

diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari [...]».

Più in generale agli APR militari non sono destinatari delle disposizioni del Codice della Navigazione, e di conseguenza nemmeno del regime amministrativo delineato dal presente codice²³⁷. Anche il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 9 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare) all'art. 106, lett. m) stabilisce che è compito della DAAA tenere il RAM, nonché curare l'immatricolazione e la certificazione degli APR²³⁸.

8.1.3 Codice dell'ordinamento militare

Nel 2010 è stato emanato il d. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (d'ora in poi COM), che al Capo III, Sezione III disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate e ha riordinato la materia abrogando la l. n. 178/2004.

Inoltre, il D.Lgs. 21 febbraio 2012, n. 20 ha apportato delle modifiche al COM e ha definito all'art. 246 COM²³⁹ cos'è un drone, riprendendo l'abrogato art. 1 l. n. 178/2004. Il successivo art. 247 al 1° comma autorizza le Forze Armate italiane a «impiegare (gli) APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale»; mentre i commi successivi individuano i limiti all'impiego dei droni affermando che questo deve avvenire all'interno di spazi aerei circoscritti e «con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica Militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e l'ENAC, di concerto con l'ENAV» e nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Infine, il comma 4 stabilisce che tali limitazioni non si applicano nei casi in

²³⁷ I droni militari non vengono infatti registrati nell'apposito registro tenuto dall'ENAC, ente regolatore dell'aviazione civile che detiene un registro riservato solo ai velivoli privati, ma nel Registro Aeronautico Militare (RAM) tenuto presso la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'aeronavigabilità (DAAA). La DAAA svolge quindi gli stessi compiti spettanti all'ENAC in materia di ammissione alla circolazione dei droni civili ai sensi dell'art 749 c. nav.

²³⁸ RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, in *Dir. pen. della globalizzazione*, 2018, su <http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it>.

²³⁹ L'articolo recita «[...] per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo».

cui gli APR siano impiegati in operazioni connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato sia sul territorio nazionale che estero.

La disciplina dettata dall'art. 246 COM riprende in gran parte l'art. 2 della l. n. 178/2004, tranne per la parte relativa alla aeronavigabilità, alla certificazione e immatricolazione, in quanto ormai i velivoli *unmanned* militari sono giuridicamente considerati aeromobili militari.

Sulla scorta della predetta normativa l'AM e l'ENAC hanno sottoscritto, il 27 ottobre 2010 a Roma, il DTO che ha consentito ai velivoli militari statunitensi Global Hawk di essere utilizzati nell'ambito di spazi aerei determinati con l'adozione di procedure di coordinamento tra autorità civili e militari²⁴⁰. Dal punto di vista del personale militare impiegato nel comando dei droni gli APR "tattici", "leggeri" e "strategici" possono essere pilotati solo da coloro i quali sono dotati del brevetto di pilota militare.

Un approccio diverso è stato adottato per i droni "mini" e "micro" a cui è dedicato l'art. 248 COM (già art. 248-*bis*), che consente la circolazione ai velivoli di peso inferiore a 20 kg ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della Difesa e iscritti in un apposito registro. Questi APR possono essere usati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo, ma anche fuori tali aree nei casi di cui all'art. 247, co. 4.

Per quanto concerne il personale operativo la conduzione è affidata al personale militare in possesso di idonea qualifica e spetta al regolamento²⁴¹ stabilire i criteri d'impiego di tali APR, nonché le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione. In particolare, afferma il COM che la conduzione è affidata al personale in possesso della qualifica di operatore di APR, oppure possono essere impiegati piloti militari, fermo restando che anche per gli operatori sono necessari determinati requisiti del personale militare: l'idoneità al servizio militare, il rispetto degli standard visivi e uditivi previsti per i piloti, svolgere attività di volo minima su APR e infine essere sottoposti periodicamente a visite mediche.

La formazione degli operatori (che non siano già piloti militari) avviene presso strutture specializzate dell'AM. A questo scopo nel 2009 è stato istituito un Centro

²⁴⁰ SMA Ufficio Pubblica Informazione (Ministero della Difesa), Aeronautica Militare, *Accordo AM-ENAC per attività Global Hawk*, Roma, 2010.

²⁴¹ Il regolamento in questione è stato inserito nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto presso l'Aeroporto di Amendola (FG) nell'ottica di formare e promuovere la standardizzazione, la specializzazione e la crescita operativa nel settore del pilotaggio remoto²⁴².

Il d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 disciplina all'art 140 anche gli incidenti e i gravi inconvenienti di volo attribuendo all'Ispettorato Sicurezza Volo dell'Amministrazione militare il compito di coordinare l'attività investigativa per evitare eventuali incidenti che possano interessare gli aeromobili militari, e dunque anche gli APR²⁴³. Nelle ipotesi in cui si verificassero tali incidenti lo svolgimento dell'indagine tecnica è di competenza del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, stante l'inapplicabilità del Codice della Navigazione²⁴⁴.

8.1.4 Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Finora sono state analizzate le varie normative nazionali in materia di APR militari, per quanto riguarda invece i droni civili la competenza ad emanare la normativa spetta all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che nel dicembre 2013 ha pubblicato la 1° edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto al fine di dare attuazione all'art. 734 c. nav. che equipara i droni agli aeromobili e che, di conseguenza, attribuisce la competenza all'ENAC di disciplinare la materia.

Nel novembre 2019 è stata pubblicata la 3° edizione del Regolamento, ulteriormente emendata nel luglio 2020, al fine di anticipare alcuni requisiti resi obbligatori dai due Regolamenti europei applicabili a partire dal 1° luglio 2020 (Regolamento delegato (EU) 2019/945 e il relativo Regolamento di esecuzione (EU) 2019/947).

La normativa attualmente in vigore innanzitutto riprende la definizione di APR dettata dall'art. 743 c. nav. e si applica ai droni ad uso civile con massa operativa al decollo non superiore a 150 kg (art. 2 co. 1), mentre sono esclusi i droni militari ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a). Il Regolamento distingue gli APR seconda che

²⁴² Ufficio Generale del Capo di SMA (Ministero della Difesa), Aeronautica Militare, *Addestriamo operatori di droni*, 2019.

²⁴³ RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, in *Dir. pen. della globalizzazione*, 2018, su <http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it>.

²⁴⁴ Nelle ipotesi in cui gli incidenti o i gravi inconvenienti di volo coinvolgessero APR civili la competenza è attribuita all'Agenzia Nazionale Sicurezza del volo ai sensi degli art. 826 ss. c. nav.

abbiano una massa operativa al decollo maggiore o uguale, o minore di 25 kg (art. 6)²⁴⁵. L'art. 8, co. 1 afferma che, a prescindere dal peso, i droni impiegati per uso professionale devono essere registrati sulla piattaforma D-Flight²⁴⁶, inoltre i piloti di APR ad uso professionale e quelli di droni impiegati in attività ricreative con massa uguale o maggiore di 25 kg devono essere in possesso di un "Attestato di pilota" rilasciato dall'ENAC direttamente o tramite i soggetti autorizzati (art. 8, co. 2 e art. 20, co. 3).

Per i velivoli *unmanned* con massa uguale o superiore a 25 kg è inoltre previsto, ex art. 14, l'obbligo di iscrizione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, nonché, quale requisito per l'aeronavigabilità, il rilascio da parte dell'ENAC, a seconda dei casi, di un "Attestato di Volo" o di un "Certificato di Navigabilità Ristretto", previa dimostrazione del possesso dei requisiti elencati negli artt. 18 e 19. Esulano dall'applicazione di tali norme quelli che l'art. 5, co. 1 chiama aeromodello, cioè «un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi», i quali non rientrano nella più generale categoria degli aeromobili²⁴⁷.

Proseguendo con la lettura del Regolamento agli artt. 9 e 10 vengono classificate le operazioni in cui gli APR possono essere impiegati, distinguendosi le operazioni non critiche da quelle critiche.

L'art. 9, co. 1 afferma che sono operazioni non critiche quelle che non prevedono il sorvolo di: a) aree congestionate, assembramenti di persone; b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell'art. 12²⁴⁸; c) infrastrutture sensibili. Mentre ai sensi dell'art. 10 «per operazioni critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quanto al precedente art. 9, co. 1».

²⁴⁵ Inoltre, nella sezione II, dedicata ai droni con massa inferiore ai 25 kg, è presente anche una specifica disposizione (art. 12) sui c.d. microdroni. La norma in questione disciplina infatti le operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg.

²⁴⁶ Come si ricava dal sito web dell'ENAC la piattaforma D-Flight è «l'infrastruttura tecnologica per la fornitura dei servizi relativi alla registrazione, all'identificazione, alla pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche applicabili agli APR e per la presentazione della dichiarazione da parte degli operatori». V. www.enac.gov.it

²⁴⁷ V. *supra* § 7.1.5

²⁴⁸ Disciplina le operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg.

Il presente Regolamento distingue ulteriormente le operazioni tra operazioni non specializzate, cioè attività ricreative effettuate con droni a scopo ludico o sportivo, e operazioni specializzate, ovverosia attività svolte a titolo oneroso (ad esempio operazioni di sorveglianza del territorio, impieghi agricoli)²⁴⁹. Mentre le prime possono essere esclusivamente operazioni non critiche, le seconde invece possono essere sia critiche che non critiche. La distinzione tra tali operazioni si fonda su aspetti operativi legati alla capacità del pilota di rimanere in contatto visivo con il velivolo (operazioni VLOS, EVLOS e BVLOS)²⁵⁰.

8.2 Fonti sovranazionali

Le fonti sovranazionali si articolano in fonti di rilevanza europea e internazionale. Entrambi gli ordinamenti presentano profili di incertezza nel disciplinare i droni militari e la normativa si sostanzia essenzialmente in linee guida o progetti futuri volti a generare una disciplina quanto più unitaria possibile. Al contrario, gli APR civili riscontrano a livello sovranazionale una maggiore chiarezza normativa tale da lasciar spazio a minori perplessità circa i limiti e principi che ne regolano l'impiego.

8.2.1 Fonti europee

I droni militari oggi non sono espressamente disciplinati a livello europeo, tuttavia per regolare il loro sorvolo nei cieli di altri stati, sono state presentate dall'EUROCONTROL una serie di *guidelines*, non obbligatorie, ma fortemente raccomandate, che l'organizzazione si auspica vengano seguite²⁵¹.

L'EUROCONTROL è un'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea composta da 41 membri (tra cui tutti gli Stati Membri

²⁴⁹ Cfr. art. 5 Reg. ENAC Mezzi Aerei A Pilotaggio Remoto, 3^a ed., 2019.

²⁵⁰ Come si evince dallo stesso Regolamento (artt. 5 e ss.) le operazioni in VLOS (*Visual Line of Sight*) sono quelle in cui il pilota mantiene il contatto visivo diretto con il velivolo, per monitorarne il volo ed evitare collisioni. Le operazioni in EVLOS (*Extended Visual Line of Sight*), invece, si riferiscono ai casi in cui il pilota, per evitare le collisioni, fa uso di metodi alternativi, come l'impiego di stazioni di pilotaggio supplementari per mantenere il contatto visivo con il mezzo. Infine, le operazioni in BVLOS (*Beyond Visual Line of Sight*) sono quelle condotte a distanze tali per cui non è possibile, per evitare le collisioni, ricorrere alle procedure dirette di osservazione visiva. Le operazioni in BVLOS, ai sensi dell'art. 26, co. 2, possono richiedere l'uso di spazi aerei segregati.

²⁵¹ EUROCONTROL, *Specifications for the Use of Military UAVs as Operational Air Traffic Outside Segregated Airspace*, 2007.

dell'Unione Europea) che ha come obiettivo lo sviluppo del sistema di *Air Traffic Management* (ATM) paneuropeo sia civile che militare²⁵². In particolare, lo scopo che si prefigge tale organizzazione è di integrare – a livello europeo – gli APR nel sistema dell'aviazione, per garantire che le attività di volo dei mezzi *unmanned* avvengano in piena sicurezza nell'ambito di uno spazio aereo comune, auspicando un'armonizzazione della disciplina a livello europeo.

Per raggiungere questa finalità è stato sviluppato l'*UAS ATM Integration Operational Concept*²⁵³, un progetto complementare all'CONPS (*Concept of Operations for Drones*) proposto dall'EASA²⁵⁴. Il programma prevede una serie di linee guida, come già detto non obbligatorie, volte a rendere possibili operazioni militari – e civili – a mezzo drone in situazioni di pace al di fuori degli spazi aerei nazionali delimitati, in modo da garantire che si svolgano in piena sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del traffico aereo: lo scopo è sviluppare un ecosistema di droni²⁵⁵.

Come si evince infatti anche dalla normativa italiana, il sorvolo avviene in aree segretate e delimitate, ma è possibile che alcune operazioni debbano avvenire su territorio straniero. Proprio in presenza di queste dinamiche l'EUROCONTROL auspica che le proprie direttive vengano seguite e incorporate nella legislazione dei vari Stati, per evitare che ciascuno Stato, in presenza di una missione di uno stato terzo sul proprio territorio, applichi una normativa differente, rendendo così molto più complessa la possibilità di effettuare missioni transnazionali.

Nell'ottica di assicurare l'integrazione di tali linee guida e la cooperazione tra i vari Stati, l'organizzazione collabora con diversi organi e organizzazioni europee e non tra cui la Commissione Europea, la Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), l'Organizzazione Europea per le Apparecchiature dell'Aviazione Civile

²⁵² Per ulteriori informazioni sull'organizzazione, cfr. www.eurocontrol.int.

²⁵³ V. SESAR, *UAS ATM Flight Rules*, 2018; SESAR, *European ATM Master Plan: Roadmap for the safe integration of drones into all classes of airspace*, 2018.

²⁵⁴ Il programma dell'EASA è stato presentato nel maggio 2015 e delinea l'approccio che l'Agenzia ha adottato per sviluppare un luogo comune e sicuro per l'impiego dei droni. Tale approccio è fondato sull'analisi del rischio delle operazioni a mezzo drone, tale da risultare sufficientemente flessibile per le necessità dell'industria degli APR. Per approfondimenti su tale strategia, cfr. www.easa.europa.eu.

²⁵⁵ L'ecosistema prende il nome di U-Space. Lo sviluppo di questo progetto è stato assegnato dalla Commissione Europea alla *SESAR Joint Undertaking* (SJU), al fine di creare un sistema ATM specifico per i droni comune a tutti i paesi europei.

(EUROCAE), la SESAR *Joint Undertaking* (SJU) e la NATO. A livello nazionale l'ENAV è tra le organizzazioni che cooperano e partecipano attivamente a al lavoro che si svolge a tutti i livelli, sia negli organi decisionali, sia nei gruppi di consultazione tecnici.

L'Unione Europea è invece intervenuta per regolare la materia degli aeromobili a pilotaggio remoto nei casi di impiego in campo civile.

Un primo intervento risale al 2008, quando fu emanato il Regolamento (UE) 2008/216 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile ed istitutivo dell'EASA, meglio noto come "*Basic Regulation*", che disciplinava per la prima volta la materia dei droni a livello comunitario limitatamente a quegli APR con massa operativa superiore a 150 kg²⁵⁶. Per superare questo limite giuridico-operativo la Commissione europea aveva promosso una consultazione pubblica nota come «*Policy initiative on opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones)*» che avrebbe costituito il punto di partenza di una nuova disciplina. All'esito della consultazione, conclusasi nel 2014, è stata infatti modificata la normativa vigente con il Regolamento (UE) 2018/1139, a seguito del quale sono stati emanati il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sull'esercizio e sull'immissione nel mercato i sistemi di aeromobili senza equipaggio e il Regolamento delegato (UE) 2019/945 che definisce le regole applicabili alle operazioni a mezzo drone e i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei droni. In materia di droni militari armati tuttavia l'UE non è rimasta inerte. Il Parlamento europeo nel 2014 e nel 2016 ha adottato due risoluzioni in cui ha espresso preoccupazione per l'impiego illecito di APR armati in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani²⁵⁷.

Nel 2017 è stato tenuto un *workshop* all'esito del quale sono state pubblicate delle raccomandazioni che individuano alcuni degli elementi su cui si baserà una futura decisione del Consiglio per regolare l'impiego di droni armati²⁵⁸. Da parte dei rappresentanti degli Stati membri sono stati espressi pareri positivi circa l'adozione

²⁵⁶ Era esclusa dalla potestà regolamentare dell'EASA la normativa circa gli APR con massa operativa inferiori a 150 kg, con la conseguenza che in questi casi si applicava la normativa predisposta dai singoli Stati Membri in materia.

²⁵⁷ FREW, *Drones War. The Next Generation*, cit., 37.

²⁵⁸ Directorate General for External Policies, Policy Department, *Towards an EU common position on the use of armed drones*, European Parliament, 2017.

di principi comuni che impongano una corretta applicazione delle norme internazionali in materia, soprattutto visto i crescenti rischi di attacchi da parte degli attori non statali.

8.2.2 Fonti internazionali

In merito ai profili di diritto internazionale i primi passi verso un riconoscimento giuridico e una regolamentazione dei droni sono stati compiuti con la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale sottoscritta il 7 dicembre 1944, approvata dall'Italia con il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616 e ratificata con la legge 17 aprile 1956, n. 561²⁵⁹.

L'articolo 8 recita testualmente «*No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger to civil aircraft*»²⁶⁰. Dal testo si evincono gli elementi principali della disciplina che vieta il transito di droni nello spazio aereo civile di uno Stato senza l'autorizzazione dello Stato sorvolato e imponendo l'impiego degli APR in condizioni di sicurezza. Ogni Stato perciò ha la facoltà di autorizzare o meno il sorvolo del proprio territorio. Tale autorizzazione assume le vesti di un *agreement* tra le parti coinvolte che può essere ottenuto mediante la conclusione di un accordo bilaterale o multilaterale, o altrimenti facendo ricorso ai tradizionali canali diplomatici.

L'art. 3 della Convenzione opera una fondamentale distinzione tra gli aeromobili di Stato e quelli civili, riservando l'applicazione della Convenzione solo ai secondi (art. 3, lett. a). Sono considerati aeromobili di Stato *ex art. 3, lett. b)* «gli aeromobili adoperati in servizi militari, di dogana o di polizia»²⁶¹. Si precisa che «nessun

²⁵⁹ La Convenzione aveva l'obiettivo di disciplinare il trasporto aereo internazionale. Inizialmente è stata ratificata da 50 stati, oggi il numero di Stati firmatari è di ben 192. Il trattato istituisce l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

²⁶⁰ Nella traduzione italiana «gli aeromobili senza pilota non possono sorvolare il territorio di uno Stato contraente, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale di detto Stato e conformemente a tale autorizzazione. Ogni Stato s'impegna ad assicurare che il volo degli aeromobili senza pilota, in zone aperte agli aeromobili civili, sia controllato in modo da evitare ogni pericolo per gli aeromobili civili».

²⁶¹ Tale distinzione risale alla Convenzione Internazionale di Parigi per la navigazione aerea del 1919, che già distingueva tra aeromobili privati e aeromobili di Stato, includendo in quest'ultima

aeromobile di Stato di uno Stato contraente può sorvolare il territorio di un altro Stato od atterrarvi salvo autorizzazione data mediante accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione» (art. 3, lett. c).

Si può concludere che a livello internazionale non sussiste una disciplina che regoli chiaramente l'uso degli APR militari, e nemmeno la prassi degli Stati pare essere uniforme²⁶². Può essere notato che, comunque, il riferimento ai velivoli di Stato avviene sempre in “negativo”, cioè mira ad escludere l'applicabilità della disciplina a tali velivoli. Questa constatazione potrebbe interpretarsi nel senso che gli Stati non abbiano voluto appositamente vincolarsi a livello internazionale in una materia tanto delicata che concerne questioni di sicurezza nazionale e riguarda da vicino il principio di sovranità. Inoltre, si pensi anche al fatto che l'utilizzo degli aeromobili di Stato – e dunque anche di quelli militari – è spesso accompagnato da diritti particolare e immunità, quali ad esempio, l'immunità dalla giurisdizione dello Stato territoriale sorvolato, il divieto di ispezioni senza il previo consenso dello Stato in cui il mezzo è registrato²⁶³.

A livello civilistico invece, sul presupposto di assimilare i velivoli *unmanned* agli aeromobili tradizionali, si sono susseguiti nei primi anni 2000 appositi gruppi di studio e di consultazione, la cui attività era improntata alla creazione di una normativa comune internazionale volta a regolare l'impiego dei droni civili e a garantire che l'utilizzo avvenisse nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nel marzo 2011 l'ICAO (*International Civil Aviation Organization*) ha presentato la circolare ICAO n. 328 AN/190 «*Unanned Aircraft Systems (UAS)*». La proposta di disciplinare la materia dei droni è stata presentata in occasione della prima riunione della 169^a Sessione dell'organizzazione del 12 aprile 2005, nel corso della

categoria i velivoli militari e quelli utilizzati esclusivamente a servizio dello stato, oltre a quelli pilotati dal personale militare (artt. 30-31 della Convenzione). La convenzione tuttavia non dà una definizione di aeromobile militare, ma individua gli elementi in base a cui presumere che si tratti di un velivolo di Stato. V. MILDE, “*Rendition flights*” and *International Air Law*, in *Redress*, 2008, 3 s.

²⁶² Sul tema v. ABEYRATNE, *Air Navigation Law*, Berlin, 2012; ABEYRATNE, KHAN, *State use of unmanned military aircraft: a new international order?*, in *J. of Transportation Security*, 2014, 7,1, 83 ss.

²⁶³ Cfr. HENDERSON, *International Law concerning the status and marking of remotely piloted aircraft*, in *Denver J. Int. Law & Pol'y*, 2011, 39, 4, 615 ss.

quale la *Air Navigation Commission*²⁶⁴ ha rivolto una richiesta al Segretario Generale di affrontare la questione degli APR al fine di individuare una serie di principi volti a rendere uniforme l'impiego dei droni nel panorama internazionale. Nonostante, l'ICAO abbia quale scopo primario la promozione e lo sviluppo della navigazione aerea internazionale limitatamente all'aviazione civile, è erroneo ritenere che nell'adozione dei provvedimenti non venga preso in considerazione il settore dell'aviazione militare. Al termine di ogni sessione ordinaria dell'organizzazione viene adottata una Risoluzione intitolata «*Consolidated Statement of ICAO Continuing Policies and Associated Practices Related Specifically to Air Navigation*», di cui fa parte «*Appendix P- Coordination of civil and military air traffic*»²⁶⁵. Dal contenuto dell'appendice si ricava che l'ICAO riconosce che lo spazio aereo, le infrastrutture e i servizi dell'aviazione civile possano e debbano essere impiegati dal settore dell'aviazione militare, al fine raggiungere un controllo integrato e comune del traffico aereo militare e civile. A fronte di tale analisi si rende auspicabile che anche per i droni militari venga emanata una normativa internazionale *ad hoc* che ne regoli in modo chiaro i principi che ne regolano l'impiego.

²⁶⁴ Organo interno dell'ICAO che individua e raccomanda gli *Standards and Recommended Practices* (SARPs) e le *Procedures for Air Navigation Services* (PANS) ai fini dell'adozione e approvazione di tali misure da parte del Consiglio dell'ICAO.

²⁶⁵ MILDE, «*Rendition flights*» and *International Air Law*, cit., 12 s.

CAPITOLO II

IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE

1. I *killer drones* nel panorama internazionale

Nel capitolo precedente sono stati analizzati i *killer drones* da un punto di vista tecnico e normativo, occupiamoci ora degli aspetti più pratici.

I droni militari armati vengono chiamati *killer drones* proprio per le loro capacità offensive e per l'idoneità ad uccidere: si tratta infatti di vere e proprie armi.

I droni – intesi come armi – hanno visto un'esponentiale diffusione e impiego nel panorama internazionale, soprattutto in quelle operazioni pericolose nelle quali è richiesto un elevato grado di precisione. Essendo la precisione proprio una delle principali caratteristiche degli APR ed essendo questi progettati e predisposti per operare in contesti “scomodi”, i droni si sono rivelati una importante risorsa per molti Stati.

Le principali operazioni in cui i *killer drones* sono stati utilizzati sono quelle di *targeted killing*, cioè le uccisioni mirate di un obiettivo che costituisce un pericolo per la società o per un dato Stato. In queste missioni i droni militari vengono impiegati come armi per attaccare con precisione centimetrica il *target* e limitare al massimo possibili vittime o danni collaterali.

Se dunque gli APR presentano le stesse potenzialità e problematiche di qualunque altra arma, si pone la questione di quali siano le norme che ne regolano e ne limitano l'impiego.

A livello puramente giuridico i *killer drones* non pongono problemi ontologicamente diversi da altri mezzi armati che possono essere usati con le medesime finalità²⁶⁶ e, per questo, non sono previste particolari norme che ne

²⁶⁶ Sottolinea lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite Philip Alston che «[...] a missile fired from a drone is no different from any other commonly used weapon, including a gun fired by a soldier or a helicopter or gunship that fires missiles». Cfr. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. Addendum-Study on targeted killings*, 2010, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6, par. 79.

disciplinano l'utilizzo²⁶⁷. Tuttavia, riflettendo sull'analisi effettuata nel Capitolo I sui vantaggi strategici e sulle problematiche da un punto di vista morale ed etico, ecco che si colgono i profili più delicati legati all'uso degli APR armati che necessitano un'analisi più approfondita²⁶⁸. Tale analisi avrà necessariamente come punto di partenza le pratiche di *targeted killings* che, evidenziando gli aspetti più critici delle uccisioni mirate, permettono di cogliere e comprendere gli elementi maggiormente complessi connessi all'uso dei droni armati nei vari contesti. Inoltre, la necessità di affrontare il tema degli omicidi mirati è legata alla sussistenza di un rapporto direttamente proporzionale tra l'avvento dei *killer drones* e l'aumento dei *targeted killings*, oggi i principali mezzi con cui vengono portate a termine queste operazioni.

2. I *targeted killing*

La mattina del 3 novembre 2002 sei persone sospettate di essere membri del gruppo terroristico al-Qaida, tra cui Senyan al-Harithi²⁶⁹, furono uccisi da un missile lanciato da un APR pilotato dalla CIA mentre viaggiavano su una strada deserta in Yemen²⁷⁰. Nella notte del 22 luglio del 2002 un aereo militare israeliano lanciò una bomba in un'area densamente abitata della città di Gaza per uccidere il *leader* dell'ala militare di *Hamas* Salah Shehadeh. L'attacco cagionò, oltre che la morte del bersaglio, quella di sua moglie e di almeno 12 civili, di cui 9 erano bambini e ferì più di 100 persone²⁷¹.

²⁶⁷ Si potrebbe discutere della necessità di tali norme, tuttavia l'argomento esorbita dai fini della presente trattazione.

²⁶⁸ Si ritiene che l'economicità e la versatilità siano fattori che hanno incrementato il ricorso alle pratiche di *targeted killings*. Il fattore della precisione è invece il più discusso, perché se si considera l'altissimo numero di vittime civili (collaterali) derivanti dagli omicidi mirati a mezzo drone, si comprende che spesso i dati raccolti dalle operazioni di *intelligence* e di *surveillance* siano errati o imprecisi. Sul punto, v. DI SALVO, *Le guerre segrete dei droni*, in *Esquire*, 2017, su www.esquire.com.

²⁶⁹ Uno dei principali sospettati per l'attacco alla USS Cole nell'ottobre del 2000, quando la nave, ferma nel porto di Aden in Yemen, fu attaccata da un attentatore suicida, cagionando la morte di 17 marinai americani, ferendone gravemente altri 39 e distruggendo parte della carena della nave. Per un approfondimento sull'attacco, v. PERL, *Terrorist Attack on USS Cole*, in *Naval History and Heritage Command*, 2001, su www.history.navy.mil.

²⁷⁰ MAYER, *The Predator War*, in *The New Yorker*, 2009, in www.newyorker.com; MILLER, *C.I.A. Said to Use Outsiders to Put Bombs on Drones*, in *LA Times*, 2009, in www.latimes.com.

²⁷¹ BYMAN, *Do Targeted killings Work?*, in *Foreign Affairs*, 2006, 85, 2, 95 ss.

Nel luglio del 2005, a seguito degli attentati suicidi nella metro di Londra la polizia cercava gli attentatori responsabili dell'attacco. Il cittadino brasiliano Jean Charles de Menezes fu scambiato per uno dei sospettati. La polizia londinese lo pedinò fino alla stazione metro di Stockwell, dove – secondo quanto dichiarato dagli agenti – disobbedì all'ordine di fermarsi corse per prendere il treno, sul quale fu ucciso con 8 colpi ravvicinati²⁷².

Questi attacchi sono tutti esempi di *targeted killing*, cioè di quelle operazioni che in italiano vengo usualmente descritte con il termine “omicidi mirati”²⁷³. Si tratta di una pratica estremamente diffusa in diversi Paesi del mondo, tra cui *in primis* Stati Uniti e Israele, che tuttavia, ancora oggi, non è definita in modo univoco dal diritto internazionale²⁷⁴, né trova riscontro in alcun quadro normativo nazionale.

Per sopperire all'assenza di una definizione e al fine di inquadrare il fenomeno in dottrina ne sono state proposte diverse. A parere di chi scrive, la definizione più completa di *targeted killing* è quella proposta dallo *Special Rapporteur* Philip Alston, che lo ha definito come «[...] the intentional, premeditated and deliberate use of lethal force, by States or their agents acting under colour of law, or by an organized armed group in armed conflict, against a specific individual who is not in the physical custody of the perpetrator»²⁷⁵. A prima vista, si potrebbe ritenere che tale definizione sia troppo generica e che possa ricomprendere un vasto numero di azioni²⁷⁶. Tuttavia, da un'analisi più attenta, si ricavano cinque elementi che, se

²⁷² *Man shot dead by police on Tube*, in *BBC News*, 2005, su www.bbc.com; “*Shoot-to-kill*” *policy to remain*, in *BBC News*, 2005, *ivi*; *Leak disputes Menezes death story*, in *BBC News*, 2005, *ivi*.

²⁷³ Si tratta di un termine privo di alcuna accezione giuridica. V. MELONI, *Sulla (il)legittimità degli omicidi mirati mediante i droni e i possibili ricorsi alle corti*, estratto da *IRIAD, Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 145.

²⁷⁴ A/HRC/14/24/Add.6, par. 1.

²⁷⁵ Cfr. A/HRC/14/24/Add.6, par. 1. Definizioni molto simili sono state adottate anche da altri autori. Sull'argomento, v. BENNETT, *Exploring the legal and moral bases for conducting targeted strikes outside of the defined combat zone*, in *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, 2012, 26, 555; BLANK, *Targeted strikes: the consequences of blurring the armed conflict and self-defence justifications*, in *William Mitchell Law Review*, 2012, 38, 1656; WUSCHKA *The use of combat drones in current conflicts – a legal issue or a political problem?*, in *Goettingen J. Int. Law*, 2011, 3, 897.

²⁷⁶ Spesso i *targeted killings* vengono paragonati agli assassini, intesi quali uccisioni per motivi politici. Tale assimilazione è erronea, perché sussiste una generale convinzione che gli assassini siano (sempre) illegali, a differenza degli omicidi mirati la cui liceità deve essere valutata in base alla situazione in cui sono condotti. Inoltre, vi è la tendenza di non qualificare l'uccisione di terroristi quale assassini, in quanto estranei alle gerarchie politiche, ma tale argomento pare poco condivisibile. I terroristi vengono spesso qualificati in base alle loro credenze e affiliazione politiche e la tesi per cui la loro eliminazione sia estranea alle ragioni politiche non pare accoglibile. Sul punto, v. BERES, *The Permissibility of State-Sponsored Assassination During Peace and War*, in *Temple Int. Comparative L. J.*, 1992, 5, 231 e 237; MURPHY, *Terrorist Attacks on World Trade*

simultaneamente presenti, permettono di qualificare un'uccisione come un omicidio mirato²⁷⁷.

Il primo elemento è la *lethal force*, cioè l'uso della forza letale. Tutte le operazioni di *targeted killing* hanno come comune denominatore il ricorso alla forza letale impiegata contro l'uomo. Dunque, a caratterizzare tali operazioni non è la modalità con cui tale forza viene impiegata, quanto piuttosto l'idoneità dello strumento usato a uccidere il bersaglio²⁷⁸. La nozione di forza letale include quindi tutte quelle condotte che, a prescindere dal mezzo utilizzato, siano idonee a cagionare la morte di un uomo. In ogni caso è possibile affermare che nella quasi totalità dei casi per compiere gli omicidi mirati vengono impiegate delle armi, piuttosto che altri mezzi. Tra queste figurano *in primis* i droni armati.

Il secondo elemento comune è l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione: il *dolus directus* (di primo grado). Il dolo intenzionale²⁷⁹ si compone di tre profili quali, l'intenzione, la premeditazione e la volontà di realizzare un fatto, nel caso di specie di condurre l'operazione allo scopo di uccidere uno o più bersagli individuati. L'elemento dell'intenzione richiede che la missione venga portata a termine con – appunto – l'intenzione di uccidere il *target*. Tale requisito mira ad escludere la rilevanza di quelle azioni in cui il ricorso alla forza letale sia conseguenza di un comportamento imprudente, negligente o incosciente²⁸⁰. Si richiede inoltre che l'intento di uccidere si basi su una scelta premeditata e non su un atto volontario scatenato da un mero impulso momentaneo. Infine, la morte dell'obiettivo deve essere voluta, cioè deve costituire essa stessa l'obiettivo della

Center and Pentagon, in *American J. Int. L.*, 2002, 96, 231 ss.; BANKS, RAVEN-HANSEN, *Targeted Killing and Assassination: The U.S. Legal Framework*, in *University of Richmond L. Rev.*, 2003, 37, 667 ss.; KLABBERS, *Rebel with a Cause? Terrorists and Humanitarian Law*, in *European J. Int. L.*, 2003, 14, 2, 283 ss.

²⁷⁷ Tali elementi sono stati evidenziati dal Legal Advisor per la International Committee of the Red Cross Nils Melzer e ripresi da Philip Alston nel suo rapporto. Cfr. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, Oxford, 2009, 3 ss.

²⁷⁸ I mezzi impiegati nel recente passato per portare a termine queste operazioni includono aerei e elicotteri da combattimento, carrarmati, autobombe, trappole esplosive ecc. Cfr. DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, in *Etichs & Int. Affairs*, 2003, 17, 1, 111 ss.

²⁷⁹ Il dolo intenzionale è il grado più intenso di colpevolezza in termini di volizione e rappresentazione del fatto (il soggetto agente agisce allo scopo di realizzare il fatto). Per un approfondimento sui gradi del dolo, cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. 10^a, Milano, 2020, 371 ss.

²⁸⁰ In queste ipotesi la responsabilità per il fatto illecito sarebbe imputata a titolo di colpa. V. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit., 392 ss.

missione. Non deve quindi essere una conseguenza incidentale dell'azione, verificatasi nel perseguimento di altri scopi²⁸¹.

Il terzo elemento rilevante è legato all'individuazione del *target* contro cui viene impiegata la forza letale. La presenza di uno o più bersagli precisamente individuati è ciò che distingue gli omicidi mirati da quelle operazioni dirette contro soggetti non identificati o contro una collettività²⁸². In particolare, "l'individualizzazione" del bersaglio caratterizza gli omicidi mirati rispetto alle uccisioni in guerra che vengono eseguite secondo un paradigma collettivizzante: tipicamente in guerra si uccide qualcuno in quanto membro delle forze nemiche.²⁸³

Il quarto elemento è costituito dallo stato di libertà in cui si trova bersaglio rispetto ai soggetti che conducono l'attacco, cioè il *target* non deve trovarsi in uno stato di custodia fisica. L'assenza della custodia distingue i *targeted killings* dalle esecuzioni capitali ed extragiudiziali che invece presuppongono tale situazione di limitazione della libertà personale²⁸⁴. In altre parole, gli omicidi mirati sono degli *extra-custodial killings*, ma non necessariamente delle uccisioni extragiudiziali²⁸⁵. L'ultimo elemento attribuisce rilevanza alla questione ai sensi del diritto internazionale. Gli omicidi mirati devono essere attribuibili ad un soggetto riconosciuto dal diritto internazionale.

Il diritto internazionale si applica innanzitutto agli Stati²⁸⁶, ma in certe situazioni e a determinate condizioni anche gli attori non statali sono destinatari della normativa

²⁸¹ In realtà sufficiente affinché la *mens rea* dell'agente possa essere ricondotta nell'alveo del dolo è che la realizzazione del fatto non sia lo scopo ultimo dell'azione, ma è sufficiente che questo si ponga come scopo intermedio nel perseguimento di un disegno più grande.

²⁸² La necessità di individuare il bersaglio li distingue dai *signature strikes*, cioè attacchi condotti contro soggetti non individuati nominalmente, ma in base ad un loro comportamento. Sul punto cfr. par. 3.5.

²⁸³ MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 852.

²⁸⁴ In questa prospettiva, dunque, qualora intervenisse un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria che legittimasse l'uccisione di un soggetto (individuato) che non si trovi in stato di custodia, tale autorizzazione non inciderebbe sulla qualificazione dell'operazione come omicidio mirato. Ciò che rileva nella dai fini della definizione di un'operazione di *targeted killing* è la libertà del *target* -intesa come assenza di custodia-, non la mancanza di un provvedimento che la autorizzi. Gli omicidi mirati devono avvenire in una situazione di assenza di custodia, ma non necessariamente in una cornice extragiudiziale.

²⁸⁵ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 4.

²⁸⁶ Gli stati sono i principali soggetti di diritto internazionale. Sui soggetti di diritto internazionale, v. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, 5^a ed., Torino, 2016, 15 ss; KLABBERS, *International Law*, 2^a ed., Cambridge, 2017, 74 ss.

internazionale²⁸⁷. Le uccisioni operate dai gruppi non statali possono qualificarsi come *targeted killings* nei limiti in cui il diritto internazionale regola, proibisce e punisce l'impiego della *lethal force* da parte di tali soggetti²⁸⁸.

L'attribuibilità dell'omicidio ad un soggetto di diritto internazionale è il requisito che distingue i *targeted killings* da altre forme di uccisione che non sono proibite o regolate dalle norme internazionali quali, ad esempio, gli omicidi che non sono considerati crimini internazionali o quelli commessi da un individuo fuori da un contesto bellico²⁸⁹.

Prima di procedere pare opportuno precisare che la presente disamina effettuerà un'analisi degli omicidi mirati posti in essere dagli Stati o sponsorizzati dagli stessi, ma le considerazioni che seguono potranno comunque essere estese anche ai *targeted killings* eseguiti dai gruppi non statali, nella misura in cui essi siano destinatari delle norme di diritto internazionale.

In breve, quindi, la nozione di *targeted killing* si riferisce a quelle azioni intenzionali e volontarie di impiego della forza letale, in cui è presente un certo grado di premeditazione, nei confronti di uno o più soggetti specificatamente individuati che non sono detenuti da parte di un soggetto di diritto internazionale.

Alcuni autori hanno attribuito a queste condotte nomi alternativi, che però mancano di oggettività in quanto sono espressione delle ideologie degli autori stessi²⁹⁰. Non

²⁸⁷ In questa sede per attori non statali devono intendersi quei gruppi o quegli individui la cui condotta non può essere attribuita ad uno Stato secondo il diritto internazionale. Tra questi rientrano i gruppi ribelli ingaggiati in conflitti armati non internazionali, le Organizzazioni non governative, entità *sui generis*, le imprese multinazionali pubbliche e private e gli individui la cui condotta costituisce un'offesa delle norme di diritto penale internazionale. Tra gli altri attori riconosciuti dal diritto internazionale vi sono le Organizzazioni Internazionali (OI) e storicamente anche la Santa Sede e l'Ordine dei cavalieri di Malta. Per un approfondimento sul riconoscimento della personalità di diritto internazionale e dei soggetti di diritto internazionale, cfr. KLABBERS, *International Law*, cit., 72 ss.; CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9^a ed., Oxford, 2019, 105 ss.

²⁸⁸ È pacifico che gli attori non statali siano titolari di obblighi derivati dal diritto internazionale e che siano vincolati al rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario nel corso di conflitti armati, è invece controverso se siano vincolati dal rispetto delle norme a tutela dei diritti umani.

²⁸⁹ Rientrano tra queste uccisioni, ad esempio, gli omicidi del Presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy (1963) e di Mahatma Gandhi (1948) che, nonostante l'enorme importanza politica e mediatica, non sono *targeted killings*, ma crimini puniti dal diritto penale domestico. Entrambi gli omicidi sono stati infatti posti in essere da individui in circostanze in cui l'uso letale della forza non era regolato, proibito o punito dal diritto internazionale.

²⁹⁰ I termini alternativi si distinguono in semplici eufemismi quali, per esempio, "neutralizzazione", "liquidazione", "eliminazione" e locuzioni più complesse che ricalcano il profilo militare o la premeditazione dell'atto, tra cui "*target liquidation*", "*target elimination*", "*preventive killing*",

pare opportuno impiegarli in quanto non consentirebbero una trattazione oggettiva della materia. Altri hanno anche proposto ulteriori definizioni di *targeted killings*, che tuttavia non offrono una spiegazione sufficientemente completa e dettagliata del tema. Si tratta di definizioni corrette, ma il cui impiego deve essere limitato al contesto in cui vengono proposte dall'autore stesso²⁹¹.

2.1 Le origini e gli sviluppi dei *targeted killings*

Il ricorso all'uso premeditato della forza letale contro un soggetto specifico è un'attività alla quale si è fatto ricorso fin dai tempi antichi, sia in periodi di pace che durante conflitti armati²⁹². Tuttavia, il termine *targeted killing* è entrato in uso solo all'inizio degli anni 2000 con l'avvento della seconda Intifada, con il riconoscimento da parte dello Stato di Israele dell'esistenza di una politica statale di eliminazione, mediante omicidi mirati, dei componenti dei gruppi della resistenza palestinese²⁹³. Nel corso dei secoli tali pratiche hanno subito diverse fasi

“*strategic elimination*”. Sull'inadeguatezza di tali termini rispetto al fenomeno che descrivono, cfr. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 6.

²⁹¹ Steven David ha definito gli omicidi mirati come «the intentional slaying of a specific individual or group of individuals undertaken with explicit governmental approval», v. DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 112. Tom Ruys li definisce come «the willful killing of a specific individual that is attributable to a State in the sense of the Draft Arts on State Responsibility», cfr. RUYS, *License to Kill? State-Sponsored Assassination Under International Law Studies*, in *Mil. L. & L. War. Rev.*, 2005, 1-2, 44, 15. Il problema dietro l'analisi dei due autori è la mancata menzione del requisito dell'assenza di custodia del *target*. Ancora Chris Downes li interpreta come «[the] attacks on individual terrorists [with] a quality of premeditation [regardless of their] legality or non-legality», definizione troppo riduttiva perché individua i bersagli come solo quei soggetti appartenenti ad una specifica categoria di persone, v. DOWNES, *Targeted Killings' in an Age of Terror: The Legality of The Yemen Strike*, in *J. of Conflict & Security L.*, 2004, 8, 2, 280. Altri autori hanno proposto una definizione definita come *context-oriented*, tra cui Shiri Krebs che inquadra gli omicidi mirati in quegli «attacks on individual terrorists with a quality of premeditation; targeting of a suspected terrorist who is not in the territory of the state which carries out the attack» e Melamed Visbal, che propone tre definizioni per tre specifici contesti, v. KREBS, *Don't Ask, Don't Tell: Secrecy, Security, and Oversight of Targeted Killing Operations*, Gerusalemme, 2015, 11; VISBAL, *Legal and Democratic Dilemmas in the Counter-Terrorism Struggle: Targeted Killing Policy*, in *Rev. Derecho*, 2011, 35, 293 s.

²⁹² Tracce di questa prassi si rinvencono anche nella Bibbia. Il riferimento è in particolare all'episodio narrato nel 3° Libro dei Giudici, in cui Eglon, il re di Moab, fu ucciso con una spada da Eud, che liberò il popolo israeliano dopo 18 anni di dominazione moabita. Da questa vicenda si ricava come anche in passato gli omicidi premeditati contro sovrani di territori occupati fossero riconosciuti come legittimi e apprezzati da Dio. *La Bibbia di Gerusalemme*, Bologna, 1994, libro dei Giudici, 3: 12-30. Sull'argomento si veda anche l'episodio legato all'uccisione del generale Sisara, ad opera di Giaele. Cfr. *La Bibbia di Gerusalemme*, cit., libro dei Giudici, 4: 6-24. Ulteriori riferimenti agli omicidi mirati premeditati nella Bibbia, v. *La Bibbia di Gerusalemme*, cit., libro II Samuel, 18: 1-33 e 18:1-3.

²⁹³ Oggi spesso viene operata un'erronea sovrapposizione dei *targeted killings* con gli attacchi condotti dagli Stati Uniti mediante i *killer drones* in Pakistan e in Afghanistan. Tale espressione

caratterizzate sia dalle diverse modalità di esecuzione degli omicidi sia dalle diverse opinioni riguardo la liceità o meno di queste operazioni. Con l'introduzione dei droni militari armati il ricorso ai *targeted killings* ha visto un aumento senza precedenti. Può infatti individuarsi una diretta correlazione tra l'avvento di tale tecnologia e la diffusione delle pratiche di omicidi mirati.

Prendendo come esempio Israele, uno degli Stati in cui storicamente è stato fatto largo uso di queste pratiche, si può notare l'esistenza di una relazione direttamente proporzionale tra l'ingresso dei *killer drones* nel panorama internazionale e l'aumento degli omicidi premeditati. La pratica degli omicidi mirati in Israele risale agli anni '50 del secolo scorso quando furono impiegati per contrastare i guerriglieri dall'Egitto²⁹⁴. Successivamente, negli anni '60 e '70 alcuni gruppi palestinesi cercarono di attirare l'attenzione mondiale verso la propria causa, ponendo in essere attacchi terroristici "spettacolari"²⁹⁵. L'attentato di Monaco di Baviera del 1972, a seguito del quale lo Stato israeliano individuò e uccise i *leaders* europei e mediorientali del gruppo estremista Settembre Nero²⁹⁶, ha contribuito ad intensificare il ricorso ai *targeted killings*, assurti secondo alcuni ad una vera e propria vendetta decisa a livello statale. Nel 2000 con l'inizio della seconda Intifada, gli omicidi mirati divennero sistematici e videro i primi impieghi dei droni per portare a termine tali operazioni²⁹⁷.

continua ad individuare tutte le pratiche di omicidi mirati che presentano le caratteristiche sopra elencate. V. GREY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, in *Curr. Leg. Probl.*, 2013, 66, 77 s.; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 855.

²⁹⁴ DAVID, *Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 3; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 854.

²⁹⁵ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 6.

²⁹⁶ L'attentato fu condotto da 8 membri dell'organizzazione Settembre Nero, un gruppo terroristico affiliato all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO), nel corso delle Olimpiadi estive di Monaco di Baviera del 1972. Gli attentatori uccisero 11 atleti palestinesi e un poliziotto tedesco. L'allora Primo Ministro israeliano Golda Meir e il Ministro della Difesa Moshe Dayan crearono la cd. "Committee X", una commissione con il compito di sorvegliare le operazioni di *intelligence* del Mossad, il servizio di *intelligence* nazionale israeliano, che negli anni successivi individuaron e uccisero i responsabili dell'attacco. Per un approfondimento sul caso, v. DAVID, *Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 3s.

²⁹⁷ I droni furono impiegati in particolare per sorvegliare la striscia di Gaza e condurre violenti attacchi aerei tali da incutere grande terrore nella popolazione di quelle zone. Cfr. HAJJAR, *Lawfare and Armed Conflict: Comparing Israeli and US Targeted Killing Policies and Challenges Against Them*, in *Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs American University of Beirut International Affairs*, rapporto di ricerca, 2013, 12.

Tra i principali attacchi a mezzo drone nella striscia di Gaza si ricorda l'omicidio di Ahmed al-Jabari, il leader di Hamas. Cfr. BASKIN, *Israel's Shortsighted Assassination*, in *New York Times*,

Un esempio ancor più evidente sono gli Stati Uniti, che a seguito degli attacchi terroristici del 11 settembre 2001 hanno intrapreso una campagna di lotta al terrorismo che ha visto un impiego massiccio dei *killer drones* nelle operazioni di *targeted killings*. In passato il governo statunitense aveva già fatto ampio ricorso alle uccisioni mirate e premeditate, ma solo con la dichiarazione della *Global War on Terror* i droni armati sono divenuti i mezzi “prediletti” in queste operazioni. Dal 2001 è infatti iniziata l’età d’oro dei *targeted killings*, avendo gli Stati Uniti intrapreso un programma di eliminazione sistematica dei sospetti terroristi iniziata dapprima sotto l’amministrazione Bush, incrementata poi con l’ex presidente Obama e portata avanti dal Presidente Trump²⁹⁸.

L’avvento dei *killer drones* non ha quindi solo rivoluzionato le modalità con cui vengono condotte le guerre in generale, ma soprattutto ha rappresentato l’innovazione nel campo degli omicidi mirati. In ogni caso è opportuno ribadire che i droni rappresentano solo uno dei tanti mezzi che possono essere impiegati nei *targeted killings*, non potendosi considerare tali pratiche solo alla stregua di queste armi innovative.

2.2 L’uso dei *killer drones* nei *targeted killings*

Ribadendo che i *killer drones* rappresentano solo uno dei tanti mezzi che possono essere impiegati nei *targeted killings* e sottolineandosi che tali pratiche non possono essere analizzate solo alla stregua di queste armi innovative, il rapporto tra droni e omicidi mirati merita un’analisi approfondita per le controversie che tale impiego ha generato. La principale questione riguarda la legittimità del drone inteso come arma. Infatti, date le peculiarità dei droni sono state sollevate alcuni profili problematici che vale la pena esaminare.

L’attenzione è stata posta da alcuni su quelle norme di diritto internazionale che vietano l’uso di alcune tipologie di armi in guerra, tra cui quelle che cagionano sofferenze eccessive e i cui effetti sono indiscriminati²⁹⁹, sostenendo che i *killer*

2012, in www.nytimes.com; BENN, *Israel Killed Its Subcontractor in Gaza*, in *Ha’aretz*, 2012, su www.haaretz.com.

²⁹⁸ GREY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, cit., 79 ss.

²⁹⁹ Per un approfondimento sui limiti delle armi che possono essere impiegati nei conflitti armati, cfr. *Drafting Committee of the Group of Experts* sotto la supervisione del Prof. Yoram Dinstein.

drones rientrano in questa categoria data l' idoneità a cagionare sofferenze inutili anche a coloro che circondano il bersaglio³⁰⁰. Tale affermazione può essere facilmente smentita richiamandosi al fatto che la legittimità di un' arma deve valutarsi alla luce delle modalità con cui vengono impiegati³⁰¹. Secondo questa logica la legittimità dei *killer drones* deve essere valutata in base alle condizioni operative che caratterizzano la singola operazione, essendo i droni strumenti intrinsecamente legittimi³⁰².

Al contrario, vi è chi sostiene che, vista la precisione con cui i droni operano e le innovative capacità di *surveillance* e *intelligence*, questi garantiscono un maggior rispetto dei principi che governano l' uso della forza (principio di distinzione e necessità), potendo più facilmente colpire il solo *target* limitando i danni collaterali. Mediante la sorveglianza aerea possono infatti essere studiati e individuati i bersagli legittimi, aumentando così le capacità dello Stato di condurre attacchi precisi³⁰³. Tuttavia, la questione non è così semplice, in quanto non sempre esistono condizioni tali da permettere di raccogliere dati accurati circa i soggetti da colpire e il luogo in cui sono localizzati³⁰⁴. Spesso, infatti, la CGS che analizza i dati raccolti non è in possesso di informazioni sufficientemente dettagliate per condurre uno *strike* sufficientemente preciso, ma ciò non pare essere un deterrente³⁰⁵. Molti omicidi mirati sono risultati in un bagno di sangue di civili a causa di operazioni di *intelligence* basate su dati interpretati erroneamente o poco completi³⁰⁶. È evidente

Commentary to the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge, 2013, Sez. C, 59 ss.

³⁰⁰ WARDROP, *Unmanned Drones Could be Banned, Says Senior Judge*, in *The Telegraph*, 2009, su www.telegraph.co.uk.

³⁰¹ Soprattutto se si considera l' operatività dell' arma emerge chiaramente che la legittimità dell' utilizzo dipende interamente dalla volontà umana, componente essenziale affinché il drone possa agire.

³⁰² IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 88 s.

³⁰³ SCHMITT, *Precision Attack and International Humanitarian Law*, in *Int. Rev. of the Red Cross*, 2005, 87, 445.

³⁰⁴ Come sottolinea lo *Special Rapporteur* Philip Alston nel suo *report* «during my mission to Afghanistan [it was clear] how hard it is even for forces on the ground to obtain accurate information». Si evince dunque la complessità dell' attività di raccolta di informazioni sia da terra che a mezzo drone. Continua poi affermando che «testimony from witnesses and victims' family members, showed that international forces were often too uninformed of local practices, or too credulous in interpreting information, to be able to arrive at a reliable understanding of a situation». Per una lettura integrale, v. A/HRC/14/24/Add.6, par. 83.

³⁰⁵ IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 24.

³⁰⁶ A riguardo si ricordano l' attacco condotto nel corso di una festa di matrimonio nel villaggio di Wech Baghtu in Afghanistan nel novembre 2008 e quello condotto in un villaggio in Yemen nel dicembre 2013. Cfr. *Deadly U.S. airstrike said to hit Afghan wedding party*, in *New York Times*,

che la precisione del drone è collegata alla completezza della raccolta di informazioni che precede il *targeted killing*, e dunque all'attività umana³⁰⁷.

In realtà, le preoccupazioni maggiori si concentrano sul fattore dell'assenza di un pilota a bordo. Si ritiene infatti che questa caratteristica intrinseca dei droni spinga gli Stati ad intraprendere un numero maggiore di operazioni e ad aggirare i limiti imposti dalle varie fonti del diritto internazionale, valutando i presupposti che legittimano il ricorso alla forza in modo eccessivamente estensivo³⁰⁸. Si è così creato una sorta di *accountability vacuum*, cioè un vuoto di responsabilità determinato dalla sostituzione al diritto di una "licenza di uccidere" di cui gli Stati ritengono di essere titolari³⁰⁹.

Tali questioni saranno analizzate più approfonditamente nei paragrafi successivi e ne verranno evidenziati gli aspetti più critici a seconda del contesto in cui i droni sono impiegati.

2.3 La selezione degli obiettivi

I *targeted killings* per definizione presuppongono l'individuazione del bersaglio contro cui il *drone strike* deve essere diretto. Anche tale fase preliminare all'operazione vede un massiccio impiego di droni con funzioni di *surveillance* e *intelligence* per acquisire dati e informazioni sull'obiettivo da colpire e valutare l'opportunità di condurre l'attacco, analizzando anche i possibili effetti dannosi che questo possa determinare nelle aree circostanti³¹⁰.

2008, su www.nytimes.com.; WORTH, *Drone Strike in Yemen Hits Wedding Convoy, Killing 11*, in *New York Times*, 2013, *ivi*.

³⁰⁷ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 42. Il contributo costituisce il testo delle relazioni svolte al convegno Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive, *Tra strategie militari, esigenze di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. Conferenza internazionale di approfondimento sul tema dei droni armati e del loro uso per ragioni strategiche, militari, extragiudiziali* svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano il 25 settembre 2017.

³⁰⁸ MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 852.

³⁰⁹ Il termine coniato dallo *special rapporteur* Philip Alston (A/68/389, par. 41) è stato richiamato da diversi autori. Cfr. A/HRC/26/36, par. 96; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 853; MELONI, *State and Individual Responsibility for Targeted Killings by Drones*, in DI NUCCI, SANTONI DE SIO (a cura di), *Drones and Responsibility. Legal, Philosophical, and Sociotechnical Perspectives on Remotely Controlled Weapons*, Londra-New York, 2016, 48ss.

³¹⁰ Nella pianificazione degli omicidi mirati giocano un ruolo importantissimo gli eventuali danni collaterali e le possibili vittime civili che possono derivare da queste operazioni.

A partire dal 2001 gli omicidi mirati vengono condotti soprattutto al fine di combattere il terrorismo, e dunque i bersagli sono essenzialmente i componenti di cellule terroristiche o affiliati alle stesse. Nonostante l'apprezzabile scopo di tale prassi, questa spesso determina violazioni dei principi sanciti dal diritto internazionale e dal diritto penale, poiché gli attacchi non si risolvono nella sola uccisione dei bersagli designati³¹¹, ma spesso cagionano vittime e danni collaterali. È quindi fondamentale comprendere l'*an*, il *quando* e il *quomodo* di tali operazioni per valutarne la legittimità alla luce delle norme che regolano l'impiego dei droni come espressione dell'uso della forza.

3. La legittimità dei *targeted killings* sotto il diritto internazionale: il quadro giuridico

Il quadro giuridico che regola la materia dei *targeted killings* è piuttosto complesso da delineare, «sarebbe però sbagliato pensare che ci troviamo in una zona grigia non regolata dal diritto o sottratta alle norme fondamentali di diritto internazionale»³¹². Tali norme infatti esistono, ma risulta difficile configurare una loro chiara applicazione agli omicidi mirati, soprattutto se si riflette sul concetto contemporaneo di guerra (asimmetrica), che costituisce la cornice in cui tali operazioni vengono condotte. La problematica principale non è tanto legata all'applicazione delle norme, quanto piuttosto è legata alla *States' practice*, cioè la pratica degli Stati, una delle fonti del diritto internazionale³¹³, la quale spesso contrasta con la *littera legis* o ne propone un'interpretazione (erroneamente) troppo estensiva. In ogni caso una valutazione circa la legittimità o meno di un *targeted*

³¹¹ La legittimità anche in questi casi come vedremo è soggetta a precisi vincoli.

³¹² MELONI, *Sulla (il)legittimità degli omicidi mirati mediante i droni e i possibili ricorsi alle corti*, estratto da IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 145.

³¹³ La *States' practice*, anche detta consuetudine, per assurgere a fonte del diritto internazionale deve presentare due requisiti: un comportamento frequente e uniforme degli Stati davanti ad una medesima situazione (prassi) e un convincimento dal punto di vista giuridico del comportamento tenuto (*opinio iuris sive necessitatis*). La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel caso del 1969 noto come "piattaforma continentale del Mar del Nord", considerato il *leading case* in materia di formazione della consuetudine, ha affermato che una norma consuetudinaria sussiste quando la pratica degli stati è consistente e vi sia un riconoscimento generale che è in gioco una regola di diritto o un obbligo giuridico. Per un approfondimento sulle fonti del diritto internazionale cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 171 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 27 ss.

killings deve essere effettuata sulla base del contesto in cui l'operazione viene condotta e sulle conseguenti norme che debbono essere rispettate³¹⁴.

Si distinguono tre scenari in cui gli omicidi mirati possono essere commessi: nel corso di un conflitto armato, fuori da un conflitto armato o come espressione dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali.

Prima di procedere ad un'analisi di questi tre contesti, è opportuno sottolineare che tradizionalmente l'analisi giuridica distingue i *targeted killings* come metodo di guerra e quelli eseguiti fuori da un contesto di guerra come *law enforcement* (operazioni di polizia). Nel primo caso si applica *in primis* il diritto internazionale umanitario (DIU) e si esige il rispetto dei dritti umani, mentre nel secondo caso si applica in generale il diritto penale interno e il diritto dei diritti umani. Si evidenzia ulteriormente che tale distinzione è utile per individuare i diversi presupposti che legittimano i *targeted killings*, ma in nessun caso implica che i due sistemi siano nettamente separati³¹⁵.

3.1 I *targeted killings* nel corso di un conflitto armato

Procedendo con l'analisi del primo dei tre scenari, cioè l'esecuzione degli omicidi mirati in presenza di un conflitto armato (internazionale e non internazionale), la liceità dei *targeted killings* è subordinata al rispetto dello *ius in bello*, anche detto diritto internazionale umanitario³¹⁶, e dei diritti fondamentali dell'uomo³¹⁷. Il

³¹⁴ Afferma Meloni che «il crescente ricorso ai droni armati in operazioni di guerra o di antiterrorismo internazionale solleva rilevanti problemi a molti livelli: politico, militare, filosofico/morale e – quel che qui più ci interessa – giuridico. Dal punto di vista giuridico, la prima difficoltà consiste nello stabilire quale sia il regime giuridico applicabile nel caso concreto». Cfr. MELONI, *Sulla (il)legittimità degli omicidi mirati mediante i droni e i possibili ricorsi alle corti*, cit., 144.

³¹⁵ MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 857.

³¹⁶ Il DIU, anche noto come diritto internazionale dei conflitti armati, è regolato dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due Protocolli addizionali del 1977. Si applica in presenza di un conflitto armato e ha lo scopo di limitare l'uso della forza per proteggere coloro che non partecipano alle ostilità, limitando l'uso della violenza all'ammontare strettamente necessario per perseguire scopi militari senza causare sofferenze superflue. Si applica sulla base del principio dell'extraterritorialità: ovunque ci sia un conflitto sia internazionale che non internazionale (con alcune differenze). Cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 485 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 220 ss.

³¹⁷ I diritti umani sono quel ramo del diritto internazionale che protegge tutti gli uomini garantendo diritti politici, civili, economici, sociali e culturali. La Dichiarazione universale dei diritti umani firmata nel 1948 costituisce il manifesto dei diritti umani. È costituito da 30 articoli che individuano i diritti di cui ognuno deve godere. Devono essere garantiti da uno Stato a tutti gli individui sotto la sua giurisdizione sia in tempo di pace che in tempo di guerra. V. KLABBERS, *International Law*, cit.,

richiamo ad entrambe tali categorie di diritti si giustifica sul presupposto che nonostante il DIU e i diritti umani abbiano la propria *raison d'être* nella tutela delle dignità e della vita umana e condividano la necessità di tutelare i diritti fondamentali non derogabili (quali ad esempio il diritto alla vita, divieto di torture, o di trattamenti inumani), questi hanno un diverso raggio d'azione. In particolare, mentre il diritto internazionale umanitario presuppone la presenza di un conflitto armato internazionale o non internazionale, i diritti dell'uomo si applicano in ogni situazione, a prescindere dall'esistenza di una guerra, e destinatari di tali diritti sono tutti gli individui³¹⁸. Tuttavia, i due corpi normativi sono legati da un rapporto di carattere complementare e si applicano congiuntamente in presenza di un conflitto armato, in quanto la protezione accordata ai diritti umani, e *in primis* al diritto alla vita, non cessa in tempo di guerra³¹⁹. Bisogna precisare che tale convergenza ha un limite. Infatti, nelle ipotesi in cui sussistono contrasti interpretativi o normativi tra le due classi di diritti, tali dubbi debbono essere risolti facendo riferimento al DIU, in quanto *lex specialis*³²⁰.

Delineate le fonti regolatrici della materia vediamo ora le norme di diritto internazionale umanitario che disciplinano gli omicidi mirati.

Ai sensi del DIU i *targeted killings* – o in generale qualunque attacco armato – commessi in tempo di guerra sono leciti solo se hanno come obiettivo i combattenti

120 ss. Per una lettura integrale della Dichiarazione dei diritti umani, consultare www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.

³¹⁸ Alcuni dei diritti umani fanno oggi parte dei principi generali di diritto riconosciuti a livello internazionale e si applicano in quelle situazioni in cui c'è l'esercizio di un potere da parte di uno Stato. Cfr. BEN-NAFTALI, MICHAELI, *We Must Not Make a Scarecrow of the Law: A Legal Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings*, in *Cornell Int. Law J.*, 2003, 36, 2, 253 s.

³¹⁹ Le prove di tale legame risultano dalla cd. clausola di "Martens", norma di chiusura che prevede l'esistenza di un insieme di principi di natura consuetudinaria a tutela della popolazione civile e dei combattenti, che limitano il comportamento di questi ultimi al rispetto di questi principi naturali. Inoltre, si ricavano anche dall'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra (1949), che garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo in ogni situazione di conflitto armato, e dall'art. 75 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Per un approfondimento, v. ELIA, *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Centro Alti Studi per la Difesa, 16; RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 489.

³²⁰ Ciò è stato stabilito dalla nota *Nuclear Weapons Opinion*, par. 25 (1996) della Corte Internazionale di Giustizia, che ha chiarito la relazione tra il DIU e i diritti umani riguardo la protezione delle vite umane nel corso di una guerra. Similmente anche l'*Inter-American Commission on Human Rights (IACiHR)* ha affermato il medesimo principio, specificando ulteriormente che il DIU si applica solo in relazione a quelle uccisioni effettivamente legate al conflitto armato. Cfr. IACiHR, *La Tablada Case*, par. 161; IACiHR, *Report Colombia 1999*, cap. IV, par. 169.

legittimi, cioè coloro che partecipano attivamente alle ostilità³²¹. Questi includono sia i combattenti che appartengono alle forze armate dei belligeranti (combattenti regolari), che quelli che formano milizie o movimenti di resistenza organizzati non inquadrati nelle forze armate di uno Stato (combattenti irregolari)³²².

Discusso è il requisito della “partecipazione attiva alle ostilità” da parte dei civili e il tempo in cui possono essere considerati obiettivi leciti. Per superare tale complessa questione, alcuni autori hanno inserito i (sospetti) terroristi tra i bersagli legittimi, ma ciò ha posto più problemi che una soluzione, in quanto tale tesi non trova alcun riscontro normativo³²³.

Inoltre, la liceità dell’omicidio mirato è subordinata alla necessità dell’attacco, all’uso proporzionato della forza³²⁴ rispetto al vantaggio militare perseguito, considerati anche i possibili danni collaterali e le eventuali vittime civili, e all’adozione delle precauzioni necessarie per prevenire o minimizzare tali danni³²⁵. In questo contesto, spetterà dunque a coloro che sono incaricati di ingaggiare il *target* valutare se lo stesso rientri tra gli obiettivi legittimi e autorizzare lo *strike*³²⁶.

³²¹ Il principio di distinzione è uno dei principi fondamentali del DIU. Sancisce che bisogna fare distinzione tra le persone (combattenti e civili) e tra beni immobili (militari e civili), potendosi attaccare solo i soggetti partecipanti alle ostilità e solo gli obiettivi militari, cioè quei beni che per la loro natura, ubicazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare e la cui distruzione, totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre nel caso concreto un vantaggio militare preciso.

³²² La distinzione tra combattenti regolari e irregolari in passato era regolata dal regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 e dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Tale distinzione è stata superata dal I Protocollo addizionale del 1977. Ai sensi dell’art. 43 «le Forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta parte [...] dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l’altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati». Cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 490 s.

³²³ Nel tentativo di risolvere la questione il Comitato Internazionale della Croce Rossa Internazionale (CIRC) nel 2009 ha sviluppato il concetto di *continuous combatant function*, secondo cui possono essere colpiti, in quanto combattenti legittimi, gli individui che hanno assunto un’integrazione continua e duratura nel gruppo armato. La partecipazione include l’esecuzione di un atto, la progettazione e lo sviluppo dell’atto e il ritorno dal luogo di esecuzione. Cfr. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 44.

³²⁴ Il principio di proporzionalità prevede che l’uso della forza contro obiettivi militari non deve causare perdite civili superiori al vantaggio militare ottenuto.

³²⁵ Il principio di precauzione è un corollario del principio di distinzione che impone di prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta del metodo e dei mezzi degli attacchi e fare tutto il necessario per evitare vittime o danni ai civili. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 56 ss.

³²⁶ DE ROSA, *Aeromobili a pilotaggio remoto e diritto internazionale umanitario*, in *Vecchi e nuovi problemi di diritto militare*, 2015, 134.

Come precedentemente accennato sono posti anche dei limiti ai mezzi e ai metodi di combattimento³²⁷: è proibito utilizzare armi o metodi di guerra che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive³²⁸. Tali previsioni si applicano a quegli omicidi mirati posti in essere nel corso di conflitti armati internazionali e non internazionali ad opera di uno Stato o di un attore non statale (ad esempio un gruppo terroristico). Nonostante le norme che regolano lo *ius in bello* siano piuttosto chiare, alcuni aspetti rimangono problematici quali, il rispetto del principio di distinzione, la qualificazione del conflitto e l'effettiva esistenza di un conflitto.

3.2 I *targeted killings* come operazioni di *law enforcement*

Se dunque questi sono i limiti entro cui nel corso di un conflitto armato possono ritenersi leciti gli omicidi mirati, ancora più stretti sono i confini in cui tali omicidi sono legittimi in tempo di pace.

Le operazioni di *targeted killings* che avvengono in assenza di un conflitto sono note come operazioni di *law enforcement* (o operazioni di polizia)³²⁹. Tali pratiche includono quelle poste in essere da forze di polizia, ma che più in generale si riferiscono all'impiego della forza letale da parte di tutte quelle autorità governative che svolgono funzioni di polizia, incluse le forze armate statali che operano in contesti extra-bellici³³⁰. La liceità di queste pratiche è subordinata innanzitutto al rispetto dei diritti umani, ma in generale anche al diritto penale³³¹. Al di fuori di un contesto bellico i presupposti perché uno Stato possa ricorrere legalmente agli omicidi mirati sono strettissimi.

³²⁷ I limiti sono stati sanciti dalla Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati (CCAC) del 1980, composta da tre Protocolli e integrata nel 1995 dal IV Protocollo relativo alle armi laser accecanti. Sul punto, v. Comitato Internazionale della Croce Rossa (CIRC), *Diritto internazionale umanitario. Risposta alle vostre domande*, 2015, 10 s., su www.eda.admin.ch.

³²⁸ Tra queste rientrano le armi cd. "a grappolo", le mine, le armi biologiche e chimiche, quelle di distruzione di massa e le armi nucleari.

³²⁹ Sono più precisamente operazioni militari o di intelligence finalizzate al ripristino o al mantenimento dell'ordine pacifico o della sicurezza pubblica, condotte nel rispetto dei diritti umani così come interpretati dalla giurisprudenza internazionale, che disciplinano l'uso della forza fuori da un conflitto armato. Cfr. MELZER, *Human Rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare*, in *European Parliament-Directorate General For External Policies-Policy Department Studies (DROI)*, 2013, 30.

³³⁰ Cfr. A/HRC/14/24/Add.6, par. 35

³³¹ MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 857.

Il richiamo al modello di *law enforcement* è piuttosto problematico in quanto gli Stati, in materia di tutela del diritto alla vita, si debbono confrontare con interessi tra loro contrastanti: da un lato, essi sono obbligati a proteggere la vita di coloro che si trovano sotto la loro giurisdizione da un pericolo imminente, dall'altro non hanno il potere di privare in modo arbitrario taluno della propria vita.

Un omicidio mirato, affinché possa considerarsi legittimo, deve trovare innanzitutto una base normativa a livello domestico³³², in accordo con i parametri dettati dal diritto internazionale, quale in particolare il rispetto dei diritti umani³³³. Questi ultimi sono riconosciuti a qualunque individuo in ogni situazione e mirano ad accordare a ciascuno il rispetto di diritti fondamentali, *in primis* il diritto alla vita³³⁴. Per poter privare qualcuno di tale diritto indisponibile devono ricorrere due elementi: la necessità dell'azione letale e l'inadeguatezza degli altri mezzi coercitivi³³⁵. Un *targeted killing* è dunque legittimo solo se è necessario per proteggere delle vite umane da un imminente attacco³³⁶ e se costituisce l'unico

³³² Affinché un individuo possa essere punito è necessario provarne la colpevolezza mediante un giusto processo. A livello domestico l'uccisione di un individuo senza che ne sia accertata la colpevolezza è possibile solo in caso di autodifesa (la persona costituiva una minaccia immediata) o con l'obiettivo di tutelare la vita di molte altre persone. Sul punto, v. KAUFMAN, WEISS FAGEN, *Extrajudicial Executions: an Insight into a Global Dimensions of a Human Rights Violation*, in *Human Rights Quarterly*, 1981, 3, 4, 81 ss.; OTTO, *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law*, Berlino, 2012, 3 ss.; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 38; FARER, BERNARD, *Killing by Drone: Towards Uneasy Reconciliation with the Values of a Liberal State*, in *Human Rights Quarterly*, 2016, 38, 108 ss.

³³³ Anche la giurisprudenza internazionale ribadisce la necessità che i regolamenti e le norme statali che autorizzano o tollerano queste pratiche fuori da un contesto bellico devono allinearsi con il paradigma normativo internazionale di *law enforcement*. In tal senso, UNHRC, 31.3.1982, UN Doc. CCPR/C/15/D/45/1979 (*Suarez de Guerrero c. Colombia*), in www.opil.ouplaw.com; CEDU, 22/3/2001, cause riunite n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98 (*Streletz, Kessler and Krenz c. Germania*), in www.hudoc.echr.coe.int; CEDU, 20/12/2004, n. 50385/99 (*Makaratzis c. Grecia*), *ivi*.

³³⁴ Il diritto alla vita è considerata una norma consuetudinaria e gli Stati devono evitare di infrangere tale norma nelle loro relazioni extraterritoriali. Tale è l'importanza del diritto in questione che la CIG ritiene che il divieto delle uccisioni extragiudiziali di soggetti non coinvolti nelle ostilità deriva da un principio di legge generale, la cui natura vincolata è insita nel principio stesso e non necessita di essere provata (a differenza delle norme consuetudinarie).

³³⁵ Prima di ricorrere all'uso della forza letale fuori da un conflitto armato è necessario prendere in considerazione tutte quelle misure più lievi (forza non letale) idonee al raggiungimento dello scopo, e solo qualora queste non siano adeguate allora sarà legittimo l'uso della forza letale nelle operazioni di *law enforcement*. Cfr. A/HRC/14/24/Add.6, par. 74.

³³⁶ Nell'ordinamento italiano si parla di causa di giustificazione nelle ipotesi in cui il ricorso alla forza armata (proporzionata) è condotto contro un pericolo imminente ingiusto e non altrimenti evitabile (*extrema ratio*) per proteggere sé o altri. Si vedano gli artt. 52 e 54 c.p. Sul punto cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit. 294.

strumento efficace per raggiungere tale scopo: in sostanza deve rappresentare l'*extrema ratio*³³⁷.

Inoltre, l'omicidio mirato deve avere necessariamente carattere preventivo tale da scongiurare una minaccia imminente e deve avere il fine (esclusivo) di tutelare il diritto alla vita. Non sono quindi lecite le uccisioni di carattere punitivo³³⁸.

Da questo quadro si ricava che ai sensi del diritto dei diritti umani è illecita l'operazione di *targeted killing* intenzionale, premeditata e volontaria eseguita in assenza di un conflitto, perché a differenza del DIU, i diritti umani non consentono uccisioni arbitrarie poste in essere al solo fine di togliere la vita a un dato individuo³³⁹. L'unica giustificazione che consente di considerare leciti gli omicidi mirati è la necessità di proteggere e tutelare delle vite.

Taluni erroneamente ritengono gli Stati non in grado di affrontare e contrastare le minacce terroristiche mediante le operazioni di *law enforcement*. Si tratta tuttavia di una concezione erronea dei vincoli posti dai diritti umani. Il rispetto di tali diritti non pone lo Stato davanti alla scelta di lasciar uccidere o uccidere per prevenire tali morti. Lo Stato nell'agire deve utilizzare la necessaria diligenza (*due diligence*) per proteggere gli individui dagli attacchi che minacciano la loro integrità fisica, inclusi quelli terroristici³⁴⁰. L'omicidio mirato sarà quindi legittimo se necessario a salvare delle vite.

3.3 L'uso della forza armata nelle relazioni internazionali

Il discorso in questione diviene più complesso se si pensa a quegli omicidi mirati commessi da uno Stato nel territorio di un altro sempre al di fuori di un contesto bellico. Queste operazioni di *targeted killings* pongono dei problemi in relazione al rispetto della sovranità di uno Stato, in quanto si aggiunge al predetto contesto

³³⁷ Il principio di proporzionalità obbliga lo Stato ad usare un livello di violenza proporzionato alla minaccia e allo scopo da raggiungere. Il principio di necessità impone di evitare l'uso della forza, preferendo alternative non letali quali, le intimidazioni a cessare un comportamento o l'arresto, e di impiegarlo solo come ultima *ratio*. Cfr. MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 858; A/HRC/14/24/Add.6, par.32.

³³⁸ MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 858.

³³⁹ Sono infatti illecite quelle pratiche note come "*shoot-to-kill*" che hanno il solo scopo di uccidere. V. E/CN.4/2006/53, parr. 44 e 54.

³⁴⁰ Il concetto di "*due diligence*" è stato delineato in un report dell'Assemblea Generale dell'Assistente del Segretario Generale Abdoulaye Dieye in veste di esperto in relazione alla situazione in Cile. V. A/34/583/Add.1, par. 124; E/CN.4/2005/7, parr. 71 e 74.

normativo anche il rispetto delle norme internazionali che disciplinano il ricorso alla forza interstatale. Il regime normativo in questione è lo *ius ad bellum*, cioè l'insieme delle regole che governano la legittimità del ricorso alla forza³⁴¹, inclusa dunque l'attività dei *killer drones*, nei confronti di un altro Stato. Quindi, quando viene condotto un omicidio mirato da parte di uno Stato sul territorio di un altro in assenza di una situazione di conflitto, per valutare l'esistenza di una violazione della sovranità del secondo Stato ad opera del primo dovranno essere applicate le norme che regolano l'esercizio della forza interstatale, mentre una valutazione circa la legittimità dello specifico omicidio deve basarsi sul rispetto dei diritti umani.

L'art. 2, par. 4 della Carta ONU, che codifica il diritto consuetudinario in materia, nel perseguimento dell'obiettivo principale dell'ONU qual è il mantenimento della pace, pone quale divieto assoluto il ricorso alla forza armata nelle relazioni interstatali³⁴². Sussiste dunque un divieto generale che proibisce l'uso della forza da parte di uno Stato nel territorio di un altro.

Al divieto dell'uso della forza di cui all'art. 2, par. 4 della Carta ONU sussistono due eccezioni: il consenso del secondo Stato e il diritto di legittima difesa *ex art.* 51 della Carta ONU.

La prima ipotesi, come notano alcuni autori, richiede la sussistenza di precisi requisiti che accompagnano il consenso³⁴³. Questo sarà valido fintanto che non viene revocato, quindi solo nel frangente di tempo in cui sussiste il consenso l'uso della forza sul territorio dello Stato consenziente potrà considerarsi lecito³⁴⁴. È

³⁴¹ RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit. 423 s.; KLABBERS, *International Law*, cit., 208 ss.

³⁴² L'art. 2, par. 4 recita «i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Tale divieto, oltre ad essere sancito dallo Statuto dell'ONU ha acquisito lo *status* di norma di diritto internazionale generale avente (forse) anche natura cogente. Sul riconoscimento dello *status* di *jus cogens* di tale norma, cfr. GREEN, *Questioning the Peremptory Status of the Prohibition of the Use of Force*, in *Michigan J. Int. L.*, 2011, 32, 219 ss.

³⁴³ Il consenso dell'avente diritto, infatti, deve essere dato nel rispetto di alcune norme procedurali, che riguardano la natura del soggetto abilitato a prestare il consenso, la cui manifestazione di volontà sia imputabile allo Stato; le modalità di formazione del consenso che non deve essere affetto dai cd. vizi della volontà; la conformità dello stesso a norme di diritto internazionale generale o pattizio, e soprattutto a quelle aventi natura imperativa (*jus cogens*). Il consenso opera quale esimente solo con rispetto ai limiti spaziali e temporali forniti dal Sovrano territoriale e purché non sia in contrasto con principi fondamentali dettati dalla CIG. Cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 442 s.

³⁴⁴ ICJ Reports 168, *Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC c. Uganda)*, 2005, par. 42 e 54.

evidente che in questa ipotesi la legittimità del consenso, e del conseguente uso della forza, è subordinata al rispetto dei criteri dettati dal DIU e dal rispetto dei diritti umani.

La verifica circa la liceità dell'operazione dovrà essere svolta dallo Stato consenziente, che dovrà accertare il rispetto delle norme applicabili sia circa la legittimità dell'omicidio stesso sia riguardo alle modalità concretamente adottate³⁴⁵. Qualora venissero riscontrate delle violazioni, sussiste in capo allo Stato sul cui territorio è avvenuto il *targeted killing* il dovere di condurre un'attività investigativa volta a constatare l'effettiva esistenza di tali violazioni, che se effettivamente riscontrate, imporrebbero di individuare e processare i responsabili per il *drone strike* e di risarcire le vittime³⁴⁶.

In tema di *targeted killings* non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano ottenuto il consenso tacito da parte dello Yemen per gli omicidi mirati condotti sul suo territorio³⁴⁷. In Pakistan le autorità hanno più volte dichiarato che questi attacchi costituiscono una violazione della propria sovranità sostenendo che un solo *drone strike* può essere qualificato come una potenziale aggressione. Questo punto di vista fa leva su una risoluzione dell'Assemblea Generale del 1974 secondo cui un atto di aggressione può derivare da «bombardamento da parte delle forze armate di uno stato contro il territorio di un altro stato, o dall'uso di qualsiasi arma da parte di uno stato contro il territorio di un altro stato».³⁴⁸

La seconda eccezione richiama l'art. 51 della Carta ONU³⁴⁹, norma fondamentale del diritto internazionale, che legittima l'uso della forza da parte di uno Stato in legittima difesa (individuale o collettiva)³⁵⁰.

³⁴⁵ E/CN.4/2005/7, par. 41.

³⁴⁶ A/HRC/14/24/Add.6, par. 38.

³⁴⁷ DOWNES, *Targeted Killings' in an Age of Terror: The Legality of The Yemen Strike*, cit., 281.

³⁴⁸ La risoluzione in questione è la n. 3314.

³⁴⁹ L'art. 51 recita testualmente «Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».

³⁵⁰ In realtà il diritto di autodifesa è altresì riconosciuto come un'autonoma norma di diritto internazionale consuetudinario. V. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 432.

Lo Stato può agire in legittima difesa in due casi: se lo Stato sul cui territorio interviene l'uso della forza è responsabile di un attacco a danno del primo Stato oppure se il secondo Stato è incapace di impedire o fermare un attacco armato condotto indirizzato contro il primo Stato da gruppi armati localizzati nel suo territorio³⁵¹.

Gli Stati Uniti hanno invocato il diritto alla legittima difesa quando alcuni gruppi non statali, non affiliati allo Stato "ospitante", hanno rappresentato una minaccia concreta. Tale tesi trova il sostegno del Consiglio di Sicurezza che in due risoluzioni³⁵² ha affermato il diritto degli U.S. di intervenire se lo Stato "ospitante" le entità armate ha fallito nel neutralizzare tale minaccia, perché *unable* o *unwilling to do so*.

Prerequisito affinché uno Stato possa esercitare il suo diritto di legittima difesa è che lo stesso abbia subito o stia per subire un imminente attacco armato³⁵³. A ciò deve aggiungersi che la liceità dell'uso della forza è subordinata al rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità dell'attacco³⁵⁴, nonché all'ottemperanza al limite temporale sancito dall'intervento del Consiglio di sicurezza, a cui spetta il potere di adottare «le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

³⁵¹ Lo Stato dal cui territorio proviene l'attacco armato è *unwilling* o *unable*, cioè che non vuole o non può controllarne l'attività violenta.

³⁵² Le risoluzioni n.1368 (2001) e n.1373 (2001) fanno leva sulla legge di neutralità applicabile ai conflitti armati.

³⁵³ Tale attacco deve essere inteso come una «violazione dell'art. 2, par. 4, particolarmente qualificata». Cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 434. A conferma di ciò si richiama la giurisprudenza della CIG che, nel caso *Nicaragua c. Stati Uniti* (*ICJ Reports*, 1986, 101, par. 191) ha distinto «le forme più gravi di uso della forza dalle forme meno gravi». La distinzione è stata ribadita nel caso delle piattaforme petrolifere, tra Iran e Stati Uniti (*ICJ Reports*, 2003, par. 51).

³⁵⁴ Sono principi non espressamente codificati dall'art. 51, ma che appartengono al diritto consuetudinario. Il criterio della necessità viene interpretato dalla dottrina sulla scorta dei principi dettati dal noto caso *Caroline* (1837) dove si afferma che la forza può essere esercitata se sussiste «una necessità di legittima difesa urgente, irresistibile, tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare».

Per quanto riguarda il criterio della proporzionalità, questo non può essere considerato in termini quantitativi tali da richiedere una perfetta simmetria tra l'azione e la reazione, ma lo Stato che agisce può condurre la sua reazione in modo da far cessare l'azione lesiva. La CIG ha interpretato in modo molto restrittivo questo criterio (v. *ICJ Reports*, 2003, par. 77). È stato riconosciuto da alcuni un terzo criterio, noto come criterio dell'immediatezza, che intende proibire quegli attacchi tardivi da parte dello Stato offeso quando lo Stato aggressore si sia già ritirato. Per un approfondimento sul tema, cfr. SCHACHTER, *The Right of States to Use Armed Force*, in *Mich. L. Rev.*, 1984, 82, 5, 1620 e 1633 s.; CHARNEY, *The Use of Force Against Terrorism and International Law*, in *American J. Int. L.*, 2001, 95, 4, 836; RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 438 s.

Volendo chiarire in che misura quanto appena detto si applica con riferimento ai *targeted killings* condotti con i droni, si può concludere che un omicidio mirato, inteso quale reazione armata in legittima difesa (individuale o collettiva), possa considerarsi legittimo solo ove vengano soddisfatti i tre criteri analizzati sopra: lo *strike* sia ordinato dopo o nell'imminenza (*quando*) di un attacco armato (*quid*) nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità (*quomodo*).

3.4 I killer drones nello *ius ad bellum*

Riassumendo brevemente, dunque, la legittimità di un *targeted killing* a mezzo drone deve essere valutata alla luce delle norme che regolano sia lo *ius ad bellum*, ovvero sia le ragioni che giustificano il ricorso all'uso della forza, sia lo *ius in bello*, cioè le modalità con cui tale forza viene esercitata, sia il rispetto dei diritti umani.

Avendo ben in mente il quadro giuridico applicabile in ciascuna situazione in cui gli omicidi mirati possono essere condotti, bisogna analizzare gli aspetti più problematici che attengono all'impiego dei *killer drones* in queste operazioni.

Pare opportuno premettere che tendenzialmente i *targeted killings* a mezzo drone vengono condotti contro attori non statali e, qualora si sia in presenza di un conflitto armato, la soglia del conflitto è quella dei conflitti armati non internazionali. Al riguardo sarà dunque necessario interrogarsi sul livello di intensità della violenza e sull'organizzazione del gruppo terroristico per capire se sia applicabile il DIU. Si rammenta che altrimenti, nell'assenza di un contesto bellico, troveranno applicazione le norme a tutela dei diritti umani, con l'ulteriore precisazione, che in ogni caso, anche in presenza di un conflitto il DIU non esclude in modo netto il rispetto dei diritti umani.

Procedendo con l'analisi dei profili di diritto internazionale maggiormente toccati dall'impiego dei droni nei *targeted killings*, si rileva che la prassi dell'uso dei *killer drones* impatta le norme internazionali da un punto di vista quantitativo, piuttosto che qualitativo³⁵⁵. Per comprendere meglio la portata di tale affermazione bisogna analizzare i singoli aspetti.

Dalla prospettiva dello *ius ad bellum* la prima questione rilevante attiene ai limiti della legittima difesa rispetto agli attacchi armati riconducibili ad attori non statali.

³⁵⁵ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 8.

Prendendo le mosse dall'analisi testuale dell'art. 51 della Carta ONU, si rileva che non viene specificato se l'attacco armato che dà diritto ad agire in legittima difesa debba necessariamente provenire da uno Stato o possa essere commesso anche da un'entità non statale.

La problematica ha assunto particolare rilievo a seguito degli attacchi terroristici negli Stati Uniti del settembre 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono che, per la gravità, possono benissimo considerarsi come un attacco armato nel senso prima specificato. Tale tesi non è stata accolta dalla giurisprudenza internazionale come si ricava da alcune decisioni della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e da una parte della dottrina³⁵⁶; tuttavia è oggi indubbio che un attacco armato possa essere commesso da attori non statali³⁵⁷.

In particolare, questa è la posizione che è stata assunta da alcuni Stati, tra cui gli Stati Uniti, che a seguito del predetto attacco hanno reagito in legittima difesa contro l'Afghanistan, Stato che ospitava al-Qaeda, il movimento terroristico responsabile per l'attacco³⁵⁸. L'approccio degli U.S. è anche stato sostenuto da alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che nel preambolo fanno riferimento al diritto di legittima difesa (individuale e collettiva)³⁵⁹.

³⁵⁶ Tra gli autori a sostegno di tale tesi vi è Sandoz che afferma «on ne parle ni d'agression armée ni de légitime défense dans le cadre d'un conflit interne». Cfr. SANDOZ, *Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunités*, in *Swiss Rev. Int. and European L.*, 2002, 3, 336. Sulla giurisprudenza in materia, v. *ICJ Reports*, Advisory Opinion, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004, par. 139; *ICJ Reports 168*, *Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC c. Uganda)*, 2005, par. 147.

³⁵⁷ Un'autorevole dottrina supporta tale tesi. Sul tema, v. WOOD, *International Law and the Use of Force*, in *Indian J. of Int. L.*, 2013, 53, 356; BETHLEHEM, *Relevant to the Scope of a State's Right of Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors*, in *American J. of Int. L.*, 2012, 106, 4, 774; *ICJ Reports*, *Separate Opinion of Judge Higgins*, 2004, par. 33; *ICJ Reports*, *Separate Opinion of Judge Simma*, 2005, par. 2 e 11; *ICJ Reports*, *Separate Opinion of Judge Koojimens*, 2005, par. 20 e 32. Sulla scorta di tale teoria alcuni autori ritengono che la legittima difesa contro attori non statali sia il più grande cambiamento (recente) delle norme sull'uso della forza, v. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 9.

³⁵⁸ Si fa riferimento all'operazione *Enduring Freedom*, giustificata con il richiamo al principio di legittima difesa contro entità non statali.

³⁵⁹ UN Docs. S/RES/1368 e S/RES/1373, 2001. Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro posizione nel settembre del 2014 quando, reagendo contro l'ISIL (*Islamic State of Iraq and Levant*) un gruppo insurrezionale con base in Iraq e Siria, invocarono la teoria della legittima difesa collettiva, in quanto il loro intervento era in soccorso dell'Iraq, oggetto di un attacco proveniente dal territorio siriano e non essendo la Siria in grado di impedirlo. Si veda la lettera inviata dagli US al Segretario Generale (S/2014/695).

Su questa posizione si sono inoltre allineate l'Unione europea³⁶⁰ e la NATO: quest'ultima per la gravità e la portata dall'attacco terroristico l'ha considerato idoneo ad innescare il meccanismo di difesa collettiva dell'Alleanza ai sensi dell'art. 5 del Patto Atlantico³⁶¹. In una risoluzione³⁶² adottata dall'*Institut de droit international*³⁶³ nella sessione di Santiago (2007) viene confermata l'applicabilità dell'art. 51 Carta ONU anche agli atti violenti riconducibili ad attori non statali, ma la conseguente risposta armata è consentita in termini piuttosto restrittivi.

Si distinguono due ipotesi³⁶⁴. Il primo caso presuppone che l'attacco armato, sebbene posto in essere da un'entità non statale, sia riconducibile ad uno Stato, perché commesso su istruzione, direzione o controllo dello stesso. In queste ipotesi lo Stato offeso può agire in legittima difesa contro lo Stato in sé considerato.

La seconda ipotesi riguarda quelle situazioni in cui l'attacco armato dell'attore non statale sia posto in essere contro la volontà dello Stato in cui opera, che non possiede la capacità materiale di impedire tali attività. Qui il diritto di legittima difesa non può essere esercitato nei confronti dello Stato – che è a tutti gli effetti innocente – ma si potrà reagire contro l'entità non statale limitatamente all'area in cui questa opera³⁶⁵. Si ricorda altresì che la liceità dell'uso della forza armata in legittima difesa è sempre subordinata ai principi di proporzionalità e necessità.

Sulla nozione di attacco armato, come detto, la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa individuando un livello di intensità delle violenze piuttosto alto, tale che

³⁶⁰ L'UE, insieme ad alcuni Stati membri, hanno sostenuto la rivendicazione del diritto di legittima difesa (individuale) da parte della Francia, che a seguito degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, è anch'essa intervenuta in Siria contro l'ISIL, l'organizzazione responsabile degli *strike*. L'Unione europea si è espressa confermando l'applicabilità dell'art. 42, par. 7 TUE, che disciplina la legittima difesa collettiva. Cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 438. Della stessa opinione è anche il Consiglio di Sicurezza nella risoluzione S/RES/2249, 2015.

³⁶¹ Rassegna stampa, North Atlantic Council, 2001, su www.nato.int; RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 437.

³⁶² La risoluzione in questione è denominata *Present Problems of the Use of Armed Force in International Law*.

³⁶³ Si tratta di una fondazione creata dal giurista belga Gustave Rolin-Jaequemyns e altri dieci avvocati nel 1873 al fine di promuovere lo studio e lo sviluppo del diritto internazionale. Nel 1904 ha vinto il Premio Nobel per la Pace.

³⁶⁴ Di simile avviso sono anche alcuni autori che hanno prospettato soluzioni in linea con quella adottata nella presente risoluzione. Sull'argomento, v. CANNIZZARO, *La legittima difesa nei confronti di entità non statali*, in *Riv. Dir. Int.*, 2006, 89, 1, 121; GREEN, *ICJ and self-defence*, ed. 1^a, Oxford, 2009, 158 s.

³⁶⁵ RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 438.

se un attacco supera tale soglia è giustificato l'uso interstate della forza in legittima difesa.

Sull'argomento alcuni autori hanno proposto un'interpretazione più ampia del concetto, tale da ricomprendere la maggior parte degli attacchi, anche quelli sporadici o di bassa intensità. Questa tesi non può tuttavia essere accolta, in quanto riduce drasticamente il valore della fondamentale proibizione contenuta nell'art. 51³⁶⁶.

Potendosi concludere che la prassi riconosce, entro specifici limiti, l'esercizio della legittima difesa contro attori non statali, pare opportuno sottolineare che nessun riferimento viene fatto all'uso dei droni, piuttosto il riferimento riguarda l'utilizzo di armi di altro tipo. Tuttavia, è possibile ritenere che la diffusione degli APR possa far sorgere una prassi che favorisca il consolidarsi di questa norma. Si pensi soprattutto ai vantaggi strategici che i droni assicurano, almeno in apparenza.

Data la facilità d'uso e un inferiore grado di invasione della sovranità territoriale nello stato in cui la legittima difesa viene esercitata, è plausibile ritenere che presto anche l'impiego dei *killer drones* si consoliderà come prassi generalmente accettata³⁶⁷.

3.5 I *killer drones* nello *ius in bello*

Di una certa complessità è anche l'impiego dei *killer drones* per operazioni di *targeted killings* nel corso conflitti armati, poiché non sempre è chiaro il quadro in cui vengono condotte queste pratiche e le norme di conseguenza applicabili.

Il problema principale è legato infatti all'effettiva presenza di un conflitto armato nel corso del quale vengono commessi gli omicidi mirati a mezzo drone. La presenza di una situazione bellica importa *in primis* per l'individuazione del diritto applicabile, cioè determina l'applicabilità o meno del DIU. Definire questo aspetto non è agevole, soprattutto se si riflette sulla nuova nozione di guerra che fa da scenario alle pratiche di *targeted killings*³⁶⁸.

³⁶⁶A/HRC/14/24/Add.6, parr. 40 s.

³⁶⁷ Per un approfondimento, v. A/HRC/14/24/Add.6, 37 e 42; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 9.

³⁶⁸ Sul nuovo concetto di guerra, v. Cap. I, par. 7.2.3.

La questione si pone soprattutto in relazione alla *Global War on Terror*, la guerra al terrorismo dichiarata dagli Stati Uniti contro l'Afghanistan e l'Iraq, ma utilizzata anche quale pretesto per gli omicidi mirati condotti sul territorio di altri Stati (Yemen, la Somalia e il Pakistan) con cui Washington non è formalmente in guerra³⁶⁹. Tale guerra generalizzata al terrorismo risulta difficilmente riconducibile sotto la classica nozione di conflitto, soprattutto perché la maggior parte dei *targeted killings* sono stati condotti contro questi ultimi Stati. Proprio per questo molti ritengono che tale conclamata guerra non possa considerarsi rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dei conflitti armati e che gli innumerevoli omicidi mirati commessi in questo contesto e giustificati mediante il richiamo alle norme del DIU regolanti l'uso della forza e del diritto di legittima difesa risultano in realtà essere spesso caratterizzati da profili di illegittimità.

In ogni caso, ammesso e non concesso che ci si trovi in un contesto regolato dal DIU, i *targeted killings* sollevano questioni estremamente delicate legate alla qualificazione del conflitto e al rispetto dei principi sanciti dal diritto dei conflitti armati.

Il primo aspetto riguarda il tema della qualificazione del conflitto, in altre parole ci si deve chiedere se è possibile qualificare il conflitto tra uno Stato e un'entità non statale come un conflitto non internazionale (interno)³⁷⁰.

Il tema in realtà non riguarda solo gli attacchi a mezzo drone, ma coinvolge tutte le tipologie di armi. Si osserva tuttavia che in questo contesto i droni apportano un *quid pluris* di criticità, tale da giustificare una più approfondita analisi: in particolare, questi, potendo operare con maggiore facilità in contesti geografici più ampi, permettono di dilatare la portata spaziale del conflitto, tanto da trascinare con sé un ampliamento dell'applicazione del DIU³⁷¹. È infatti possibile che, nonostante

³⁶⁹ TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2018, 1, 53 ss.

³⁷⁰ Per conflitto armato non internazionale si intende quello che occorre sul territorio di uno Stato, anche se interviene a favore dello Stato o dell'entità non statale uno Stato terzo. Se il terzo è intervenuto a favore dell'attore non statale, le ostilità tra Stato (attore primario) e l'entità non statale saranno regolate dalle norme dei conflitti armati non internazionali, mentre quelle tra Stato terzo e l'altro Stato (primario) sono regolate dal diritto dei conflitti armati internazionali. La disciplina è contenuta nell'art. 3 comune della Convenzione di Ginevra del 1949 e nel II Protocollo addizionale del 1977. Sul punto, cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 493. Sulle differenze tra conflitti internazionali e interni, v. KLABBERS, *International Law*, cit., 224 ss.

³⁷¹ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 9.

l'esistenza di un conflitto sussiste tra uno Stato e un gruppo non statale, l'attacco può, e spesso è così, essere esteso ad uno o più soggetti che, pur trovandosi sul territorio di un altro stato, sono coinvolti a pieno titolo nel conflitto stesso. Ad ogni modo, sul punto il diritto internazionale umanitario tace, non è infatti presente una norma che delinea con precisione l'applicazione spaziale del DIU³⁷².

Anche il principio di distinzione pare entrare in crisi con gli omicidi mirati a mezzo drone: se da un lato i *killer drones* – come del resto tutti gli APR – garantiscono una maggiore precisione rispetto ad altre armi e consentono, prima di condurre l'operazione, di valutare accuratamente il bersaglio nella sua condotta o in relazione al suo *status* per garantire quanto più possibile il rispetto del principio di distinzione, dall'altro sussistono seri dubbi sulla veridicità di tale affermazione.

Come precedentemente sottolineato, il principio di distinzione richiede che, affinché l'uso della forza sia legittimo, l'atto violento deve essere condotto contro obiettivi legittimi, quali i combattenti attivi e le strutture militari.

A seguito dei primi *targeted killings* a mezzo drone condotti dagli U.S. e giustificati dalla *Global War on Terror*, si era diffusa l'idea (erronea) che gli omicidi mirati consentissero di evitare o limitare il più possibile vittime civili e danni collaterali, garantendo un maggior rispetto sia del DIU che dei diritti umani³⁷³. Purtroppo, tale teoria si è rivelata presto erronea e giustificata dall'assenza di informazione e trasparenza in relazione a queste pratiche da parte delle autorità statali³⁷⁴. Infatti, il governo statunitense si è sempre rifiutato di rilasciare informazioni su tali operazioni³⁷⁵, affermando che la precisa attività di *intelligence* che le precede sia tale da lasciare spazio ad un margine di errore minimo³⁷⁶. Ciò ha reso estremamente

³⁷² MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 10.

³⁷³ Sull'argomento, v. NARDI, *Autonomy, Unmanned Ground Vehicles, and the U.S. Army: Preparing for the Future by Examining the Past*, 2009, monografia pubblicata dalla U.S. Army School of Advanced Military Studies.

³⁷⁴ Sulla mancanza di trasparenza nelle operazioni di *targeted killings*, cfr. A/HRC/14/24/Add.6, par 87-92; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 852 s.; CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5, 72.

³⁷⁵ Fa eccezione la lettera al Congresso presentata dall'amministrazione Obama il 15 giugno 2012, dietro la pressione dell'opinione pubblica, nella quale viene ammessa l'esistenza di operazioni mirate a mezzo drone in Yemen e Somalia, volte a uccidere i componenti di al-Qaeda e di altre cellule terroristiche.

³⁷⁶ L'idea di un margine di errore minimo è anche affiancata dal presupposto che il governo statunitense considera come obiettivi legittimi tutti gli uomini in età di combattente, ampliando ingiustificatamente la categoria dei *targetet* ammissibili. Sull'argomento, v. Human Rights Clinic at

difficile calcolare effettivamente il numero dei *targeted killings* condotti, i danni e le vittime civili da questi cagionati³⁷⁷. Tuttavia, alcune organizzazioni internazionali hanno ricostruito tali dati basandosi sulle informazioni raccolte dai giornalisti, dai governi locali e su quelle trapelate da fonti anonime del governo³⁷⁸. Dai dati raccolti risulta assente la proclamata capacità di discriminazione dei droni nei *targeted killings*. Un *report* pubblicato dal *Bureau of Investigative Journalism*³⁷⁹ ha rilevato un'allarmante quantità di vittime civili causate dagli omicidi mirati. Ad esempio, solo in Pakistan dal giugno 2004 gli Stati Uniti hanno condotto 430 omicidi mirati a mezzo drone uccidendo tra 2,515 e le 4,026 persone di cui, tra 424 e 969 civili, quasi 200 bambini³⁸⁰. Da tali dati si rileva che ogni cinque vittime una è un civile. È dunque evidente che la realtà è bene diversa da quella delineata da Washington: l'impiego dei droni non garantisce in misura maggiore il rispetto del principio di distinzione.

Il mancato rispetto del predetto principio di distinzione è ulteriormente aggravato dalle pratiche di *signature strikes*, cioè quegli attacchi mirati a mezzo drone indirizzati contro uno o più individui la cui identità rimane sconosciuta, che vengono selezionati sulla base di modelli di comportamento, cioè in base alla vita o all'attività che conducono, che non necessariamente è illecita dal punto di vista del DIU³⁸¹. Si tratta di una pratica adottata soprattutto dagli Stati Uniti che fa sorgere molti dubbi di legittimità sotto diversi aspetti.

Columbia Law School in collaborazione con the *Center for Civilians in Conflict*, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, rapporto di ricerca, 2012, 33; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 6 e 44.

³⁷⁷ MELONI, *Omicidi poco mirati. L'amministrazione Obama, la pratica dei targeted killings e Giovanni Lo Porto*, in *il Mulino*, 2015, consultabile su www.rivistailmulino.it.

³⁷⁸ Le tre le fonti più affidabili ed esaustive sugli effettivi numeri degli omicidi mirati troviamo la *New American Foundation*, un think tank americano che si concentra su diverse questioni di ordine pubblico, il *Bureau of Investigative Journalism*, una ONG inglese e *the Long War Journal*, un progetto della *Foundation for Defense of Democracies*.

³⁷⁹ Il *Bureau of Investigative Journalism* è un'organizzazione indipendente e no-profit con sede a Londra che svolge indagini di interesse pubblico al fine di diffondere la verità. Per maggiori informazioni sull'organizzazione, v. www.thebureauinvestigates.com.

³⁸⁰ L'incertezza dei dati è dovuta all'assenza di informazioni certe da parte del governo americano circa il numero delle persone effettivamente uccise e i numeri potrebbero essere anche molto maggiori. Per informazioni circa i numeri delle vittime dei *targeted killings* condotti dagli US nei vari paesi del Medio Oriente (Aghanistan, Yemen e Somalia). Sul punto consulta www.thebureauinvestigates.com.

³⁸¹ Sulla nozione di *signature strikes*, v. Human Rights Clinic at Columbia Law School in collaborazione con the *Center for Civilians in Conflict*, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, rapporto di ricerca, 2012, 11 ss.; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 853; HELLER, "One Hell of a Killing Machine":

Un primo profilo di rilievo è legato alle modalità di selezione dei comportamenti rilevanti. La mancanza di trasparenza in relazione ai criteri adottati non permette di comprendere quali siano le attività rilevanti da cui scaturiscono i *signature strikes* e, dunque, quali siano gli elementi scriminanti impiegati per distinguere gli obiettivi legittimi dai civili³⁸².

L'illiceità di queste pratiche rispetto al diritto dei conflitti armati è proprio legata al fatto che gli obiettivi vengono preselezionati sulla base dell'età e della presenza in una data area geografica e, sulla scorta di tali dati, questi vengono resi passibili di un attacco diretto³⁸³. Si tratta di una palese violazione del principio di distinzione, ma più in generale del DIU.

Inoltre, la difficoltà del rispetto del predetto principio è ancora più evidente se si riflette sul fatto che spesso queste operazioni sono condotte in zone densamente popolate note per essere terreno di attività terroristiche, in cui i combattenti tendono a confondersi con la popolazione locale – adottando ad esempio il medesimo abbigliamento – che, pur non supportandoli, li accetta per evitare ritorsioni³⁸⁴.

Alla luce di quanto appena illustrato emerge chiaramente l'illegittimità di tali pratiche alla luce del diritto internazionale umanitario, tanto che i *signature strikes* sembrano poter essere qualificati come crimini di guerra³⁸⁵.

Signature Strikes and International Law, in *J. Int. Criminal Justice*, 2013, 11, 1, 89 ss. e 116 s.; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 7 s.; HIMES, *Drones and the Ethics of Targeted Killing*, Lanham, 2015, 10 ss. e 127 s.; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 9 s.

³⁸² L'ex direttore della NSA e della CIA Michael Hayden ha dichiarato che la selezione degli obiettivi nei *signature strikes* a mezzo drone viene effettuata sulla base di "metadati", i quali, sulla base della recente esperienza, non possono considerarsi pienamente attendibili. L'eccessiva fiducia nelle informazioni digitali porta alla commissione di errori macroscopici, quali ad esempio la confusione di un civile con un terrorista. Cfr. DI SALVO, *Il costo dei droni in vite umane, la sfida per l'accountability*, in Coalizione italiana libertà e diritti civili, 2016, su www.cild.eu/blog.

³⁸³ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 9.

³⁸⁴ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 8.

³⁸⁵ I crimini di guerra consistono in una grave violazione delle leggi e consuetudini di guerra. Deve trattarsi di una lesione particolarmente qualificata dei beni protetti dal diritto bellico, che può avere ad oggetto sia norme che disciplinano la condotta delle ostilità sia norme di carattere umanitario. La definizione è contenuta nell'art. 8 dello Statuto di Roma. I *signature strikes* rientrerebbero nella definizione ai sensi del co. 2, lett. b), ii) e iii). Competente a giudicare questi crimini è la Corte penale internazionale ex art. 5 dello Statuto di Roma. Per un approfondimento v. BOOT, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes*, Cambridge, 2002, 179 ss.; DÖRMANN, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge, 2003; RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 356 s.

Si può dunque concludere che l'impiego dei *killer drones* sia negli omicidi mirati che nei *signature strikes* sembra avere, con riguardo al principio di distinzione, un impatto in controtendenza rispetto alle effettive qualità che i droni presentano, tra cui la precisione.

3.6 I limiti della legittima difesa

L'invocazione dell'uso della forza in legittima difesa *ex art. 51* della Carta ONU quale giustificazione dei *targeted killings* ha posto alcune questioni che pare opportuno analizzare, in quanto impattano in modo diretto la liceità degli omicidi mirati a mezzo drone.

3.6.1 Il rapporto tra legittima difesa e diritto internazionale umanitario

La relazione che lega, da un lato, il diritto sancito dell'art. 51 della Carta ONU e, dall'altro, lo *ius in bello* e i diritti fondamentali dell'uomo è stato oggetto di un ampio di battito in dottrina.

In particolare, è stata formulata da alcuni autori un'interpretazione “forte” del concetto di legittima difesa, tale che una volta fatto ricorso a tale diritto uno Stato non è più vincolato dal rispetto di alcun quadro giuridico – inclusi i DIU e i diritti umani – nell'esecuzione di un *targeted killing*³⁸⁶. Secondo questa teoria un omicidio mirato commesso in legittima difesa sarebbe svincolato dal rispetto di qualsiasi norma. L'approccio in questione riflette la (illecita) tendenza, che si sta diffondendo negli ultimi anni, di consentire violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani a fronte dell'uso della forza ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU³⁸⁷.

I sostenitori di questa interpretazione “forte” citano a sostegno la *Nuclear Weapons Advisory Opinion* della CIG che afferma che «the threat or use of nuclear weapons would generally [violate HIL]» ma che non potrebbe affermare che la minaccia o

³⁸⁶ Sul punto, v. PARKS, *Memorandum of Law: Executive Order 12333 and Assassination*, 1989, 4 e 7 s.; ANDERSON, *Targeted Killing in US Counterterrorism Strategy and Law*, in *Brookings*, 2009, 4 e 28 ss., su www.brookings.edu; ANDERSON, *Predators over Pakistan*, in *The Weekly Standard*, 2010, 15, 24, 31 ss.

³⁸⁷ Per un approfondimento sull'argomento, v. GARDAM, *Proportionality and Force in International Law*, in *American J. Int. L.*, 1993, 87, 391; KOLB, *Origin of the Twin Terms Jus ad Bellum and Jus in Bello*, in *Int. Rev. of the Red Cross*, 1997, 320, 554.

l'uso della forza «would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake»³⁸⁸.

A ben vedere il riferimento a tale passo del parere non pare corretto, in quanto le affermazioni della CIG si riferiscono esclusivamente a quelle situazioni estreme in cui la sopravvivenza dello Stato sia effettivamente messa in pericolo. Non può pertanto considerarsi corretto equiparare i *targeted killings* commessi in legittima difesa a tali situazioni.

Inoltre, i fautori della legittima difesa “forte” hanno ignorato le reali differenze che sussistono tra la legittimazione all'uso della forza interstatale e l'uso della forza nel corso di un conflitto armato.

Dalla disamina effettuata si possono individuare i diversi presupposti che giustificano il ricorso alla violenza in una situazione bellica, regolata dai principi del DIU e dal rispetto dei diritti umani, rispetto all'uso della forza in tempo di pace. In quest'ultimo caso un omicidio mirato commesso in violazione dei limiti della legittima difesa *ex art. 51* comporterebbe una responsabilità penale sia in capo allo Stato che ai singoli individui responsabili per l'uso della forza, tale da poter ammontare ad un crimine contro la pace: l'aggressione³⁸⁹. Quei *targeted killings* commessi in tempo di guerra in violazione del DIU potrebbero invece costituire crimini di guerra. Con tale ultima affermazione si intende chiarire che gli Stati non possono invocare la legittima difesa come giustificazione per le violazioni del diritto internazionale umanitario³⁹⁰.

³⁸⁸ CIG, *Nuclear Weapons Opinion*, 1996, par. 25.

³⁸⁹ L'aggressione (*crime of aggression*) è definito dalla risoluzione n. 3314 dell'Assemblea Generale all'art. 1 come «[...] l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, integrità territoriale o indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite». A ben vedere la definizione è una ripetizione dell'art 2, par. 4 della Carta ONU. L'aggressione è uno dei crimini rientranti nella giurisdizione della Corte penale internazionale. Per un approfondimento sul crimine di aggressione, cfr. MCDUGALL, *The Crime of Aggression Under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge, 2013; RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 300 e 354 s.; AKANDE, TZANAKOPOULOS, *Treaty Law and ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression*, in *European J. Int. L.*, 2018, 29, 3, 939 ss.; KREB, *On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression*, in *J. of Int. Criminal Justice*, 2018, 16, 1, 3 ss.

³⁹⁰ Ciò è quanto si ricava dagli *Articles on State Responsibility* presentati dalla *International Law Commission* e adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2001.

3.6.2 *Pre-emptive self-defence e anticipatory self-defence*

Un altro aspetto ampiamente dibattuto in dottrina in materia di legittima difesa è legato ai limiti temporali entro cui possa giustificarsi l'uso della forza – in legittima difesa – per prevenire un attacco armato potenziale.

Per comprendere la portata di tale dibattito bisogna partire dall'origine dell'art. 51 della Carta ONU³⁹¹.

La legittima difesa come disciplinata dal predetto articolo costituisce l'eccezione alla proibizione dell'uso della forza nei rapporti internazionali. Si tratta di un diritto previsto dal diritto internazionale consuetudinario formatosi di pari passo al divieto di uso della forza.

Con la codificazione di tale diritto nella Carta ONU sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa la portata di tale eccezione, aspetti che per la maggior parte sono stati affrontati e risolti nel caso *Nicaragua c. Stati Uniti* dalla Corte Internazionale di Giustizia³⁹². Irrisolta rimane invece la questione sul momento a partire dal quale possa essere esercitata la legittima difesa: dopo l'attacco armato, prima dell'attacco o nell'imminenza dello stesso?

La configurazione della legittima difesa come diritto naturale (cfr. art. 51 Carta ONU) costituisce il punto di partenza di tale discussione che vede contrapporsi due tesi.

Da un lato i fautori della legittima difesa preventiva ritengono che l'aggettivo "naturale" implichi che la Carta avrebbe fatto proprio il diritto di legittima difesa così come configurato dal diritto consuetudinario, che ammetteva la legittima difesa preventiva³⁹³.

Di segno opposto è la tesi maggioritaria sostenuta soprattutto dalla dottrina europea e dalla CIG secondo cui, sebbene il termine "naturale" rinvii al diritto

³⁹¹ Per un approfondito *excursus* storico sullo sviluppo della nozione di legittima difesa preventiva, cfr. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, ed. 3^a, Padova, 2010, 452 ss.

³⁹² Corte internazionale di giustizia (CIG), 27/06/1986, *Nicaragua c. Stati Uniti* (Reports 1986), in www.icj-cij.org.

³⁹³ Cfr. FRANCK, *Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks*, Cambridge, 2002, 107; FRANCK, *What Happens Now? The United Nations After Iraq*, in *Am. J. Int. L.*, 2003, 97, 607 e 619; TAMS, *The Use of Force Against Terrorists*, in *Eur. J. Int. Law*, 2009, 20, 359 e 378 ss. Sono tre gli episodi richiamati da tale dottrina a sostegno della legittima difesa preventiva: l'operazione *Iraqi Freedom* del 2003 condotta da Gran Bretagna e Stati Uniti, il bombardamento israeliano del sito nucleare di al-Kibar nel 2007 e gli attacchi condotti dal 2014 in Siria contro il sedicente Stato islamico da U.K. e U.S. Sull'argomento, v. TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, cit., 65 ss.

consuetudinario preesistente alla Carta ONU, il contenuto stesso del diritto consuetudinario è stato a sua volta modificato e influenzato dalla Carta. Dunque, la legittima difesa viene vista come un diritto connaturato all'esistenza stessa di uno Stato, di cui nessun soggetto di diritto internazionale può essere privato, ma che il ricorso alla stessa è subordinato all'esistenza di un attacco armato (condizione necessaria)³⁹⁴.

Ad ogni modo, questa tesi, più restrittiva, che ritiene ammissibile l'uso della forza in legittima difesa solo dopo l'attacco non deve essere intesa nella sua assolutezza. Significativo sul punto è il rapporto del 2004 dell'*High-level Panel on Threats, Challenges and Change*³⁹⁵ incaricato dal Segretario Generale di prospettare una riforma della Carta ONU, in cui si è pronunciato a favore di una legittima difesa sia dopo che nell'imminenza di un attacco armato³⁹⁶. In quest'ottica è dunque ammissibile la legittima difesa preventiva intesa in senso restrittivo per evitare abusi³⁹⁷.

Delineato il contesto di tale controverso tema, la rilevanza in relazione alla presente trattazione emerge con riguardo alla politica adottata dall'ex Presidente Bush meglio definita come "dottrina della guerra preventiva"³⁹⁸, secondo cui, per far fronte alla minaccia terroristica – e alle armi di distruzione di massa –, è legittimo il ricorso all'uso della forza in legittima difesa non solo nell'imminenza di un attacco (*anticipatory self-defence*), ma anche nel caso in cui uno Stato ospiti gruppi terroristici – o possieda armi di distruzione di massa e intenda usarle- (*pre-emptive*

³⁹⁴ RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 432 s.

³⁹⁵ HIGH-LEVEL PANEL ON THREATS, CHALLENGES AND CHANGE, GENERAL ASSEMBLY, *A more secure world: our shared responsibility*, report, 2004, UN Doc. A/59/565.

³⁹⁶ Stando al *report* « [...] a threatened State, according to long established international law, can take military action as long as the threatened attack is imminent». limitare tuttavia la portata di tale affermazione, segue affermando che «where the threat [...] is not imminent but still claimed to be real [...] if there are good arguments for preventive military action, with good evidence to support them, they should be put to the Security Council, which can authorize such action if it chooses to». V. UN Doc. A/59/565, parr. 188 e 190.

³⁹⁷ Questo approccio è in linea con quello delineato dal Segretario di Stato americano Webster nel caso della nave *Caroline*, che in una nota affermava che la legittima difesa avrebbe dovuto essere «instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation».

³⁹⁸ Tale scelta politica risulta anche dalla *National Security Strategy* del settembre 2002 nella quale si afferma che « [...] the inability to deter a potential attacker, the immediacy of today's threats, and the magnitude of potential harm that could be caused by our adversaries' choice of weapons, do not permit [the] option [of only relying on reaction]. We cannot let our enemies strike first». Per un approfondimento sulla politica difensiva degli Stati Uniti, cfr. *The National Security Strategy of the United States of America*, 2002, consultabile su www.state.gov/documents.com.

self-defence)³⁹⁹. Questa visione non trova tuttavia alcun riscontro nel diritto internazionale.

Nello specifico, secondo la teoria della *pre-emptive self-defence* l'uso della forza in legittima difesa è giustificato da una potenziale minaccia, non imminente, che lo Stato potenzialmente "vittima" ritiene che possa verificarsi a breve e che abbia una portata tale da mettere in pericolo la sicurezza nazionale⁴⁰⁰. Si badi inoltre che la dottrina della guerra preventiva rispecchia tutt'oggi la politica statunitense in materia di *targeted killings* a mezzo drone⁴⁰¹.

Gli omicidi mirati condotti contro *leaders* o componenti di cellule terroristiche vengono giustificati sul presupposto che, per neutralizzare e rispondere efficacemente alle nuove minacce è necessario agire prima che queste si concretizzino, pur in assenza di precise informazioni su quando ciò accadrà e quale sia la reale portata della minaccia stessa⁴⁰². In questo contesto il criterio dell'urgenza che deve caratterizzare l'atto violento, così come delineato nel caso *Caroline*, necessita una revisione volta a ridurre la soglia al di sopra della quale tale profilo del principio di necessità è soddisfatto⁴⁰³. Ad eccezione delle ipotesi in cui l'attacco sia compiuto da un *kamikaze*, pare infatti piuttosto complesso giudicare l'immediatezza di un attacco – e quindi l'urgenza di agire in legittima difesa –, soprattutto considerando le armi oggi impiegate e l'incessante terrore diffuso dai gruppi terroristici. Tuttavia, ammettere la dottrina della *pre-emptive self-defence* estenderebbe il diritto sancito dall'art. 51 della Carta ONU ad un limite tale da

³⁹⁹ RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 434.

⁴⁰⁰ A differenza dell'*anticipatory self-defence* l'attacco è più lontano nel tempo, si ritiene che avverrà in un momento indefinito. Sull'argomento, cfr. DEEKS, *Part III The Prohibition of the Use of Force, Self-Defence, and Other Concepts. Ch.29 Taming the Doctrine of Pre-Emption*, in WELLER (a cura di), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford, 2015, 662 s.

⁴⁰¹ Per un *excursus* completo sulle radici e l'evoluzione di tale politica, v. TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, 53 ss.

⁴⁰² DOWNES, *Targeted Killings' in an Age of Terror: The Legality of The Yemen Strike*, cit., 288; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 42.

⁴⁰³ Due sono le giustificazioni che sono state proposte per limitare la rilevanza del criterio dell'urgenza. Alcuni autori hanno rilevato che i criteri del caso *Caroline* non sono più adeguati a contrastare il terrorismo moderno (cfr. OCCELLI, *Sinking the Caroline: Why the Caroline Doctrine's Restrictions on Self-Defence Should not be Regarded as Customary International Law*, in *San Diego Int. L. J.*, 2003, 4, 467 e 483 ss. Altri affermano che la dottrina *Caroline* è tutt'oggi valida, ma necessita degli adattamenti al contesto moderno (sul punto, v. TRAVALIO, ALTENBURG, *Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force*, in *Chicago J. Int. L.*, 2003, 4, 116).

giustificare il ricorso alla forza armata in situazioni non affini allo scopo per cui tale diritto viene riconosciuto agli Stati⁴⁰⁴.

Ribadendo dunque che il diritto internazionale non ritiene ammissibile la legittima difesa preventiva, può comunque analizzarsi come la dottrina della guerra preventiva si rapporta con i principi che governano l'uso della forza in legittima difesa.

In primo luogo, l'applicazione del principio di proporzionalità rispetto ad un attacco terroristico futuro è di difficile configurazione, soprattutto considerata la natura imprevedibile del terrorismo; né pare sufficiente fare riferimento al grado di violenza degli attacchi passati attribuiti ad un dato gruppo terroristico. Tuttavia, per far fronte a tale incertezza sono stati proposti quattro parametri sulla base dei quali valutare la proporzionalità della risposta rispetto ad un potenziale attacco terroristico: gli attacchi passati, i motivi dietro tali attacchi, il presente contesto storico e le attività organizzative⁴⁰⁵.

Nonostante a prima vista possano sembrare utili, tali criteri si rivelano in realtà del tutto evanescenti, in quanto la loro applicazione e interpretazione è oggetto di una valutazione soggettiva e ben può essere manipolata dai governi sulla base degli interessi perseguiti⁴⁰⁶. Si rileva dunque la difficoltà di quantificare il terrorismo e, di conseguenza, una risposta armata proporzionata all'attacco⁴⁰⁷.

Il criterio della necessità così come delineato dal caso *Caroline* presuppone che l'uso della forza in legittima difesa sia tale da «non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare». Nel caso della lotta al terrorismo la scelta dei mezzi potrebbe essere limitata data la riluttanza dei gruppi terroristici a rispettare le sanzioni irrogate da parte degli Stati e l'ineffettività delle altre misure adottate per limitare

⁴⁰⁴ Anche alcuni autori sostenitori della legittima difesa preventiva sostengono tale tesi. Travaglio e Altenburg parlano di un vado di Pandora che non dovrebbe essere mai scoperto. V. TRAVAGLIO, ALTENBURG, *Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force*, cit., 118. Quigley lo definisce come «a loophole large enough to accommodate a tank division», cfr. QUIGLEY, *A Weak Defense of Self-Anticipatory Defense*, in *Temple Int. & Comparative L. J.*, 1996, 10, 255.

⁴⁰⁵ SCHMITT, *State-Sponsored Assassination in International and Domestic Law*, in *Yale J. Int. L.*, 1992, 17, 649.

⁴⁰⁶ Sul punto, v. QUIGLEY, *A Weak Defense of Self-Anticipatory Defense*, cit., 255 ss.; LIPMAN, *The New Terrorist and International Law*, in *Tulsa J. Comparative & Int. L.*, 2003, 10, 302 s.

⁴⁰⁷ REISMAN, *International Legal Response to Terrorism*, in *Hous. J. Int. L.*, 1999, 22, 1, 58.

la loro attività⁴⁰⁸. I fautori della tesi della legittima difesa preventiva (*pre-emptive self-defence*) fanno leva proprio su tale incapacità di fare fronte alla minaccia terroristica. Tuttavia, come rilevano alcuni autori, i *targeted killings* realmente condotti sia da Israele, ma soprattutto dagli Stati Uniti, sono andati ben oltre tale necessità, trasformando il criterio in questione in un requisito meramente formale, quasi vanescente⁴⁰⁹. La necessità in questo contesto pare essere stata sostituita all'esigenza (intesa quale dovere) di combattere il fenomeno del terrorismo globalmente.

All'esito di tale disamina può concludersi che i *targeted killings* a mezzo drone non possono ritenersi leciti se commessi in violazione dei presupposti dettati dall'art. 51 della Carta ONU e che la dottrina statunitense adottata da Bush e applicata ancora oggi deve essere fortemente scoraggiata in quanto contrastante con il diritto internazionale⁴¹⁰.

4. Il diritto penale e i *killer drones*

Individuati i tre contesti in cui i *killer drones* vengono impiegati con finalità lesive del diritto alla vita e descritti i fondamentali principi del diritto internazionale che regolano l'uso della forza in un conflitto armato e in tempo di pace, vediamo ora la rilevanza del diritto penale interno rispetto all'uso dei droni nelle operazioni di *targeted killings*.

Premettendo che in questo contesto la rilevanza del diritto penale e dei suoi istituti possa ascrivere esclusivamente alle operazioni di *law enforcement*, si tenterà di fare luce sull'operatività degli strumenti del diritto penale in sede di accertamento delle responsabilità individuali dei soggetti coinvolti. La difficoltà di tale analisi

⁴⁰⁸ O'CONNELL, *The Myth of Preemptive Self-Defense*, in *American Society of International Law Task Force on Terrorism Papers*, 2002, 11; TRAVALIO, ALTENBURG, *Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force*, cit., 97 ss.

⁴⁰⁹ In tal senso v. BARTOLINI, *I targeted killings di appartenenti a gruppi terroristici tra diritto internazionale umanitario e diritti umani*, in GARGIULO, VITUCCI (a cura di), *La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo*, Napoli, 2009, 273 ss. e 291.

⁴¹⁰ Il rigetto di tale *policy* è ulteriormente reso necessario dalle conseguenze che l'adozione di tale politica può causare nel resto del mondo. Uno Stato, la Gran Bretagna, ha infatti già accolto e impiegato la tesi della *pre-emptive self-defence* per giustificare un attacco a mezzo drone condotto nel 2015 nei pressi di Raqqa che ha ucciso due membri dell'ISIL. Per un approfondimento sull'argomento, v. le dichiarazioni rese dall'ex Primo ministro Cameron, in House of Commons Hansard Debates, vol. 599, su www.publications.parliament.uk; BHUTA, *On Preventive Killing*, in *EJIL: Talk!*, 2015, su www.ejiltalk.org.

risiede nel contro interesse degli Stati di affidare ad un'autorità giudiziaria la verifica circa la legittimità di tale prassi, preferendo piuttosto celare le basi giuridiche delle proprie politiche dietro la dottrina della sicurezza nazionale e del segreto di Stato, per poter continuare indisturbati a condurre le pratiche in questione⁴¹¹. Il paradosso di tale *policy* statale risiede proprio nel fatto che i governi occultano le informazioni riguardo l'impiego dei droni armati nei *targeted killings* e dei *collateral damages* derivanti da queste operazioni, diffondendo invece esclusivamente dati circa la minimizzazione di tali danni e esaltando la precisione dei mezzi impiegati (appunto i droni) al fine di scongiurare errori⁴¹².

È importante evidenziare che ogni qualvolta via sia una sospetta violazione del diritto alla vita da parte di un organo statale, sussiste in capo allo Stato l'obbligo svolgere delle indagini, configurando, a sua volta, l'omessa o l'insufficiente indagine quale ulteriore violazione di tale diritto indisponibile⁴¹³.

L'assenza di trasparenza dietro queste pratiche fa sorgere un interrogativo importante: chi può dunque verificare le legittimità di questi attacchi?

A prima vista la domanda sembrerebbe non avere una risposta concreta, dovendosi propendere per un'accettazione del predetto concetto di *accountability vacuum*. Ebbene, la presente analisi ha proprio lo scopo di individuare in quale modo e con quali effetti possa mettersi in dubbio la liceità di tali operazioni ai sensi del diritto penale interno e chi sia responsabile per l'accertamento.

Prima di procedere occorre prendere atto che in Italia il dibattito sul tema dei *killer drones* – che peraltro si trova ancora a uno stadio di approfondimento iniziale – si basa quasi integralmente sulle esperienze straniere, non avendo il nostro Paese condotto alcun omicidio mirato né sul proprio territorio, né sul territorio di uno Stato terzo in tempo di pace o di guerra; pertanto l'applicazione del diritto penale verrà analizzata operando sia una *fiction iuris*, ipotizzando un possibile impiego dei *killer drones* da parte dell'Italia, sia richiamandosi all'esperienza straniera.

⁴¹¹ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 310.

⁴¹² MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 16; CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 313.

⁴¹³ MELONI *State and Individual Responsibility for Targeted Killings by Drones*, cit., 47ss.; MELONI, *Sulla (il)legittimità degli omicidi mirati mediante i droni e i possibili ricorsi alle corti*, cit., 146 s.

4.1 La preliminare questione della trasparenza

L'analisi della trasparenza⁴¹⁴ dei governi in relazione a queste pratiche si pone come questione preliminare⁴¹⁵, poiché per comprendere il dibattito che si concretizza intorno all'uso dei *killer drones* ci si deve confrontare anche con gli altri settori coinvolti. L'ordinamento amministrativo pone le basi perché si possa avere conoscenza degli atti pubblici in ottemperanza al principio di trasparenza, canone essenziale a cui deve essere ispirato l'operato della Pubblica Amministrazione (PA)⁴¹⁶. La materia dei droni è tuttavia circondata da poca chiarezza, diffusi silenzi e mancanza di collaborazione investigativa e giudiziaria tra gli Stati, tale che il predetto diritto viene scarsamente riconosciuto nell'ambito delle operazioni che interessano i *killer drones*⁴¹⁷.

La necessità di comprendere e analizzare il fenomeno della pubblicità degli atti è necessaria in quanto la trasparenza si pone come condizione necessaria per garantire il rispetto degli ulteriori diritti sanciti dalla costituzione e dalle leggi statali in materia penale⁴¹⁸. La mancata diffusione dei documenti ufficiali impedisce, *in primis*, di valutare eventuali responsabilità per gli *strikes*, di individuare a chi siano ascrivibili tali responsabilità e dunque formulare le imputazioni costituisce un ostacolo allo svolgimento e alla completezza delle indagini e un impedimento per le vittime ad accedere alla giustizia⁴¹⁹. Se a ciò si aggiunge che di per sé le pratiche di *targeted killings* sono lesive del diritto di ogni individuo ad un giusto processo e

⁴¹⁴ Dal latino *trans* (attraverso) e *pareo* (apparire) significa propriamente il passaggio di una radiazione attraverso un corpo che permette di individuare in maniera oggettiva le cose che sono al di là di esso. Sull'etimologia del termine, cfr. Garzanti Linguistica, su www.garzantilinguistica.it. In senso giuridico significa lasciar conoscere in che modo e perché si formano i documenti della Pubblica Amministrazione.

⁴¹⁵ La trasparenza deve considerarsi quale prerequisito per poter dar vita all'*accountability* di coloro i quali si rendono responsabili delle violazioni del diritto interno e del diritto internazionale. In assenza di trasparenza non può infatti ipotizzarsi una responsabilizzazione degli esecutori "moralmente" e materiali dei *drone strikes* illegittimi.

⁴¹⁶ Il principio è stato introdotto per la prima volta dalla l. n. 15/2005 che rende obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile all'esterno il proprio operato, affinché i cittadini possano conoscere le modalità e le motivazioni di un dato provvedimento. Anche la l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso si ispira al generale principio di trasparenza della PA. Cfr. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, ed. 3^a, Bologna, 2017, 314 s.

⁴¹⁷ Per un approfondimento sulla poca trasparenza che caratterizza i principali Stati coinvolti nelle pratiche di *targeted killings* (Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna), cfr. A/68/389, par. 46 ss.

⁴¹⁸ A/68/389, par. 41 ss.

⁴¹⁹ Principio garantito sia a livello costituzionale (art. 25, co. 1 Cost.) che a livello convenzionale (art. 6, par. 1 CEDU).

che quindi si risolvono in uccisioni extragiudiziali, si coglie l'essenzialità di perseguire i responsabili di tali operazioni.

Pare opportuno specificare che il principio di trasparenza necessita di essere garantito essenzialmente in relazione agli omicidi mirati condotti in assenza di un conflitto, in quanto il DIU riconosce la liceità di queste pratiche entro limiti più ampi rispetto alle norme che regolano le operazioni di *law enforcement*, la cui legittimità è ammissibile in presenza di condizioni estremamente stringenti⁴²⁰.

Prendendo le mosse dal principio generale di trasparenza, iniziamo col dire che questo è disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013⁴²¹ il quale individua una nozione piuttosto ampia, riconoscendo che questa caratteristica della pubblica amministrazione tutela i diritti dei cittadini e la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa intesa come controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche⁴²². La trasparenza è quindi uno strumento polivalente assicurato per il perseguimento di diversi fini, ma il profilo che più interessa in materia di *killer drones* è legato alla garanzia dei diritti civili, politici e sociali e delle libertà (collettive e individuali) degli individui.

Il legislatore italiano ha posto tre strumenti a tutela di tale principio: la pubblicazione (su siti internet istituzionali), l'accesso civico e l'accesso ai documenti amministrativi.

La pubblicazione è onere della pubblica amministrazione competente, tuttavia nella presente analisi tale istituto non verrà analizzato, poiché ciò che interessa qui è individuare come accedere alle informazioni nei casi queste non siano rese

⁴²⁰ In tali ipotesi il diritto internazionale necessita che ai fini della valutazione della legittimità di un omicidio mirato siano rese note le motivazioni che giustificano l'uso della forza. Cfr. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 12.

⁴²¹ L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 (rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") afferma che «1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

⁴²² CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 313 s.

disponibili. L'accesso civico e l'accesso ai documenti della PA sono infatti i due strumenti a cui fare ricorso nelle ipotesi in cui non sia intervenuta la pubblicazione. Il diritto di accesso (da non confondersi con l'accesso civico) ai documenti amministrativi⁴²³ disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 mira a promuovere il principio di trasparenza, riconoscendo «[il] diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi»⁴²⁴. Si differenziano due attività: la presa visione intesa come consultazione *in loco* e l'estrazione di copia che consiste nell'acquisizione di una copia fisica del documento. L'importanza di tale differenziazione risiede nel fatto che spesso la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di accesso in relazione ad una sola di queste alternative.

I titolari di questo diritto sono gli interessati, cioè «[i] soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»⁴²⁵.

La necessità della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante a prima vista pare impedire il ricorso a tale istituto per controllare l'attività dell'amministrazione italiana nell'utilizzo dei droni, ad eccezione dei casi in cui sussiste un proprio interesse⁴²⁶. Tuttavia, la giurisprudenza ha ampliato la categoria degli interessati, riconoscendo che i soggetti privati ben possono portati di interessi pubblici o diffusi⁴²⁷.

La richiesta di accesso deve avere ad oggetto un documento specifico, non potendosi chiedere una rielaborazione di documenti in possesso della PA per ottenerne uno nuovo: si può avere accesso solo a quanto l'amministrazione già ha. La difficoltà di consultare o estrarre una copia del documento risiede proprio nella necessità di conoscere ciò che si vuole chiedere⁴²⁸. Se non si ha conoscenza dei

⁴²³ CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 147 ss.

⁴²⁴ Art. 22, co. 1, lett. a) della l. n. 241/1990.

⁴²⁵ Art. 22, co. 1, lett. b) della l. n. 241/1990.

⁴²⁶ Si veda il caso Lo Porto.

⁴²⁷ La giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto anche ad associazioni o soggetti collettivi portatori di un particolare interesse. Sul punto, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/5/2012, n. 2974, in *www.dejure.it*; Consiglio di Stato, sez. IV, 03/12/2012, n. 6162, *ivi*; Consiglio di Stato, sez. IV, 11/4/2014, n. 1768, *ivi*; TAR Potenza, sez. I, 27/12/2014, n. 905, *ivi*; TAR Ancona, sez. I, 23/10/2017, n. 802, *ivi*; TAR Potenza, sez. I, 24/4/2020, n. 241, *ivi*.

⁴²⁸ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 25.

documenti esistenti e la richiesta presenta un oggetto molto ampio e indefinito, questa verrà verosimilmente rigettata dall'amministrazione sul semplice presupposto che non è stato identificato l'oggetto.

Inoltre, il diritto di accesso non può essere sempre garantito, avendo il legislatore introdotto delle eccezioni (tassative). Quelle che rilevano ai fini della presente disamina riguardano l'opposizione del segreto di Stato (art. 24, co. 1) e le eccezioni sancite dall'art. 24, co. 6 per cui la divulgazione del documento possa determinare una lesione di interessi pubblici, tra cui la sicurezza e la difesa nazionale. In queste situazioni l'accesso non è negato *a priori*, ma spetta all'amministrazione competente effettuare un bilanciamento tra la portata dell'interesse per cui si richiede l'accesso e la tutela della riservatezza, tale che se l'accesso ha il carattere della necessità, l'interessato deve poter consultare o estrarre i documenti «la cui conoscenza sia necessaria a curare e difendere i propri interessi giuridici»⁴²⁹.

Nei casi in cui manchi tale situazione giuridica soggettiva in capo al soggetto richiedente, viene in soccorso l'istituto dell'accesso civico⁴³⁰, disciplinato oggi dall'art. 5 del d.lgs. n. 97/2016, denominato FOIA (*Freedom of Information Act*)⁴³¹, che consente a chiunque di richiedere l'accesso a informazioni e dati che la PA avrebbe l'obbligo di pubblicare sui propri siti⁴³². Anche per l'accesso civico si vedano le eccezioni previste dall'art. 24 del d.lgs. 241/1990.

Delineata la normativa nazionale prevista per garantire la trasparenza dell'attività dello Stato, è evidente che possano identificarsi alcune lacune che impediscono un'effettività del diritto stesso.

Tra gli elementi che necessitano di una revisione vi è innanzitutto la segretazione dell'intero documento. A tal proposito parrebbe più corretto consentire la segretazione non del documento *in toto*, ma piuttosto delle sole parti di testo per cui è necessario garantire la riservatezza e l'indisponibilità presso il pubblico,

⁴²⁹ Art. 24, co. 7 della l. n. 241/1990.

⁴³⁰ CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 149.

⁴³¹ L'istituto dell'accesso civico era disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, poi riformato da d.lgs. n. 97/2016.

⁴³² È possibile richiedere anche informazioni per cui non sussiste un obbligo di pubblicazione al fine di favorire il controllo e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico (art. 5, co. 2).

accompagnata dall'ulteriore requisito di una giustificazione che individui i motivi per cui sussiste tale necessità⁴³³.

L'altro profilo che limita (ingiustificatamente) il diritto di accesso è costituito dall'individuazione del dato specifico a cui si vuole accedere, anche in quelle occasioni in cui non si ha conoscenza dei documenti in possesso della PA. È evidente che tale presupposto non consente di esplicitare a pieno il diritto sancito dall'art. 22, co. 2 della l. n. 241/1990 che definisce il diritto di accesso quale «principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza».

Pare inoltre incomprensibile il rigido canone per cui l'accesso è limitato ai documenti già in possesso dell'amministrazione, essendo precluse le operazioni di elaborazione dei documenti volta a generare un nuovo documento contenente i dati richiesti.

Auspicandosi un'estensione del diritto di accesso al fine di garantire una maggior trasparenza sull'impiego dei droni, vediamo le conseguenze che ciò determina dal punto di vista penalistico.

4.2 Il segreto di Stato: ammissibilità e limiti

Essendo il segreto di Stato l'elemento chiave attorno a cui ruota la conoscibilità degli atti e documenti contenenti le informazioni circa l'impiego dei droni, è necessario analizzare la portata di tale istituto sia da un punto di vista interno, che esterno.

È stato evidenziato che l'apposizione del segreto di Stato costituisce un'attività discrezionale del potere politico, disposta all'esito di un'attenta valutazione di opportunità che vede contrapporsi interessi diversi e contrastanti⁴³⁴ e che deve

⁴³³ A tal proposito si richiama l'esperienza statunitense che prevede l'applicazione del segreto di Stato alle sole parti di testo per cui sussiste tale necessità, richiedendo anche la precisazione delle motivazioni per cui deve farsi ricorso all'istituto della segretezza.

⁴³⁴ Secondo Anzon in particolare il segreto di Stato contrasta con diversi principi di rango costituzionale: il principio di partecipazione e controllo del popolo alla funzione di indirizzo politico (artt. 1 e 2 Cost.), con la libertà di informazione e il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e il principio di imparzialità della PA (art. 7 Cost.). Cfr. ANZON, *Segreto di Stato e Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1976, 1, 1787 ss.

bilanciare le ragioni per cui sussiste la necessità di apporre il segreto e le finalità costituzionali al cui rispetto è preordinato l'istituto in questione⁴³⁵.

Nonostante si parli di attività discrezionale questa non è libera⁴³⁶. Ci si domanda dunque se l'apposizione del segreto di Stato sia una scelta politica insindacabile⁴³⁷ o se sussiste un margine entro cui l'autorità giudiziaria sia competente a valutare l'opportunità di fare ricorso a tale istituto⁴³⁸. Su questo piano si scontrano l'esigenza di tutela dell'ordinamento statale con i profili processuali e extraprocessuali, poiché viene impedito l'attribuzione della responsabilità in capo ai soggetti penalmente responsabili e la conseguente formulazione di un'imputazione, o viene inibita l'effettività di eventuali pronunce contro persone identificate⁴³⁹ o ancora l'esecuzione di condanne già intervenute.

Per quanto concerne l'analisi dell'istituto da un punto di vista "interno", questo è oggi disciplinato dalla l. n. 124/2007. Ciò che rileva ai fini della presente analisi

⁴³⁵ La Corte Costituzionale ha individuato il contenuto del concetto di segreto, inteso come «[il] supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza». Cfr. Corte Cost., 14/3/1976, n. 82, in *www.giurcost.org*. Sulla funzione e i limiti del segreto vedi anche Corte Cost., 24/5/1977, n. 86, *ivi*; Corte Cost., 10/4/1998, n. 110, *ivi*; Corte Cost., 16/12/1998, n. 410, *ivi*; Corte Cost., 10/11/2000, n. 487, *ivi*; Corte Cost., 3/4/2009, n. 106, *ivi*; Corte Cost., 23/2/2012, n. 40, *ivi*.

⁴³⁶ ANZON, *Segreto di Stato e Costituzione*, cit., 1790.

⁴³⁷ Rileva in proposito la distinzione tra atti amministrativi e atti politici. Come afferma un'autorevole dottrina gli atti politici non sono assoggettati ad alcun controllo giurisdizionali in quanto sono inerenti alla direzione politica e perseguono obiettivi legittimati da una norma costituzionale, che tuttavia lascia spazi di discrezionalità per orientare l'attività politica. Sul punto, cfr. SANDULLI, *Scritti giuridici*, Napoli, vol. I, 1990, 264 ss.

Anche la Corte Costituzionale, in ottemperanza al principio secondo cui i giudici non possono interferire con l'attività dell'esecutivo e della PA afferma che «contraddire a questo principio significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento e, in fatto, eliminare praticamente il segreto ancor prima di una qualsiasi pronuncia del giudice» (cfr. Corte Cost. 24/05/1977, n. 86/1977, su *www.giurcost.org*). Pertanto, l'unico organo che parrebbe competente a valutare l'opportunità del segreto è il Parlamento. Ma la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 86/1977 aveva riconosciuto la possibilità di un proprio controllo sulle scelte dell'esecutivo in materia di segreto di Stato, controllo però limitato a «valutare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato ritualmente opposto e confermato» e non invece a sindacare la proporzionalità del mezzo (segretazione) rispetto allo scopo (tutela della sicurezza nazionale). Cfr. ARCONZO, PELLIZZONE, *Il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista AIC*, 2012, 1, 14 s.

⁴³⁸ Tale questione si pone sempre nel rispetto della ripartizione dei poteri, e dunque senza prospettare l'ingerenza del potere giudiziario in quello esecutivo.

⁴³⁹ Il riferimento è in particolare alla sentenza CEDU, 23/2/2016, n. 44883/09 (*Nasr e Ghali c. Italia*) che ha condannato l'Italia per aver lasciato privi di effetto delle condanne in ragione di una decisione del Governo di opporre il segreto di Stato su una questione di dominio pubblico, garantendo così l'impunità a tutti i soggetti coinvolti. Sulla questione v. MARIOTTI, *La condanna della Corte di Strasburgo contro l'Italia sul caso Abu Omar. Corte Edu, IV sezione, Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 febbraio 2016 (ric. n. 44883/09)*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

riguarda le alternative che si prospettano all'autorità giudiziaria che vede inibirsi l'uso in sede processuale di informazioni segretate⁴⁴⁰.

Innanzitutto, il giudice potrà chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri della sussistenza del segreto di Stato sulle notizie coperte da segreto e, qualora intervenga la conferma (artt. 41, co. 2 e 40, co. 5), sarà vietata l'utilizzazione anche indiretta di tali fatti⁴⁴¹. A questo punto il giudice potrà procedere – senza la notizia segretata – se non essenziale ai fini del processo, non essendo precluso all'autorità di procedere sulla base di elementi autonomi e indipendenti dai documenti segretati. Qualora invece il giudice reputi la notizia indispensabile ai fini della decisione dovrà intervenire *pro-reo*, dichiarando con sentenza di «non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato»⁴⁴².

È facilmente intuibile che la necessità per un giudice di valutare *ex ante* l'essenzialità della notizia segretata ai fini dell'accertamento delle responsabilità è un limite di non poco conto. Ricollegandoci al preminente argomento della presente tesi – i droni –, è evidente la difficoltà di individuare e attribuire le dovute responsabilità per i *targeted killings* nei casi in cui non siano conoscibili i documenti attestanti gli *strikes* stessi, unica fonte di prova effettiva. Sarà dunque interesse dello Stato segretare quei documenti attestanti l'impiego dei *killer drones*, data la diffusa prassi volta a evitare ingerenze del potere giudiziario nelle questioni che concernono i velivoli *unmanned* e i loro utilizzi letali.

Il segreto di Stato “straniero”, da intendersi come la segretazione apposta su atti o notizie da parte di un ordinamento terzo, non è disciplinata dalla predetta legge, anzi la questione non trova alcun riscontro normativo. È tuttavia interessante chiedersi se, laddove un documento sia segretato dallo Stato di produzione dello stesso per esigenze di sicurezza nazionale e questo assuma rilevanza in un altro Stato, possa opporsi il segreto anche nel secondo Stato.

Ebbene, applicando il ragionamento elaborato poc'anzi, il segreto potrebbe essere opposto qualora il Governo valuti la sussistenza di un interesse superiore di

⁴⁴⁰ CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, ed. 9^a, Milano, 2018, 333 ss.

⁴⁴¹ Qualora la sussistenza del segreto non venga confermata è evidente che l'autorità giudiziaria potrà procedere acquisendo in sede probatoria anche tali notizie.

⁴⁴² Corte Cost., 10/4/1998, n. 110, in www.giurcost.org. Sul punto vedi anche Corte Cost., 16/12/1998, n. 410, *ivi*. Così si è pronunciata il Tribunale di Milano nel caso Abu Omar, v. Trib. Milano, 4/11/2009, n. 12428, in www.dejure.it.

carattere collettivo, preminente rispetto al diritto di informazione e di accesso alla giustizia, volto a tutelare i rapporti di collaborazione e cooperazione internazionali⁴⁴³. In quest'ottica, dunque, il segreto assume rilievo anche nel secondo ordinamento che, tutelando sé stesso e lo Stato terzo, persegue il comune interesse di garantire la sicurezza nazionale e internazionale.

Da quanto finora delineato risulta evidente la difficoltà per la magistratura di accedere alle informazioni sull'impiego degli APR e, conseguentemente, di accertare le responsabilità in capo a coloro che pongono in essere le operazioni a mezzo drone. L'opposizione del preminente interesse di garantire la tutela della sicurezza nazionale sovrappone il diritto alla verità e all'informazione, ledendo altresì il diritto a ottenere giustizia per coloro che hanno subito danni a causa di tali pratiche⁴⁴⁴. Pare anche più ingiustificato il continuo ricorso al segreto di Stato se si riflette sul fatto che spesso viene invocato non tanto per tutelare la sicurezza della nazionale, ma piuttosto il fine primario riguarda la volontà di impedire all'autorità giudiziaria di valutare la legittimità di tali operazioni e di punire i responsabili per i fatti penalmente rilevanti causati dai *drone strikes*.

Il principio di autoconservazione dello Stato assurge dunque a canone essenziale, tanto da ammettere un sacrificio dell'inviolabile diritto alla difesa⁴⁴⁵ e da determinare l'impunità di quei soggetti la cui colpevolezza avrebbe potuto essere dimostrata dalla notizia segretata⁴⁴⁶.

4.3 La giurisdizione penale italiana

Le implicazioni sul piano penalistico derivanti dall'assenza di trasparenza causata essenzialmente dall'opposizione del segreto di Stato sulle notizie relative alle operazioni che coinvolgono i *killer drones* si riflettono soprattutto sul piano dell'accertamento della responsabilità.

⁴⁴³ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 315.

⁴⁴⁴ Questa è la conseguenza pratica più frequente negli Stati Uniti, dove la competenza a condurre i *targeted killings* è stata attribuita alla CIA (organo non militare), che ha creato un insormontabile ostacolo per accedere ai documenti riguardo gli *strikes*. Ciò perché come tutti i servizi segreti, la CIA agisce senza confermare o negare le sue operazioni, richiamando la necessità di tutela nazionale e lasciando privi di tutela le vittime di tali attacchi. Sull'argomento, v. A/68/389, par. 46 ss.

⁴⁴⁵ ARCONZO, PELLIZZONE, *Il segreto di stato nella giurisprudenza della corte costituzionale e della corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 6.

⁴⁴⁶ SCOVAZZI, *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza delle relazioni tra servizi informativi italiani e stranieri?*, in *Riv. Dir. Int.*, 2009, 4, 968.

Prima di analizzare quali sono i soggetti coinvolti e i profili di responsabilità a questi imputabili, è necessario analizzare le situazioni concrete in cui rilevi la giurisdizione penale italiana.

Da un'analisi del codice penale si ricava che questo aderisce tendenzialmente al principio di universalità, nel senso che la legge penale italiana si applica a tutti i reati commessi ovunque, da chiunque e a danno di chiunque⁴⁴⁷. Affermare la giurisdizione italiana, dunque, comporta il riconoscimento alla persona offesa dal reato dei diritti costituzionalmente garantiti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.) davanti ad un organo imparziale e indipendente (art. 111 Cost.).

Per valutare l'applicabilità della giurisdizione italiana in relazione agli omicidi mirati condotti mediante i *killer drones* si devono innanzitutto distinguere diversi scenari caratterizzati dal combinarsi dei profili spaziali e soggettivi che riguardano l'utilizzo del drone⁴⁴⁸. Possono ricavarsi essenzialmente tre contesti: il *targeted killings* condotto sul territorio italiano contro cittadini italiani o stranieri, l'omicidio mirato in territorio straniero commesso da droni italiani o stranieri contro un cittadino italiano e il fatto commesso su territorio straniero da un drone decollato dal territorio dello Stato⁴⁴⁹.

4.3.1 I *targeted killings* condotti sul territorio italiano contro cittadini italiani o stranieri

L'ipotesi in questione è attualmente – e fortunatamente – tra le tre quella la cui verifica è più remota e solo ipotetica, tuttavia meritano di essere individuati i profili che radicano la giurisdizione italiana in questo contesto. Il richiamo è innanzitutto all'art. 6, co. 1 c.p. che afferma che la legge penale italiana si applica

⁴⁴⁷ Fanno eccezioni alcuni reati per la più limitata gravità (artt. 9 e 10 c.p.).

⁴⁴⁸ Gli elementi spaziali che rilevano riguardano il luogo da cui è avvenuto il decollo del drone, quello in cui è condotto l'attacco e infine il territorio in cui è localizzata la CGS. I profili soggettivi riguardano invece la nazionalità del drone, lo Stato in cui si trova la "pista" da cui è decollato e la nazionalità delle persone offese (vittime selezionate o collaterali). Cfr. CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 312.

⁴⁴⁹ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 312 ss.

ai tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, indipendentemente che l'autore sia italiano o straniero⁴⁵⁰.

Per territorio dello Stato si intende «il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato» (art. 4, co. 2 c.p.), comprensivo del suolo, delle acque interne, dei lidi e del mare territoriale (entro le 12 miglia dalla costa), del sottosuolo (limitatamente alla parte concretamente utilizzabile) e dello spazio aereo nazionale (limitatamente allo spazio atmosferico). Fanno inoltre parte del territorio dello Stato le navi e gli aeromobili – inclusi i droni delle Forze armate italiane – salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale ad una legge territoriale straniera⁴⁵¹.

Per stabilire quali siano i reati commessi nel territorio dello Stato il legislatore fa riferimento alla cd. teoria dell'ubiquità, chiarendo che «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione» (art. 6, co. 2 c.p.).

Per estendere l'applicabilità della legge penale italiana il legislatore opera quindi una *fiction iuris* equiparando i fatti penalmente rilevanti, anche se non pienamente realizzati in tutti i loro elementi nel territorio italiano, a quelli integralmente commessi (o omessi) sul territorio dello Stato⁴⁵². La giurisprudenza ha riconosciuto infatti che è sufficiente che una parte dell'azione (o dell'omissione), o il solo evento o anche un mero atto preparatorio siano commessi nel territorio dello Stato affinché sussista la giurisdizione del giudice italiano⁴⁵³. Sarà dunque applicabile la legge penale italiana a quelle operazioni commesse mediante droni sul territorio dello Stato da cui deriva un fatto penalmente rilevante a danno di un cittadino o di uno straniero.

⁴⁵⁰ Si richiamano in proposito le immunità di diritto pubblico interno e di diritto internazionale, che sottraggono i soggetti titolari di queste situazioni soggettive dall'applicabilità della legge penale italiana. Per un approfondimento sulle immunità di diritto interno, v. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit., 175 ss. Sulle immunità di diritto internazionale, cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 146 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 110 ss.

⁴⁵¹ Per un approfondimento sui profili di diritto internazionale rilevanti in materia, cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 139 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 271 ss.

⁴⁵² MARINUCCI E ALT., *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit., 156 s.

⁴⁵³ Sul punto, cfr. Cass. pen., sez. III, 3/5/2017, n. 36165, in *www.dejure.it*; Cass. pen., sez. IV, 20/1/2017, n. 6376, *ivi*.

Sufficiente affinché sussista la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana non è il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sul territorio dello Stato, ma è sufficiente una parte dell'azione o il verificarsi dell'evento che costituisce reato. Volendo fare un esempio verosimile, qualora un omicidio mirato sia condotto con un drone sul suolo dello Stato e cagioni la morte (collaterale) di un cittadino (o di uno straniero), si applicherà la legge penale italiana in quanto l'evento (cioè la morte dell'individuo) derivante dall'azione (cioè l'operazione) si è verificato sul territorio italiano. A nulla rileva il fatto che la "pista" da cui è decollato il drone si trovi in uno Stato terzo o che la CGS da cui sia stato ordinato l'attacco sia localizzata sul territorio di un altro Stato.

Come anticipato il verificarsi di una simile situazione, al momento, pare poco plausibile considerato l'odierno contesto che oggi fa da cornice a queste pratiche, tuttavia non si può escludere che in futuro l'Italia vedrà il proprio territorio coinvolto in un simile scenario.

4.3.2 I *targeted killings* commessi in territorio stranieri da droni italiani o stranieri contro un cittadino italiano: il caso Lo Porto

Se oggi ancora nessun *targeted killing* è stato condotto sul territorio italiano contro un cittadino o uno straniero, è invece accaduto che un cittadino italiano sia stato vittima di un omicidio mirato condotto da uno Stato terzo (Stati Uniti) su territorio straniero (Pakistan). L'analisi che segue tratterà dunque di un caso concreto che ancora oggi non ha trovato una soddisfacente verità.

Il caso in questione è quello di Giovanni Lo Porto, un cooperante italiano ucciso da un'operazione di *targeted killing* condotta mediante droni da parte degli Stati Uniti in Pakistan il 15 dicembre del 2015. Per comprendere il quadro della questione è fondamentale approfondire i retroscena di tale omicidio mirato⁴⁵⁴.

Il 19 gennaio 2012 Lo Porto fu sequestrato da un gruppo jihadista affiliato ad al-Qaeda insieme ad un suo collega tedesco, che però fu rilasciato dopo due anni e mezzo. Verso la fine del 2014 le autorità italiane avevano reso noto che era in corso

⁴⁵⁴ Per un approfondito esame del caso, v. *The United States Makes Payment to Family of Italian Killed in CIA Air Strike*, in *The American J. Int. L.*, case study, 2017, 111, 1, 188 ss.; CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 65 s.

una trattativa per liberare il cooperante⁴⁵⁵. Intanto la CIA aveva avviato un'attività di *intelligence e surveillance* volta ad eliminare la cellula terroristica, che da ultimo era stata localizzata in un *compound* al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan. Tra il 15 e il 19 gennaio 2015 la CIA, impiegando un drone armato, rase al suolo l'intero *compound* con diversi bombardamenti, uccidendo oltre a quattro jihadisti, Lo Porto e l'americano Warren Weinstein. Il decesso fu reso noto solo il 23 aprile in una conferenza tenuta dall'ex Presidente Obama, che definì i decessi dei due sequestrati dei «deadly mistakes»⁴⁵⁶, assumendosi la piena responsabilità dell'accaduto in quanto Presidente e *Commander in Chief*⁴⁵⁷, ma, al contempo, confermando che l'operazione fu condotta nel pieno rispetto delle procedure⁴⁵⁸ stabilite per le operazioni antiterroristiche⁴⁵⁹. Nello specifico, l'ex Presidente assicurò che prima dello *strike* furono condotte centinaia di ore di sorveglianza della zona da cui emerse la presenza certa di membri dell'organizzazione terroristica di al-Qaeda⁴⁶⁰, ma nessun dato circa la possibile presenza di ostaggi⁴⁶¹: l'operazione rientrava perciò nel *near certainty standard*, requisito che deve essere soddisfatto affinché si possa procedere con un attacco⁴⁶².

⁴⁵⁵ CURRIER, *One Year on, No Justice for Italian Hostage Killed in U.S. Drone Strike*, in *The Intercept*, 2016, su www.theintercept.com.

⁴⁵⁶ COLLINSON, *Obama confronts 'cruel' reality of his drone war*, in *CNN Politics*, 2015, su www.edition.cnn.com/politics.

⁴⁵⁷ Si sottolinea che in ogni caso tale assunzione di responsabilità è accompagnata dal principio di immunità funzionale stabilito dal diritto internazionale per gli atti *iure imperii*, poiché l'atto (penalmente rilevante) è imputato allo Stato e dunque l'individuo che agisce in nome e per conto dello Stato non ne risponde. Sul punto, cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 485 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 156 s.

⁴⁵⁸ Il riferimento è alle *Presidential Policy Guidance (PPG)*.

⁴⁵⁹ Afferma Obama che «[...] our initial assessment indicated that this operation was fully consistent with the guidelines under which we conduct counterterrorism efforts in the region». Cfr. DIAMOND, *U.S. drone strike accidentally killed 2 hostages*, in *CNN Politics*, 2015, su www.edition.cnn.com/politics.

⁴⁶⁰ White House Press Release, Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest, 2015, su www.obamawhitehouse.archives.gov.

⁴⁶¹ White House Press Release, *Statement by the President on the Deaths of Warren Weinstein and Giovanni Lo Porto*, 2015, su www.obamawhitehouse.archives.gov.

⁴⁶² Il rispetto di tale requisito è confermato dall'addetto stampa della Casa Bianca Josh Earnest che afferma «that near-certainty standard applied to two things. The first is near certainty that this was an al Qaeda compound that was used by al Qaeda leaders; that turned out to be true. That assessment did turn out to be correct. The other near-certainty assessment was that no civilians would be harmed if this operation were carried out. Unfortunately, that was not correct, and the operation led to this tragic, unintended consequence». Per una lettura integrale del discorso dell'addetto stampa, v. White House Press Release, *Statement by the Press Secretary*, 2015, su www.obamawhitehouse.archives.gov.

Compreso il contesto che funge da punto di partenza della nostra analisi vediamo ora le ragioni che fondano la giurisdizione del giudice italiano in questo caso.

Presupposto perché tale uso della forza possa essere giudicato sul piano interno è che tale condotta non sia inscrivibile nell'ambito dello *ius in bello*, e dunque se il *drone strike* in Pakistan possa giustificarsi e ricondursi nell'ambito di un conflitto armato. A ben vedere al momento del fatto gli Stati Uniti non erano in guerra con l'organizzazione terroristica di al-Qaeda⁴⁶³, e dunque non pare applicabile il DIU a tale attacco: l'uccisione di Giovanni Lo Porto deve dunque considerarsi avvenuta in tempo di "pace" nel corso di un'operazione di *law enforcement* inquadrata nel contesto della lotta al terrorismo⁴⁶⁴.

Considerando tutti gli elementi del *caso Lo Porto*, emerge che il quadro che fa da cornice all'uccisione del cooperante è caratterizzato da un uso letale della forza in assenza di un conflitto armato, commesso fuori dai confini dello Stato agente contro un attore non statale, in cui è anche stato privato della vita un cittadino di uno Stato terzo⁴⁶⁵.

Procedendo con l'analisi dei risvolti di tale conclusione sul piano interno e dell'applicazione del diritto penale italiano, si premette che nel 2015, a seguito del rapimento di Lo Porto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva aperto un procedimento penale per sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 *bis* c.p.). La competenza per il caso in questione è individuata dall'art. 10, co. 1 *bis* c.p.p., che attribuisce alla Corte d'Assise o al Tribunale di Roma la competenza a conoscere tutte quelle questioni per cui non possa definirsi la competenza ai sensi del co. 1 e sempreché non sussistano casi di connessione o

⁴⁶³ Ciò si ricava anche dalla *Presidential Policy Guidance* (PPG) di Obama, resa pubblica solo nel 2016, ma datata al maggio 2013, nel quale si parla di un legittimo uso della forza «outside of areas of active hostilities» nella *policy* di lotta al terrorismo perseguita dagli Stati Uniti. Cfr. *Presidential Policy Guidance* (Procedures for Approving Direct Action Against Terrorist Targets Located Outside the United States and Areas of Active Hostilities), su www.justice.gov/oip/foia-library/procedures_for_approving_direct_action_against_terrorist_targets/download.

⁴⁶⁴ La *policy* adottata quale giustificazione di tale attacco è nota come "dottrina Obama-Clinton", termine coniato dall'ex *Legal Adviser* del Dipartimento di Stato statunitense Harold Hongju Koh, che affermò che tale approccio contro al-Qaeda era giustificato dal fatto che l'organizzazione terroristica non pareva abbandonare l'intenzione «to attack the United States, and indeed continues to attack us», v. KOH, *The Obama Administration and International Law. Keynote Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law*, 20120, su www.2009-2017.state.gov.

⁴⁶⁵ CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 70.

procedimenti collegati. Dopo la conferenza di Obama che annunciava la morte del cooperante, le indagini sono proseguite per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e omicidio volontario (art. 575 c.p.).

Il 29 maggio 2017 il Pubblico Ministero (PM) ha presentato la richiesta di archiviazione per tutte le ipotesi di reato *ex art. 408 c.p.p.* In particolare, nel suo ragionamento il PM ha sostenuto, in relazione all'accusa per i reati di omicidio colposo e volontario, che tali contestazioni non avrebbero potuto essere sostenute in giudizio, poiché «[il] contesto ambientale operativo [di guerra] in cui si è verificata la morte di Giovanni Lo Porto» lo qualifica, ai sensi del diritto internazionale, come un civile, e quindi come una vittima collaterale⁴⁶⁶. Il PM inquadra dunque il contesto in cui l'omicidio mirato è avvenuto nello *ius in bello*.

Il 3 luglio 2017 la difesa della famiglia Lo Porto ha depositato *ex art. 410 c.p.p.* l'opposizione all'istanza di archiviazione, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) nel marzo 2018, che ha indicato con ordinanza lo svolgimento di ulteriori indagini, sottolineando la carenza probatoria e le informazioni lacunose (art. 409, co. 4 c.p.p.)⁴⁶⁷.

Le indagini da svolgere contenute nell'ordinanza del GIP comprendevano una rogatoria internazionale per ottenere da Washington tutta la documentazione relativa all'operazione di *targeted killing* che ha cagionato la morte di Giovanni Lo Porto entro un termine di sei mesi. Il GIP in particolare ha sostenuto che gli Stati Uniti non sono ingaggiati in una guerra contro al-Qaeda in Pakistan, e quindi le operazioni ivi compite non sono regolate dallo *ius in bello*.

Alla rogatoria richiesta dal PM gli Stati Uniti hanno opposto un diniego totale, adducendo quale motivazione la sicurezza e altri interessi pubblici essenziali del paese. A seguito di tale negazione il PM ha nuovamente proposto istanza di archiviazione, a cui ha fatto seguito l'opposizione della famiglia Lo Porto, che, sottolineando la presenza di lacune probatorie, non essendo mai state acquisite le informazioni in possesso delle autorità pakistane, ha richiesto che fossero condotte indagini ulteriori con oggetto l'acquisizione di tutta la documentazione in possesso

⁴⁶⁶ ECCHR, *Gli attacchi a mezzo drone statunitensi: l'uccisione di Giovanni Lo Porto in Pakistan*, rapporto, 2018, 2, su www.ecchr.eu.

⁴⁶⁷ CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 66.

del Pakistan, mediante rogatoria internazionale⁴⁶⁸, e i documenti delle autorità italiane circa la possibile conoscenza della posizione di Lo Porto nel periodo precedente al *targeted killing*⁴⁶⁹. Il GIP, il 21 marzo 2019, ha quindi ordinato alla Procura di effettuare delle indagini entro i successivi sei mesi⁴⁷⁰.

Dall'esperienza del *caso Lo Porto* si ricava con chiara evidenza l'assenza di volontà di collaborazione da parte degli Stati Uniti in quei procedimenti volti a sindacare la legittimità delle loro pratiche di *targeted killing*⁴⁷¹. Infatti, nonostante dalle dichiarazioni dell'ex Presidente Obama emergesse con chiarezza la volontà di comunicare la verità sul caso, gli US si sono rifiutati di fornire al PM i documenti riguardo l'operazione in questione, adducendo quale giustificazione la necessità di tutelare la sicurezza nazionale.

L'unico impegno rispettato da Obama attiene al risarcimento promesso pubblicamente alla famiglia Lo Porto, pervenuto nel luglio 2016 per una cifra pari a un milione e 185mila euro⁴⁷². Come stabilisce l'accordo⁴⁷³ da cui tale risarcimento scaturisce, si tratta di un pagamento *ex gratia* per la morte di Lo Porto, che non implica una rinuncia da parte del Presidente statunitense alle immunità sovrane e personali riconosciutegli dal diritto internazionale⁴⁷⁴.

⁴⁶⁸ Si presume che le autorità pakistane collaborino con la Procura italiana data la loro avversità rispetto agli omicidi mirati che vengono condotti in Pakistan dagli Stati Uniti.

⁴⁶⁹ Saccucci e Perroni ottengono indagini suppletive per il caso di Giovanni Lo Porto, in *Le fonti Legal*, 2019, su www.lefonti.legal.

⁴⁷⁰ MAURIZI, *E il gip ordina di nuovo: "Continue le indagini sull'uccisione di Giovanni Lo Porto"*, in *la Repubblica*, 2019, su www.repubblica.it.

⁴⁷¹ La stessa tendenza si riscontra anche in un caso (*Al-Alulaqi c. Panetta et. al.*) promosso davanti alla Corte distrettuale statunitense nel quale i parenti di tre vittime americane di un *targeted killing* in Yemen richiedevano il riconoscimento che l'attacco era stato commesso in violazione delle norme di diritto internazionale che regolano l'uso della forza, nonché di altre leggi federali. Nella sentenza la *District Court* rigettò il ricorso richiamando la *policy* dell'atto politico, il quale è sottratto al sindacato del potere giudiziario (sulla distinzione tra atto amministrativo e atto politico, v. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 201).

⁴⁷² JAFFE, MILLER, *U.S. Agrees to Pay Nearly \$3 Million to Family of Italian Killed in CIA Strike*, in *Washington Post*, 2016, su www.washingtonpost.com.

⁴⁷³ Il documento integrale della donazione non è mai stato reso disponibile, tuttavia si è a conoscenza del fatto che l'atto è regolato dalla legge italiana.

⁴⁷⁴ Gli Stati Uniti con quest'atto chiarificano anche che non implica un'accettazione della giurisdizione italiana per eventuali controversie direttamente o indirettamente legate alla donazione. La formula *ex gratia* comporta la mancata assunzione di alcun tipo di responsabilità. Cfr. MAURIZI, *Lo Porto, dagli USA 1 milione alla famiglia*, in *Inchieste Repubblica*, 2016, su www.inchieste.repubblica.it; *The United States Makes Payment to Family of Italian Killed in CIA Air Strike*, in *The American J. Int. L.*, cit., 190 s.

Se questo caso poteva aprire le porte all'opportunità di responsabilizzare il governo statunitense per gli omicidi mirati a mezzo drone, si colgono facilmente le difficoltà nel perseguire tale fine e la riluttanza ad essere giudicati per tali operazioni⁴⁷⁵.

4.3.3 I *targeted killings* commessi su territorio straniero da droni decollati dal territorio italiano. Il *Technical Arrangement on Sigonella*.

La terza ipotesi in cui pare potersi affermare la giurisdizione dal giudice italiano è di particolare attualità e presenta profili molto interessanti. La configurazione di un simile scenario vede come protagonista la base militare di Sigonella in Sicilia, oggi base operativa dei droni (armati e non) statunitensi.

Per comprendere come e in quali situazioni si può riconoscere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per gli attacchi a mezzo drone che partono dal territorio dello Stato, si rende necessario effettuare un *excursus* sulle tappe che hanno portato Sigonella ad essere definita la "futura capitale mondiale dei droni"⁴⁷⁶ e sulle modalità con cui può riconoscersi una responsabilità dell'Italia e dei suoi organi.

Nel 2016 il *Wall Street Journal*⁴⁷⁷ diffuse la notizia che l'Italia e gli Stati Uniti avevano concluso un accordo a lungo termine il cui oggetto era la presenza fissa⁴⁷⁸ di droni armati statunitensi nella base militare italiana di Sigonella⁴⁷⁹. L'accordo,

⁴⁷⁵ Se a seguito delle ulteriori indagini suppletive richieste venisse disposto il rinvio a giudizio, i familiari di Lo Porto potrebbero costituirsi parte civile e ottenere il risarcimento nei confronti dei responsabili dell'attacco, soggetti facilmente identificabili, poiché vertici del *decision making system* statunitense che autorizza le decisioni in materia di *drone strikes*.

⁴⁷⁶ CENCIOTTI *Future drone's world capital? Sigonella, Italy*, in *The Aviationist*, 2012, su www.theaviationist.com.

⁴⁷⁷ BARNES, LUBOLD, *Italy Quietly Agrees to Armed U.S. Drone Missions Over Libya*, in *Wall Street Journal*, 2016, su www.wsj.com.

⁴⁷⁸ In passato (2013) era già nota la presenza presso la base di Sigonella di droni non armati (RQ-4B Global Hawk) con funzione ISR per la raccolta e l'elaborazione di dati. Ma da un rapporto del Ce.Si. (Centro studi Internazionali) emergeva anche la presenza temporanea di droni statunitensi armabili (MQ-1 Predator), previa autorizzazione dell'Italia in particolari operazioni dove tale intervento si rivelasse come assolutamente necessario. Sull'argomento, v. TOSATO, *Impiego di velivoli 'Global Hawk' presso la base militare di Sigonella*, in *Osservatorio di Polica Internazionale*, 2013, 74, 8 ss. e 15.

⁴⁷⁹ La base di Sigonella viene spesso definita *the Hub of the Med* per la sua posizione strategica nel mar Mediterraneo, molto vicina al Nord Africa, e non lontana dal Medioriente, è un punto ottimale da cui porre in essere operazioni strategico-operativo per contrastare la proliferazione del terrorismo nelle zone circostanti. V. IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 42; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 27; BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, in *Riv. dir. int.*, 2019, 102, 1, 174.

mai annunciato ufficialmente e tutt'oggi segreto⁴⁸⁰, consentirebbe il decollo degli APR militari armati statunitensi (Reaper) dalla base siciliana a soli scopi difensivi⁴⁸¹.

L'accordo in questione deve essere letto alla luce del cd. *Technical Arrangement on Sigonella* (TA)⁴⁸², documento che costituisce la base giuridica che definisce attribuzioni, compiti e responsabilità di comando tra il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il Ministero della Difesa italiano per l'utilizzo da parte degli U.S. delle infrastrutture presso la base di Sigonella (tecnicamente chiamata *Naval Air Station Sigonella*)⁴⁸³. A sua volta il TA si inserisce in un contesto più ampio⁴⁸⁴, aggiungendosi infatti a quella serie di accordi bilaterali conclusi tra i due Stati per regolare i rapporti reciproci e raggiungere obiettivi comuni⁴⁸⁵. Annesso al

⁴⁸⁰ La segretezza dell'atto è stata opposta da parte del Ministro della Difesa anche a fronte di una richiesta di *disclosure* proveniente dall'ECCHR (*European Center for Constitutional and Human Rights*) a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 97/2016 (FOIA). Nell'aprile 2017 ECCHR ha presentato tre richieste di accesso civico al documento in questione rispettivamente al Comandante del 41° stormo presso Sigonella, al Ministro della Difesa e al Presidente del Consiglio e non ha ricevuto risposta o l'accesso è stato negato. Presentando una richiesta di riesame della domanda al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha ricevuto nuovamente risposta negativa. Potendo le decisioni degli organi amministrativi essere impugnate davanti al TAR, l'ECCHR ha proposto ricorso al TAR Lazio contro l'atto di diniego all'accesso lamentando un'insufficiente di motivazione. Il TAR ha rigettato il ricorso per motivi procedurali. Nel marzo 2018 la decisione del TAR è stata appellata davanti al Consiglio di Stato che, nell'ottobre 2019, ha rinviato gli atti al TAR Lazio, confermando gli obblighi procedurali per il ricorrente. Per un approfondimento sul caso consulta, *Q&A: Italy's Role in the US Drone Program*, su www.ecchr.eu.

⁴⁸¹ Nonostante l'intenso tentativo di Washington di ottenere il via libera anche per operazioni offensive, il Governo italiano ha imposto quale limite il carattere difensivo delle missioni con i droni.

⁴⁸² Il *Technical Arrangement on Sigonella* (TA) è stato concluso il 6 aprile 2006. Il TA è stato pubblicato solo sul sito del governo statunitense, in quello italiano non ve ne è traccia. Per una lettura integrale dell'accordo, v. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/107265.pdf>.

⁴⁸³ Il *Technical Arrangement* per ha un contenuto meramente tecnico o esecutivo dell'incontro della volontà di due o più Stati nel regolare un determinata tipologia di rapporti. V. RICCIARDI, RUBINI, *Sovranità dello stato. Implicazioni negli accordi internazionali*, in *Informazioni della difesa*, 2001, 1, 24 s.

⁴⁸⁴ Fa da cornice agli accordi tra gli stati il NATO SOFA (Convenzione tra gli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle Forze Armate), accordo multilaterale su cui si basano le attività dei membri delle Forze armate dei diversi Stati membri della NATO nella persecuzione di un fine sovranazionale. Cfr. RICCIARDI, RUBINI, *Sovranità dello stato. Implicazioni negli accordi internazionali*, cit., 23 s.

⁴⁸⁵ Tra gli altri accordi italoamericani ci sono il *Bilateral Infrastructure Agreement* (BIA) del 1954 che regola in generale le modalità d'uso delle basi sul suolo italiano concesse agli US, e il *Memorandum of Understanding* (anche detto *Shell Agreement*), concluso sulla scorta del primo nel 1995 tra il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti e il Ministero della Difesa italiano, che predispone lo schema generale su a cui fare riferimento per gli accordi specifici di ogni base. Proprio sulla base di tale accordo è stato stipulato il *Technical Arrangement on Sigonella*. Sul punto, v. MAURI, *Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto produrrà) l'accordo italo-americano?*, in *SIDIBlog*, 2016, su www.sidiblog.org; BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una*

Technical Arrangement, è anche un accordo firmato il 14 settembre 2010, la cui esistenza era già stata segnalata da un documento pubblicato sul sito WikiLeaks risalente al 2008⁴⁸⁶, dal quale emergeva l'autorizzazione alle Forze armate statunitensi a far stazionare, in via permanente, presso la base di Sigonella i droni militari (non armati) Global Hawk con funzione ISR⁴⁸⁷. L'accordo è poi confluito nell'*Attachment n. 5 all'Annex n. 12* del TA⁴⁸⁸.

Pare opportuno sottolineare che già prima dell'accordo del 2016 a Sigonella erano presenti droni armabili, seppure solo in via temporanea. Tale era la situazione nel 2012, quando la crisi in Libia e in Mali, culminata con l'uccisione a Bengasi dell'ambasciatore americano, rese necessario incrementare i mezzi per far fronte a tale instabilità dell'area del Nord Africa⁴⁸⁹. Sulla scorta di tale esigenza, il Governo italiano aveva concesso tra il 2012 e il 2014, lo schieramento di droni militari statunitensi con funzioni ISR, che, in caso di assoluta necessità, potevano essere armati⁴⁹⁰.

L'impiego dei droni per le operazioni in tali zone era sottoposto a stringenti *caveat* che imponevano il rispetto di precise condizioni, quali la conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, l'obbligo per gli Stati Uniti di informare le competenti autorità italiane (era necessaria un'approvazione dell'operazione *case by case* delle autorità italiane competente) e il dovere di informare il Governo dello Stato sul cui territorio l'operazione veniva compiuta⁴⁹¹.

prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella, cit., 173.

⁴⁸⁶ Per una lettura del documento, v. *Global Hawk: Italy approves basing at Sigonella: Recommend thanking Italy at Bucharest NATO Summit*, in *WikiLeaks*, 2008, su www.wikileaks.org.

⁴⁸⁷ Denominato *Operational Arrangement between the Italian Air Force and the United States Air Force of USAF Global Hawk Unmanned Aircraft System at Naval Air Station Sigonella* fu firmato a Sigonella il 18 dicembre e a Roma il 19 dicembre 2010. Cfr. BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, cit., 174.

⁴⁸⁸ Autorizzava la presenza permanente di tre RQ-4B Global Hawk dell'Aeronautica Militare statunitense, droni molto performanti non armabili con funzione di sorveglianza.

⁴⁸⁹ TOSATO, *Gli APR MQ-9 Reaper basati a Sigonella*, in *Osservatorio di politica int.*, 2016, 61, 1; BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, cit., 175 ss.

⁴⁹⁰ L'autorizzazione riguardava sei MQ-1 Predator o MQ-9 Reaper.

⁴⁹¹ TOSATO, *Gli APR MQ-9 Reaper basati a Sigonella*, cit., 2.

In questo quadro si inserisce l'accordo tecnico concluso tra Italia e U.S. nel settembre 2014⁴⁹², con oggetto il temporaneo impiego dei droni armabili statunitensi presenti nella base di Sigonella come supporto alle operazioni in Libia delle Nazioni Unite e nel rispetto della Risoluzione 2040/2012 del Consiglio di sicurezza⁴⁹³, previa approvazione della missione da parte del Ministro della Difesa italiano e delle autorità libiche⁴⁹⁴.

Il già menzionato accordo del 2016 a cui fa riferimento l'articolo di Barnes e Lubold pubblicato sul *Wall Street Journal*, emendando per la seconda volta il TA⁴⁹⁵, trasforma la presenza dei droni armati statunitensi nella base di Sigonella da temporanea a permanente. L'esigenza operativa da cui scaturisce tale accordo tecnico-militare nasce dalla necessità di collaborazione internazionale nella lotta al terrorismo contro il gruppo estremista dell'ISIS (Stato Islamico dell'Iraq e della Siria) insediatosi in Libia e in Nord Africa⁴⁹⁶.

Il quadro in cui si inseriscono anche le (eventuali) operazioni a mezzo drone ha una duplice legittimazione derivante sia dal consenso del Governo libico ad attaccare le roccaforti del gruppo jihadista⁴⁹⁷, sia dalla Risoluzione 2259/2015 del Consiglio di Sicurezza.

Sulla scia degli stringenti vincoli delineati nei precedenti accordi, i droni che decollano dalla base di Sigonella possono essere impiegati, come detto, solo in operazioni a carattere difensivo, dirette alla protezione delle forze armate statunitensi dislocate sul suolo libico⁴⁹⁸. Non sono invece ammissibili gli attacchi

⁴⁹² L'accordo è denominato *Technical Accord between the Italian Air Force and the United States Air Force Regarding the Operation of USAF Predator MQ-1/9 Remotely Piloted Aircraft System at Naval Air Station Sigonella* concluso a Roma il 30 settembre 2014.

⁴⁹³ La Risoluzione in questione estende la durata del mandato dell'ONU per la missione in Libia.

⁴⁹⁴ Di regola i droni potevano essere utilizzati esclusivamente con finalità di ricognizione, la possibilità di armarli doveva essere autorizzata caso per caso dal Ministro della Difesa. Sul punto, v. BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, cit., 175.

⁴⁹⁵ La prima modifica effettiva a cui si fa riferimento è quella risalente al 2012.

⁴⁹⁶ Situazione definita dal Consiglio di Sicurezza come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale (v. Risoluzione 2259/2015). Cfr. PACCIONE, *L'uso della base di Sigonella e dei droni armati. Il ruolo dell'Italia nella lotta all'ISIS in Libia*, cit. in *Difesa online*, 2016, su www.difesaonline.it.

⁴⁹⁷ Dubbi sorgono sull'effettivo valore giuridico da attribuire a tale consenso a causa della dubbia rappresentatività del Governo libico. Sull'argomento cfr. NOLTE, *Intervention by Invitation*, in *Max Planck Enc. Public Int. L.*, 2010, 4 ss; FOX, *Intervention by Invitation*, in WELLER (a cura di), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Cambridge, 2015, 816 ss.

⁴⁹⁸ In una conferenza l'ex Ministra della Difesa Pinotti sottolineava che la presenza dei droni armati presso Sigonella «non [è pensata] solo in funzione della Libia, ma per la protezione degli assetti e

armati offensivi che sfruttano le potenzialità dei *killer drones*, anche se giustificati dalla logica che fonda la guerra al terrorismo. Inoltre, presupposto affinché l'operazione possa essere condotta come vedremo, è l'autorizzazione proveniente dall'autorità italiana competente⁴⁹⁹.

Sulla base del *modus operandi* con cui l'accordo del 2010 è confluito nel *Technical Arrangement* del 2006, può dedursi che anche l'accordo segreto del 2016 possa essere stato inserito in forma di allegato (*Attachment n. X*) al TA⁵⁰⁰.

Se questo è il quadro giuridico-operativo con cui ci si confronta nell'analisi circa la sussistenza della giurisdizione italiana per quegli illeciti commessi dai droni decollati da Sigonella, bisogna procedere *in primis* analizzando il contenuto dell'accordo base, cioè il *Technical Arrangement*, per poi comprendere le implicazioni che questo ha per l'Italia sul piano giuridico. L'esame avrà ad oggetto, innanzitutto, il valore giuridico da attribuire all'accordo del 2006 così come integrato nel 2016, poi si concentrerà sul piano contenutistico, e infine si vedranno i risvolti pratici che ha per l'Italia.

del personale americano in tutta l'area». Si ricava quindi che lo scopo della presenza dei droni armati ha il fine di proteggere le truppe statunitensi presenti nei territori del Nord Africa e del Medio Oriente. Cfr. VENTURA, Pinotti: «Libia, Italia protagonista, priorità il nuovo governo. I raid sono l'ultima ratio», in *il Messaggero*, 2016, in www.ilmessaggero.it; si vedano le dichiarazioni rese dalla Ministra Pinotti durante il *Question Time* alla Camera dei Deputati del 24/02/2016, su www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20160114Pinotti_question_time_camera.aspx.

⁴⁹⁹ L'accordo del 2016 è stato integrato da un altro accordo concluso da Italia e Stati Uniti nel 2017, noto come *Operational Arrangement between the Italian Air Force and the United States Air Force of USAF MQs Remotely Piloted Aircraft System at Naval Air Station Sigonella*, al fine di incrementare la cooperazione e collaborazione collettiva per il mantenimento della sicurezza e della pace internazionale, aprendo le porte ad una terza fase di impiego dei droni. Dall'accordo si ricava che i droni statunitensi saranno impiegati per supportare obiettivi autorizzati e compiere missioni di ricognizione e raccolta dati (ISR), nonché operazioni militari e di protezione dei civili sempre a carattere difensivo, nel rispetto dei requisiti NATO e statunitensi, al fine di informare i *leaders* politici e comandanti militari «for force protection purposes». L'*Operational Arrangement* del 2017 inoltre elimina il requisito dell'approvazione dell'operazione caso per caso da parte dell'autorità italiana competente, prevedendo solo un generico controllo da parte del Ministro della Difesa («[...] the MQ RPAS operate unarmed unless authorized by the Italian Ministry of Defence»). Se ne deduce che l'impiego degli APR avverrà al fine di proteggere le Forze armate statunitensi e della NATO nel rispetto delle operazioni di carattere internazionale predisposte al fine di mantenere la pace. Per un approfondimento, cfr. BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, cit., 174 ss.

⁵⁰⁰ Ciò pare essere anche confermato dall'ex Ministro degli Esteri Gentiloni, che affermò che l'accordo non era stato soggetto di dibattito parlamentare in quanto il contenuto era esclusivamente di carattere tecnico-militare tale da integrare il quadro normativo già esistente delineato dal TA. V. Libia, Gentiloni: *uso base Sigonella non è preludio a un intervento, valutazione caso per caso*, in *Il Sole 24 ore*, 2016, www.ilsole24ore.com.

4.3.3.1 (Segue.) Il *Technical Arrangement on Sigonella*: il fondamento giuridico.

Il fondamento giuridico alla base del TA è l'art. 3 del Patto Atlantico, che impone agli Stati membri di mantenere e accrescere la propria capacità individuale o collettiva di resistere agli attacchi armati. In questo contesto si inseriscono gli accordi bilaterali che mirano a rendere effettivi gli obiettivi del Trattato, tra cui rientra anche il *Technical Arrangement*.

Individuato il presupposto bisogna approfondire il valore giuridico del TA. Si tratta di un aspetto tutt'oggi oggetto di discussione in dottrina, poiché ci si chiede se costituisca un accordo concluso *ex novo* o se invece ne integri uno precedente.

Due sono le tesi proposte.

Secondo alcuni gli accordi sulla concessione di una base militare, dato l'elevato tasso di tecnicità⁵⁰¹ che li caratterizza non consente di qualificarli come atti politici, devono considerarsi accordi conclusi in forma semplificata che non richiedono la solenne approvazione in veste di ratifica da parte del Parlamento *ex art. 80 Cost*⁵⁰². Altri affermano invece che, essendo la materia coperta da riserva di legge, non può prospettarsi una conclusione di un simile accordo in via semplificata ma, affinché lo stesso sia vincolante per le parti, è necessario il consenso, anche implicito, delle Camere⁵⁰³.

Considerando i temi trattati nell'accordo è evidente la natura politica dello stesso, e di conseguenza si rivela necessario un controllo parlamentare sull'atto stesso, tale che si dovrebbe propendere per una qualificazione dell'accordo come non giuridicamente vincolante se questa non interviene⁵⁰⁴. Si sottolinea che comunque sussiste un argomento a favore della qualificazione dell'accordo sui droni come giuridicamente vincolante. I precedenti accordi bilaterali nella cui cornice si inserisce il TA sono sempre stati conclusi in assenza di ratifica da parte del Parlamento, in quando «accordi strumentali rispetto a trattati di alleanza e di

⁵⁰¹ La natura meramente tecnica è giustificata dal fatto che il TA costituisce solo una specificazione di un accordo intervenuto in precedenza, il quale è stato già oggetto di ratifica del Parlamento.

⁵⁰² In questo senso è orientata la prassi in Italia. Sull'argomento, cfr. RONZITTI, *Le basi americane in Italia - problemi aperti*, pubblicato da Servizio Studi e il Servizio affari internazionali del Senato della Repubblica italiana, dossier, 2007, 70, consultabile su www.senato.it/documenti.

⁵⁰³ Sul punto, v. CONFORTI, *Diritto internazionale*, 11^a ed., Napoli, 2018.

⁵⁰⁴ MAURI, *Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto produrrà) l'accordo italo-americano?*, cit.

cooperazione militare di cui l'Italia è parte contraente»⁵⁰⁵, quindi espressione del potere esecutivo, che ben può concludere l'accordo in forma semplificata.

Tuttavia, bisogna evidenziare che dalla distinzione tra atti esecutivi e quelli integrativi, gli accordi che hanno ad oggetto le basi militari e l'uso delle armi e delle tecnologie militari – in questi caso i droni – non possono ritenersi inclusi *in toto* nella seconda categoria, necessitando l'approvazione mediante ratifica, altrimenti ne deriverebbe una violazione delle garanzie costituzionali⁵⁰⁶.

4.3.3.2 (Segue.) Il *Technical Arrangement on Sigonella*: il piano operativo.

Procedendo con l'analisi dei profili contenutistici del TA, si ricava che questo individua la ripartizione delle competenze tra l'Italia (Stato territorialmente sovrano) e gli Stati Uniti (Stato sovrano sulle forze militari ospitate) nonché delimita le attribuzioni sulle operazioni militari che partono dalla base di Sigonella, la quale è una base cd. *joint-combined*. *Joint* perché è gestita dall'Italia, insieme alla NATO e agli Stati Uniti, e *combined* perché oltre a ospitare reparti della Marina Militare, è presente anche l'Aeronautica Militare⁵⁰⁷. In breve, quindi, la parte italiana è gestita dall'autorità italiana competente, quella statunitense direttamente da Washington⁵⁰⁸.

Assieme alla precisazione che «the U.S. Commander has full military command over U.S. personnel, equipment and operations» viene affermato che il Comandante statunitense «will notify in advance the Italian Commander of all significant U.S. activities, with specific reference to the operational and training activity, to the movements of materiel, weapons, and civilian/military personnel, and to any events/incidents that should occur»⁵⁰⁹. Il Comandante italiano⁵¹⁰, ricevuta la notizia

⁵⁰⁵ MARCHISIO, *Le basi militari del diritto internazionale*, Milano, 1984, 250.

⁵⁰⁶ PACCIONE, *L'uso della base di Sigonella e dei droni armati. Il ruolo dell'Italia nella lotta all'ISIS in Libia*, in *Difesa online*, 2016, su www.difesaonline.it.

⁵⁰⁷ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 27.

⁵⁰⁸ Le unità americane stanziate permanentemente a Sigonella sono: il Comando della Naval Air Station (NAS), che dipende dal Comandante U.S. Naval Forces Europe (USNAVEUR); un'unità aeronavale della Marina militare americana (Patrol Squadron Detachment); APR di tipo RQ-4B Global Hawk; e la Special Purpose Marine Air-Ground Task Force 12 dei Marines (SP MAGTF 12). Cfr. TOSATO, *Impiego di velivoli 'Global Hawk' presso la base militare di Sigonella*, cit., 6 s.; IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 42.

⁵⁰⁹ Sez. VI, art. 3 *Technical Arrangemen*.

⁵¹⁰ Il Comandante italiano a cui fa riferimento il TA è il Comandante del 41° Stormo, che esercita nella base la piena sovranità nazionale (Annez n. 5, capo 1, lett. a).

di una *significant activity*, deve provvedere ad avvisare il Comandante statunitense laddove l'attività in questione fosse in contrasto con «[the] applicable Italian law».

A questo punto sono due le domande che sorgono. Quali sono le *significant activities* di cui parla il TA? E cosa deve intendersi per *applicable Italian law*?

La risposta alla prima domanda si ricava direttamente dal TA, che specifica all'*Annex n. 5* che «[...] the term significant is intended to exclude all routine activities» (capo 1, lett. b), n. 1). Le attività che comportano l'impiego di droni armati non possono certo considerarsi procedure di routine, e dunque devono ricomprendersi in quelle che il TA definisce come *significant activities*. Da questo si ricava che l'utilizzo degli APR militari statunitensi rientra pienamente nella sfera di competenza degli Stati Uniti, e tale potere è temperato dal predetto obbligo di notifica.

Più complesso è invece individuare cosa deve intendersi per *applicable Italian law*. L'accordo, subito dopo il riferimento alla legge italiana, specifica che è richiesto il rispetto di quelle regole tecniche che disciplinano ad esempio il transito dei velivoli nello spazio aereo italiano. A rigore di logica si esclude quindi che per *applicable Italian law* possano intendersi tali obblighi tecnici di volo, poiché altrimenti non avrebbe avuto senso l'ulteriore riferimento al compito di verifica del Comandante circa il rispetto dell'*applicable Italian law*. Ma non si può nemmeno accogliere l'interpretazione secondo cui, se gli Stati Uniti rispettano tali regole tecniche, ma conducono un attacco armato contro uno Stato terzo, il Comandante italiano non dovrebbe negare l'autorizzazione. L'Italia è infatti vincolata ai sensi dell'art. 10 Cost. al rispetto dei trattati internazionali ratificati, tra cui figura l'art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita, e l'uso della forza costituisce un fattore che ben può ledere tale diritto⁵¹¹. Nel caso di specie, infatti, la tutela del diritto alla vita vieta qualunque uccisione arbitraria o extragiudiziale di un bersaglio (anche di terroristi) in assenza dei presupposti per agire in legittima difesa.

Avendo a mente le considerazioni ora effettuate, può concludersi che per *applicable Italian law* devono intendersi quelle norme fondamentali delineate

⁵¹¹ L'applicabilità dell'art. 2 CEDU si afferma in quanto le operazioni di *targeted killings* che possono vedere coinvolti i droni decollati dalla base di Sigonella non possono considerarsi giustificate dallo *ius in bello*, poiché non si aderisce all'idea dell'esistenza di una guerra, ma si tratterebbe piuttosto di operazioni di *law enforcement*.

dall'ordinamento interno e quelle recepite dall'ordinamento internazionale applicabili alle *significant activities* per cui è previsto l'obbligo di notifica.

Nelle ipotesi in cui il Comandante italiano valuti le attività che gli Stati Uniti intendono intraprendere come contrastanti con la legge italiana, questi dovrà comunicarlo al Comandante statunitense. Qualora quest'ultimo intenda portare avanti l'azione e vi sia una difformità di opinione tra i due Comandanti, il TA specifica che la questione deve essere risolta a livello politico dai rami competenti in materia di difesa⁵¹².

Si può dunque stabilire che in capo al Comandante sorge un obbligo giuridico di non rilasciare l'autorizzazione in tutte quelle ipotesi in cui possa sorgere una violazione del diritto interno o della normativa internazionale o comunitaria recepita nel nostro ordinamento dagli artt. 10 e 117 Cost.

Al Comandante italiano è inoltre riconosciuto il potere «[to] intervene to have the U.S Commander immediately interrupt U.S. activities which clearly endanger life or public health and which do not respect Italian law» (*Annex n. 5*, capo 1, lett. c), n. 7).

Quanto ora detto deve essere integrato con le dichiarazioni rilasciate dal governo italiano a seguito della pubblicazione dell'articolo sul *Wall Street Journal*. Affermava l'allora Ministro della Difesa Pinotti che «l'impiego dei mezzi riguarda profili difensivi» aggiungendo anche che l'uso della base di Sigonella «è di volta in volta discusso e autorizzato in coerenza con le linee di politica estera e di difesa e con la strategia italiana che il governo ha più volte esplicitato al Parlamento»⁵¹³.

Se ne desume che per ciascuna missione è necessaria un'approvazione *ad hoc* da parte delle autorità italiane competenti. Inoltre, sarebbe sempre applicabile il potere del Comandante italiano del 41° stormo di bloccare l'azione statunitense secondo quanto si ricava dall'art. 3 sez. VI, integrato *dall'Annex n. 5 del Technical Arrangement*⁵¹⁴.

⁵¹² Il TA afferma testualmente che «differences of opinion between the commanders regarding whether a specific activity should be undertaken, that cannot be resolved locally, will be promptly referred up the respective chains of command for resolution».

⁵¹³ Ministero della Difesa, *Camera: il Ministro Pinotti al "Question Time" Sigonella, uso dei droni a scopo difensivo*, in *Difesa.it*, 2016, su www.difesa.it.

⁵¹⁴ IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 42.

4.3.3.3 (Segue.) Il *Technical Arrangement on Sigonella*: i profili di coinvolgimento dell'Italia

Se dunque questo è il contesto in cui ci si muove per valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e per verificare un'eventuale responsabilità dei componenti (italiani) della catena di comando che autorizzano l'operazione, paiono sussistere più quesiti che risposte.

Il riferimento ad una presunta responsabilità degli organi competenti italiani deriva dalla necessaria approvazione caso per caso delle operazioni a mezzo drone che partono dal suolo italiano. Ci si domanda quindi: potrebbero i soggetti coinvolti nell'approvazione dell'operazione rispondere personalmente sul piano penale per i reati commessi all'estero nel corso dell'operazione?

Affianco a tale prima questione, è sorto l'ulteriore interrogativo circa una possibile configurazione di una responsabilità per l'Italia per le operazioni che partono dalla base militare di Sigonella. Avendo i *targeted killings* come fine l'uccisione mirata di uno o più individui – e spesso causando anche la morte di civili non coinvolti –, l'Italia potrebbe incorrere in una violazione dell'art. 2 CEDU, i cui principi sono recepiti nel nostro ordinamento in virtù degli artt. 10 e 117 Cost, che tutela il diritto alla vita e appunto vieta qualsiasi tipo di uccisione arbitraria.

Potrebbe dunque l'Italia dover rispondere “per complicità” sul piano internazionale per aver sostenuto lo *strike* statunitense? Alla luce delle scarse informazioni di cui siamo in possesso, data la segretezza dell'accordo del 2016, si tenterà di dare una risposta quanto più concreta a tali quesiti.

Procedendo con ordine è necessario innanzitutto individuare l'effettiva configurabilità di una responsabilità penale del Comandante italiano che autorizza un'operazione di *targeted killing*, seppure ai soli fini difensivi.

In virtù di quanto previsto dal TA sull'obbligo di notifica al Comandante italiano e sul potere di veto che gli spetta nell'impedire quelle operazioni che violano *the applicable Italian law*, ci si chiede se il Comandante che agisce in nome e per conto dello Stato italiano possa considerarsi parte del *decision making system* statunitense, in quanto partecipa alla fase decisionale delle modalità con cui la missione di *targeted killing* a mezzo drone viene portata a termine⁵¹⁵.

⁵¹⁵ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei “drone-crimes”*, cit., 312 s.

La difficoltà nel dare una risposta certa a tale quesito è legata all'incertezza che caratterizza il contesto in cui tali operazioni vengono commesse. In ogni caso, volendo accettare tale tesi, e dunque ritendendo il Comandante italiano incluso nella catena di comando, l'esame dei profili da cui emerge tale coinvolgimento non è affatto banale.

Bisogna premettere che i fatti penalmente rilevanti ascrivibili alla condotta del Comandante, in veste di soggetto attivo, possono essere esclusivamente i reati comuni delineati dal codice penale e i reati previsti dai codici militari di guerra, data l'inapplicabilità del codice della navigazione a questo settore⁵¹⁶. Accettando tale coinvolgimento del Comandante, resterebbe comunque scoperto il profilo soggettivo che caratterizza il rilascio dell'autorizzazione la singola operazione. In questa prospettiva spetterebbe al giudice penale accertare caso per caso l'individuazione di quei requisiti da cui dipende la possibilità di muovere al soggetto agente un rimprovero per aver commesso il fatto penalmente rilevante⁵¹⁷. Se viene accertato che il Comandante era a conoscenza che le finalità e le motivazioni dell'operazione a mezzo drone erano in contrasto con *the applicable Italian law* e nonostante ciò l'ha autorizzata, allora è evidente che la sua responsabilità sia dolosa, essendo soddisfatto il requisito del duplice coefficiente psicologico della rappresentazione e volizione del fatto illecito. In particolare, in una simile evenienza, sarebbe possibile affermare che il Comandante, nell'autorizzare la missione, ha voluto il compimento del fatto antiggiuridico che aveva preventivamente deciso di realizzare in tutti i suoi elementi.

Nell'ipotesi in cui invece viene provato che l'autorizzazione sia intervenuta a fronte di un atteggiamento negligente o imprudente del Comandante nell'accertare l'effettiva portata dell'operazione, allora la responsabilità ricadrà nel piano della colpa. Il Comandante in questo secondo caso rilasciando l'autorizzazione non vuole

⁵¹⁶ Tra i reati comuni delineati dal codice penale che possono essere imputati al Comandante italiano, rientra sicuramente l'omicidio (colposo *ex art. 589 c.p.o* doloso *ex art. 575 c.p.*) in concorso (art. 110 c.p.) con gli altri soggetti coinvolti nel *decision making system*. La rilevanza del delitto di omicidio è ancora più evidente se si riflette sul fatto che nella maggior parte delle operazioni i droni armati vengono impiegati per commettere omicidi mirati, che appunto si risolvono nell'uccisione del bersaglio, e molto spesso anche di vittime collaterali. Sul tema, v. RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 2018, su www.dirittopenaleglobalizzazione.it.

⁵¹⁷ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit., 362.

il verificarsi del fatto antiggiuridico, ma concorre a realizzarlo a fronte di un difetto di diligenza.

A seconda del profilo di colpevolezza integrato dal Comandante italiano, questo risponderà per omicidio doloso (art. 575 c.p.) o colposo (art. 589 c.p.) in concorso con gli altri componenti della catena di comando (art. 110 c.p.) per la morte di coloro che vengono uccisi⁵¹⁸ dal drone decollato dalla base italiana, previa sua autorizzazione.

Passando alla seconda questione sopra menzionata, relativa cioè ad una possibile responsabilità dell'Italia "per complicità"⁵¹⁹, la risposta ancora una volta dipende dalla presenza o meno di un conflitto nel quale ricondurre l'attacco armato.

Accogliendosi la tesi che l'uso arbitrario della forza da parte degli Stati Uniti, giustificato nell'ambito di una generalizzata guerra al terrorismo, non possa considerarsi regolato dal diritto dei conflitti armati in virtù dell'assenza del presupposto applicativo del DIU, la legittimità deve essere valutata entro i più stretti limiti dettati dal diritto internazionale e dai diritti umani.

Dunque, la domanda da porsi è: può l'Italia, rappresentata dal Comandante del 41° stormo, essere ritenuta responsabile per non aver impedito un'operazione non conforme al diritto internazionale, quale appunto un *targeted killing*?

È abbastanza intuitivo che a tale quesito debba darsi risposta positiva. La ragione giuridica da cui può ricavarsi tale profilo di responsabilità deriva dal principio di "aid and assistance" delineato dall'art. 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato⁵²⁰.

⁵¹⁸ Il riferimento è in particolare alle vittime collaterali, da intendersi quali soggetti non destinatari diretti dell'operazione, ma che, essendo situati nelle vicinanze o essendo confusi per sospetti terroristi, vengono colpiti e uccisi. Tuttavia, le considerazioni che seguono possono essere estese con i dovuti adattamenti anche ai veri destinatari dell'operazione, cioè i *target* contro cui l'operazione viene effettivamente condotta, in quanto fuori da un conflitto i margini entro cui l'uccisione di coloro che costituiscono una minaccia (imminente) sono estremamente stretti.

⁵¹⁹ Per un approfondimento sul tema della "complicità" internazionale tra Stati, cfr. AUST, NOLTE, *Equivocal Helpers: Complicit States, Mixed Messages and International Law*, in *Int. Comparative L. Quarterly*, 2009, 1, 58, 1 ss.; AUST, *Complicity and the Law of State Responsibility*, Cambridge, 2011; JACKSON, *Complicity in International Law*, Oxford, 2015; PUMA, *Complicità di Stati nell'illecito internazionale*, Torino, 2018.

⁵²⁰ Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale, 2001. Per una lettura del testo integrale in italiano, v. LUZZATTO, POCAR, *Codice di diritto internazionale pubblico*, 8ª ed., Torino, 2020, 437 ss. Per la lettura del testo in lingua inglese consulta, www.legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf.

A fronte del principio di indipendenza della responsabilità di ciascuno Stato, per cui ogni Stato è responsabile per gli atti commessi in suo nome dagli organi che lo rappresentano a qualsiasi livello, il diritto internazionale riconosce una responsabilità “congiunta” tra più Stati⁵²¹.

Nel dettaglio, l’art. 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato stabilisce che «uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest’ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento». Quindi ai sensi del diritto internazionale la condotta che rileva è quella di *aid and assistance* ad un altro Stato nella commissione di un *internationally wrongful act*.

Può configurarsi una responsabilità dello Stato “complice”, «(se: a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell’atto internazionalmente illecito; e b) l’atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato». Tra gli esempi di assistenza che menziona il Commentario al Progetto è inclusa la messa a disposizione da parte dello Stato che “assiste” delle infrastrutture sul suo territorio⁵²².

Se ne ricava che l’Italia potrebbe essere ritenuta responsabile per assistenza agli Stati Uniti nella commissione di un *internationally wrongful act* ex art. 1 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato nel caso in cui un drone statunitense decollato da Sigonella, previa autorizzazione del Comandante italiano, compia un *targeted killing* su territorio straniero in violazione sia delle norme di diritto internazionale sia dei diritti umani.

Pare opportuno menzionare sul punto la sentenza della Corte EDU nel caso *El Masri c. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*⁵²³, nella quale la Corte ha stabilito alcuni principi che osterebbero, nell’ipotesi sopra menzionata, alla configurazione di una responsabilità dell’Italia.

⁵²¹ Per un’estensiva trattazione dell’argomento, v. MAURI, *On American Drone Strikes and (Possible) European Responsibilities: Facing the Issue of Jurisdiction for “Complicity” in Extraterritorial Targeted Killings*, in *The Italian Yearbook of Int.l L. Online*, 2019, 28, 1, 249 ss.

⁵²² Il passo del Commentario al Progetto fa riferimento in particolare alla collaborazione tedesca nell’attacco in Libano ad opera degli Stati Uniti, occasione in cui la Germania aveva messo a disposizione le sue basi aeree da cui sono partiti i velivoli che hanno condotto l’attacco armato. Cfr. International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, 2001, 66 s.

⁵²³ CEDU [CG], 13/12/2012, n. 39630/09 (*El-Masri c. Macedonia*), in www.hudoc.echr.coe.int.

Secondo i giudici, lo Stato che assiste nella commissione di un illecito internazionale può essere ritenuto responsabile se sono soddisfatti tre criteri cumulativi: a) i fatti si sono svolti sotto la giurisdizione dello Stato “complice”; b) i fatti sono stati commessi alla presenza delle autorità dello Stato “complice”; e c) i fatti sono stati commessi con l’acquiescenza delle autorità dello Stato “complice”⁵²⁴.

Il secondo requisito raffrontato con il tema dei droni è quello di più complessa configurazione, poiché la realizzazione dell’illecito, oltre ad avvenire sul territorio di uno Stato terzo, è anche temporalmente separata dal momento in cui interviene l’autorizzazione dell’organo competente dello Stato “complice”⁵²⁵. Nonostante tale precedente, pare piuttosto problematico il contesto in cui si inserisce il TA, soprattutto alla luce dei possibili riflessi sul piano giuridico che il coinvolgimento dell’Italia potrebbe avere.

Tornando alla questione da cui è partita l’analisi del *Technical Arrangement*, ovvero la sussistenza della giurisdizione italiana per i *targeted killings* extraterritoriali con droni decollati dal territorio dello Stato, requisito sufficiente e necessario a fondare la giurisdizione dell’autorità italiana è la commissione del reato sul suolo italiano.

Al riguardo, l’art. 6, co. 2 c.p. stabilisce che si considera commesso nel territorio italiano il reato la cui azione o omissione costitutiva sia ivi avvenuta in tutto o in parte, o lì si è prodotto l’evento del reato. Ammesso che l’operazione a mezzo drone sia stata condotta su territorio straniero e che sussistano le condizioni dettate dall’art. 10 c.p.⁵²⁶, per comprendere se sono soddisfatti i criteri dettati dall’art. 6, co. 2 c.p. bisogna individuare quando è iniziata l’esecuzione del reato. In altre parole, ci si chiede se il decollo del drone è fase anteriore e necessaria perché possa essere lanciato il missile o se tale ultima fase costituisce un’azione a sé stante, che da sola integra il fatto antiggiuridico.

⁵²⁴ Si riportano le esatte parole dei giudici di Strasburgo «[...] the acts concerned had been carried out in the presence of officials of the respondent State and within its jurisdiction. Consequently, the respondent State had to be regarded as responsible under the Convention for acts performed by foreign officials on its territory with the acquiescence or connivance of its authorities».

⁵²⁵ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 31.

⁵²⁶ L’art. 10 c.p. individua le condizioni affinché uno straniero che commette un delitto comune possa essere giudicato ai sensi della legge penale italiana.

Accogliendo la prima ipotesi, che pare la più corretta in quanto, a rigore di logica, non si può ipotizzare un *drone strike* se il velivolo non è decollato, è evidente che l'azione verificatasi in Italia (il decollo) è fase essenziale affinché possa essere sferrato l'attacco (lancio del missile). Applicando tale concetto generale al caso in questione, se il drone decolla dalla base militare di Sigonella e l'azione illecita, cioè il lancio del missile, viene condotta su territorio straniero sul quale si produce l'evento lesivo, viene soddisfatto il criterio per fondare la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 6, co. 2 c.p.

L'esame ora effettuato circa la portata e gli effetti del TA a prima vista può apparire un'analisi che manca di concretezza sul piano pratico, soprattutto alla luce delle poche informazioni circa le operazioni che partono da Sigonella. In realtà la questione è più concreta di quanto si possa pensare. Infatti, sempre nell'intento di evitare ingerenze dell'organo giudiziario in tali operazioni e in virtù della poca trasparenza che accompagna l'impiego dei droni, né il Governo italiano, né quello statunitense hanno reso noto il numero di missioni a mezzo drone che sono decollati dalla base siciliana⁵²⁷, anzi il Governo italiano in più occasioni ha smentito che alcuni omicidi mirati condotti con droni statunitensi fossero commessi con APR decollati dal territorio italiano⁵²⁸.

In realtà un numero particolarmente cospicuo di missioni pare coinvolgere la base militare di Sigonella, come si ricava da un'un'inchiesta pubblicata sul sito del quotidiano *la Repubblica* condotta in collaborazione con la testata investigativa *The Intercept*. Dall'articolo emerge che dal 2011 al 2018, gli Stati Uniti hanno condotto in Libia più di 550 omicidi mirati⁵²⁹, la maggior parte dei quali commessi con droni

⁵²⁷ BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, cit., 172.

⁵²⁸ Il più recente risale al gennaio 2020 quando un missile lanciato da un drone degli Stati Uniti ha colpito il comandante delle brigate al-Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Qassem Soleimani. Il Ministro degli Esteri Di Maio ha fermamente negato un qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'Italia nell'operazione in questione confermando che il drone non è decollato dal territorio dello Stato. Cfr. CARLI, *Il drone per Soleimani partito da Sigonella? Difesa e Farnesina negano ma si riaccende la polemica sulle basi Usa in Italia*, in *Il sole 24 ore*, 2020, su www.ilsole24ore.com; Soleimani, «droni sull'Iraq da Sigonella?». *Soldati Usa pronti a partire per Medio Oriente da basi italiane*, in *il Messaggero*, 2020, su www.ilmessaggero.it.

⁵²⁹ Secondo la ricostruzione di *la Repubblica* e *The Intercept* in quello stesso periodo il numero degli attacchi in Libia è il doppio rispetto a quelli condotti in Pakistan, in Yemen e in Somalia.

(Reaper) decollati da Sigonella⁵³⁰. Tra queste rientra l'operazione *Odyssey Lightning*, svoltasi tra l'agosto e il dicembre 2016 nella zona di Sirte, intervento effettuato su richiesta del governo libico allo scopo di supportare le forze locali nell'eliminazione di un *compound* dell'ISIS⁵³¹.

La base militare di Sigonella è altresì coinvolta nell'operazione di *targeted killing* commessa con un drone decollato dall'Italia, che ha cagionato l'uccisione di 17 militanti dell'ISIS in Libia nel gennaio 2017⁵³². Ci si domanda se in questa occasione siano veramente stati rispettati i principi dettati dal TA, quali l'autorizzazione *ad hoc* e il carattere difensivo dell'azione armata.

4.3.3.4 Il rapporto tra giurisdizione italiana e l'art. 1 CEDU

Individuati i presupposti che fondano la giurisdizione italiana nei seguenti casi sembra opportuno esaminare se e come le vittime possono presentare un ricorso davanti alla Corte EDU⁵³³ per lamentare la violazione del fondamentale diritto alla vita, tutelato dalla Convenzione.

Il punto di partenza di tale discorso si sostanzia nell'appartenenza dell'Italia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, condizione che implica l'obbligo di garantire i principi stabiliti dalla Convenzione medesima in tutto il suo territorio⁵³⁴. È proprio da tale ultima affermazione che sorgono dubbi circa l'obbligo per l'Italia di garantire il rispetto dei diritti e principi sanciti dalla CEDU in un'ottica extraterritoriale. Il limite affinché le vittime di uno Stato estero possano adire la Corte EDU è costituito dall'art. 1 CEDU e dalle interpretazioni fornite da Strasburgo.

⁵³⁰ DI FEO, *Droni, svelati 550 raid americani in Libia. Quasi tutti da Sigonella*, in *la Repubblica*, 2018, su www.rep.repubblica.it.

⁵³¹ In questa occasione il Ministro della Difesa Pinotti aveva annunciato alle Camere la messa a disposizione per gli Stati Uniti della base di Sigonella in ottemperanza alla richiesta di cooperazione provenienti dalla Libia. Tale confronto con il Parlamento è tuttavia avvenuto in un momento successivo rispetto alla concessione. Cfr. PIOVESANA, *Basi e spazio aereo: il regalo del governo (a cose fatte)*, in *Il fatto quotidiano*, 2016, su www.ilfattoquotidiano.it.

⁵³² SCHMITT, *17 ISIS Fighters Reported Killed as U.S. Ends Lull in Libya Airstrikes*, in *The New York Times*, 2017, su www.nytimes.com.

⁵³³ Si ricorda che affinché un ricorso sia ammissibile davanti alla Corte EDU devono essere soddisfatte precise condizioni quali, la competenza *ratione loci*, *ratione personae*, *ratione materiae*, *ratione temporis*, la proposizione da parte di una "vittima" secondo la nozione dettata dalla Convenzione e l'aver esaurito tutte le vie di ricorso interne.

⁵³⁴ Recita l'art. 1 CEDU «le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».

L'art. 1 stabilisce che gli Stati membri devono riconoscere a tutti coloro che sono assoggettati alla loro giurisdizione quanto stabilito dalla Convenzione in parola. Il problema attiene quindi alla possibilità di configurare la sussistenza della giurisdizione italiana nell'ipotesi in cui un *targeted killing* condotto sul territorio straniero da un drone con bandiera statunitense decollato dal suolo italiano abbia cagionato danni o lesioni a vittime (straniere) non designate.

Diversi sono gli elementi che ostano a tale considerazione.

In primis si deve riflettere sul fatto che le operazioni a mezzo drone statunitensi, commesse nel quadro dettato dal TA, avvengono sotto il pieno controllo dell'autorità statunitense, che esercita «full military command over US personnel, equipment and operations». In una simile situazione è evidente che i soggetti coinvolti nella catena di comando non sono assoggettati all'autorità dello Stato italiano, così come non è responsabilità (diretta) dell'Italia l'azione illecita causata dallo *strike*.

Inoltre, molto rilevante è l'interpretazione fornita in diverse pronunce dalla Corte stessa nelle quali essa ha chiarito che gli Stati membri in linea di principio sono tenuti ad applicare la CEDU solo nel loro territorio⁵³⁵, stabilendo tuttavia due eccezioni in cui può riconoscersi una giurisdizione extraterritoriale.

Sussiste la giurisdizione extraterritoriale dello Stato membro se questo esercita un controllo effettivo su un'area extraterritoriale (modello territoriale)⁵³⁶ o sugli individui localizzati fuori dal suo territorio (modello personale) su tale zona e su tali soggetti⁵³⁷.

A ben vedere tuttavia tali modelli non paiono estendibili all'ipotesi in cui uno Stato mette a disposizione di un altro le proprie basi militari che vengono sfruttate per

⁵³⁵ Sull'argomento, v. DESCHUTTER, *Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights*, in *Baltic Yearbook of International Law*, 2006, 6, 203; MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, Oxford, 2011, 118 ss.; SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015, 92. Il *leading case* in materia è il cd. caso *Bankovic* (CEDU, 12/12/2001, n. 52207/99 (*Bankovic et al. c. Belgio et al.*)).

⁵³⁶ CEDU, 7/7/2011, n. 55721/07 (*Al-Skeini c. Regno Unito*), par. 135.

⁵³⁷ Per un approfondimento, cfr. BASILICO, *Giurisdizione "prevalentemente territoriale" e universalità dei diritti: note a partire da una sentenza della Supreme Court inglese*, in *Rivista AIC*, 2011, 3, 2 ss.; MELONI, *Una importante pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di tutela dei diritti umani nell'ambito di missioni militari all'estero. Riflessioni attorno alla sentenza della Corte EDU nel caso Al-Skeini c. Regno Unito del 7 luglio 2011*, in *Dir. Pen. Con.*, 2011, su archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

commettere degli omicidi mirati sul territorio di uno Stato terzo. Il modello territoriale non sarebbe applicabile in quanto l'area colpita dal *targeted killing* non sarebbe stata in alcun momento assoggettata al controllo effettivo dello Stato agente.

Neppure pare potersi fare riferimento al modello personale, poiché le vittime dell'attacco mirato non sarebbero mai state soggette all'autorità di un altro Stato⁵³⁸. La conseguenza pratica di tale considerazione è che le potenziali vittime di un omicidio mirato non trovandosi in alcun momento assoggettati alla giurisdizione italiana, non potrebbero far valere i propri diritti davanti a tale Corte ai sensi dell'art. 1 CEDU.

Per ovviare a tale problema è stato proposto un terzo modello su cui fondare la giurisdizione di uno Stato la cui esistenza può desumersi da alcune sentenze della Corte EDU. Si tratta del cd. *impact model*⁵³⁹, secondo il quale sarebbe sufficiente a fondare la giurisdizione il mero impatto che l'attività di uno Stato membro ha sull'effettivo godimento dei diritti sanciti dalla CEDU da parte degli individui localizzati fuori dal territorio dello Stato in questione⁵⁴⁰. Tale modello trova soprattutto riscontro e accettazione nei giudizi accolti dagli altri organi internazionali⁵⁴¹ che si occupano della tutela dei diritti umani⁵⁴².

Con il richiamo a tale modello non si intende estendere il concetto di giurisdizione in modo da riconoscerla in tutte quelle ipotesi in cui uno Stato abbia la mera capacità o possibilità di intervenire sul godimento e riconoscimento dei diritti umani da parte di un individuo, ma piuttosto la giurisdizione deve essere ancorata

⁵³⁸ MAURI, *On American Drone Strikes and (Possible) European Responsibilities: Facing the Issue of Jurisdiction for "Complicity" in Extraterritorial Targeted Killings*, cit., 258.

⁵³⁹ MAURI, *On American Drone Strikes and (Possible) European Responsibilities: Facing the Issue of Jurisdiction for "Complicity" in Extraterritorial Targeted Killings*, cit., 258 ss.

⁵⁴⁰ In alcune sentenze la Corte EDU ha espressamente negato il richiamo all'*impact model*, mentre in altre ha tacitamente accolto questo modello per fondare la giurisdizione di uno Stato membro. In quest'ultimo senso, v. CEDU, 28/6/2007, n. 60167/00 (*Pad et al. c. Turchia*), in www.echr.coe.int; CEDU, 3/2/2009, n.31276/05 (*Women on Waves et al. c. Portogallo*), *ivi*; CEDU, 2174/2009, n. 11956/07 (*Stephens c. Malta*), *ivi*; ECtHR, 27/11/2009, n.45653/99 (*Andreou c. Turchia*), *ivi*; CEDU, 12/1/2017, n. 12552/12 (*Kebe c. Ucraina*), *ivi*.

⁵⁴¹ Tra questi figura la Corte internazionale di giustizia, la *Inter-American Court of Human Rights*, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

⁵⁴² Il richiamo alla giurisprudenza di tali altri organi è interessante non da un punto di vista compartivo, ma tende anche ad incentivare il supporto di tale terzo modello nell'auspicio di una maggior considerazione da parte de giudici di Strasburgo.

a parametri oggettivi da cui si possa ricavare l'esistenza di un'effettiva relazione tra Stato e individuo⁵⁴³.

Se nel caso in analisi venisse applicato il modello “*impact*”, l'Italia (Stato membro) che autorizza l'operazione degli Stati Uniti, e quindi concede il decollo del drone dalla base ubicata sul suo territorio, esercita *de jure* un potere che ha effetti diretti sugli individui contro cui l'attacco è diretto⁵⁴⁴. Le vittime potrebbero quindi adire la Corte EDU per lamentare una violazione dell'Italia del loro diritto alla vita, essendo questa tenuta a garantire tale diritto anche nei loro confronti.

Da questo breve esame può dunque affermarsi che il concetto di giurisdizione non deve essere inteso e interpretato in senso univoco ma, affinché possa essere garantito un effettivo rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU, è necessario modularne la portata a seconda del caso concreto.

4.4 La competenza territoriale

Fondata la giurisdizione del giudice italiano nelle ipotesi sopra analizzate, la questione successiva attiene all'identificazione dell'organo territorialmente competente⁵⁴⁵. Si ricorda innanzitutto che data l'inapplicabilità ai droni militari del codice della navigazione, i reati punibili sono quelli sanciti dal codice penale, di conseguenza la competenza sarà stabilita alla luce delle comuni norme dettate dal codice di procedura penale⁵⁴⁶.

L'art. 8, co. 1 c.p.p. afferma che la competenza territoriale è determinata in base al *locus commissi delicti*.

Non rilevando ai fini della presente disamina il fatto che il velivolo sia stato pilotato (da remoto) in un luogo diverso, ciò che deve essere preso in considerazione è il luogo in cui si è verificata l'azione illecita o dove si è prodotto l'evento. In generale quindi la competenza appartiene al Tribunale del luogo in cui il reato è stato consumato. Nelle ipotesi in cui il giudice territorialmente competente non possa

⁵⁴³ Sul punto, v. BESSON, *The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to*, in *Leiden J. Int. L.*, 2012, 25, 4, 857 ss. e 865.

⁵⁴⁴ Sul punto si richiama la sentenza della Corte EDU *Stephens c. Malta*.

⁵⁴⁵ CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, ci., 15 s.

⁵⁴⁶ RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, 2018, su www.dirittopenaleglobalizzazione.it.

essere determinato ai sensi dell'art. 8 c.p.p., si richiama il dettato dell'art. 9 c.p.p., che detta le regole suppletiva in materia di competenza territoriale.⁵⁴⁷

Nell'ipotesi in cui invece il resto è stato commesso all'estero si applicherà l'art. 10 c.p.p. Il co. 1 riguarda i reati interamente commessi all'estero, affermando che in questi casi «[...] la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora o del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato». Tuttavia, se il reato è commesso interamente all'estero a danno di un cittadino il criterio da tenere in considerazione è quello dettato dal co. 1-*bis*⁵⁴⁸ secondo cui se la competenza per territorio non può essere identificata ai sensi dell'art. 10 co. 1 c.p.p. e non ricorrono le ipotesi di connessione (art. 12 c.p.p.) o di indagini collegate (art. 371, co. 2, lett. b)⁵⁴⁹, la competenza spetta al tribunale o alla Corte d'assise di Roma. La competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9 c.p.p. se il reato è commesso solo in parte all'estero (art. 10, co. 4 c.p.p.).

Se però il reato "comune" si è verificato nel corso di una missione internazionale⁵⁵⁰, la competenza è accentrata presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19, co. 10 della l. n. 145/2016 (legge quadro sulle missioni internazionali) secondo il quale «[...] per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma».

⁵⁴⁷ L'art. 9 c.p.p. recita «1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335».

⁵⁴⁸ Inserito dall'art. 6, co. 3 del d.l. n. 67/2016, convertito con l. n. 131/2016.

⁵⁴⁹ In questo caso ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.p.p. deve essere investito il giudice del luogo in cui è avvenuta la prima iscrizione nel registro *ex art.* 335 c.p.p.

⁵⁵⁰ Per tale intendendosi quelle missioni in cui è prevista «[...] la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale» (art. 1, co. 1 della l. n. 145/2016).

4.5 I soggetti coinvolti nei *targeted killings*

Analizzati i contesti nei quali l'impiego dei droni fa sorgere la giurisdizione del giudice italiano, bisogna individuare i responsabili di tali operazioni ed esaminare quali siano i profili di colpevolezza che possono essergli imputati.

Pare necessario premettere che l'analisi che segue si focalizzerà sui componenti della catena di comando della CIA, organo governativo di *intelligence* statunitense responsabile per la maggior parte degli *strikes* posti in essere dagli Stati Uniti in Medio Oriente.

La natura di tale organo e le modalità che giustificano l'impiego nel settore degli omicidi mirati è argomento che sarà trattato nel dettaglio successivamente. Per ora è sufficiente comprendere che verranno esaminati i soggetti coinvolti nelle operazioni di *targeted killings* sferrate dagli Stati Uniti in quanto, alla luce delle scarse informazioni riguardo chi prende le decisioni relative agli attacchi a mezzo drone e come queste vengono effettivamente gestite, la maggior parte delle fonti attengono proprio alla catena di comando della CIA.

In particolare, il seguente esame ha quale punto di partenza le *Presidential Policy Guidance* (PPG)⁵⁵¹ di Obama coordinate con le regole dei *Principles, Standards, and Procedures* (PSP)⁵⁵², integrate dalle scarse informazioni fornite dal GIP del caso *Lo Porto*, nonché con le dichiarazioni del Procuratore Federale della Germania

⁵⁵¹ Le PPG sono l'insieme delle regole annunciate dall'ex Presidente Obama il 23 maggio 2013 che indicano i presupposti che devono sussistere perché possa approvarsi un *target* e conseguentemente un omicidio mirato. Le PPG si applicano alle azioni di lotta al terrorismo *outside areas of active hostilities*. Il documento rimasto segreto fino al 2016 è oggi consultabile su www.aclu.org/sites/default/files/field_document/presidential_policy_guidance.pdf.

⁵⁵² Le PSP sono le nuove regole adottate dall'amministrazione Trump nel 2017 in materia di *targeted killings*. Rispetto alle PPG di Obama presentano criteri meno stringenti a tutela dei civili *outside areas of active hostilities*. L'effettivo contenuto delle PSP è tutt'oggi ignoto in quanto il documento non è mai stato reso pubblico, ma notizie circa la sua esistenza provengono da diverse testate giornalistiche. Cfr. HARTING, *Trump's New Drone Strike Policy: What's Any Different? Why It Matters*, in *Just Security*, 2017, su www.justsecurity.org; CHESNEY, *President Trump Ponders Changes to the Lethal Force Policy Constraints: What You Need to Know*, in *LawFare Blog*, 2017, su www.lawfareblog.com; SAVAGE, SCHMITT, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, in *New York Times*, 2017, su www.nytimes.com.

Anzi a fronte di una richiesta di *disclosure* (FOIA del 21/12/2017) proveniente dall'*American Civil Liberties Union* (ACLU), Washington ha addirittura negato l'esistenza di tale atto. Si attende la pubblicazione del documento a seguito della decisione della Corte Federale che il 29 settembre 2020 ha stabilito che il Governo non può più mantenere segreta l'esistenza delle PSP. Per maggiori informazioni sulla vicenda, cfr. *ACLU c. Dod - Foia Case Seeking Trump Administration's Secret Rules for Lethal Strikes Abroad*, in *American Civil Liberties Union*, 2017, su www.aclu.org.

nel caso (archiviato) dell'omicidio mirato che ha causato la morte del cittadino tedesco Bünyamin.

Come emerge dalla combinazione di tali fonti, la decisione di porre in essere un *targeted killing* è il frutto di un processo interno della CIA operato dal *Counter Terrorism Center* (CTC)⁵⁵³, unità predisposta alla raccolta e alla elaborazione di *intelligence* nonché titolare di compiti operativi⁵⁵⁴.

Ora per comprendere le responsabilità penali ascrivibili a ciascun membro del *decision making system* per gli omicidi mirati, si tenterà di ricostruire la gerarchia interna del CTC e di valutare le rispettive responsabilità in merito a tali pratiche.

Una prima informazione utile sulla composizione della catena di comando proviene dal GIP di Roma del *caso Lo Porto*, che nella rogatoria con cui venivano ordinate nuove indagini, disponeva, oltre alla richiesta di tutta la documentazione sull'operazione in possesso degli Stati Uniti, anche «l'individuazione di coloro che hanno coordinato il monitoraggio del compound, gestito ed autorizzato gli strike»⁵⁵⁵.

Si evince quindi che il *decision making system* si compone di tre livelli, ognuno assegnato ad una categoria di soggetti⁵⁵⁶.

Il primo livello (o livello base) si compone di coloro a cui spetta il monitoraggio del bersaglio, al secondo livello ci sono i soggetti che autorizzano il *targeted killings* e, infine, al livello superiore ci sono quelli che gestiscono materialmente l'operazione, tra cui il pilota⁵⁵⁷ che controlla e comanda il drone.

Tale catena decisionale deve essere contestualizzata in una prospettiva più ampia che coinvolge un numero imprecisato di soggetti che ai fini di una maggiore chiarezza espositiva vale la pena menzionare⁵⁵⁸.

⁵⁵³ Il *Counter Terrorism Center* fu creato il 1° febbraio 1986 in veste di organo interdisciplinare sotto la *leadership* di Duane Clarridge, allo scopo di combattere il terrorismo internazionale. Per ulteriori informazioni sull'operato del CTC, v. www.cia.gov.

⁵⁵⁴ FULLER, *The Origins of the Drone Program*, in *LawFare Blog*, 2018, su www.lawfareblog.com.

⁵⁵⁵ L'ordinanza con cui veniva disposta la rogatoria internazionale per la richiesta dei documenti in possesso degli U.S. dal GIP di Roma è la n. 159948/17, del 2/3/2018.

⁵⁵⁶ Ogni categoria può essere mono soggettiva o plurisoggettiva.

⁵⁵⁷ Sulla composizione del *cockpit* di un drone si rimanda al cap. I, par. 5.

⁵⁵⁸ Si precisa che i ruoli coperti dai componenti della catena di comando non devono essere intesi come funzioni mono, anzi spesso ciascuna funzione viene svolta collegialmente da un numero di persone che varia a seconda dei casi.

Innanzitutto, come si evince dal contenuto delle PPG, sono coinvolte più *operating agencies*, ognuna delle quali deve presentare un *operational plan* individuale, che dopo essere sottoposti ad un'attenta analisi giuridica, vengono trasmessi al *National Security Staff* (NSS) che opera un'*interagency review*. L'ultimo *step* prima della presentazione al Presidente, prevede l'inoltro dei pareri adottati dal NSS ai membri del *National Security Council* (NSC)⁵⁵⁹.

È evidente la poca chiarezza che circonda l'approvazione di un omicidio mirato, soprattutto considerato che le PPG non contengono altre informazioni circa il coinvolgimento dei soggetti esterni all'*operating agency* che pone materialmente in essere l'attacco. Piuttosto gli ulteriori dati che emergono hanno carattere generale e fissano lo scopo perseguito che giustifica tali missioni, i costi e i tempi e le condizioni che legittimano l'approvazione di un omicidio mirato.

Si precisa inoltre che la decisione dei soggetti apicali viene presa sulla scorta di un lavoro di *intelligence* completo e accurato dalla cui realizzazione non si può prescindere.

Individuato il nebuloso quadro che fa sfondo all'approvazione di un *targeted killing*, tentiamo ora di individuare quali sono le specifiche responsabilità penali che possono essere imputate ai componenti della catena di comando per ciascuno dei tre livelli che la compongono. In particolare, l'analisi si concentrerà sui profili soggettivi che coinvolgono ciascun soggetto in quelle missioni che cagionano anche dei *collateral damadges*, intesi come bersagli non designati, cioè coloro che non sono i diretti destinatari dell'attacco mirato, ma che, trovandosi nel raggio d'azione del drone, rimangono anch'essi vittime dello *strike*⁵⁶⁰.

⁵⁵⁹ Il NSC dovrà presentare poi le proprie conclusioni in merito all'*operational plan* al Presidente, che comunicherà la sua decisione per iscritto allegando anche eventuali termini o condizioni, che per finire dovrà essere trasmessa all'*operating agency* competente. Cfr. Sez. 1.B (*Interagency Review of Operational Plans*) e 1.H (*Presentation to the President*) delle PPG.

⁵⁶⁰ Il riferimento alla distinzione tra bersagli "legittimi" (i terroristi) e illegittimi (i civili) non deve essere valutato secondo la distinzione tra combattenti legittimi e civili delineata dal diritto internazionale umanitario. Il riferimento che di seguito verrà fatto mira esclusivamente a distinguere le due categorie di soggetti intesi quali destinatari o meno dell'omicidio mirato.

Per bersagli "legittimi", target designati o effettivi si intendono ai fini della seguente disamina quei soggetti che, in assenza di un conflitto armato, possono essere "legittimamente" attaccati in quanto costituiscono un pericolo per l'incolumità pubblica o la sicurezza di uno Stato. Le vittime civili, bersagli non designati/effettivi o illegittimi sono coloro che pur non essendo i destinatari dell'attacco, vengono colpiti.

Rispetto ai *target* designati, cioè tendenzialmente i terroristi, la questione è più complessa, in quanto per affermare una responsabilità penale dei membri del *decision making system* bisognerebbe fare leva sulla tesi dell'illegittimità delle pratiche di *targeted killings* compiute nel contesto della conclamata *Global War on Terror*⁵⁶¹. Ma anche accogliendo tale tesi non pare semplice formulare delle ipotesi di applicabilità del diritto penale, dato il possibile richiamo e applicazione della logica del "diritto penale del nemico"⁵⁶². In ogni caso si ritiene che con i necessari accorgimenti l'esame che segue possa essere esteso anche ai *target* "legittimi".

4.5.1 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: il "monitoratore"

Prendendo le mosse dal primo livello della catena di comando della CTC, l'attività antecedente all'approvazione del *targeted killing* è quella svolta dal "monitoratore", cioè colui che svolge l'attività di indagine sugli obiettivi sensibili⁵⁶³. In breve, quindi è l'incaricato dei compiti di raccolta di informazioni sui possibili *target* che fungono da punto di partenza per la predisposizione degli *operational plans*.

È evidente che il soggetto preposto al monitoraggio non ha alcuna incidenza nella decisione di colpire il *target*, avendo la sua funzione di *intelligence* meramente rilevanza interna e limitandosi il suo compito a fornire i dati raccolti⁵⁶⁴. Tuttavia, è ipotizzabile una sua responsabilità se si pensa al fatto che egli potrebbe incorrere in errore nella fase di elaborazione delle informazioni raccolte, dato l'effetto a cascata che i suoi dati hanno nell'indirizzare l'attività degli altri componenti del *decision making system*. In queste situazioni tendenzialmente la responsabilità del

⁵⁶¹ Tesi richiamata a sostegno della liceità e legittimità degli omicidi mirati condotti dalla CIA, ma più in generale di quelli condotti dagli Stati Uniti. Pare dunque difficile in quest'ottica responsabilizzare i componenti della catena di comando.

⁵⁶² Per un approfondimento sul tema, cfr. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. Pen.*, 2006, 2, 735 ss.; FERRAJOLI, *Il "diritto penale del nemico" e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 2006, 4, 797 ss.; GOMEZ MARTIN, *Sobre la distinción entre Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo en la concepción de Günther Jakobs*, in CANCIO MELIÀ, GOMEZ-JARA DIEZ (a cura di), *Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión*, Madrid, 2006, vol. I, 1003 ss.; VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. Italiana dir. e proc. pen.*, 2006, 49, 2, 669; DONINI, PAPA, *Diritto penale del nemico: un dibattito internazionale*, Milano, 2007; GAMBERINI, ORLANDI, *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007.

⁵⁶³ La selezione di quelli che ricadono tra i *target* sensibili contro cui può essere diretto un attacco armato viene effettuata sulla base di specifiche *policies*.

⁵⁶⁴ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 316.

“monitoratore” basata sull’erroneità nella raccolta o trasmissione delle informazioni rileverà a titolo colposo⁵⁶⁵.

L’ipotesi ora esaminata alla luce della precisione degli strumenti impiegati nell’attività di *intelligence* e dell’accuratezza con cui i *target* vengono osservati prima di essere colpiti⁵⁶⁶, pare di difficile verifica nel caso concreto, anche se è astrattamente possibile⁵⁶⁷.

4.5.2 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: l’ “autorizzatore”

Più delicata è l’analisi circa una possibile responsabilità di colui – o meglio coloro – che autorizzano l’operazione.

Le difficoltà si annidano anzitutto intorno alla questione relativa alla sindacabilità o meno dell’ordine da lui impartito. A ciò deve aggiungersi anche l’introduzione della nuova *policy* (PSP) adottata da Trump, volta a sostituire la precedente di Obama (PPG), della quale si hanno poche notizie, data la mancata *disclosure* del documento.

Le regole precauzionali delineate nelle PPG⁵⁶⁸ per ciascuna operazione si limitano a prevedere che la verifica circa l’identità del *target* deve essere effettuata impiegando «all reasonably available resources»⁵⁶⁹, e devono essere adottate «harmonized policies and procedures» per assicurare con «near certainty that a lawful target is present» e «that non-combatants will not be injured or killed» nell’attacco armato.

A fronte di tale situazione si possono distinguere due scenari che vedono una diversa qualificazione del coinvolgimento di chi autorizza l’operazione.

⁵⁶⁵ CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso “Lo Porto” tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 74.

⁵⁶⁶ È noto che le operazioni di *intelligence* e di ricognizione richiedono in media l’impiego di quattro droni e più di 170 “monitoratori”. Considerando anche tali informazioni emerge ancora di più la difficoltà circa la sussistenza di un errore nei dati raccolti. Cfr. HOFFMAN, *Army, Air Force answer critics of UAV progress*, in *Army Times*, 2010, su www.armytimes.com.

⁵⁶⁷ TUNG, *Game of Drones: Defending Against Drone Terrorism*, in *Tex. A&M L. Rev.*, 2015, 4, 2, 638.

⁵⁶⁸ Da intendersi con riferimento alle parti non coperte da segreto.

⁵⁶⁹ La verifica dell’identità del bersaglio è necessaria perché «[it] ensures greater certainty of outcome that lethal action». Cfr. sez. 1.F delle PPG.

Nella prima ipotesi si pensi all'autorizzazione di un *targeted killing* in presenza di un bersaglio non consentito di cui "l'autorizzatore" non ha conoscenza. In tale circostanza la colpa deriverebbe dal fatto che non si è agito contro un *target* "legittimo" o che non si sia valutata accuratamente la percentuale di certezza circa la presenza di possibili bersagli civili. Tale ipotesi presumerebbe un'erronea raccolta o elaborazione dei dati ricavati nel corso dell'attività di *intelligence* ad opera del "monitoratore", che non ha individuato la presenza nel raggio d'azione dello *strike* di *target* non consentiti⁵⁷⁰.

Come già precisato tuttavia si tratta di un'ipotesi residuale, che non merita di essere analizzata, soprattutto alla luce della precisione e durata delle operazioni ISR. Non pare infatti plausibile che nel corso della fase di ricognizione il soggetto preposto al monitoraggio non abbia individuato la presenza di soggetti estranei ai fini dell'azione⁵⁷¹.

Più plausibile è invece l'ipotesi in cui dalle indagini condotte risulti presente un civile ad una distanza dal *target* effettivo tale che sia altamente improbabile evitare di colpire il primo nell'attacco diretto contro il secondo. Le PPG nell'assicurare che lo *strike* venga autorizzato solo se vi è la «near certainty that non-combatants will not be injured or killed», aggiungono che tale requisito deve essere garantito da *policies* e *procedures* armonizzate, documenti privi di valore giuridicamente vincolante il cui rispetto non può essere assicurato poiché manca uno strumento che ne permette il controllo.

Il quadro si complica ulteriormente se si considerano le innovazioni (presumibilmente)⁵⁷² introdotte dai PSP che estendono ulteriormente i poteri della CIA, eliminando la necessaria intermediazione con il Governo ai fini della

⁵⁷⁰ Tale tesi è ulteriormente avallata dalla considerazione che spesso i *targeted killings* vengono condotti in zone densamente popolate, come per esempio i centri abitati, e non può ipotizzarsi in questi casi la mancata consapevolezza che da un attacco possa derivare anche l'uccisione di civili.

⁵⁷¹ Il caso in questione non fa riferimento all'ipotesi in cui il "monitoratore" abbia consapevolmente e volontariamente sottratto informazioni circa la presenza di un civile, poiché in questa ipotesi si prospetterebbe una responsabilità dello stesso ancora prima che quella dell'"autorizzatore". A sostegno di tale tesi, v. CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 77 s.; CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 317.

⁵⁷² Si ricorda infatti che data la mancata *disclosure* di tale *policy* non si ha una conoscenza certa del contenuto. Le scarse informazioni a disposizione derivano dalle dichiarazioni lasciate dai *whistleblowers* statunitensi riportate dalle maggiori testate giornalistiche americane.

predisposizione dell'*operational plan* da attuare⁵⁷³. In quest'ottica i membri del CTC avranno un maggior spazio di manovra nella lotta al terrorismo, potendo condurre attacchi sempre più indiscriminati che prescindono dall'esistenza di un *continuing, imminent threat* per gli Stati Uniti⁵⁷⁴.

Pare quindi che il confine della non punibilità venga spostato in avanti in modo tale da generare una presunzione di proporzionalità e ponderatezza tra la decisione presa dall'*operating agency* rispetto alla sospettata minaccia⁵⁷⁵.

4.5.2.1 L'elemento soggettivo in capo all' "autorizzatore"

L'esame dei profili rilevanti dei PPG e PSP consente di valutare il coefficiente psicologico in capo all'"autorizzatore" che, pur a conoscenza della presenza di una vittima non designata nelle vicinanze del bersaglio autorizzato, approva lo *strike*. Per valutare quale sia l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione di tale membro della catena di comando, bisogna prendere in considerazione i diversi fattori che caratterizzano la condotta.

Essendo i droni l'arma privilegiata nell'esecuzioni degli omicidi mirati e data la precisione con cui un *drone strike* può essere condotto, ogni effetto collaterale risulta prevedibile con quasi assoluta certezza. Se a ciò si aggiunge ulteriormente che prima di condurre l'attacco deve essere assicurata con «near certainty that non-combatants will not be injured or killed», è ancora più evidente che dalla precedente attività di *intelligence*, condotta con estrema attenzione, non può che emergere la presenza di un bersaglio non consentito.

Alla luce di quanto appena detto è facilmente intuibile che in una situazione del genere il coefficiente psichico del soggetto che autorizza il *targeted killing* a mezzo

⁵⁷³ SAVAGE, SCHMITT, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, in *New York Times*, 2017, su www.nytimes.com.

⁵⁷⁴ Se da una parte ciò permetterebbe agli agenti di individuare quelle pratiche più efficaci e efficienti per combattere il terrorismo internazionale, dall'altro viene meno la possibilità di contestare le scelte operate andando incontro ad una deresponsabilizzazione per tali condotte.

⁵⁷⁵ Come correttamente nota Cucco la conseguenza di tale presunzione ha dei risvolti importanti anche per quegli Stati che offrono *aid and assistance* in tali operazioni. In quest'ottica per evitare una responsabilità "per complicità" dello Stato che assiste sarà necessaria un'approvazione degli *strikes on a case by case basis*, piuttosto che concludere generici accordi di assistenza (come il TA). Sul punto v. CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 317 s.

drone supera nettamente la soglia della colpa, anche con previsione⁵⁷⁶, entrando nel terreno del dolo (eventuale o diretto). A conferma di ciò si considerino quindi gli indicatori del dolo⁵⁷⁷ così come delineati nella sentenza Thyssenkrupp⁵⁷⁸.

Il primo indicatore che assume rilievo nel presente contesto è la condotta, la sua natura e le modalità che la caratterizzano.

Afferma la Cassazione che per una valutazione della stessa rilevano «le caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite»⁵⁷⁹. Ebbene, le armi in questione sono telecomandate da remoto e hanno un coefficiente di precisione estremamente elevato tale che, una volta dato l'ordine, il missile viene sganciato sul *target*. I colpi che partono sono estremamente precisi e spesso ripetuti per una maggior certezza circa l'esito dell'operazione⁵⁸⁰. Le parti mirate e colpite corrispondono all'intera figura del bersaglio, che spesso non è a vista e dunque l'attacco si sostanzierà nell'abbattimento dell'intero *compound* in cui è localizzato⁵⁸¹.

Non bisogna però dimenticare che gli effetti dello *strike* si propagano anche nelle vicinanze del *target*, avendo i missili un raggio d'azione molto ampio, tale che l'uccisione di coloro che – non essendo bersagli designati – si trovano nei dintorni si pone come estremamente probabile.

⁵⁷⁶ Nella colpa con previsione il soggetto agente (“autorizzatore”) si presenta come possibile il verificarsi dell'evento illecito, ma per colpa ritiene che nel caso concreto tale evento non si realizzerà per sottovalutazione della probabilità del verificarsi dello stesso o per una sopravvalutazione delle proprie capacità. V. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, cit., 375, 393 e 421.

⁵⁷⁷ Gli indicatori a cui si far riferimento sono quelli del dolo eventuale individuati nella sentenza Thyssenkrupp, da cui si ricava che tale forma di dolo non si esaurisce nella sola accettazione del rischio, ma è richiesto uno *step* ulteriore caratterizzato dall'adesione del soggetto agente al verificarsi del danno collaterale. Afferma la Corte che per comprendere se la condotta rientra nel campo del dolo bisogna valutare «[...] se l'agente si sia lucidamente raffigurato la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa». Cass. Pen., Sez. un., 24/4/2014, n. 38343, in *www.dejure.it*, par. 50. Per un approfondimento, cfr. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Dir. pen. con.*, 2015, 16 ss., su *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*; ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 58, 2, 559 ss.

⁵⁷⁸ Cass. Pen., Sez. un., 24/4/2014, n. 38343, *ivi*, par. 51 ss.

⁵⁷⁹ Cass. Pen., Sez. un., 24/4/2014, n. 38343, *ivi*, par. 51.1.

⁵⁸⁰ CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso “Lo Porto” tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 80 s.

⁵⁸¹ Questo è per esempio il contesto che ha caratterizzato l'uccisione di Giovanni Lo Porto.

Pertanto, autorizzando tale operazione non si accetta solo l'evento lesivo, che a questo punto non si prospetta più come meramente possibile, ma anche la rappresentazione dello stesso in virtù della pericolosità della condotta⁵⁸².

Anche la durata e la ripetizione della condotta assumono rilievo. Afferma la Cassazione che «una condotta lungamente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti, apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione delle conseguenze lesive».

Un omicidio mirato a mezzo drone viene autorizzato a seguito di un lungo *iter* di *surveillance* e *intelligence* per acquisire quanti più dati possibili sul bersaglio, sicché deve escludersi che l'autorizzazione intervenga a fronte di un atto impulsivo da cui deriva un'insufficiente ponderazione delle conseguenze illecite. La morte di una vittima civile e l'accettazione di tale conseguenza da parte dell'"autorizzatore" si presenta perciò come quasi certa.

Necessario è anche l'esame circa le finalità dell'attacco, inteso come sopportazione di eventuali danni collaterali⁵⁸³, cioè «cioè la congruenza del "prezzo" connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione». In altre parole, ci si deve chiedere se la morte di bersagli non autorizzati sia un "costo" sopportabile⁵⁸⁴ a fronte dell'obiettivo perseguito a cui l'azione era preordinata.

Ribadendosi ancora una volta che la maggior parte delle volte i *targeted killings* a mezzo drone condotti dagli Stati Uniti non possono ricondursi in un contesto bellico, nonostante il richiamo alla guerra globale al terrorismo, deve escludersi che

⁵⁸² Sul punto, cfr. DOVA, *Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo. In tema di omicidio e "soglia d'inibizione"*, in *Dir. Pen. Con.- Riv. Trim.*, 2015, 4, 376.

⁵⁸³ Cass. Pen., Sez. un., 24/4/2014, n. 38343, *ivi*, par. 51.6.

⁵⁸⁴ Si rimanda alla "prima formula di Frank", teoria accolta dalla giurisprudenza di legittimità (rispetto al reato di ricettazione, cfr. Cass., Sez. Un., 26/11/2009, n. 12433 (*Nocera*), in *www.dejure.it*) che individua la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Questa consiste in un giudizio ipotetico su quale sarebbe stato il comportamento del soggetto agente se avesse saputo che l'evento si sarebbe verificato. Il dolo eventuale sussisterà se, anche avendo tale consapevolezza, si conclude che avrebbe comunque agito in tale modo, mentre nei restanti casi sussisterà un profilo meramente colposo. Per un approfondimento sulla "formula di Frank", v. GENTILE, «*Se io avessi previsto tutto questo...*». *Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, su *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*; CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, cit., 7 ss.

le vittime collaterali possano considerarsi un prezzo accettabile alla luce dei presupposti che giustificano tali attacchi⁵⁸⁵.

Infine, l'ultimo indice fattuale attiene al contesto – lecito o illecito – nel quale viene condotto lo *strike*⁵⁸⁶. La questione pare piuttosto complessa in quanto gli Stati Uniti giustificano i *targeted killings* a mezzo drone alla luce della *Global War on Terror*, “conflitto” la cui esistenza desta seri dubbi tra gli internazionalisti. Inoltre, si sottolinea che la liceità del contesto di fondo presumerebbe un insieme di regole cautelari e l'attività illecitamente prodottasi deriverebbe da un'involontaria elusione (per errore) di tali norme.

Naturalmente l'applicazione di tali indici fattuali deve avvenire *case by case*, ma presupponendo che un *targeted killing* a mezzo drone oltre all'uccisione del bersaglio abbia altresì causato alcune vittime collaterali, può confermarsi quanto sopra affermato circa il grado di colpevolezza con cui l'“autorizzatore” ha agito.

Deve quindi accogliersi la tesi della natura dolosa della responsabilità dell'uccisione di *target* non consentiti, essendo visibilmente superata la soglia della mera prevedibilità e non accettazione delle vittime collaterali⁵⁸⁷.

I gradi del dolo rilevanti in queste ipotesi oscillano tra il dolo diretto e il dolo eventuale.

Di conseguenza, agirà con dolo diretto l'“autorizzatore” che, pur non perseguendo l'omicidio delle vittime civili, si rappresenti come certa o probabile al limite della certezza il verificarsi di tale evento come conseguenza della condotta, cioè dell'autorizzazione all'attacco contro il bersaglio “legittimo”.

⁵⁸⁵ Pur volendo addurre quale giustificazione le ragioni dettate dalle *PPG* che legittimano gli attacchi, il problema sorge a monte, in quanto tali *policies* si fondano su un presupposto erraneo, cioè si basano sulla distinzione tra combattenti e civili delineata dal DIU, la quale non rileva *outside areas of active hostilities*, il contesto nel quale si applicano le *PPG*. Dunque, i civili non possono considerarsi in nessun momento un costo accettabile, anzi pare ancora più evidente la conoscenza della presenza di vittime nel luogo dell'attacco e che tale presenza sia accettata e subordinata alla necessità dell'attacco.

⁵⁸⁶ Cass. Pen., Sez. un., 24/4/2014, n. 38343, *ivi*, par. 51.9.

⁵⁸⁷ Se l'“autorizzatore” autorizza l'operazione con la consapevolezza che dei civili sono presenti nel raggio d'azione dell'attacco e che inevitabilmente questi verranno colpiti, la responsabilità non può essere imputata a titolo di colpa, neppure con previsione, poiché la morte dei bersagli “non legittimi” non è un fattore che viene sottovalutato, ma piuttosto viene accettato. È evidente che il ragionamento che precede la condotta si connota per un'accettazione del rischio a fronte della volontà di compiere l'azione.

Risponderà invece a titolo di dolo eventuale chi autorizza un omicidio mirato non avendo di mira la realizzazione della morte di vittime non designate, ma rappresentandosi come seriamente possibile tale evento come conseguenza dall'azione, decide di agire "costi quel che costi", accettando quindi il rischio di tale evento nel perseguimento di un'azione diretta ad altro fine.

L'elemento scriminante tra i due gradi del dolo appartiene quindi al diverso peso dato al momento voluto, presupponendosi in entrambi i casi l'accettazione – anche minima – dell'evento morte delle vittime collaterali nel perseguimento di un fine diverso, quale l'uccisione del *target*⁵⁸⁸.

4.5.3 Accertamento delle responsabilità individuali dei componenti della catena di comando: l'operatore materiale

L'ultimo membro della catena di comando è colui il quale pone materialmente in essere lo *strike*, trasmettendo l'ordine al drone dalla sua postazione in *cockpit* attraverso il *joystick* che controlla da remoto il velivolo⁵⁸⁹.

Emerge in capo al pilota quella distanza sia fisica che psicologica rispetto al bersaglio, tipica delle operazioni a mezzo drone, che rende complesso un accertamento dello stato soggettivo di tale soggetto nel momento in cui sferra l'attacco. Questa considerazione non può implicare tuttavia un'assoluta deresponsabilizzazione di tale membro della catena, è necessario infatti accertare come e quando devono essere valutate sue responsabilità.

L'esame che deve essere effettuato non deve partire dal profilo della colpevolezza, ma piuttosto deve svolgersi sul versante dell'antigiuridicità⁵⁹⁰, la quale deve essere valutata alla luce della natura dell'autorizzazione del *targeted killing* e del grado di discrezionalità nell'esecuzione.

Si presentano anche in questa sede due ipotesi che si differenziano a seconda della conoscenza o meno della presenza di bersagli non autorizzati nelle vicinanze del *target* "legittimo".

⁵⁸⁸ CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 318 s.

⁵⁸⁹ Si sottolinea che nella fase di lancio non è coinvolto esclusivamente il pilota, ma bensì tutti coloro che fanno parte della CGS. Il riferimento al solo pilota o operatore/gestione materiale è meramente a titolo semplificativo.

⁵⁹⁰ Sul punto, v. CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 319.

La situazione che prospetta la mancata conoscenza della presenza di (probabili) vittime collaterali, così come nel caso del monitoratore, non merita un'accurata analisi, essendo un'ipotesi di remota verifica, poiché le operazioni vengono condotte solo con il possesso di accurate informazioni che non consentono di immaginare che tra queste non figurino il dato recante la presenza di civili. Si deve ritenere che il gestore materiale condurrà lo *strike* alla luce delle informazioni trasmesse, essendo anch'egli obbligato al rispetto dei principi dettati nelle PPG (sez. 1.E, n. 2).

Passando alla seconda ipotesi, e dunque considerando l' "autorizzatore" a conoscenza della presenza di civili nel raggio d'azione del missile e rilasciando questo comunque l'ordine di attaccare, quali margini di valutazione sorgono in capo al pilota da remoto? Può egli sindacare la (il)legittimità dell'ordine ricevuto? Quali sono le conseguenze sul piano penale?

Si osserva innanzitutto che le PPG nulla dicono riguardo a tale momento cruciale dell'operazione, passando dalla sez. 5 in tema di "*Procedures for Approving Proposals that Vary from the Policy Guidance Otherwise Set Forth in this PPG*" alle "*Procedures for After Action Reports*" nella sez. 6., quasi volendo intendere che il momento in cui viene sferrato l'attacco sia uno *step* inevitabile che segue l'autorizzazione⁵⁹¹.

Tale considerazione non deve essere interpretata come volta a depenalizzare l'attività del gestore materiale dell'operazione, ma piuttosto a effettuare una valutazione circa il suo coinvolgimento a seconda dell'ordine che gli perviene. Infatti, se si accetta l'idea che l'operatore non possa sindacare l'ordine ricevuto, tale affermazione non può essere estesa all'ipotesi in cui l'autorizzazione abbia come oggetto l'omicidio mirato di un bersaglio non consentito. Ad eccezione di tale ultima supposizione, verrebbe in rilievo la scriminante *ex art. 51, co. 4 c.p.*⁵⁹², che

⁵⁹¹ Alcuni parlano di un'attività meccanica del pilota da remoto. Sul punto si vedano le interviste rilasciate da alcuni *whistleblowers* statunitensi, in precedenza coinvolti nel programma antiterrorismo. Sul punto, cfr. LANGEWIESCHE, *Esecuzioni a distanza*, Milano, 2011, 77 ss.; ROSS, *Former US drone technicians speak out against programme in Brussels*, in *The Guardian*, 2016, su www.theguardian.com.

⁵⁹² «Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine».

consentirebbe di lasciare indenne da responsabilità il pilota, giustificandosi l'ordine dell' "autorizzatore" nel complesso di norme contenuto nelle PPG⁵⁹³.

Se si considera però l'illegittimità degli omicidi mirati ai sensi del diritto internazionale, ecco che addurre quale giustificazione i parametri dettati dalla PPG non consente il richiamo al co. 4 dell'art. 51 c.p. per giustificare le condotte dell'operatore materiale; e nemmeno pare potersi applicare il co. 3⁵⁹⁴ del medesimo articolo, in quanto non è plausibile il richiamo all'errore sulla liceità dell'ordine. Sarebbe però salva la responsabilità dell' "autorizzatore" ai sensi dell'art. 51, co. 2 c.p.⁵⁹⁵. Potrebbe concludersi quindi che al pilota da remoto potrebbe contestarsi una responsabilità per omicidio *ex art. 575 c.p.* dei *target* non consentiti, in concorso (*ex art. 110 c.p.*) con gli altri componenti della catena di comando coinvolti, eventualmente con l'attenuante di cui all'art. 114, co. 3 c.p., se ricorrono le condizioni *ex art. 112, co. 1, n. 3) c.p.*

Assumendosi invece gli ordini impartiti come legittimi e considerando insindacabili le norme delle PPG, l'analisi si sposta sul piano della colpevolezza.

In tale situazione la valutazione di una responsabilità colposa o dolosa va operata distinguendo due casi: il comando ricevuto viene eseguito in termini differenti o l'ordine di compiere l'omicidio mirato è del tutto assente⁵⁹⁶.

Esaminando la prima ipotesi, è intuibile l'antigiuridicità della condotta del pilota sia nel caso in cui sia disatteso volontariamente l'ordine e questo abbia volontariamente causato vittime collaterali, che nell'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto per un'imprudenza o imperizia del gestore. Si deve quindi escludere *a priori* l'applicazione della scriminante *ex art. 51 c.p.* in entrambe le situazioni.

Anche nella seconda ipotesi l'omicidio di bersagli non autorizzati integra un fatto antigiuridico non solo alla stregua dell'ordinamento di base posto dalle PPG, ma

⁵⁹³ In una situazione del genere non pare esserci spazio per il diritto penale, piuttosto la legittimità delle pratiche deve essere valutata alla luce del diritto internazionale.

⁵⁹⁴ Recita il co. 3 dell'art. 51 che «risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo».

⁵⁹⁵ Afferma il co. 2 che «se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine». Nel caso concreto quindi a norma dell'art. 51, co. 2 risponderebbe l' "autorizzatore" che ha rilasciato l'ordine di compiere il *targeted killing*.

⁵⁹⁶ CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, cit., 85 ss.; CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 319 s.

anche in virtù dell'ordinamento inteso nella sua interezza. In tale ipotesi il reato (morte dei civili) è integrato sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, ma dovrà tuttavia escludersi l'applicazione dell'art. 110 c.p. con l' "autorizzatore", non essendo configurabile un suo coinvolgimento nell'uccisione di bersagli illegittimi⁵⁹⁷.

La valutazione della natura della condotta (dolosa o colposa) parte dall'analisi *ex post* del coefficiente psicologico che ha spinto il pilota ad agire, valutato sulla base del momento rappresentativo e volitivo.

Si avrà una responsabilità colposa per la morte di bersagli non designati se l'operatore materiale ha violato le PPG a causa di un atteggiamento imprudente o negligente. Inoltre, la colpa potrà anche essere aggravata *ex art. 61, co. 1, n. 3) c.p.* se il gestore dell'operazione ha agito nonostante la previsione dell'evento (collaterale), pur sempre nel convincimento che questo non si sarebbe concretizzato.

Se invece l'evento è stato previsto come possibile (secondo lo schema dolo eventuale) o probabile (dunque con dolo diretto) e il pilota ha comunque voluto eseguire l'omicidio mirato, allora sarà integrata una responsabilità dolosa per l'uccisione delle vittime collaterali.

5. L'impatto dei *killer drones* sui civili

Individuati i componenti della catena di comando e le responsabilità loro attribuibili per l'uccisione di civili, spostiamo ora l'esame sulle conseguenze che gli attacchi a mezzo drone comportano effettivamente per le vittime.

L'importanza di tale tema è legata anzitutto al fatto che quasi la totalità dei *drone strikes* ha cagionato ingenti danni alle popolazioni civili residenti nei territori in cui questi sono stati maggiormente condotti⁵⁹⁸, sia per il cospicuo numero di vittime che per i consistenti *collateral damages*. Tuttavia accertare l'ammontare esatto

⁵⁹⁷ Mancando del tutto il presupposto affinché possa configurarsi il concorso dell'"autorizzatore", poiché non è appunto presente l'autorizzazione al *drone strike*, questa è un'ipotesi in cui la responsabilità sarebbe ascrivibile esclusivamente all'esecutore materiale dell'attacco. Al limite può immaginarsi il concorso del "monitoratore", nell'ipotesi in cui questo fornisce al pilota i dati raccolti pur in assenza di un'autorizzazione dell'organo competente.

⁵⁹⁸ Tra gli Stati più colpiti troviamo Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen, Somalia, Libia e Siria.

delle vittime civili, così come il valore effettivo dei danni collaterali è estremamente complesso data la poca trasparenza dei governi⁵⁹⁹.

Diverse organizzazioni internazionali⁶⁰⁰ hanno tentato di ricostruire quante siano effettivamente le vittime civili causate nelle missioni con i droni negli Stati maggiormente colpiti dai *targeted killings*⁶⁰¹. Tra queste, il *Bureau of Investigative Journalism* (BIJ) ha stimato che il totale dei civili uccisi nel corso di omicidi mirati condotti in Afghanistan, Yemen, Pakistan e Somalia oscilla tra le 5600 e le 8300⁶⁰², con un tasso di vittime civili che va dal 10% al 13%.

È interessante notare che le difficoltà nell'effettuare tali stime nascono innanzitutto dall'assenza di certezza circa il numero effettivo di *drone strikes* condotti nei vari Stati⁶⁰³. Inoltre, le analisi oltre ad essere piuttosto imprecise vista la poca mole di dati disponibile, spesso non prendono nemmeno in considerazione gli altri danni collaterali, quali i feriti i danni psicologici e quelli materiali⁶⁰⁴.

Dunque, il difficile accesso alle informazioni riguardanti i *targeted killings* e i loro effetti sulle popolazioni civili si risolve in un ostacolo quasi insormontabile per le vittime che intendano ottenere giustizia.

Questo doppio limite pare trasmettere l'idea che la vita di coloro che si trovano nei Paesi maggiormente presi di mira vale meno di quella di coloro che li conducono, i quali spesso rimangono esenti da responsabilità. Se a tali considerazioni si aggiungono anche le giustificazioni addotte dagli Stati responsabili degli omicidi

⁵⁹⁹ La conseguenza è il generarsi di un *accountability vacuum*, che impedisce un facile e giusto accesso alla giustizia per le vittime.

⁶⁰⁰ Le principali organizzazioni sono *New America*, *Bureau of Investigative Journalism*, *Reprise*, *Long War Journal* e *Intercept*.

⁶⁰¹ Per un'analisi delle informazioni sulle vittime civili, v. *Will I Be Next? Us Drone Strikes in Pakistan*, report, in *Amnesty International*, 2013, su www.amnestyusa.org; *Between a Drone and Al-Qaeda: The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen*, in *Human Rights Watch*, 2013, su www.hrw.org; CRAWFORD, *War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014*, report, in *Watson Institute for Int. Studies*, 2015; CRAWFORD, *Update on the Human Costs of War for Afghanistan and Pakistan 2001 to mid-2016*, in *Watson Institute for Int. Studies*, 2016; DI SALVO, *Il costo dei droni in vite umane, la sfida per l'accountability*, in *Coalizione italiana libertà e diritti civili*, 2016, su www.cild.eu/blog; ZENKO, WOLF, *Drones Kill More Civilians Than Pilots Do*, in *Foreign Policy*, 2016, su www.foreignpolicy.com.

⁶⁰² Per consultare i numeri precisi degli attacchi e delle vittime in ciascuno Stato v. www.thebureauinvestigates.com.

⁶⁰³ ROSS, *Drones: Untangling the data*, in *BIJ*, 2011, su www.thebureauinvestigates.com.

⁶⁰⁴ IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 24.

mirati, che affermano (erroneamente) che questi vengono effettuati in zone rurali⁶⁰⁵, in cui la presenza di civili è remota, e di conseguenza non vengono neppure condotte investigazioni per accertare il rispetto delle (scarse) regole che precedono l'approvazione dell'attacco, il quadro è ancor più allarmante⁶⁰⁶.

Davanti ad una situazione simile è evidente che il margine di errore sul numero di vittime effettivamente causate dagli attacchi, nonché sul numero delle operazioni condotte, è comprensibile, ma non per questo deve considerarsi giustificato.

Inoltre, a fronte di una richiesta di *transparency* e *accountability*, le informazioni diffuse dai governi, specialmente quello statunitense, forniscono dati molto diversi da quelli emersi dai *report* pubblicati dalle varie ONGs⁶⁰⁷.

Le cifre discordanti non fanno altro che accentuare il divario tra l'effettiva portata lesiva di tali operazioni e la volontà degli Stati Uniti di continuare indisturbati con la *policy* della *Global War on Terror*.

In un simile scenario le strade che le vittime possono percorrere per ottenere giustizia risultano essere quasi inesistenti, ciò è tanto più evidente se si pensa al fatto che molti di tali individui non sono proprio considerati vittime né sono calcolati come tali nei documenti degli Stati che conducono gli omicidi mirati.

5.1 I *collateral damages*

Non considerando per un momento le uccisioni dei bersagli non designati, i danni causati dai *drone strikes* vanno ben oltre la lesione del diritto alla vita. Coloro i quali si trovano in zone più colpite dagli omicidi mirati subiscono infatti danni ulteriori, che spesso non vengono presi in considerazione.

Il principale *collateral damage* è di carattere psicologico. Le popolazioni vittime di *targeted killings* vivono nel costante timore che un attacco possa colpirli in ogni

⁶⁰⁵ Come più volte sottolineato i droni vengono impiegati soprattutto per condurre attacchi in luoghi densamente abitati, come le città, dove distinguere tra un civile e un bersaglio "legittimo" è piuttosto complesso.

⁶⁰⁶ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 42 s.; COLACINTO, *Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime*, in *Riv. di dir. dei media*, 2018, 2, 7 ss.

⁶⁰⁷ Sulla differenza tra i dati rilasciati sulle *civilian casualties* dal Governo statunitense rispetto alle informazioni ottenute dalle ONG, cfr. Human Rights Clinic at Columbia Law School in collaborazione con the *Center for Civilians in Conflict*, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, cit., 28 s; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 6 ss.; IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 24 ss.

momento, dal momento che, non essendo preannunciati in alcun modo, gli attacchi a mezzo drone non consentono a coloro che si trovano nel raggio d'azione dell'APR di mettersi a riparo. Inoltre, non essendo rese note le modalità con cui un individuo viene preso di mira e data la diffusione dei *signature strikes*, i civili temono in ogni momento di poter essere inseriti sulle *kill lists* e di divenire i bersagli della prossima operazione. Si tratta di una paura comune e diffusa in tutte quelle comunità che hanno subito numerose perdite e che sono costantemente sotto l'occhio dei droni⁶⁰⁸. Una vittima ha dichiarato in un'indagine condotta dal *Center for Civilians in Conflict* che «we fear that the drones will strike us again [...] my aged parents are often in a state of fear. We are depressed, anxious, and constantly remembering our deceased family member [...] it often compels me to leave this place»⁶⁰⁹.

Oltre a generare danni fisicamente tangibili la costante presenza di droni e i numeri attacchi condotti causano anche una stress mentale che non può essere quantificato in forma numerica. Si tratta di uno di quei fattori che raramente viene preso in considerazione anche dai più accurati *report*, in quanto appunto è difficilmente quantificabile.

Tra gli altri danni collaterali vi sono anche quelle perdite fisiche. Tra queste soprattutto la distruzione di infrastrutture e case che a loro volta causano povertà e comportano uno spostamento forzato di coloro che vi abitavano⁶¹⁰.

La gravità di tali danni è tanto più evidente se si considera che solo in Yemen gli attacchi con i droni hanno causato il dislocamento interno di almeno 100.000 persone⁶¹¹. Tuttavia, calcolare con precisione l'ammontare di tali danni risulta

⁶⁰⁸ Riporta un investigatore di *Reprive* che in un'intervista a un giovane ragazzo pakistano di 16 anni di nome Tariq Khan emerse che ogni giorno vedeva tra 10 e 15 droni sorvolare la sua cittadina. Il ragazzo tre giorni dopo, il 17 marzo 2001, fu ucciso da un drone, poiché ritenuto (erroneamente) di essere un militante di una cellula terroristica. Sull'argomento, v. SCHIFRIN, *Was Teen Killed by CIA Drone a Militant – or Innocent Victim?*, in *ABC News*, 2011, su www.abcnews.go.com.

⁶⁰⁹ KUGELMAN, *In Pakistan, Death Is Only One of the Civilian Costs of Drone Strikes*, in *Huffington Post*, 2012, su www.huffpost.com.

⁶¹⁰ Se la perdita di una casa è un ingente danno per ciascun individuo, per coloro che abitano le zone colpite dagli attacchi a mezzo drone le conseguenze dannose sono amplificate, poiché la distruzione della casa, che spesso ospita famiglie molto numerose, comporta l'impossibilità per gli inquilini di costruirne una nuova, date le precarie condizioni economiche che caratterizzano le zone in questione. Per un approfondimento sulla portata del problema si vedano le brevi interviste di coloro che in prima persona hanno vissuto tale esperienza traumatica. Cfr. Human Rights Clinic at Columbia Law School in collaborazione con the *Center for Civilians in Conflict*, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, cit., 24 s.

⁶¹¹ International Committee of the Red Cross, *Yemen: tens of thousands in Abyan in need of urgent help*, *report*, 2012, su www.icrc.org.

essere quasi impossibile e, di conseguenza, anche tali informazioni spesso non risultano dai rapporti.

Questa considerazione non fa altro che dimostrare e supportare l'idea che il più delle volte le vittime restano privi di un adeguato risarcimento, non essendo neppure considerate tali.

5.2 L'accesso alla giustizia per le vittime

Volendo analizzare il tema da un punto di vista di *strategic litigation*, cioè la possibilità per le vittime di adire un giudice per ottenere un risarcimento per i danni subiti, la questione si complica. Occorre infatti domandarsi quali siano gli strumenti a cui le vittime possono ricorrere.

Si potrebbe affermare che queste potrebbero intentare una causa civile direttamente contro i responsabili degli attacchi, ma ci si dovrebbe confrontare con la probabile invocazione dell'immunità da parte di tali individui e con l'ulteriore difficoltà legata all'avvio pratico del processo, dato che spesso tali soggetti non si trovano sul territorio dello Stato nel quale il procedimento viene promosso. Inoltre, le medesime problematiche possono estendersi al caso in cui la causa fosse promossa contro lo Stato, potendo questo invocare l'immunità dalla giurisdizione straniera⁶¹². Profili più concreti si presentano invece per l'istituto della compensazione, forma di riconoscimento della responsabilità (ma non di implicita rinuncia alle immunità) che importa il risarcimento sotto forma monetaria per i danni cagionati.

I pagamenti *ex gratia*, come quello del *caso Lo Porto*, sono tuttavia ancora una pratica molto rara, anzi questo è l'unico caso in cui il Governo statunitense si è pubblicamente dichiarato responsabile per l'operazione a mezzo drone e ha offerto una donazione ai familiari della vittima a titolo di compensazione. In generale però il ricorso ai pagamenti *ex gratia* è maggiormente garantito anche in virtù dei fondi per le vittime del terrorismo istituiti nei vari paesi del mondo e promossi dalle ONG⁶¹³.

⁶¹² Sul punto, v. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 21 s.; COLACINTO, *Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime*, cit., 10.

⁶¹³ Human Rights Clinic at Columbia Law School in collaborazione con the *Center for Civilians in Conflict*, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, rapporto di ricerca, 2012, 26; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 22 e 40.

Tali cenni sono sufficienti per comprendere la difficoltà per le vittime di ottenere il giusto compenso, ma più in generale giustizia, per i gravi danni subiti a causa dei *drone strikes*. Auspicabile sarebbe allora l'applicazione delle linee guida predisposte dall'ONU sul diritto al rimedio e alla riparazione per le vittime di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale⁶¹⁴.

Tali principi riconoscono il diritto per ogni vittima di avere accesso a un effettivo, efficace ed efficiente sistema giudiziario e ad ogni altro meccanismo previsto dalle leggi interne che gli garantisca la possibilità di ottenere un giusto compenso per i danni. Tra gli strumenti promossi per il risarcimento figura proprio la compensazione, intesa come un risarcimento economico appropriato e proporzionato rispetto alla gravità del danno subito⁶¹⁵.

Se dunque tali linee guida fossero effettivamente applicate da parte degli Stati responsabili per gli attacchi, il problema di cui ora si discute non avrebbe motivo di essere commentato ed esaminato. Tuttavia, almeno nel prossimo futuro, data la costante tendenza degli Stati ad agire senza vincoli, pare difficile credere che tali linee guida verranno concretamente applicate ai ristori per le vittime di *drone strikes*.

⁶¹⁴ ONU Doc. A/RES/60/147, par. 12 ss.

⁶¹⁵ Le linee guida menzionano quali danni dovrebbero essere risarciti mediante compensazione. Tra queste vi sono i danni fisici, psicologici o morali, la perdita di opportunità lavorative, di apprendimento e di educazione, nonché i danni materiali e il conseguente danno economico. Per una lettura integrale di mezzi di risarcimento delineati dall'Assemblea Generale, v. A/RES/60/147, parr. 15 ss.

CAPITOLO III

I *KILLER DRONES* NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

1. I *killer drones* nel mondo

Nell'analisi operata nei capitoli precedenti circa le capacità tecnico-operative dei droni, nonché riguardo la normativa nazionale e internazionale applicabile ai diversi contesti in cui i velivoli *unmanned* vengono impiegati, è stato più volte fatto riferimento agli Stati Uniti e Israele, in quanto *leader* mondiali nella produzione, ma soprattutto dell'utilizzo degli APR militari.

L'esperienza statunitense e israeliana è infatti stata più volte presa come punto di riferimento per l'esame dei diversi aspetti rilevanti in materia, in quanto le varie occasioni che hanno visto l'impiego dei droni offrono spunti rilevanti per comprendere appieno le problematiche e le peculiarità dell'argomento in esame.

Sembra dunque opportuno, per una maggiore completezza espositiva, richiamare quegli aspetti più volte menzionati e dare una risposta a quegli interrogativi emersi nel corso dell'elaborato.

In particolare, in relazione all'utilizzo dei droni da parte degli Stati Uniti restano da chiarire le origini e la qualificazione della *Global War on Terror*, nonché l'attribuzione alla CIA della conduzione delle operazioni concernente i droni.

Per quanto riguarda Israele invece bisogna fare qualche passo indietro per comprendere le ragioni del massiccio ricorso ai *killer drones* e analizzare la pronuncia della Corte Suprema israeliana sulla legittimità degli omicidi mirati a mezzo drone.

Inoltre, merita altresì di essere analizzato il rapporto tra *killer drones* e alcuni Stati europei in cui l'argomento ha generato interessanti discussioni. Tra questi vi è innanzitutto il Regno Unito, che in Europa detiene il maggior numero di APR e ha raggiunto oltre le 70.000 ore di volo; la Germania, che coadiuva gli Stati Uniti nelle operazioni di *targeted killings*; e infine la Francia, più restia ad un uso

incondizionato dei droni armati. Abbiamo invece già affrontato la situazione in Italia⁶¹⁶.

Infine, per completare il quadro mondiale, faremo un breve cenno alle due potenze mondiali emergenti nel settore dei droni militari: la Russia e la Cina.

2. I killer drones nell'esperienza statunitense

Gli Stati Uniti rappresentano nella storia dei droni uno dei principali protagonisti sia a livello di impiego che per l'apporto allo sviluppo tecnologico di tali velivoli⁶¹⁷. La flotta di droni in dotazione delle Forze armate statunitensi ha subito un'esponenziale evoluzione, sia in termini quantitativi che qualitativi, tale che nel giro di poco più di un decennio è passata dall'essere costituita da poco meno di un centinaio di velivoli *unmanned* fino a superare i 7.500⁶¹⁸. I principali modelli impiegati dagli U.S. includono i RQ-4 Global Hawk, Fire Scout MQ-8B, MQ-9 e Reaper, MQ-1B Predator⁶¹⁹.

Le origini del programma americano risalgono alla guerra in Vietnam dall'esigenza di evitare che i piloti, qualora fossero catturati dai nemici, potessero divulgare informazioni sensibili, tali da mettere a rischio i programmi di difesa e i lavori di *intelligence*⁶²⁰. Successivamente un considerevole numero di APR fu utilizzato nel corso della Guerra del Golfo⁶²¹, conflitto che aprì la strada al moderno impiego dei

⁶¹⁶ V. *supra* Cap. I, § 7.2.1.2.

⁶¹⁷ Per un *excursus* completo sulla storia dei droni armati negli Stati Uniti, v. KRITTE, *The International Law of War And America's War on Terrorism*, in *Int. J. World Peace*, 2008, 25, 3, 85 ss.; ANDERSON, *Targeted Killing in US Counterterrorism Strategy and Law*, cit., 2 ss.; MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 37 ss.; HASTINGS, STONE, *The Rise of the Killer Drones: How America Goes to War in Secret*, in *Reader Supported News*, 2012, su www.warcosts.net; SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 218 ss.; MELONI *State and Individual Responsibility for Targeted Killings by Drones*, cit., 48 ss.; FULLER, *The Origins of the Drone Program*, in *LawFare Blog*, 2018, su www.lawfareblog.com.

⁶¹⁸ DOYLE, *The Race of Drones*, in *Orbis*, 2015, 59, 1, 76.

⁶¹⁹ I primi due sono di produzione della Northrop Grumman, mentre gli ultimi della General Atomics. Per un approfondimento sulle caratteristiche tecniche dei velivoli, sul funzionamento e sulle Forze armate a cui è assegnato il comando, v. www.military.com/equipment/drones.

⁶²⁰ Al termine della guerra le operazioni a mezzo drone furono più di 3500. Cfr. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 23.

⁶²¹ Anche nota come prima Guerra del Golfo (1990-1991), è il conflitto che vide scontrarsi l'Iraq contro una coalizione di 35 Stati guidati dagli Stati Uniti formata dall'ONU e volta a restaurare la sovranità dello Stato del Kuwait. Sull'argomento v. *Cronologia Della Guerra del Golfo*, in *Oriente moderno*, 1991, 71, 7-12, 253 ss.; CATENACCI, *L'Oriente degli antichi e dei moderni. Guerre persiane in Erodoto e Guerra del Golfo nei media occidentali*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 1998, 52, 1, 173 ss.;

velivoli *unmanned*. Nel corso delle guerre dei Balcani fecero il loro primo ingresso i droni armabili di fattura americana, i *Predator*, ma solo con la dichiarazione della *Global War on Terror* nel 2001 i droni divengono la tecnologia militare più sfruttata dalle forze statunitensi.

Nonostante l'indiscussa diffusione, i *killer drones* sono oggetto di un dibattito che vede contrapporsi coloro che ne sono sostenitori a coloro che invece, sottolineando le peculiarità del mezzo, ne fanno emergere gli aspetti più problematici che rendono il suo utilizzo di dubbia legittimità in determinati ambiti. Per comprendere intorno a quali punti si concentra la discussione bisogna partire dalla Guerra al Terrore e da tutte le sue implicazioni per poi concentrarsi anche sull'organo a cui il Governo statunitense ha assegnato la maggior parte dei *drone strikes*: la CIA.

2.1 La *Global War on Terror*: da Bush a Trump

La *Global War on Terror*, o Guerra al Terrore fu dichiarata contro al-Qaeda e le c.d. *associates forces* dall'allora Presidente Bush⁶²² all'indomani dell'attacco dell'11 settembre 2001, il quale in un documento segreto autorizzò la CIA, un'organizzazione civile, a costituire una squadra paramilitare con il compito di cercare, catturare e uccidere tutti i sospetti terroristi ovunque questi fossero⁶²³. Con tale "guerra" si perseguiva l'obiettivo di prevenire e limitare possibili ulteriori attacchi alla sicurezza nazionale⁶²⁴.

⁶²² GUIORA, BRAND, *Establishment of a Drone Court: A Necessary Restraint on Executive Power*, in BARELA (a cura di), *Legitimacy and drones: Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs*, Farnham, 2015, 325 ss.

⁶²³ Alla CIA fu affidato il dovere di compiere tutte le *lethal covert operations* necessarie per far fronte alla minaccia terroristica. Sul punto, v. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 39; SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 218; HAJJAR, *Is Targeted Killing War?*, in STRAWSER ET AL. (a cura di), *Opposing Perspectives on the Drone Debate*, Londra, 2014, 101 ss.

⁶²⁴ L'accordo fu emanato in virtù del potere attribuito dal Congresso al Presidente tre giorni dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre, attribuendo al Capo di Stato la facoltà di adottare «all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks». Cfr. PRIEST, *Covert CIA Program Withstands New Furor*, in *Washington Post*, 2005, su www.washingtonpost.com.

L'accordo *top secret* metteva fine alla proibizione sancita nel 1977⁶²⁵ e firmata da tutti i presidenti di lì in avanti, che vietava le uccisioni per motivi politici⁶²⁶. In realtà a ben vedere il documento segreto non comportava una violazione di tale divieto, essendo questo inquadrato e giustificato alla luce della Guerra al Terrore, conflitto che tuttavia stenta ad essere qualificabile come tale⁶²⁷.

La campagna antiterroristica fu condotta in un primo momento in Afghanistan (2001-2004) ed era volta all'eliminazione dei membri di alto valore (*high value detainees* (HVDs) di al-Qaeda. Il primo *targeted killing* a mezzo drone fu portato a termine sul territorio afgano nel febbraio 2002 contro individui che non partecipavano alle ostilità. Il primo omicidio mirato fuori dall'Afghanistan avvenne il 3 novembre 2002 nel nordovest dello Yemen quando fu ucciso Salim Sinan al-Harethi, uno dei sospettati dell'attacco alla USS Cole⁶²⁸. Insieme a lui furono uccisi altri sei individui, tra cui il cittadino statunitense Kamal Darwish, il cui omicidio fu giustificato richiamando la politica israeliana secondo cui non essendo possibile il suo arresto ed essendo presumibilmente coinvolto nell'attacco terroristico di Aden, l'omicidio mirato era legittimo anche se il *targeted* era localizzato su un territorio con cui gli Stati Uniti non erano formalmente in guerra⁶²⁹. Convenzionalmente si ritiene che questo attacco costituisca il punto di partenza del programma segreto della CIA.

Una seconda fase che va dal 2005 al 2007 si caratterizza per un esponenziale aumento dei *drone strikes* sempre contro obiettivi di alto valore, ma spostandosi progressivamente verso il Pakistan⁶³⁰.

L'ultima fase dell'amministrazione Bush, che terminò nel 2009, vide una crescita della frequenza degli attacchi. In realtà sotto Bush la dottrina degli omicidi mirati a

⁶²⁵ Il riferimento è all'*Assassination Ban* presentato dall'amministrazione Ford mediante un ordine esecutivo che vietava ai membri della CIA di cospirare o condurre omicidi per ragioni politiche. Sulle ragioni e i limiti all'applicazione dell'ordine esecutivo, cfr. ANDERSON, *Targeted Killing in US Counterterrorism Strategy and Law*, cit., 23 ss.

⁶²⁶ Sulla storia dei *targeted killings* anteriori alla dichiarazione della *Global War on Terror*, v. NOBLE, *Fifty Years of Targeted 'Kill Lists': From the Phoenix Program to Predator Drone*, in *Nation*, 2012, su www.nation.com.pk.

⁶²⁷ Sulle caratteristiche delle guerre asimmetriche, cfr. *supra* Cap. I, §7.2.3

⁶²⁸ Sull'attacco alla USS Cole, v. *infra* Cap. II, §2, nota 4.

⁶²⁹ L'uccisione fu però considerata da alcuni più che un omicidio mirato una vera e propria uccisione extragiudiziale. Sul punto, cfr. UN Doc. E/CN.4/2003/3, par. 39.

⁶³⁰ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 39; SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 218 s.

mezzo drone era temperata dalla preferenza dell'arresto rispetto all'uccisione⁶³¹, tendenza che tuttavia cambiò direzione nel 2006 con la pronuncia della Corte Suprema *Hamdan c. Rumsfeld*⁶³², che dichiarò che l'art. 3 comune della Convenzione di Ginevra si applicava anche per il trattamento dei prigionieri in custodia degli U.S., in quanto ingaggiata in un conflitto (definibile) con non internazionale e che trattamenti inumani, tra cui la tortura, erano offese perseguibili sia a livello domestico che internazionale. A seguito di questa decisione i *targeted killings* incrementarono del 94%⁶³³. In totale durante tutta la presidenza di Bush furono condotti 57 omicidi mirati, ma mai fu data alcuna giustificazione ufficiale da parte del Governo⁶³⁴.

Con l'elezione dell'ex Presidente Obama l'intensità e la quantità di *drone strikes* raggiunsero livelli elevatissimi. Si pensi che solo nel 2009 furono condotti 370 attacchi in Yemen e Pakistan. Si stima che i *drone strikes* autorizzati tra il 2009 e il 2016 sono stati dieci volte superiori rispetto a quelli registrati nell'era Bush⁶³⁵. Inoltre, sotto Obama la *Global War on Terror* vide un'espansione anche dal punto di vista territoriale, essendo "il conflitto" richiamato come giustificazione degli omicidi mirati condotti in altri Stati mediorientali⁶³⁶.

Infine, è con Trump che la dottrina dei *targeted killings* ha avuto una vertiginosa impennata. Secondo il *Bureau of Investigative Journalism* solo nei suoi primi due anni di mandato, Trump avrebbe autorizzato circa 2243 attacchi a mezzo drone⁶³⁷.

⁶³¹ Si stima che la CIA avesse catturato, detenuto e interrogato almeno 100 obiettivi di alto valore. V. HAJJAR, *Lawfare and Armed Conflicts: Comparing Israeli and US Targeted Killing Policies and Challenges Against Them*, in *Int. Affairs, report*, 2013, 13.

⁶³² United States Supreme Court, 29/06/2006, 548 U.S. 557, n. 05.184 (*Salim Ahmed Hamdan c. Donald H. Rumsfeld et al.*), su www.supremecourt.gov.

⁶³³ SHACHTMAN, *Drone 'Surge'; Predator Flights Up 94% in 2008*, in *Wired*, 2009, su www.wired.com.

⁶³⁴ GRAY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, in *Current Legal Problems*, 2013, 66, 79.

⁶³⁵ TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, cit., 54. Le ONG stimano che Obama nel corso dei due mandati abbia condotto in totale 1800 *targeted killings*, nonostante le stime ufficiali parlino di numeri molto inferiori. Sull'argomento, v. CUPP, *Under Donald Trump, drone strikes far exceed Obama's numbers*, in *Chicago Sun Times*, 2019, su www.chicago.suntimes.com.

⁶³⁶ DEYOUNG, *Secrecy Defines Obama's Drone War*, in *Washington Post*, 2011, su www.washingtonpost.com; MILLER, *Under Obama, An Emerging Global Apparatus for Drone Killing*, in *Washington Post*, 2011, *ivi*.

⁶³⁷ *Trump revokes Obama rule on reporting drone strike deaths*, in *BBC News*, 2019, su www.bbc.com.

Nondimeno, accanto a tale crescita, è stato anche modificato l'ordine esecutivo⁶³⁸ con cui il suo predecessore aveva sancito, nell'ottica di una maggiore trasparenza, l'obbligo di pubblicare i dati circa le vittime collaterali causate dagli *strikes*, con la giustificazione che tale previsione era superflua e che non incrementava in alcun modo il grado di trasparenza in merito a tali operazioni⁶³⁹.

2.2 La dottrina alla base della *Global War on Terror*

In questo complesso contesto “bellico” da cui derivano importanti implicazioni sul piano giuridico domestico e internazionale già ampiamente trattate, meritano di essere analizzate le tesi proposte dai vari Governi per giustificare il ricorso a tali pratiche. Distinguiamo due approcci teorici.

Una prima tesi inquadra i *targeted killings* nella guerra al terrorismo e quindi li giustifica sul presupposto che, non avendo al-Qaeda – o gli altri gruppi terroristici che pongono una minaccia agli Stati Uniti – abbandonato l'intenzione di compiere ulteriori attacchi a danno degli U.S., questi potrebbero legittimamente ricorrere all'uso della forza in legittima difesa⁶⁴⁰. In quest'ottica tale giustificazione potrebbe essere richiamata per legittimare il ricorso all'uso della forza contro presunti terroristi fintanto che sussiste la minaccia. Inoltre, data la circostanza che gli omicidi mirati in questione rientrerebbero in un conflitto armato, l'uso della forza sarebbe regolato dai meno rigorosi principi dettati dal diritto internazionale umanitario.

Si tratta tuttavia di una posizione di difficile condivisione, anche se letta alla luce della nuova nozione di guerra che va delineandosi. Anche in dottrina molti hanno criticato il richiamo all'esistenza di un conflitto entro cui ricondurre i *drone strikes*

⁶³⁸ *Executive Order n. 13,732 on United States Policy on Pre and Post Strike Measures to Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving the Use of Force*, 2016, su www.fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13732.htm.

⁶³⁹ Per una lettura integrale del documento da cui risulta la revoca dell'*executive order*, cfr. KHAN, *Document: Trump Revokes Obama Executive Order on Counterterrorism Strike Casualty Reporting*, in *Law Fare Blog*, 2019, su www.lawfareblog.com.

⁶⁴⁰ «[...] the United States is at war with al Qaeda, the Taliban, and their associated forces. We are at war with an organization that right now would kill as many Americans as they could if we did not stop them first. So this is a just war- a war waged proportionally, in last resort, and in self-defense» dichiarò l'allora Presidente Obama il 23 maggio 2013. Per una lettura integrale della dichiarazione, v. *Remarks by the President at the National Defense University*, Fort McNair, Washington, D.C., 2013, disponibile su www.obamawhitehouse.archives.gov.

contro i terroristi, soprattutto perché il riconoscimento ha quale immediata conseguenza la valutazione dell'uso della forza secondo i criteri del DIU, non invece secondo i diritti umani i quali prevedono limiti molto più stringenti all'impiego della forza armata⁶⁴¹.

Questa prima tesi è stata definita dall'ex *Legal Adviser* del Dipartimento di Stato statunitense Harold Hongju Koh come “dottrina Obama-Clinton” in un discorso all'*American Society of International Law* nel 2010⁶⁴². Una parte del discorso era proprio intitolata *The Law of 9/11*, volendo dimostrare il riconoscimento di un conflitto e un più estensivo ricorso all'uso della forza nel quale giustificare gli attacchi armati a mezzo drone. Affermando che «[...] in the conflict occurring in Afghanistan and elsewhere we continue to fight the perpetrators of 9/11, al-Qaeda, as well as Taliban forces that harbored al-Qaeda»⁶⁴³, Koh rimarcò fermamente l'intenzione dell'amministrazione Obama di agire nel pieno rispetto della legge e dei principi sanciti dal diritto internazionale umanitario.

La seconda ricostruzione invece considera i *targeted killings* commessi in tempo di pace quali espressione del potere di *law enforcement*, indirizzati a prevenire attacchi a danno degli Stati Uniti. Si tratta della dottrina fatta propria dall'ex Presidente Obama nel corso del suo secondo mandato e confermata dall'amministrazione Trump⁶⁴⁴. Questa tesi parte dall'assunto che gli U.S. sarebbero legittimati a ricorrere all'uso della forza secondo il paradigma della *pre-emptive self-defence*⁶⁴⁵. Tale richiamo sarebbe sufficiente a fondare la legittimità sia del ricorso all'uso della forza che all'impiego della forza letale, indipendentemente da alcun riferimento alla normativa dettata dal DIU.

Sufficiente perché possa essere impiegata la forza letale è l'esistenza della necessità di neutralizzare una minaccia imminente che pone in pericolo la sicurezza

⁶⁴¹ Per un approfondimento sull'argomento, cfr. LUBELL, *The War (?) against Al-Qaeda*, in WILMSHURST (a cura di), *International Law and the Classification of Conflicts*, Oxford, 2012, 421 ss.; LUBELL, DEREJKO, *A Global Battlefield? Drones and the Geographical Scope of Armed Conflict*, in *J. Int. Crim. Justice*, 2013, 65 ss.

⁶⁴² GRAY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, cit., 82.

⁶⁴³ KOH, *The Obama Administration and International Law. Keynote Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law*, 2012, su www.2009-2017.state.gov.

⁶⁴⁴ Ciò è quanto può ricavarsi dalla Strategia di Sicurezza Nazionale predisposta dai due Presidenti. Sul punto v., *National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., 2015, 15, su www.obamawhitehouse.archives.gov; *National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., 2017, su www.whitehouse.gov.

⁶⁴⁵ V. *supra*, Cap. II, § 3.6.2

nazionale. Tuttavia, tale presupposto viene interpretato in maniera troppo estensiva, risultando collegato ad elementi di carattere prognostico che comportano un ricorso agli omicidi mirati tutte le volte in cui un individuo viene sospettato di organizzare un attacco terroristico contro gli Stati Uniti e non ci sono prove del fatto che vi abbia rinunciato o abbandonato tale proposito, rendendosi quindi necessario un intervento preventivo strumentale all'esigenza di interrompere e distruggere i suoi piani⁶⁴⁶.

In realtà, nonostante tali giustificazioni sembrano partire da presupposti sostanzialmente differenti che non paiono potersi conciliare, dalle dichiarazioni dell'allora *Legal Adviser* Koh si ricava l'intenzione dell'amministrazione Obama di giustificare gli omicidi mirati a mezzo drone sulla base di entrambe le tesi⁶⁴⁷. Infatti, tra i punti più oscuri delle pratiche di *targeted killings* vi è proprio il fondamento giuridico da cui gli Stati Uniti traggono la legittimità di tali operazioni. Tale aspetto non fu nemmeno chiarito dalle successive dichiarazioni e neppure l'amministrazione Trump ha fatto alcuna precisazione sull'argomento.

Punto di partenza della discussione è il richiamo da parte di Koh sia all'esistenza di un conflitto armato che all'uso della forza in legittima difesa⁶⁴⁸. Tale ultimo riferimento pare doversi leggere come espressione della volontà degli U.S. di trovare una giustificazione per la propria dottrina per quegli attacchi condotti contro al-Qaeda fuori dall'Afghanistan (effettivo terreno di scontri). Pur accettando tale duplice richiamo, non è chiaro in quali occasioni si faccia riferimento al paradigma della legittima difesa e in quali invece si invochi il rispetto del DIU. In un'altra occasione però gli Stati Uniti hanno chiarito di ritenersi coinvolti in un conflitto non internazionale con al-Qaeda⁶⁴⁹.

Nonostante tale ultima specificazione, entrambe le scusanti presentano profili di dubbia veridicità. Partendo dall'esistenza di un conflitto non internazionale con al-Qaeda e le *associates forces*, si premette che a livello internazionale non trova alcun

⁶⁴⁶ TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, cit., 55 s.

⁶⁴⁷ Sul punto, v. anche ANDERSON, *Targeted Killing in US Counterterrorism Strategy and Law*, cit., 17 ss.

⁶⁴⁸ GRAY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, cit., 84.

⁶⁴⁹ Department of Justice White Paper, *Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. Citizen Who Is a Senior Operational Leader of Al-Qa'ida or An Associated Force*, 2001, 3, disponibile su www.justice.gov/sites/default/files/oip/legacy/2014/07/23/dept-white-paper.pdf.

riconoscimento, soprattutto in quanto non si ritiene plausibile il richiamo ad un unico scenario di guerra che coinvolga diverse organizzazioni terroristiche, accomunate solo dalla medesima ideologia politico-religiosa.

Contro tale supposizione sia l'amministrazione Bush che il successivo Governo di Obama hanno sottolineato che, in virtù dell'*Authorization for Use of Military Force* (AUMF), approvata dal Congresso a seguito dell'attacco dell'11 settembre, «[...] the President is authorized to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States by such nations, organizations or persons»⁶⁵⁰.

Stando invece alla prima giustificazione richiamata dal *Legal Advisor*, cioè l'esistenza di un conflitto non internazionale, si ribadisce la mancata condivisione dalla maggior parte della dottrina internazionalistica di tale tesi. A ben vedere le ragioni che giustificano il richiamo ad un conflitto non internazionale si basano su quei principi fatti valere in situazione analoghe a quella in discorso, ma nessuno specifico motivo viene addotto per motivare la presente questione.

Inoltre, si sottolinea che il presunto conflitto non presenta neppure i requisiti dettati dal diritto internazionale umanitario. Innanzitutto, non pare raggiunta la soglia di intensità richiesta dal diritto dei conflitti armati, che equivale al livello di forza armata necessario per equiparare lo scontro ad uno di carattere internazionale⁶⁵¹, e neppure al-Qaeda possiede i requisiti per la qualificazione di un gruppo armato organizzato ai sensi del DIU⁶⁵².

Da questa breve analisi si deduce facilmente la difficoltà di ricondurre le azioni armate a mezzo drone condotte dagli Stati Uniti sia nel quadro dettato dal diritto dei conflitti armati che nel paradigma della *pre-emptive self-defence*.

⁶⁵⁰ V. *Authorization for Use of Military Force* (AUMF), Pub. L. N. 107-40, § 2(a), 115 Stat. 224, 224, 2001. Sul punto, v. anche MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 39.

⁶⁵¹ Sulla soglia di intensità del conflitto, v. art. 1 del II Protocollo addizionale. In dottrina, cfr. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 493 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 224 ss.

⁶⁵² Un gruppo armato organizzato è tale se possiede un comando responsabile, esercita un controllo del territorio che consenta di condurre delle operazioni militari continue e concentrate.

2.3 La *Global War on Terror* è un conflitto armato?

Inquadrato il contesto entro cui gli Stati Uniti conducono gli omicidi mirati e chiarite le motivazioni addotte quale giustificazione per tali attacchi armati, sembra necessario dare una risposta alla domanda se la *Global War on Terror*, situazione che fa da sfondo a queste missioni, costituisca un conflitto armato, oppure se non possa considerarsi tale alla luce dei criteri dettati dal diritto internazionale umanitario.

Nonostante il richiamo generico alla Guerra al Terrore, le situazioni che determinano l'impiego dei droni armati possono essere scandite e distinte a seconda dello Stato in cui il *targeted killing* viene condotto. La questione in particolare non riguarda l'Afghanistan, poiché l'azione statunitense *in loco* è intervenuta con il consenso del Governo⁶⁵³. Tuttavia, la liceità degli *strike* è comunque circondata da dubbi circa l'effettiva esistenza del consenso per tutti gli attacchi armati verificatisi sul territorio afghano. Inoltre, sul conflitto contro al-Qaeda in Afghanistan si è pronunciata la Corte Suprema statunitense nel caso *Hamdan c. Rumsfeld*⁶⁵⁴, confermando che potenzialmente il conflitto tra l'organizzazione terroristica e gli Stati Uniti poteva classificarsi come non internazionale.

Fino a quel momento infatti tale riconoscimento era oggetto di discussione in quanto, da un lato, il Governo statunitense era contrario alla qualificazione della situazione come un conflitto, perché ne sarebbe derivato il riconoscimento degli *high value detainees* come prigionieri di guerra. Dall'altra parte, però, l'agire fuori da un contesto bellico comportava delle limitazioni all'operato degli U.S.⁶⁵⁵. Dopo la sentenza della Corte Suprema l'amministrazione Bush, così come i suoi successori, accolsero tale classificazione.

Più problematico è invece confrontarsi con la situazione negli altri Stati fortemente colpiti dai *drone strikes*. Come precedentemente accennato il dibattito relativo al Pakistan si concentra sulla questione se il Governo locale e gli Stati Uniti stanno agendo sulla base di una cooperazione⁶⁵⁶, oppure, come più volte affermato dagli

⁶⁵³ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 42.

⁶⁵⁴ United States Supreme Court, 29/06/2006, 548 U.S. 557, n. 05.184 (Salim Ahmed Hamdan c. Donald H. Rumsfeld et al.), su www.supremecourt.gov.

⁶⁵⁵ SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 222 ss.

⁶⁵⁶ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 42.

esponenti Pakistani, i *targeted killings* costituiscono una violazione della sovranità nazionale. La difficoltà nel dare una risposta certa risiede nelle contrastanti informazioni sul punto⁶⁵⁷.

Anche in Yemen e Somalia il centro del problema è il medesimo. Appare dubbia l'esistenza del consenso tacito dello Stato agli attacchi a mezzo drone⁶⁵⁸. Si sottolinea che tali Stati sono spesso caratterizzati da disordini interni rientranti nella nozione di conflitto non internazionale che, ancorché scollegati dall'intervento statunitense, possono incidere sulla qualificazione circa l'effettiva presenza di una guerra in corso anche con gli Stati Uniti⁶⁵⁹.

Questi brevi cenni paiono sufficienti a far emergere la difficoltà per affermare l'esistenza di un vero e proprio conflitto non internazionale entro cui ricondurre la maggior parte degli omicidi mirati commessi in Medio Oriente.

Un'analisi completa sulla possibile classificazione di tale contesto è stata effettuata da N. Lubell che esamina cinque possibili risposte al quesito posto sopra⁶⁶⁰: il conflitto tra gli Stati Uniti e al-Qaeda e le *associates forces* ha carattere internazionale, rientra nella nozione di conflitto non internazionale, non deve considerarsi come un conflitto a sé stante, ma è parte dei disordini interni preesistenti nei singoli Stati, deve considerarsi come un *tertium genus* oppure deve escludersi radicalmente l'esistenza di una guerra.

La prima ipotesi può essere facilmente esclusa effettuando un mero richiamo ai principi dettati dal DIU in materia di conflitti internazionali, in quanto sono tali quelle guerre che vedono contrapporsi due attori Statali⁶⁶¹. Non potendosi qualificare l'organizzazione terroristica come uno Stato non può in alcun modo darsi adito a tale tesi.

⁶⁵⁷ Sul punto, v. WOODWARD, *Obama's Wars*, New York, 2010, 26, 52, 117, 286, 367; IGNATUS, *A Quiet Deal With Pakistan*, in *The Washington Post* 2008, su www.washingtonpost.com; GHOSH, THOMPSON, *The CIA's Silent War in Pakistan*, in *Time*, 2009, su www.content.time.com.

⁶⁵⁸ Per un'analisi degli attacchi in Yemen, cfr. DOWNES, *Targeted Killings' in an Age of Terror: The Legality of The Yemen Strike*, cit., 277 ss. Per un approfondimento sulla legittimità dei *drone strikes* in Somalia, v. *La guerra coi droni degli Stati Uniti in Somalia*, in *Il Post*, 2019, su www.ilpost.it; *The War in Somalia*, in *New America*, 2020, su www.newamerica.org.

⁶⁵⁹ LUBELL, *The War (?) against Al-Qaeda*, cit., 15.

⁶⁶⁰ LUBELL, *The War (?) against Al-Qaeda*, cit., 16 ss.

⁶⁶¹ Affermano l'art. 2 della Convenzione dell'Aia e l'art. 2 della Convenzione di Ginevra che le Convenzioni si applicano solo nei conflitti tra gli Stati firmatari. Non essendo al-Qaeda un *contracting party* deve escludersi a priori la possibilità di considerare tale conflitto come internazionale.

Due punti tuttavia meritano di essere brevemente esaminati. Il primo riguarda la possibile qualifica di al-Qaeda come parte delle Forze armate dello Stato. Questa era in particolare la situazione che caratterizzava le prime fasi della guerra in Afghanistan, quando i Talebani *de facto* governavano e combattevano a fianco dell'organizzazione terroristica. Tuttavia, tale considerazione non può essere estesa agli altri Stati vittime di *targeted killings* non essendoci alcuna prova a riguardo.

Il secondo punto attiene alla possibilità di configurare un conflitto (internazionale) tra gli Stati Uniti e lo Stato sul cui territorio si combatte al-Qaeda. Questa ipotesi ha quale condizione necessaria il fatto che gli Stati siano effettivamente in guerra tra loro, non essendo sufficiente che gli attacchi siano condotti sul territorio di un Paese contro un'entità diversa. Piuttosto si potrà parlare di conflitto internazionale nel momento in cui un'organizzazione non statale e lo Stato "ospitante" agiscano di comune accordo, affiancandosi in questo caso ad un conflitto non internazionale anche uno di carattere internazionale.

La seconda ipotesi proposta da N. Lubell è quella più interessante, poiché è quella che riscontra il maggior riconoscimento. La possibilità di qualificare il conflitto come non internazionale richiede un'analisi incentrata su due fasi. Il primo *step* mira a verificare se sia concettualmente possibile dal punto di vista giuridico ricondurre la situazione in tale categoria. Il secondo, che presuppone una risposta positiva al primo, richiede una verifica se il caso concreto presenta tutti i requisiti necessari.

Per conflitto non internazionale si intende quello che intercorre tra uno Stato - firmatario della Convenzione di Ginevra – e un'entità non statale⁶⁶². Non potendosi qualificare al-Qaeda come uno Stato membro, tale condizione pare essere (astrattamente) soddisfatta⁶⁶³.

Passandosi alla seconda fase, i conflitti non internazionali richiedono che le parti coinvolte costituiscano un gruppo organizzato e la guerra abbia raggiunto una certa intensità. Sotto il primo aspetto sussistono seri dubbi circa la qualificazione di al-

⁶⁶² Sulla differenza tra la nozione di conflitto internazionale, v. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, cit., 490 ss.; KLABBERS, *International Law*, cit., 224 s.

⁶⁶³ Non si tratterà in questa sede dell'applicazione extraterritoriale del II Protocollo addizionale che richiede che l'attore non statale controlli il territorio in cui combatte. Per un'analisi della questione, cfr. SASSOLI, *Use and Abuse of the Laws of War in the "War on Terrorism"*, in *J. L. & Inequality*, 2004, 22, 200 s.; LUBELL, *The War (?) against Al-Qaeda*, cit., 22 ss.

Qaeda come un gruppo organizzato piuttosto che come un *network* di cellule affiliate da simili ideologie. Ciò è tanto più evidente se si considerano tutti gli attacchi terroristici rivendicati dall'organizzazione⁶⁶⁴. Pare difficile credere che siano stati tutti orchestrati da un solo *leader* a capo di un unico gruppo. Inoltre, ad eccezione dell'Afghanistan, non sembra essere raggiunta la soglia di intensità del conflitto prescritta dal DIU⁶⁶⁵. In realtà tali requisiti sono connessi tra loro, perché attribuire tutti gli attacchi ad un'unica entità, Al-Qaeda, consentirebbe di ritenere superato il livello di intensità. Tuttavia, l'accoglimento di questa considerazione sarebbe subordinato alla qualificazione delle *associates forces* e al-Qaeda come un unico attore, piuttosto che come un insieme di cellule accomunate da una mera condivisione degli ideali che li spingono ad agire.

Emerge quindi che concettualmente non sussistono limiti alla qualificazione del conflitto come internazionale, piuttosto la questione rilevante è se la situazione merita di essere definita come tale.

La terza ipotesi valuta la possibilità di ricondurre i *drone strikes* in un già esistente conflitto armato tra Stati Uniti e lo Stato nel cui territorio vengono condotti gli attacchi.

Diversi elementi ostano a tale tesi. *In primis* si tratta di una considerazione che può essere fatta esclusivamente nei confronti di Afghanistan e Pakistan⁶⁶⁶, rimanendo quindi scoperti gli omicidi mirati condotti in Yemen e Somalia che esulano da tale possibile qualificazione. Inoltre, pur volendosi accettare questa ipotesi, non tutti gli *strikes* condotti in Pakistan e Afghanistan potrebbero ritenersi giustificati,

⁶⁶⁴ DALTON, *What is War?: Terrorism as War after 9/11*, in *ILSA J. Int. & Comparative L.*, 2006, 12, 527 s.; O'CONNELL, *When Is a War Not a War? The Myth of the Global War on Terror*, in *ILSA J. Int. & Comparative L.*, 2006, 12, 538.

⁶⁶⁵ Afferma Dalton che «since September 11th, 2001, there have been further brutal terrorist attacks in Bali (twice), Madrid, London, and Jordan. It is quite clear that the conflict with al Qaeda is not an internal disturbance, nor is it isolated or sporadic». Sul punto, v. DALTON, *What is War?: Terrorism as War after 9/11*, cit., 527 s.

⁶⁶⁶ Nel caso dell'Afghanistan, i *targeted killings* ivi condotti potrebbero ricondursi nel preesistente conflitto che coinvolge gli Stati Uniti. Nel caso del Pakistan invece gli omicidi mirati sarebbero condotti con l'approvazione e il sostegno del Governo, anch'esso ingaggiato in una guerra al terrorismo. Per un approfondimento sul punto, cfr. LUBELL, *The War (?) against Al-Qaeda*, cit., 27 ss.

rimanendo privi di copertura quei *targeted killings* condotti contro individui non partecipanti alle ostilità o in disaccordo con gli interessi dello Stato pakistano⁶⁶⁷.

Per quanto riguarda la possibilità di considerare il conflitto espressione di una nuova categoria di guerra, si tratta di un discorso obsoleto che ha perso ormai di attualità. Tuttavia, il discorso in esame si ricollega a quella dottrina minoritaria che ritiene necessaria una modifica degli *standard* dettati dal diritto internazionale umanitario affinché questi meglio rispecchino le peculiarità delle nuove guerre asimmetriche⁶⁶⁸.

Due sono le obiezioni che possono muoversi a tale ipotesi. Innanzitutto, gli elementi considerati come “nuovi” dai sostenitori di tale tesi in realtà sono già regolati dal DIU e non rappresentano quindi una questione che necessita una nuova risposta. Semmai spetta all’interprete individuare gli elementi fondanti il tema dibattuto e adattarli alla costante evoluzione del concetto di guerra.

In secondo luogo, non sembra neppure convincente il richiamo alla mancata regolazione del fenomeno da parte del diritto internazionale, poiché come visto, molto dipende dal modo in cui la questione viene approcciata⁶⁶⁹.

Medesimo discorso può farsi per la tesi che sostiene l’assenza di un conflitto in generale. Affermare che non sussista neppure una situazione di coinvolgimento di carattere militare tra le due parti non sembra infatti plausibile. Si pensi all’esistenza (seppure di dubbia portata) del consenso prestato da parte delle autorità yemenite agli attacchi a mezzo drone statunitensi⁶⁷⁰. Non può quindi escludersi *tout court* la sussistenza di una situazione conflittuale, seppure di carattere peculiare.

Esaminate le cinque soluzioni proposte da Lubell, la questione non sembra avere una risposta certa e concreta. L’unica che pare potersi accogliere è la qualificazione del conflitto come non internazionale, ma anche in questo senso non sussiste una visione univoca.

⁶⁶⁷ FARER, BERNARD, *Killing by Drone: Towards Uneasy Reconciliation with the Values of a Liberal State*, cit., 130 ss.

⁶⁶⁸ In tal senso, v. SCHONDORF, *Extra-State Armed Conflicts: Is There a Need for a New Legal Regime?*, in *New York University J. of Int. L. & Politics*, 2003, 37, 1, 8 ss.; CORN, *Hamdan, Lebanon, and the Regulation of Hostilities: the Need to Recognize a Hybrid Category of Armed Conflict*, in *Vanderbilt J. of Transnational L.*, 2007, 40, 295

⁶⁶⁹ LUBELL, *The War (?) against Al- Qaeda*, cit., 28 s.

⁶⁷⁰ PRIEST, *US Military Teams, Intelligence Deeply Involved in Aiding Yemen on Strikes*, in *The Washington Post*, 2012, su www.washingtonpost.com.

Si deve quindi concludere che per definire la presente situazione è necessario ammettere che sono soddisfatti i requisiti dettati dal DIU sia sotto il profilo degli attori che si scontrano sia dal punto di vista dell'intensità del conflitto.

2.4 La CIA come organo militare *de facto*

Come già anticipato, la Guerra al Terrore si caratterizza per il coinvolgimento negli attacchi a mezzo drone, da un lato, delle Forze armate militari⁶⁷¹ e, dall'altro, della *Central Intelligence Agency* (CIA)⁶⁷², un'agenzia governativa civile che svolge attività di *intelligence* al fine di proteggere e tutelare la sicurezza nazionale, operando principalmente all'estero⁶⁷³.

Il coinvolgimento della CIA nella *Global War on Terror* e, soprattutto, l'attribuzione del compito di condurre le pratiche di *targeted killings* ha generato un ampio dibattito nel panorama internazionale.

Come (giustamente) nota Jane Mayer in un suo articolo pubblicato su *The New Yorker* «the U.S. government runs two drone programs. The military's version, which is publicly acknowledged, operates in the recognized war zones of Afghanistan and Iraq, and targets enemies of U.S. troops stationed there. As such, it is an extension of conventional warfare. The C.I.A.'s program is aimed at terror suspects around the world, including in countries where U.S. troops are not based»⁶⁷⁴. Se ne ricava quindi che a fronte di un unico obiettivo, cioè la lotta al terrorismo, sono due le vie seguite dagli Stati Uniti. Da un lato vi sono gli omicidi mirati condotti e resi noti pubblicamente nelle stime ufficiali delle forze militari in quei teatri nei quali può accordarsi l'esistenza di un conflitto. Dall'altro vi è invece la CIA, la quale oltre ad agire nell'ombra⁶⁷⁵, in quanto il suo coinvolgimento non è

⁶⁷¹ I *targeted killings* condotti dall'esercito statunitense sono di competenza del *Joint Special Operations Command* (JSOC). Per comprendere il funzionamento interno del procedimento di assegnazione della competenza di un omicidio mirato, cfr. SCAHILL, *The Assassination Complex*, in *The Intercept*, 2015, su www.theintercept.com.

⁶⁷² MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 40 ss.

⁶⁷³ La CIA si distingue dalla *Federal Bureau of Investigation* (FBI) che opera con funzioni di polizia su tutto il territorio nazionale.

⁶⁷⁴ MAYER, *The Predator War. What are the risks of the C.I.A.'s covert drone program?*, in *The New Yorker*, 2009, su www.newyorker.com.

⁶⁷⁵ Il potere di condurre gli attacchi a mezzo drone fu conferito dall'ex Presidente Bush il 17 settembre 2001 in un accordo *top secret* conferiva all'agenzia il potere di condurre *lethal covert operations* allo scopo di distruggere la rete terroristica di al-Qaeda. Sul punto, v. WOODWARD, *CIA Told to Do 'Whatever Necessary' to Kill Bin Laden*, in *Washington Post*, 2001, su

mai stato reso noto pubblicamente⁶⁷⁶, opera in quegli Stati nei quali neppure astrattamente, alla luce di quanto sopra detto, può configurarsi un conflitto armato, risultando i *targeted killings* assoggettati al rispetto dei limiti posti all'uso della forza in legittima difesa.

Diversi sono i dubbi di legittimità circa i *drone strikes* operati dalla CIA, sia in quanto viene messo in crisi il rispetto dei principi di *transparency* e *accountability*, sia perché le regole di ingaggio e i poteri degli organi civili sono soggetti ad una disciplina radicalmente diversa rispetto a quella che governa le forze militari⁶⁷⁷.

Partendo dal primo punto, come più volte menzionato, il ricorso ai droni armati pone seri problemi circa la responsabilizzazione degli esecutori degli attacchi sia per la poca trasparenza che ne caratterizza l'impiego, che per il contrasto rispetto a tale principio ostentato dai Governi responsabili dei *drone strikes*.

La partecipazione della CIA in queste missioni non fa altro che aggravare la possibilità di rispettare tali principi in quanto, operando in segreto, risulta impossibile ottenere le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle rilevanti norme in materia⁶⁷⁸. È infatti generalmente riconosciuto che i componenti delle agenzie civili, in virtù di un principio accettato a livello internazionale dalle democrazie liberali, devono rispondere per gli atti illeciti commessi nell'esercizio delle loro funzioni⁶⁷⁹. Tale esigenza non sembra affatto limitare il coinvolgimento della CIA, in quanto a nulla pare rilevare l'assenza di procedure interne volte ad accertare il rispetto delle norme applicabili ed eventualmente, in caso di violazione, individuare i membri della catena di comando a cui attribuire la responsabilità per i *targeted killings* attraverso adeguati meccanismi giudiziari⁶⁸⁰.

Passando al secondo tema rilevante, si sottolinea che l'aspetto più problematico attiene proprio al fatto che, essendo la CIA un organo non militare la cui "licenza

www.washingtonpost.com.; PRIEST, *Covert CIA Program Withstands New Furor*, in *Washington Post*, 2005, *ivi*; MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 40.

⁶⁷⁶ Anche l'allora *Legal Adviser* Koh nel più volte menzionato discorso all'*American Society of International Law* non fece mai riferimento alla CIA.

⁶⁷⁷ FARER, BERNARD, *Killing by Drone: Towards Uneasy Reconciliation with the Values of a Liberal State*, cit., 131s.

⁶⁷⁸ HASTINGS, STONE, *The Rise of the Killer Drones: How America Goes to War in Secret*, in *Rolling Stone*, 2012, 5, su *www.rollingstone.com*; STERIO, *The United States' Use of Drones in the War on Terror: The (Il)legality of Targeted Killings under International Law*, in *Case W. Res. J. Int. L.*, 2012, 45, 204.

⁶⁷⁹ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 32.

⁶⁸⁰ SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 222 s.

di uccidere” è subordinata al rispetto di stringenti norme di carattere internazionale e interno, il ricorso alla forza armata da parte della stessa è più limitato rispetto alle forze militari. Volendo comprendere quali sono le conseguenze pratiche dell’attribuzione di tale compito alla CIA si deve partire dal presupposto che le regole di ingaggio degli organi militari e civili differiscono sotto diversi aspetti, così come anche il *modus operandi* e gli strumenti di controllo⁶⁸¹.

Come si ricava dal *National Security Act* le operazioni della CIA sono «[...] activities of the United States Government to influence political, economic, or military conditions abroad, where it is intended that the role of the United States Government will not be apparent or acknowledged publicly»⁶⁸². Si evince quindi l’esistenza di un potere del Governo di tacere o, addirittura, di negare l’esistenza delle missioni di *targeted killings* ove ne sussista la necessità, seguendo un *iter* preciso ivi delineato⁶⁸³.

Il problema del coinvolgimento della CIA negli omicidi mirati a mezzo drone fa sorgere un importante interrogativo su quale sia lo *status* da attribuire ai membri che conducono tali operazioni.

Accettando l’esistenza di un conflitto armato entro cui ricondurre tutti gli attacchi, taluni ritengono i *drone strikes* legittimi in quanto effettuati su ordine del Presidente e, appunto, in un conteso bellico. In quest’ottica i membri dell’agenzia sembrerebbero prendere pienamente parte al conflitto e sarebbero dunque da considerare come combattenti legittimi. Tuttavia, come più volte sottolineano, tale tesi non pare accoglibile. Piuttosto si dovrebbe propendere per l’applicazione del paradigma di *law enforcement* per valutare la legittimità o meno dei *drone strikes* ad opera della CIA.

Molti autori⁶⁸⁴, anche i più favorevoli all’impiego dei droni, hanno sottolineato l’illegittimità di tale prassi, facendo leva sul presupposto che non può considerarsi accettabile l’attribuzione alla CIA di tali competenze, data l’assenza di un effettivo

⁶⁸¹ Ciò si ricava anzitutto dal *National Security Act* del 1947, atto firmato dall’ex Presidente Truman con oggetto l’organizzazione e la divisione delle Forze armate nazionali a seguito della Seconda guerra mondiale. Per una lettura integrale del documento, v. www.dni.gov. Sul punto v. anche SADAT, *America's Drone Wars*, cit., 226 s.

⁶⁸² *National Security Act*, 1947, Sez. 503(e), 50 U.S.C. § 413b(e).

⁶⁸³ *National Security Act*, 1947, Sez. 503(e), 50 U.S.C. § 413b(e), (1) ss.

⁶⁸⁴ Per tutti, cfr. GRAY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, cit., 101 ss.

controllo sull'operato volto a verificarne la conformità rispetto al diritto rilevante⁶⁸⁵. Se ne ricava quindi che seppure la CIA è un'agenzia civile, in questo contesto opera *de facto* come un organo militare, pur rimanendo esente dall'applicazione delle norme dettate dallo *ius in bello*.

3. La guerra chirurgica di Israele

Tra i Paesi *leader* nella produzione e impiego dei droni vi è anche Israele, il cui interesse per i velivoli *unmanned* risale al 1971 quando, durante la Guerra dello Yom Kippur, lo Stato israeliano acquista dagli Stati Uniti i primi droni armati, i *Ryan Firebee*, impiegandoli nel conflitto in corso con l'Egitto⁶⁸⁶. A partire da tale momento inizia la corsa agli armamenti israeliana. Nel 1981 nasce il primo drone israeliano, lo *Scout*, con funzioni ISR per l'acquisizione di *intelligence*, impiegato nel corso della Prima Guerra con il Libano nelle operazioni di *target acquisition*⁶⁸⁷. L'evoluzione nel settore dei droni è stata tanto veloce e intensa che Israele nel 2000 è divenuto il *leader* nella produzione e utilizzo di APR militari⁶⁸⁸. Nel medesimo anno inoltre ha inizio la seconda Intifada, periodo che coincide con una vera e propria *escalation* dell'impiego dei droni, che cominciano ad essere utilizzati nelle operazioni di *targeted killings* condotte contro i militanti palestinesi insorti contro il Governo israeliano.

Nonostante gli omicidi mirati siano una pratica a cui Israele ha fatto più volte ricorso nel corso della storia, solo a partire dal nuovo millennio lo Stato l'ha assunta quale modello *standard* da impiegare per contrastare il terrorismo. L'utilizzo dei droni in tali operazioni ha altresì messo fine al costante diniego dell'esistenza di un programma sistematico di omicidi mirati sponsorizzato dal Governo, iniziato negli anni '50 e culminato con la seconda Intifada. Infatti, sei settimane dopo l'inizio dell'insurrezione palestinese, Israele ha ammesso per la prima volta in

⁶⁸⁵ *Pulling the US Drone War out of the Shadows*, in *The Washington Post*, 2012, su www.washingtonpost.com.

⁶⁸⁶ BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 25; KREPS, *Drones: What Everyone Needs to Know*, Oxford, 2016, 18.

⁶⁸⁷ Per *targeted acquisition* si intendono quelle missioni di individuazione del bersaglio, il quale veniva poi colpito da un velivolo *manned*.

⁶⁸⁸ DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 77 e 81.

cinquant'anni la propria responsabilità per un *targeted killing*⁶⁸⁹. Tra l'inizio della seconda Intifada e fine settembre 2012 furono più di 400 i palestinesi uccisi dai *drone strikes* a Gaza, la maggior parte dei quali civili⁶⁹⁰. Se ne ricava quindi che anche per Israele l'analisi circa la legittimità dell'impiego dei *killer drones* si concentra intorno al tema degli omicidi mirati.

3.1 I *targeted killings* dal 1950 alla seconda Intifada

Fin dal 1948⁶⁹¹, anno in cui Israele dichiarò la sua indipendenza, i Governi susseguitesesi negli anni hanno sempre fatto ricorso alla pratica di *targeted killings* per perseguire i propri interessi. Si tratta tuttavia di una *policy* mai pubblicamente riconosciuta dallo Stato⁶⁹², che da sempre ha condotto tali pratiche nell'ombra.

La lunga storia delle operazioni di omicidi mirati può essere riassunta menzionando le tappe principali che maggiormente ne hanno influenzato l'andamento⁶⁹³.

Nei primi anni '50 i *targeted killings* venivano condotti allo scopo di fermare e contrastare i guerriglieri dall'Egitto, così come negli anni successivi furono utilizzati per reprimere gli attacchi dei vicini Paesi arabi che minavano all'indipendenza dello Stato israeliano fino alla guerra del 1967. Nel 1972 a seguito dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera agli undici atleti israeliani, il *Mossad* nell'arco di un anno individuò e uccise i tredici (presunti) responsabili di tale attacco. A partire da questo momento la politica degli omicidi mirati ha assunto una portata più ampia, essendo tali operazioni condotte contro i terroristi palestinesi localizzati sia nei territori della Palestina da questi occupati, ma anche in altri Stati.

⁶⁸⁹ L'omicidio mirato in questione cagionò la morte di Hussein 'Abayat e di due donne a lui vicine. Sull'argomento, v. BEN-NAFTALI, MICHAELI, *We Must Not Make a Scarecrow of the Law: A Legal Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings*, cit., 238 s.

⁶⁹⁰ Emerge infatti che i *target* effettivi furono poco più di 200. Sul punto, cfr. STEFANINI, *Gaza sotto i droni israeliani*, in *Salute internazionale*, 2019, su www.saluteinternazionale.info.

⁶⁹¹ Il primo omicidio mirato fu portato a termine il 17 settembre 1948 da parte di un gruppo sionista, che uccise a Gerusalemme Folke Bernadotte, un politico svedese inviato come mediatore dall'ONU nel conflitto israelo-palestinese. V. *Assassination of the United Nations Mediator*, UN report, 1948, su www.un.org.

⁶⁹² Almeno fino al 9 novembre del 2000, quando ha dichiarato la propria responsabilità per l'omicidio di Hussein 'Abayat.

⁶⁹³ Per un approfondimento sulla storia dei *targeted killings*, v. DAVID, *Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 4 ss.; DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 111 ss.; BYMAN, *Do Targeted killings Work?*, cit., 97 ss.; MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 28 ss.; BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 25 ss.

Nella primavera del 1988 le forze israeliane uccisero Khalil al-Wazir (Abu Jihad), uno dei *leader* dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO) nella sua casa in Tunisia. Questo evento scatenò la reazione del Governo turco che sottopose il caso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che, in una risoluzione adottata nell'aprile dello stesso anno, condannò l'attacco israeliano come un atto di aggressione commesso in violazione della Carta ONU, del diritto internazionale e delle norme consuetudinarie. La condanna tuttavia non dissuase Israele da continuare a condurre tali operazioni anche nel corso della prima Intifada (1988-1993). Questa fase si caratterizzò per un costante diniego del ricorso agli omicidi mirati. A tal proposito si ricordano le parole del portavoce della difesa israeliano che affermò che «The Israel Defence Forces (IDF) categorically rejects such accusations [...]. There has never been, nor will there ever be an IDF policy of intentional killing of wanted fugitives. [...] The sanctity of life is a basic IDF value — there has been no change in this principle nor will any [change] in this matter ever be tolerated»⁶⁹⁴.

La tregua tra Israele e Palestina, iniziata con gli Accordi di Oslo (1993), terminò nel luglio 2000, quando fallirono le negoziazioni a Camp David e in una situazione di grande tensione l'allora futuro Primo Ministro Ariel Sharon fece una (controversa) visita al Monte del Tempio a Gerusalemme⁶⁹⁵. Tali fatti portarono i Palestinesi ad insorgere contro lo Stato di Israele, provocando il conflitto più violento dalla dichiarazione di indipendenza israeliana, noto oggi come la seconda Intifada. In questa occasione il Governo dichiarò per la prima volta l'esistenza di una *policy* volta all'eliminazione dei militanti palestinesi, non solo ammettendone la sussistenza, ma bensì assumendosene piena responsabilità in quanto parte di una politica a lungo termine⁶⁹⁶. È in questo contesto che i droni iniziano ad assumere

⁶⁹⁴ V. YASHUVI, *Activity of the Undercover Units*, rapporto di B'Tselem- *The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories*, Appendix E, 110. Si sottolinea che nemmeno un decennio dopo tali parole furono smentite dalle medesime autorità che riconobbero l'esistenza di un programma di eliminazione dei militanti palestinesi.

⁶⁹⁵ DAVID, *Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 5.

⁶⁹⁶ Dichiarò l'allora Ministro della Difesa Ephraim Sneh che «we will continue our policy of liquidating those who plan or carry out attacks, and no one can give us lessons in morality because we have unfortunately one hundred years of fighting terrorism». Cfr. *Israel and the Occupied Territories. State Assassinations and Other Unlawful Killings*, in *Amnesty International*, 2001, 1, su www.amnesty.org.

un ruolo centrale negli omicidi mirati condotti da Israele, divenendo i mezzi più impiegati per portare a termine tali pratiche.

Proprio grazie all'impiego degli APR che le forze israeliane subirono perdite in un numero estremamente ridotto rispetto alle vittime degli omicidi mirati. Si segnala in particolare che tra l'inizio della seconda Intifada e la fine del settembre 2012 furono più di 400 i palestinesi uccisi dai *drone strikes* a Gaza, la maggior parte dei quali civili⁶⁹⁷, mentre i membri delle forze armate dello Stato israeliano ad aver perso la vita furono solo dieci⁶⁹⁸.

3.2 La *policy* israeliana

L'ingente ricorso agli omicidi mirati da parte di Israele, accompagnato dall'ampio utilizzo dei *killer drones* in tali operazioni, ha fatto nascere un acceso dibattito sia a livello domestico che a livello internazionale circa la legittimità di tali atti, essendo stato altresì oggetto di condanna e critiche da parte di molte ONG e alcuni organi internazionali⁶⁹⁹. Lo Stato israeliano tuttavia ha sempre dichiarato di agire in conformità del diritto internazionale applicabile. In particolare, i motivi addotti quali giustificazione di tale *policy* sono stati resi noti dal Governo a fronte della richiesta della Commissione dei diritti umani dell'ONU che ne metteva in dubbio la conformità al diritto rilevante in materia⁷⁰⁰.

I rappresentanti del governo chiarirono in tale sede che i *drone strikes* venivano condotti esclusivamente contro combattenti legittimi, cioè coloro che erano effettivamente e direttamente coinvolti nelle ostilità, evidenziando altresì che anche ove vi fosse stata la certezza che un soggetto fosse un terrorista, prima di approvare l'attacco era necessario accertare che fosse collegato *directly to a hostile act*⁷⁰¹.

⁶⁹⁷ Emerge infatti che i *target* effettivi furono poco più di 200. Sul punto, cfr. STEFANINI, *Gaza sotto i droni israeliani*, in *Salute internazionale*, 2019, su www.saluteinternazionale.info.

⁶⁹⁸ DAVID, *Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 5.

⁶⁹⁹ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 29 s.

⁷⁰⁰ Per una lettura integrale delle dichiarazioni dei rappresentanti israeliani, cfr. CCPR/C/SR.2118.

⁷⁰¹ Si riporta la risposta in versione integrale del rappresentante Nitzan alle presunte dichiarazioni di illegittimità di tali pratiche. «[...] in Israel's policy on the matter and according to the laws on armed conflict, the legal basis for such operations was that attacks were restricted to persons directly involved in hostile acts. Even persons known to be terrorists were legitimate targets only if there was reliable evidence linking them directly to a hostile act. Senior political figures had not been attacked for their political activities but because they had been directly implicated in hostile acts. It would, of course, be preferable to arrest such persons, but in areas like the Gaza Strip, over which Israel had no control, his Government did not have that option. Its security forces were instructed

Inoltre, a voler sottolineare il rispetto dei principi dello *ius in bello*, fu richiamata la preferenza dell'arresto rispetto all'uccisione mirata, ma il peculiare contesto in cui la situazione conflittuale aveva luogo, cioè la Striscia di Gaza, non consentiva un simile intervento⁷⁰². Venne altresì affermato l'impiego di armi non proibite dal diritto internazionale, così come il rispetto del principio di proporzionalità, con l'ulteriore precisazione che coloro che non partecipano attivamente alle ostilità potevano essere colpiti solo in caso di *military necessity* e purché alternative meno letali non erano idonee a scongiurare il pericolo posto dai terroristi.

Sottolineò ancora il rappresentante governativo Nitzan che gli omicidi mirati a mezzo drone, venivano condotti solo in presenza di accurate operazioni di *intelligence* per garantire la massima precisione, ma ammise la possibilità di un errore nel colpire anche civili innocenti, soprattutto in virtù della (vile) pratica adottata dai militanti palestinesi di confondersi con la popolazione locale⁷⁰³.

Le conferme addotte dal Governo israeliano, nonostante fossero sufficientemente persuasive sul versante della liceità del contesto in cui gli omicidi venivano condotti, non convinsero fino in fondo lo *Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* Philip Alston, il quale in una lettera inviata al Governo israeliano il 28 novembre 2005⁷⁰⁴ richiese di specificare ulteriormente quali fossero le norme di diritto umanitario internazionale su cui faceva leva per giustificare tali pratiche, incluse quelle che dimostravano la qualità di combattenti legittimi dei militanti palestinesi, il rispetto del principio di proporzionalità, nonché la legittimità delle armi impiegate. Inoltre, costui domandò anche ulteriori

by the Attorney-General, however, to attack unlawful combatants only when there was an urgent military necessity and when no less harmful alternative was available to avert the danger posed by the terrorists. Furthermore, under the rule of proportionality, which formed part of the laws of armed conflict and was integral to Israel's accepted values, they were instructed to carry out such attacks only if they did not cause disproportionate harm to civilians. Consequently, at all stages of intelligence-gathering, operational planning and attacks on unlawful combatants, they always did their utmost to avoid injuring innocent persons. One could never, of course, ensure that only the guilty were harmed, especially given the vile practice on the Palestinian side of violating the rule that armed forces must distinguish themselves from the general population. For its part, Israel operated only against legitimate targets, using legitimate methods of warfare while abiding by the rule of proportionality in accordance with international law». Cfr. CCPR/C/SR.2118, par. 40.

⁷⁰² Si sottolinea infatti l'impossibilità di eseguire l'arresto in un territorio in cui Israele non ha controllo e di conseguenza non ha potere.

⁷⁰³ Si tratta di una violazione dello *ius in bello* e delle Convenzioni di Ginevra, che impongono ai combattenti di distinguersi dai civili.

⁷⁰⁴ Per una lettura integrale della lettera, v. Addendum 27 marzo 2006, E/CN.4/2006/53/Add.1, 130 ss.

specificazioni riguardo il processo adottato per l'approvazione degli omicidi mirati e i procedimenti volti all'accertamento di eventuali violazioni del diritto interno e internazionale.

In poche parole, lo *Special Rapporteur* richiedeva le prove dell'applicabilità del DIU piuttosto che i diritti dell'uomo. Sembrerebbe sussistere quindi una situazione speculare a quella della *Global War on Terror*, focalizzata intorno al riconoscimento dell'esistenza di un conflitto, e conseguentemente all'applicazione del diritto rilevante. Tuttavia, a differenza che negli Stati Uniti, in un caso i giudici della Corte Suprema israeliana si sono pronunciati sulla legittimità dei *targeted killings*, focalizzandosi su quelli a mezzo drone e individuandone i presupposti entro cui l'impiego non sia *contra legem*.

3.3 The Public Committee against Torture in Israel et al. c. Israele

La *policy* israeliana dei *targeted killing* è stata portata davanti alla Corte Suprema per due volte⁷⁰⁵. Il primo tentativo è stato effettuato nel gennaio 2002 da Mohammed Barakeh, un membro del *Knesset*, il Parlamento israeliano, con l'intento di porre fine al ricorso a tali pratiche⁷⁰⁶. Tuttavia, la Corte negò che la materia fosse di sua competenza, affermando che «the choice of means of warfare, used by the Respondents to preempt murderous terrorist attacks, is not the kind of issue the Court would see fit to intervene in»⁷⁰⁷.

Tale decisione fu ribaltata con il giudizio del 14 dicembre 2006⁷⁰⁸, pronunciato cinque anni dopo la presentazione di una petizione da parte di due ONG, una israeliana a una palestinese⁷⁰⁹, per interrompere il portarsi degli omicidi mirati. In

⁷⁰⁵ MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 32 ss.

⁷⁰⁶ GUNNEFLO, *The Emergence of Targeted Killing in the Israeli-Palestinian Common Entrapment of Enmity*, in GUNNEFLO (a cura di), *Targeted Killing. A Legal and Political History*, Cambridge, 2016, 15 ss.

⁷⁰⁷ Israel Supreme Court sitting as the High Court of Justice, 2002, HCJ 5872/01 (*Barakeh c. Prime Minister*). In senso critico, cfr. BEN-NAFTALI, MICHAELI, *Justice-Ability: A Critique of the Alleged Non-Justiciability of Israel's Policy of Targeted Killings*, in *J. Int. Crim. Justice*, 2003, 1, 368 ss.

⁷⁰⁸ Corte Suprema Israeliana (Alta Corte di Giustizia), 14/12/2006, HCJ 769/02 (*The Public Committee against Torture in Israel et al. v. Israel*), su www.internationalcrimesdatabase.org.

⁷⁰⁹ Le organizzazioni che hanno proposto il ricorso alla Corte sono *The Public Committee against Torture in Israel* (PCATI) e la *Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environmen* (LAW) che si occupano della tutela dei diritti dell'uomo.

tale occasione la Corte Suprema non negò la propria competenza a giudicare sulla materia, ma la sentenza si fece attendere a lungo⁷¹⁰.

Prima di analizzare il contenuto della decisione è opportuno specificare che la giurisdizione della Corte si fonda sulla *Basic Law* israeliana⁷¹¹ e che la stessa ha quindi il potere di pronunciarsi sulle azioni dei membri delle Forze armate israeliane responsabili per i *targeted killings*⁷¹².

Le considerazioni fondamentali ribadite dalla Corte possono essere riassunte come segue⁷¹³. La situazione che intercorre tra Israele e le varie organizzazioni terroristiche che operano nei territori occupati è classificabile come un conflitto non internazionale ai sensi del DIU. Gli omicidi mirati condotti contro tali individui sono quindi regolati dal diritto internazionale umanitario.

Secondo il DIU i terroristi palestinesi non possono considerarsi combattenti legittimi e quindi la legittimità dell'uccisione è subordinata alla partecipazione attiva alle ostilità di tali soggetti⁷¹⁴, dovendosi considerare la loro posizione alla stregua dei principi sanciti per la tutela dei civili⁷¹⁵. Quindi in breve, i terroristi sono da considerarsi civili e in quanto tali non possono essere legittimamente attaccati, a meno che non prendano (anche temporaneamente) parte al conflitto, potendo

⁷¹⁰ Il trascorrere di un tempo così lungo tra il deposito del ricorso e la pronuncia della sentenza è dovuto a diversi eventi che ne hanno fatto slittare la decisione. La corte dopo la proposizione del ricorso si era inizialmente rifiutata di emettere l'ordine richiesto dai ricorrenti di impedire i *drone strikes*, successivamente nel febbraio 2005 aveva invece bloccato la petizione vista la sospensione della *policy* degli omicidi mirati dal Governo, ma nel settembre dello stesso riprese la questione unendola ad un'altra petizione (promossa dal *Yesh Gull peace movement*) che richiedeva un'indagine sull'uccisione del 2002 di Saleh Shehadeh data la ripresa delle uccisioni mirate da parte delle Forze armate. Per un approfondimento su tali fasi intruttive, v. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 32.

⁷¹¹ Si tratta della fonte legislativa più vicina alla nostra Costituzione che l'ordinamento israeliano conosce.

⁷¹² GUNNEFLO, *The Emergence of Targeted Killing in the Israeli-Palestinian Common Entrapment of Enmity*, cit., 17.

⁷¹³ Per un approfondimento critico sui temi affrontati dalla Corte Suprema, v. EVEN-KHEN, *Can We Now Tell What Direct Participation in Hostilities Is?*, in *Israel L. Rev.*, 2007, 40, 1, 213 ss.; MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 32; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 858 s.; GUNNEFLO, *The Emergence of Targeted Killing in the Israeli-Palestinian Common Entrapment of Enmity*, cit., 17 ss.; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 16 ss.

⁷¹⁴ Sul tema della partecipazione diretta alle ostilità, v. BEN-NAFTALI, MICHAELI, *Justice-Ability: A Critique of the Alleged Non-Justiciability of Israel's Policy of Targeted Killings*, cit., 368 ss.; ELIA, *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Centro Alti Studi per la Difesa, cit., 26.

⁷¹⁵ V. *supra* Cap, II, § 3.1.

essere colpiti solo in questo lasso di tempo in quanto attivamente partecipanti alle ostilità.

In definitiva la Corte afferma che, nel rispetto del diritto internazionale umanitario, i *targeted killings* condotti contro i terroristi che partecipano attivamente alle ostilità sono permessi purché vengano rispettate alcune condizioni. *In primis* è richiesta un'attenta verifica circa il bersaglio che si intende colpire, per verificarne lo *status*. Si tratta di un fattore estremamente difficile da provare da parte di chi pone in essere l'attacco. In secondo luogo, anche se il *target* può essere legittimamente colpito, l'omicidio mirato deve considerarsi l'*extrema ratio* e deve quindi essere preferito il ricorso a mezzi meno letali (se altrettanto efficaci). Inoltre, a seguito di ogni *drone strike* deve essere condotta un'indagine approfondita volta ad accertare la precisione dell'identificazione del bersaglio e dell'attacco. Infine, deve essere verificato il rispetto del principio di proporzionalità nei casi in cui l'operazione abbia causato anche vittime non designate e danni collaterali⁷¹⁶.

La Corte conclude affermando che in merito alla *policy* del Governo «[...] we cannot determine that a preventative strike is always legal, just as we cannot determine that it is always illegal. All depends upon the question whether the standards of customary international law regarding international armed conflict allow that preventative strike or no»⁷¹⁷. In altre parole, questa non sancisce che i *targeted killing* sono *tout court* contrari alla legge, ma che l'accertamento della conformità al diritto interno e al DIU deve essere effettuato *on a case by case basis*⁷¹⁸.

La sentenza delle Corte Suprema israeliana è di particolare importanza, considerato che si tratta del primo caso in cui un organo giurisdizionale si è occupato di stabilire (astrattamente) quali siano le condizioni e le modalità affinché le uccisioni mirate

⁷¹⁶ Il riferimento a tali quattro condizioni pare potersi semplificare menzionando i corrispondenti principi dettati dal DIU, cioè il principio di precauzione, di necessità, di investigazione e proporzionalità. Sul punto, v. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 36; GUNNEFLO, *The Emergence of Targeted Killing in the Israeli-Palestinian Common Entrapment of Enmity*, cit., 19 ss.; CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, cit., 310.

⁷¹⁷ Corte Suprema Israeliana, 14/12/2006, HCJ 769/02 (*The Public Committee against Torture in Israel et al. v. Israel*), par. 60.

⁷¹⁸ Corte Suprema Israeliana, 14/12/2006, HCJ 769/02 (*The Public Committee against Torture in Israel et al. v. Israel*), par. 40; MELONI, *Fare la guerra con omicidi mirati. Tra questioni morali e aspetti giuridici*, cit., 859; MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 16.

siano conformi al diritto internazionale. Si sottolinea tuttavia che gli argomenti letterali richiamati nella decisione del 2006 costituiscono una mera riaffermazione di una già consolidata interpretazione del diritto dei conflitti armati, tale che in effetti le indicazioni fornite non possono essere adottate in concreto come linee guida da parte delle Forze armate che conducono le operazioni. Piuttosto applicando i principi enunciati dalla Corte Suprema, sembrerebbe una prerogativa del Governo la valutazione circa l'opportunità di condurre un *targeted killing* conforme al diritto internazionale⁷¹⁹. Sono infatti molti i punti controversi che la Corte pone alla base della sua decisione. Si pensi *in primis* al fatto che i giudici israeliani, sul presupposto che gli omicidi mirati costituiscono un *method of warfare*⁷²⁰ e, conseguentemente, limitano l'analisi al solo DIU, senza effettuare quel fondamentale processo di distinzione tra le operazioni di *law enforcement* e legittima difesa e l'esistenza di un conflitto. Inoltre, poco convincenti sono anche le (scarne) ragioni addotte a fondare l'applicazione del diritto dei conflitti armati, data l'assenza di riferimenti alla giurisprudenza in materia e di un'argomentata valutazione del perché sia applicabile il DIU piuttosto che il paradigma normativo dei diritti umani⁷²¹. Si sottolinea ulteriormente che i parametri individuati dalla sentenza sembrano delle istruzioni da seguire per la pianificazione (futura) di un omicidio mirato piuttosto che uno strumento per condannare *strikes* già avvenuti. In ogni caso non può negarsi che la sentenza costituisce un passo avanti nella qualificazione e regolamentazione degli omicidi mirati a mezzo drone condotti nel corso di un conflitto.

A seguito delle statuizioni della Corte Suprema, il Governo ha comunque continuato a perseguire la medesima *policy* di *targeted killing*. Rimane quindi dubbio fino a che punto la sentenza del 2006 abbia condizionato, in positivo, la

⁷¹⁹ EVEN-KHEN, *Can We Now Tell What Direct Participation in Hostilities Is?*, cit., 235 ss. Sul punto v. anche, MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 33 ss.

⁷²⁰ Il richiamo al *method of warfare* costituisce uno dei presupposti su cui si basa la sentenza. Lo stesso era stato menzionato nella precedente decisione del 2002 nella quale la Corte aveva negato la possibilità di giudicare sulla legittimità dei *targeted killings*. In questa sede invece considera senza operare alcun accertamento gli omicidi mirati a un metodo di guerra (legittimo). Sull'argomento, cfr. MELZER, *Targeted Killing in International Law*, cit., 34.

⁷²¹ EVEN-KHEN, *Can We Now Tell What Direct Participation in Hostilities Is?*, cit., 228.

pianificazione di tali attacchi nel quadro della politica persistentemente adottata volta a contrastare in modo definitivo ed effettivo il terrorismo⁷²².

3.4 L'impatto e l'effettività dell'impiego dei *killer drones* come mezzo per gli omicidi mirati

L'utilizzo dei *killer drones* da parte di Israele nella guerra chirurgica combattuta principalmente contro i terroristi palestinesi ha avuto un impatto molto simile alle conseguenze causate dalla *Global War on Terror* sui civili residenti nelle aree prevalentemente colpite dagli *strikes*. Gli effetti più evidenti del terrore che i droni incuto nelle popolazioni civili sono di carattere psicologico.

Gli attacchi a mezzo drone erano e sono tutt'oggi concentrati intorno alla Striscia di Gaza, area da sempre contesa tra palestinesi e israeliani. La quantità e l'intensità dei *drone strikes* condotti in questa zona secondo il centro *Al Mezan* è stata tale da aver cagionato tra il 2004 e il 2014 almeno 2000 vittime⁷²³. Come detto le conseguenze per gli abitanti di tali aree sono soprattutto psicologiche, oltre che fisiche⁷²⁴.

La loro costante presenza ha portato a soprannominare i droni israeliani *zenana* (ronzio in arabo) per il molesto rumore che emettono. In realtà il termine deve essere interpretato nell'accezione egiziana per cui rappresenterebbe "il fastidioso borbottare della moglie"⁷²⁵.

Il ronzio dei droni, onnipresente ormai nella quotidianità degli abitanti di Gaza e dintorni, ha un impatto tale che in un'intervista condotta dal Washington Post, il

⁷²² I dubbi sono sorti soprattutto a seguito delle dichiarazioni dell'ex Ministro delle infrastrutture Ben-Eliezer che in un'intervista con *Israel Radio* ha invitato le Forze armate statali ad attaccare e colpire i terroristi palestinesi coinvolti nell'attacco contro Israele partito dalla città di Gaza. Cfr. *Ben-Eliezer backs targeted killing policy in Gaza*, in *The Jerusalem Post*, 2007, su www.jpost.com.

⁷²³ Il gruppo israeliano per i diritti umani Hamushim ritiene che un terzo delle 1500 vittime della guerra civile del 2014 siano stati causati proprio dagli attacchi dei droni.

⁷²⁴ Da uno studio condotto da su 254 pazienti amputati dall'*Artificial Limb and Polio Centre* (ALPC) di Gaza dimostra che la causa più comune delle lesioni che hanno condotto all'amputazione di uno o più arti derivi dai *drone strikes*.

⁷²⁵ WILSON, *In Gaza, lives shaped by drones*, in *The Washington Post*, 2011, su www.washingtonpost.com; STEFANINI, *Gaza sotto i droni israeliani*, in *Salute internazionale*, 2019, su www.saluteinternazionale.info.

direttore del Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), Hamdi Shaqqura, dichiara che «for us, drones mean death. When you hear drones, you hear death»⁷²⁶. La costante presenza dei droni nell'area è altresì confermata da Atef Abu Saif, professore alla Al-Azhar University di Gaza, nel suo diario sull'offensiva lanciata da Israele su Gaza nel 2014, in cui afferma che «[il drone] potrebbe essere qui accanto a noi [...]. È come se volesse unirsi a noi per la serata aggiungendo una sedia invisibile»⁷²⁷.

A fronte di tale delicata situazione ci si deve dunque chiedere se e in quale misura sia lecito impiegare i *killer drones* per portare a termine attacchi che, oltre a colpire i bersagli effettivi, quali i terroristi, abbiano un impatto psicologico tale da poter mettere in dubbio il rispetto del principio di proporzionalità. Per rispondere a tale domanda devono analizzarsi gli aspetti riguardanti l'efficacia e l'efficienza dei *targeted killings* nell'ottica dell'obiettivo perseguito dal Governo israeliano.

Come giustamente nota Steven R. David, il terrorismo si caratterizza per una dinamicità e potenzialità offensiva tale che le azioni controffensive volte a contrastarlo devono essere idonee a evitare la minaccia⁷²⁸. Inoltre, in una situazione in cui «dissuading potential terrorists is not easy when they are eager to die for their cause», il ricorso agli omicidi mirati sembra una delle poche strade percorribili, in quanto idonea a neutralizzare la minaccia terroristica prima che si concretizzi⁷²⁹.

Partendo dunque da tale presupposto e dalla necessità di contrastare azioni terroristiche, bisogna analizzare quali siano i reali benefici di tali pratiche e confrontarli con gli elementi che invece ne evidenziano la scarsa utilità se paragonata ai danni collaterali che ne derivano.

I *drone strikes* condotti a partire dalla seconda Intifada hanno avuto l'effetto auspicato di ridurre e sventare attentati a fronte di elevati costi in termini di danni e vittime collaterali. Il punto forte della *policy* israeliana si fonda sull'intento di colpire principalmente i *leader* delle organizzazioni terroristiche i quali, *in primis*,

⁷²⁶ WILSON, *In Gaza, lives shaped by drones*, in *The Washington Post*, 2011, su www.washingtonpost.com

⁷²⁷ SAIF, *The Drone Eats with Me*, Manchester, 2015, 135.

⁷²⁸ In tal senso, v. anche BETTS, *The Soft Underbelly of American Primacy: Tactical Advantages of Terror*, in *Political Science Quarterly*, 2002, 117, 1, 33.

⁷²⁹ DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 6.

hanno le capacità e potenzialità per tenere insieme il gruppo⁷³⁰. Eliminati tali soggetti, la difficoltà di ricostruire l'identità della cellula comporta un rallentamento dell'attività criminosa. Inoltre, la caccia ai membri apicali delle organizzazioni agisce anche come deterrente. Se da un lato la possibilità di essere ucciso non spaventa chi comunque si suiciderebbe in nome della causa che persegue, d'altra parte ci sono coloro i quali non sono disposti a divenire dei martiri⁷³¹.

Tali fattori positivi devono tuttavia essere raffrontati con quegli argomenti contrari, i quali rendono legittimi i dubbi circa la reale efficacia degli attacchi a mezzo drone. La riflessione ha come punto di partenza la composizione delle organizzazioni terroristiche, le quali nella maggior parte dei casi non sono costituite da una singola unità controllata da un unico individuo, ma piuttosto sono formate da tante cellule, di varie dimensioni, accomunate dal perseguimento di un medesimo ideale che costituisce il comune denominatore dell'attività posta in essere. Se ne ricava che l'organizzazione non può considerarsi un *unicum*, ma un insieme di gruppi decentralizzati ognuno gestito in modo indipendente e, contemporaneamente, collegato agli altri dalla causa per cui opera⁷³².

La distruzione di una cellula mediante omicidi mirati non ha alcun impatto sull'esistenza e l'operato delle altre, tale che il ricorso a queste pratiche non pare avere l'efficacia auspicata⁷³³. Anzi vi sono evidenze che le operazioni in questione non hanno fatto altro che spingere le varie organizzazioni terroristiche a cooperare tra loro nel combattere il nemico comune⁷³⁴. La prova più evidente della scarsa efficacia della *policy* di *targeted killings* è stata la drammatica *escalation* degli attentati terroristici contro gli israeliani a seguito dell'uccisione nel 2002 del *leader* di *Hamas* Salah Shehadeh. Le critiche sui *drone strikes* si sono concentrate anche sul versante delle vittime civili, la cui morte è subordinata al rispetto del principio di proporzionalità dettato dal diritto internazionale umanitario.

⁷³⁰ DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 7.

⁷³¹ In effetti dall'inizio della seconda Intifada ad oggi sono diversi i leader di organizzazioni terroristiche che si sono arresi.

⁷³² BYMAN, *Do Targeted killings Work?*, cit. 100.

⁷³³ DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 8.

⁷³⁴ Ciò è quanto è avvenuto tra il gruppo estremista Jihad Islamico Palestinese, *Hamas* e le autorità palestinesi che, a lungo in rapporti ostili, hanno unito le forze nel conflitto con Israele. Sul punto, cfr. DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, cit., 12.

A fronte di tale esame, nonostante i numerosi aspetti che rendono dubbia l'efficacia pratica dei *targeted killings*, come alcuni giustamente notano non può negarsi l'essenzialità di adottare misure controffensive agli attacchi terroristici in modo da naturalizzare le relative minacce⁷³⁵. Certamente esistono ulteriori modalità meno letali per far fronte a tale esigenza, tuttavia se si riflette sul dovere morale di uno Stato di proteggere i propri cittadini e se gli omicidi mirati a mezzo drone costituiscono l'unico mezzo efficiente ed efficace (con i predetti limiti) allora può agevolmente comprendersi perché Tel Aviv porti avanti la *policy* in questione da oltre un ventennio.

4. I killer drones nell'esperienza europea: la Gran Bretagna

La storia dei droni militari nel Regno Unito risale agli anni '80, quando lo Stato acquistò i *Phoenix*⁷³⁶, APR di produzione statunitense, per impiegarli nella guerra contro il Kosovo del 1998 e successivamente nel corso della (seconda) Guerra del Golfo.

Nel 2005 la Gran Bretagna concluse un accordo denominato *Watchkeeper* con l'altro grande produttore, Israele, per lo sviluppo di un nuovo modello con funzione ISTAR in collaborazione tra i due Stati⁷³⁷. Intanto il Regno Unito aveva anche partecipato alla campagna afghana (di cui anche l'Italia fece parte⁷³⁸), fornendo un contributo, in termini di attacchi, molto maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti, tenuto conto del numero dei droni a disposizione dell'Aeronautica britannica rispetto alle forze statunitensi⁷³⁹. Nel 2016 con l'acquisto di altri dieci *Reaper*, probabilmente volti a sostituire i precedenti modelli, la Gran Bretagna ha aumentato gli attacchi contro i membri delle organizzazioni terroristiche in Iraq e Siria⁷⁴⁰.

⁷³⁵ . RUYS, *License to Kill? State -Sponsored Assassination Under International Law Studies*, cit., 35 ss.; WILSON, *In Gaza, lives shaped by drones*, in *The Washington Post*, 2011, su www.washingtonpost.com.

⁷³⁶ I velivoli furono dismessi nel 2006 in virtù dell'alto tasso di schianto.

⁷³⁷ Si trattava di un *joint venture* tra la società israeliana Elbit Systems e quella inglese Thales UK.

⁷³⁸ Sul punto, v. *Afghanistan: ultimo volo operativo del Predator per la missione ISAF*, in *Ministero della Difesa*, 2014, su www.difesa.it.

⁷³⁹ Alla fine del 2012 il Regno Unito aveva collezionato più di 70.000 ore di volo e aveva effettuato il 38% degli *strikes*. Cfr. BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 27.

⁷⁴⁰ DI SALVO, *Droni armati: gli interessi europei in gioco*, in *Coalizione italiana libertà e diritti civili*, 2017, su www.cild.eu/blog.

Da un rapporto pubblicato da *Drone Wars*⁷⁴¹, si ricava che tra il 2014 e il 2016 i droni inglesi hanno effettuato più di 1200 *strikes* e, a fronte di una riduzione delle missioni a mezzo drone, è comunque emerso un aumento del 30% delle operazioni che vedono l'impiego dei *Reaper*.

Anche l'utilizzo da parte delle Forze armate inglese lascia spazio ad alcune perplessità.

L'impiego dei droni solleva anzitutto un problema di trasparenza e *accountability*. Il Governo inglese è infatti restio a rilasciare informazioni sul numero dei droni schierati, sui luoghi in cui sono impiegati e per quali tipi di operazioni (ISR o per *targeted killings*). Sono dati cruciali dalla cui esistenza dipende un effettivo controllo da parte dell'opinione pubblica e di coloro che subiscono un danno dagli attacchi. Come giustamente afferma Cole «despite regularly arguing that armed drones are no different from its other military aircraft, in refusing to release this information to campaigners and MPs, the MoD are clearly treating them differently. While it is happy to name and number other aircraft deployed on overseas operations, the MoD want to keep the number and location of its armed drones secret»⁷⁴². Se ne evince quindi la volontà del Governo di utilizzarli per operazioni intenzionalmente sottratte allo scrutinio della pubblica opinione e alla possibilità di essere oggetto di responsabilizzazione per i soggetti responsabili.

Ancora una volta la questione si incentra sui limiti e la portata del segreto di Stato, invocato a tutela della pubblica sicurezza a discapito dei paradigmi di *transparency* e *accountability*. Continua Cole che essendo la Gran Bretagna tra i primi Paesi ad impiegare tali sistemi d'arma, sarebbe auspicabile dare il buon esempio sul tema della divulgazione delle informazioni relative al numero, luogo e tipo di attacco operato, in quanto altrimenti gli Stati che successivamente intraprendono i *drone strikes* si sentiranno (erroneamente) legittimati a celare tali informazioni, creando così un circolo vizioso di segreti dal quale difficilmente può uscirsi⁷⁴³.

⁷⁴¹ La *Drone Wars* è un ONG britannica fondata da Chirs Cole che analizza gli ambiti di utilizzo dei droni armati. Per una lettura del rapporto, v. COLE, *New Report: British Drone Operations Against ISIS, 2014-2016*, in *Drone Wars*, 2017, su www.dronewars.net.

⁷⁴² COLE, *Where are Britain's armed drones? And why it matters we are not allowed to know*, in *Drone Wars*, 2016, su www.dronewars.net.

⁷⁴³ Si riportano le parole dell'autore che afferma che «from a wider international security perspective however, it is crucial, as more and more nations acquire armed drones, that there is a strong expectation and culture of transparency and public oversight of the deployment of armed drones.

Spunto di delicate riflessioni è anche il tema della collaborazione con le Forze statunitensi nelle operazioni di *targeted killings* in Medio Oriente. In particolare, tale collaborazione, come si ricava da un articolo pubblicato su *The Sunday Times* riguarderebbe il fatto che «British spy agencies have been pinpointing the hiding places of Al-Qaeda and Taliban chiefs for controversial ‘targeted killings’ by US drones»⁷⁴⁴.

Il Governo ufficialmente non ha mai né confermato né negato tale coinvolgimento appellandosi alla *long-standing policy of not commenting on intelligence issues*. Tuttavia, come riporta *The Bureau of Investigative Journalism* lo *Special Rapporteur* dell’ONU nel corso di un evento organizzato dal *All Party Parliamentary Group (APPG)* sul tema dei droni afferma che «there is little doubt the UK has given the US information used in drone strike [...] the UK and US intelligence relationship is so close that this type of information-sharing is “inevitable”»⁷⁴⁵.

4.1 Segue: la Germania

La Germania ha alle spalle una lunga storia legata alla produzione di droni militari, sviluppati, *in primis* durante i due conflitti mondiali e successivamente modernizzati per adeguarli alle nuove esigenze operative. Oggi le Forze armate tedesche, denominate *Bundeswehr*, hanno in dotazione cinque diversi tipi di APR, sia con sole funzioni di *surveillance* e *intelligence* (ISR) che con capacità offensive. La Germania in merito all’impiego dei *killer drones* ha assunto un atteggiamento connotato da grande cautela, probabilmente in virtù delle posizioni estremiste che ha caratterizzato il suo recente passato. Sul punto infatti l’ex Ministro von der Leyen ha enfatizzato in un’intervista il fatto che «there is no operation of the

As one of the few countries operating these systems beyond its own borders, the UK should recognise that it has both the responsibility and also the opportunity to set high standards internationally for such transparency. However if the UK refuses such basic details as the number of armed drones that have been deployed, other nations acquiring such systems are likely to follow this lead». Si rimanda all’articolo in questione per contestualizzare tali parole. V. COLE, *Where are Britain’s armed drones? And why it matters we are not allowed to know*, in *Drone Wars*, 2016, su www.dronewars.net.

⁷⁴⁴ LEPPARD, *GCHQ Finds Al Qaeda for American Strikes*, in *The Sunday Times*, 2010, su www.thetimes.co.uk

⁷⁴⁵ SERLE, *UK Complicity in US Drone Strikes is ‘Inevitable’, Emmerson Tells Parliament*, in *The Bureau of Investigative Journalism*, 2013, su www.thebureauinvestigates.com.

Bundeswehr without clear rules on the deployment of weapons. Hence, the deployment of drones [...] is only possible if all legal rules – international as well as national – are being respected, and only after the decision is made by the Bundestag»⁷⁴⁶.

Da tali parole si ricava che la possibilità di condurre operazioni di *targeted killings* con droni tedeschi sia un'ipotesi difficilmente ravvisabile in assenza di un effettivo conflitto entro cui gli stessi sono legittimati dallo *ius in bello*. Tuttavia, il mancato impiego dei *killer drones* non esclude l'utilizzo degli APR con funzioni ISR per la raccolta di informazioni⁷⁴⁷. Inoltre, pare necessaria un'ulteriore precisazione, legata al fatto che la Germania è circondata da Paesi alleati, nel cui territorio difficilmente si troverà ad impiegare mezzi armati. Piuttosto l'utilizzo dei velivoli *unmanned* sembra doversi considerare ai meri fini di difesa del territorio nazionale come espressione del potere di *law enforcement*.

Il limite imposto dal Governo ai *drone strikes* non vieta però alla Germania di impiegare i droni come strumenti di assistenza agli altri Stati, sostituendo tali mezzi le truppe di terra o i tradizionali aerei, sfruttando così la capacità intrinseca dei droni di tutelare i propri uomini e, in ultima analisi, lasciando assoggettati a rischi elevati solo le parti robotiche dell'esercito⁷⁴⁸. In questo modo il Governo, non esponendosi troppo ed evitando scelte che possono generare aspre controversie, agisce senza alcun rischio che la *policy* delle uccisioni mirate possa andare a suo discapito. Il riferimento è in particolare alla collaborazione dell'*intelligence* tedesca con quella statunitense nell'individuazione e uccisione dei sospetti terroristi appartenenti all'ISIS in Siria e Iraq⁷⁴⁹. In particolare, accade che mediante droni con funzioni ISR, le Forze armate tedesche effettuano operazioni di *surveillance* e *reconnaissance* e raccolgono dati e informazioni da trasmettere agli Stati Uniti, affinché questi provvedano a portare a termine le conseguenti uccisioni mirate⁷⁵⁰.

⁷⁴⁶ FRANKE, *Armed Drones? Jein! Germany's Qualified Decision for Armed UAVs*, in *ISN Security Watch*, 2014, su www.files.ethz.ch.

⁷⁴⁷ DI SALVO, *Droni armati: gli interessi europei in gioco*, in Coalizione italiana libertà e diritti civili, 2017, su www.cild.eu/blog.

⁷⁴⁸ FRANKE, *A Perspective on Germany*, in *Center for New America Security*, 2016, su www.cnas.org.

⁷⁴⁹ Sul punto, cfr. *Assistenza mortale*, in *Amnesty International*, 2018, 45 ss., su www.amnesty.it.

⁷⁵⁰ A conferma della natura non armata dell'azione, gli l'Ufficiale tedesco incaricato della missione afferma che «the reconnaissance objectives are intended to serve in the fight against IS. Of course, they also serve as possible targets for further operations». Continua poi sottolineando che «[the

Tale prassi negli ultimi anni sta comunque generando delle critiche da parte della pubblica opinione, soprattutto a seguito dell'uccisione del cittadino tedesco Bünyamin Erdogan ad opera di un drone della CIA nell'ottobre del 2010 in Pakistan⁷⁵¹. L'aspetto più controverso di tale omicidio mirato è costituito dal fatto che proprio la Germania aveva fornito all'*intelligence* statunitense sul bersaglio. È così sorta la questione riguardo «what types of information German intelligence officials should be allowed to pass on to their American partners, and whether this information could lead to the death of German citizens»⁷⁵². Probabilmente anche tale evento ha influito nell'adozione di una *policy* così restrittiva sul tema dei *killer drones*.

Inoltre, espressione di tale collaborazione tra Stati Uniti e Germania è la disponibilità per i primi della base tedesca di Ramstein⁷⁵³, che secondo fonti attendibili sembra essere al centro della complessa rete di strutture a disposizione degli americani sparse in tutto il mondo. Sembrerebbe che da tale base partano molti droni (armati) diretti verso Yemen, Pakistan e Afghanistan, ma che il Governo abbia concesso l'utilizzo della struttura a condizione che non pongano in essere missioni che violino la legge tedesca⁷⁵⁴. La situazione in questione è simile, sotto molti punti di vista, a quella esistente in Italia legata alla base militare di Sigonella.

4.2 *Segue: la Francia*

Anche la Francia, al pari della Germania, ha iniziato a produrre droni più di un secolo fa, più precisamente nel 1917 testò il primo velivolo controllato da remoto, il *Voisin* ⁸⁷⁵⁵. Attualmente le Forze armate sono in possesso sia di APR non armati, utilizzati per missioni di *intelligence*, che di droni armabili. È proprio intorno alla

operation] is all about 'targeting,' [...] We provide target data for others so that they drop something on [that area]». Cfr. *German Tornado Jets Begin Mission Against 'IS'*, in *Deutsche Welle*, 2016, su www.dw.com.

⁷⁵¹ Per un approfondimento sulla morte di Bünyamin Erdogan, v. *Assistenza mortale*, in *Amnesty International*, 2018, 49 ss., su www.amnesty.it.

⁷⁵² STARK, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, in *Spiegel Online*, 2011, su www.spiegel.de.

⁷⁵³ La Ramstein Air Base è una base statunitense nel sud-ovest della Germania sede centrale dell'aviazione statunitense in Europa e nelle regioni limitrofe.

⁷⁵⁴ SCAHILL, *Germany is the tell-tale heart of America's drone war*, in *The Intercept*, 2015, su www.theintercept.com.

⁷⁵⁵ VILMER, *A Perspective on France*, in *Center for New America Security*, 2016, su www.drones.cnas.org.

possibilità di armare gli americani *MQ-9 Reaper* che si sostanzia il dibattito in Francia sui *killer drones*.

La flotta di droni sotto la guida francese si compone sia di APR MALE e HALE⁷⁵⁶ utilizzati finora, come detto, per missioni di ricognizione, che includono l'assistenza sul campo delle truppe a terra, analisi del campo di battaglia, individuazione di possibili minacce terroristiche e salvataggio di ostaggi⁷⁵⁷. Se ne ricava quindi che lo scopo principale per cui sono impiegati è di sostegno e integrazione di altri mezzi.

Dal 2014 la Francia è alla guida dell'operazione *Barkhane*⁷⁵⁸, finalizzata alla lotta al terrorismo in Mali, Burkina Faso, Nigeria e Chad, nel corso della quale ha impiegato cinque dei suoi droni (non armati).

Nonostante i diversi progetti in cui è coinvolta a livello europeo volti allo sviluppo di una flotta di droni per la difesa della comunità, la Francia è più arretrata sia nella produzione e sviluppo, che nell'impiego rispetto agli altri paesi dell'UE⁷⁵⁹. Ciò si spiega in virtù di alcuni aspetti che ne hanno notevolmente rallentato una potenziale acquisizione di una porzione del mercato dei droni.

Innanzitutto, un primo limite è di carattere politico in quanto oltre al dissenso di una considerevole parte del Parlamento allo schieramento di droni armati, vi è anche la necessità di ottenere l'approvazione da Washington per armare i *Reaper*. Problemi si pongono anche sul fronte delle risorse sia economiche che umane. Sotto il primo aspetto, la Francia ritiene che da un'analisi costi-benefici sia più redditizio investire sui tradizionali velivoli *manned*, piuttosto che sui quegli *unmanned*, mentre dal secondo punto di vista vi è una mancanza di personale all'interno delle Forze armate in grado di pilotare e gestire gli APR, tale che a nulla varrebbe incrementare la flotta se poi manca chi può e sa come impiegarli.

Da tale breve analisi può quindi concludersi che gli attacchi armati, sia che siano espressione di un'azione di *law enforcement* sia che avvengano nel corso di un

⁷⁵⁶ Sulle caratteristiche di tali mezzi, cfr. *supra* Cap. I, § 6.2.

⁷⁵⁷ VILMER, *A Perspective on France*, in *Center for New America Security*, 2016, su www.drones.cnas.org.

⁷⁵⁸ *Opération Barkhane: Point de Situation du 8 Janvier 2015*, in *Minister des Armees*, 2015, su www.defense.gouv.fr.

⁷⁵⁹ DI SALVO, *Droni armati: gli interessi europei in gioco*, in *Coalizione italiana libertà e diritti civili*, 2017, su www.cild.eu/blog. Sulle collaborazioni a livello europeo, v. anche *infra* Cap. I, § 7.2.1.1

conflitto armato sono prerogativa dei tradizionali aeromobili, potendo semmai i droni essere utilizzati come strumenti ausiliari per l'individuazione del bersaglio.

5. Le potenze emergenti: la Russia

La Russia da alcuni decenni ha fatto il suo ingresso nel mercato dei *killer drones* investendo milioni sulla ricerca e lo sviluppo di un proprio programma di produzione, tuttavia ancora oggi i loro velivoli non hanno raggiunto un grado di sofisticatezza paragonabile a quelli statunitensi e israeliani⁷⁶⁰.

Infatti, nel corso del conflitto contro la Georgia nel 2008, la Russia si è trovata in difficoltà a combattere con i propri APR, avendo l'avversario acquisito un consistente numero di velivoli direttamente da Israele. A fronte di tali difficoltà anche il Governo russo si vide costretto ad acquistare dodici droni da Tel Aviv, investendo circa 53 milioni di dollari⁷⁶¹. Dietro tale acquisizione vi era proprio l'intento di adottare quel processo di ingegneria inversa per comprendere il funzionamento del drone e riprodurlo al fine di creare una propria flotta indipendente⁷⁶².

Attualmente la Russia dispone di più di 50 velivoli, ma solo una parte è armata. Inoltre, proprio per far fronte a tale inferiorità numerica e qualitativa, molti sforzi sono stati profusi per sviluppare un sistema di controffensiva volto all'individuazione e abbattimento dei droni identificati nello spazio aereo russo⁷⁶³. L'impiego, così come la produzione, va a rilento non avendo ancora un programma specifico di impiego. In realtà a partire dal 2013 è stato intrapreso un piano di investimento di 13 miliardi volto a colmare il *gap* nella produzione di *killer drones*, che ha portato nel 2016 a presentare un prototipo fondato sulla medesima tecnologia alla base dei *Reapers* americani⁷⁶⁴.

In conclusione, può dirsi oramai che la Russia sia proiettata verso la prossima acquisizione di una buona parte del mercato dell'esportazione dei droni, data la

⁷⁶⁰ DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 77.

⁷⁶¹ WAN, FINN, *Global Race to Match U.S. drone capabilities*, in *The Washington Post*, 2011, su www.washingtonpost.com; DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 83.

⁷⁶² BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, cit., 27.

⁷⁶³ DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 87 s.

⁷⁶⁴ GERTZ, *Russia to Deploy Long-Range Attack Drone by 2016*, in *Washington Free Beacon*, 2013, su www.freebeacon.com

sempre maggiore richiesta di queste tecnologie da parte di quei Paesi del Medioriente come la Siria, l'Iraq e il Pakistan⁷⁶⁵ con cui Stati Uniti e Israele non hanno interesse a commerciare. La Russia si avvia così a seguire le orme della maggiore potenza emergente nel settore: la Cina⁷⁶⁶.

5.1 *Segue: la Cina*

Il *new incomer* sul campo dei droni è proprio la Cina che con il *boom* economico ha iniziato ad investire un'ingente quantità di denaro nello sviluppo di tecnologie innovative e di rapida produzione di diversi velivoli *unmanned*. Ad oggi sono stati inserite sul mercato diverse tipologie di droni di fabbricazione cinese sia armati che non.

Oltre ad aver adottato il medesimo sistema russo di *reverse engineering*, e producendo APR sostanzialmente identici a quelli americani⁷⁶⁷, Pechino sta sviluppando altri prototipi all'avanguardia che mettono in allarme sia Stati Uniti che Israele, per i rischiosi impieghi da parte di potenziali acquirenti esteri. Ci si riferisce alla sperimentazione di un sistema GPS in grado di raggiungere una copertura globale⁷⁶⁸.

In generale, la flotta cinese secondo alcuni si compone oggi di quasi 300 velivoli, ma secondo altre fonti sembrerebbe che le Forze armate ne posseggono molte di più⁷⁶⁹.

⁷⁶⁵ Gli interessi della Russia ad esportare in tali paesi non contrastano con l'interesse alla tutela dei diritti umani, la quale non pare essere una delle preminenti esigenze del Governo russo, al contrario della politica adottata dagli U.S. e Israele che hanno appunto interrotto il commercio di armi con tali Stati. Per un approfondimento sul tema dell'esportazione, cfr. DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 78 ss.

⁷⁶⁶ WALDRON, *China finds its UAV export sweet spot*, in *Flight Global*, 2019, in <https://www.flightglobal.com>.

⁷⁶⁷ Il CH-4 è stato progettato sulla base del *software* del *MQ-9 Reaper* della General Atomics. È il velivolo cinese più grande e all'avanguardia e si presenta con solo funzioni ISR per attività di ricognizione, ma vi è anche la versione armata che può trasportare fino a 350 kg. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del drone, v. CRIPPA, *Il mercato dei droni in Medio Oriente: una sfida tra Cina e Stati Uniti*, cit., 3 s.

⁷⁶⁸ Il sistema è noto come *BeiDou* (1 e 2) che costituisce una soluzione di geoposizionamento globale, la cui precisione è tale da lasciare un margine di errore di soli pochi centimetri. Per un approfondimento su tale sistema, cfr. VESPIA, *BeiDou: completata una nuova costellazione di satelliti*, in *Astronauti News*, 2020, su www.astronautinews.it.

⁷⁶⁹ WONG, *Hacking U.S. Secrets, China Pushes for Drones*, in *New York Times*, 2013, su www.nytimes.com.

L'interesse alla produzione di droni sempre più all'avanguardia da parte della Repubblica Popolare cinese è ancora più evidente se si pensa alle innovative infrastrutture per la produzione di droni militari, ma anche civili. Emerge inoltre che l'interesse primario dietro tale crescente attività produttiva derivi dalla volontà di creare un esercito di droni utilizzabili in circostanze ostili, quali ad esempio in spazi aerei oggetto di dispute internazionali⁷⁷⁰.

Fino ad oggi non vi è alcuna notizia relativa all'impiego dei *killer drones* in suo possesso da parte della Cina. Vi sono solo informazioni relative all'uso in operazioni di *intelligence* e, soprattutto, *surveillance* proprio in quelle zone contese con il Giappone e il Pakistan⁷⁷¹.

6. I *killer drones* nell'opinione pubblica

Per concludere la presente analisi pare opportuno analizzare brevemente quale sia l'opinione dei cittadini di diversi Paesi del mondo in merito all'impiego dei *killer drones*. Soccorre in proposito un rapporto elaborato dall'Archivio Disarmo⁷⁷², nel quale sono stati esplorati ed elaborati gli atteggiamenti in merito alla questione.

Pare necessaria una premessa concernente la distinzione tra legittimità e legittimazione, rilevando nel seguente esame solo il secondo concetto⁷⁷³.

Il concetto di legittimità ha natura legale e per tale deve intendersi la fondatezza giuridica di una data azione. Questa viene riconosciuta, a livello statale, dagli organi governativi e parlamentari nonché, a livello internazionale, da parte di organismi sovranazionali come ad esempio le Nazioni Unite.

Diversa invece è la legittimazione, fenomeno sociale che si esplica in un processo di accettazione di una data condotta ad opera delle popolazioni e della pubblica opinione. Il *discrimen* tra i due concetti risiede nell'assenza nel secondo di un argomento giuridico che "rende legale" una data azione. La questione in analisi non

⁷⁷⁰ EASTON, RUSSELL HSAIO, *The Chinese People's Liberation Army's Unmanned Aerial Vehicle Project: Organizational Capacities and Operational Capacities*, in *Project 2049*, 2013, p. 2.

⁷⁷¹ SAGAR, *49 Drones to Keep an Eye in China and Pakistan Borders*, in *DNA*, 2013, su www.dnaindia.com.; SCHEARF, *Japan, China Territorial Tensions Rising Over Unmanned Drones*, in *VOA News*, 2013, su www.voanews.com.; DOYLE, *The Race of Drones*, cit., 86 s.

⁷⁷² IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 109 ss.

⁷⁷³ Sulla distinzione tra i due concetti, v. LANCHESTER, *Legittimità e legittimazione: la prospettiva del costituzionalista*, in *Il politico*, 1998, 63, 4, 547 ss.

si basa infatti sui profili di legittimità dell'impiego dei droni, ma su come l'utilizzo viene percepito dalla popolazione mondiale.

Analizzando il tema da due prospettive differenti, l'una avente ad oggetto l'opinione pubblica mondiale, e l'altra quella europea, concludendo con un *focus* sull'Italia, emergono quelle differenze culturali e sociali che determinano una maggior o minore accettazione dei droni armati da parte di un popolo.

Partendo dalla visione internazionale della materia, i dati che emergono sono particolarmente interessanti⁷⁷⁴. Gli unici Stati nei quali sussiste una maggioranza favorevole all'uso dei *killer drones* sono Stati Uniti e Israele, pionieri nello sviluppo dei velivoli e nel loro impiego. Nel resto del mondo invece prevalgono posizioni più moderate che ne contestano l'uso facendo leva sugli aspetti più controversi che li rendono di dubbi legittimità.

Le aree nelle quali si concentra la maggiore opposizione sono il Sud America e il Medioriente, escluso lo Stato israeliano, il quale con il 64% dei consensi, è al primo posto tra gli Stati "alleati" dei droni⁷⁷⁵. Anche tra i maggiori Stati dell'Asia-Pacifico pare emergere una prevalenza dell'opinione contraria. Infine, la situazione in Africa ha carattere estremamente eterogeneo, potendo comunque individuarsi una tendenza comune nei Paesi a maggioranza musulmana, nei quali emergono posizioni più radicali di dissenso⁷⁷⁶.

Particolarmente interessante è la posizione del Pakistan, uno dei principali scenari in cui operano i *killer drones*. Uno specifico rapporto sull'opinione in tale Stato è stato pubblicato dall'organizzazione *non profit Community Appraisal and Motivation Programme* (CAMP) in collaborazione con il ricercatore pakistano Naveed Ahmad Shinwari, dal quale è emerso che oltre il 60% degli intervistati non ritiene giustificati i numerosi *drone strikes* condotti sul territorio pakistano ad opera degli Stati Uniti.

⁷⁷⁴ Il *report* in questione ha preso in considerazione le ricerche condotte dal *Pew Research Center* su 44 Stati tra il 2012 e il 2014. Per un approfondimento sulle modalità e criteri adottati, v. www.pewresearch.org.

⁷⁷⁵ Il riferimento al termine "alleati" per individuare coloro i quali sono favorevoli all'impiego dei droni, affiancato al suo contrario, "avversari", coloro che invece ne esaltano gli aspetti più controversi, costituisce una metafora che perfettamente esprime il rapporto tra opinione pubblica e *killer drones*. Sul punto, cfr. MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 45 ss.

⁷⁷⁶ Il riferimento è in particolare al Senegal, in cui i contrari all'uso degli APR armati sono oltre l'86% degli intervistati.

Procedendo con l'analisi della posizione degli Stati europei, emerge una sostanziale omogeneità delle opinioni riguardo i droni armati, potendosi comunque distinguere due gruppi. Il primo, con a capo la Gran Bretagna e la Francia, a cui si accoda anche la Germania, si caratterizza per una (quasi) parità tra i sostenitori e gli "avversari" dei droni armati. Nel secondo gruppo, che include Grecia, Portogallo e Spagna, emergono posizioni nettamente più contrarie, essendo in alcuni casi i favorevoli poco più del 10% degli intervistati.

A tali risultati deve essere aggiunta una precisione riguardante i campioni di popolazione oggetto della ricerca. Esistono delle variabili strutturali, le quali consentono di stabilire con maggiore o minore probabilità la condivisione dell'impiego dei droni armati da parte di un soggetto campione⁷⁷⁷.

La prima di tali variabili è il sesso. È stato infatti registrato un importante *gender gap*, tale che è più probabile l'accettazione dei *killer drones* da parte degli uomini piuttosto che delle donne⁷⁷⁸. Si tratta di un fattore legato ad una caratteristica intrinseca del sesso femminile, dotato di una maggiore empatia e quindi tendenzialmente più riluttante ad accettare l'uso della forza.

La seconda variante è legata all'età, essendo stato rilevato un maggiore consenso nella fascia tra i 34 e i 65 anni. Tale fattore è vincolato ad un ulteriore elemento di carattere socioeconomico. Si conferma anche in questo campo il rapporto direttamente proporzionale tra l'appartenenza ad un ceto medio-alto e la conoscenza della materia, affiancato dall'ulteriore considerazione che sussiste una maggiore riluttanza ad accettare i droni armati da parte delle minoranze etniche⁷⁷⁹.

⁷⁷⁷ Per un approfondimento, v. IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, cit., 127 s.

⁷⁷⁸ Numerosi studi hanno dimostrato il maggior interesse e conoscenza da parte degli uomini rispetto alle donne su tutto ciò che attiene all'ambito militare, incluso l'utilizzo degli armamenti. Tre gli argomenti che giustificano tale situazione: il minore coinvolgimento nella materia del sesso femminile, le idee politiche espresse tramite il diritto al voto e un'innata preferenza per le politiche di solidarietà rispetto al ricorso alla forza armata. Per un approfondimento sul tema delle variabili strutturali del genere e dell'età, v. SHAPIRO, MAHAJAN, *Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends from the 1960s to the 1980s*, in *Public Opinion Quarterly*, 1986, 48, 384 ss.; CONOVER, *Feminists and the Gender Gap*, in *J. of Politics*, 1988, 50, 4, 985 ss.; FARINA, *Recenti tendenze dell'opinione pubblica sulle questioni militari*, in GOBBICCHI (a cura di), *La professione militare oggi. Caratteristiche sociali e nuovo contesto geopolitico*, Milano, 1995, 194 ss.; BATTISTELLI, GALANTINO, LUCIANETTI, STRIULI, *Opinioni sulla guerra. L'opinione pubblica e l'uso della forza*, Milano, 2012.

⁷⁷⁹ MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, cit., 47 s.

6.1 Un approfondimento sull'opinione pubblica in Italia

Da un'indagine demoscopica condotta in Italia su un significativo numero di campioni è emersa in generale una scarsa conoscenza dell'argomento, così come scarsi sono gli approfondimenti dedicati dai media ai droni armati⁷⁸⁰. Come giustamente nota Mazzoleni, i mezzi di comunicazione costituiscono il principale canale di accesso alla informazione e dunque il formarsi di una propria idea sui droni armati dipende in gran parte della mole e dal tipo di informazione rese note dai *media*⁷⁸¹. Pare quindi evidente che la poca attenzione mediata sul tema non abbia consentito una conoscenza piena dei *pro* e dei *contro* dei *killer drones* da parte della popolazione italiana.

Due sono le considerazioni che possono farsi alla luce di quanto emerso dall'indagine. I droni riscontrano un favore molto ampio da parte degli intervistati nel momento in cui non viene fatto riferimento all'impiego come arma o come mero strumento di sorveglianza. Con il passaggio da un uso "teorico" del velivolo a quello "pratico" in operazioni militari da parte delle Forze armate la situazione cambia scendendo a poco più del 50% il consenso per le operazioni ISR e a meno del 20% quello per gli *strikes*⁷⁸².

Tali risultati rendono evidente la necessità di una trattazione del tema in modo più approfondito da parte dei *media*, per sensibilizzare i cittadini ad una maggiore comprensione di un'arma che negli ultimi decenni ha subito una proliferazione a livello mondiale e che presto diventerà parte della "quotidianità" militare italiana.

⁷⁸⁰ L'indagine è stata condotta da l'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD) e presentata nel corso del Convegno su "I droni armati e il nuovo volto della guerra", realizzato nell'ambito delle attività dello *European Forum on Armed Drones* e della collaborazione con Rete Italiana Disarmo. Per una lettura dei risultati della ricerca, cfr. www.assopace.org/index.php/pubblicazioni-assopace/309-il-drone-comprimario-o-portagonista.

⁷⁸¹ Per un approfondimento sul tema dello spazio "mediatizzato", v. MAZZOLENI, *La comunicazione politica*, Bologna, 2012, 53 ss.

⁷⁸² Osserva Francesca Farruggia, coautrice del *report* che «[i droni] appaiono "simpatichi" se ad uso civile e meno se ad uso militare».

CONCLUSIONI

L'analisi sin qui svolta ha dimostrato come le principali criticità in materia di droni emergano sul piano della regolamentazione delle operazioni che vedono coinvolti i *killer drones*. Infatti, nonostante a livello giuridico questi siano equiparati ai tradizionali aeromobili, persistono quegli aspetti peculiari caratterizzanti i velivoli *unmanned* che impediscono di estendere l'intera disciplina anche agli aeromobili a pilotaggio remoto. Nel tentativo di individuare in che modo il diritto penale opera in relazione ai droni armati, sono affiorati i limiti e le difficoltà legati a tale accertamento.

In particolare, da un lato è stata riscontrata una difficoltà nel valutare quando il diritto penale si applica, cioè quali sono effettivamente i contesti in cui un *targeted killing* può essere punito e giudicato secondo le norme penalistiche. L'operatività della disciplina penale è infatti subordinata alla qualificazione dell'attacco come espressione del potere di *law enforcement*, mentre è esclusa qualora il *drone strike* sia giustificato dalla presenza di un conflitto armato (internazionale o interno) entro cui ricondurlo.

Sul punto è emersa un'intrinseca difficoltà di accertamento, essendo la materia dei droni strettamente connessa alla nuova concezione di guerra, le cui fattezze paiono difficilmente riconducibili entro i tradizionali paradigmi dettati dal diritto internazionale umanitario.

Concentrando l'analisi sulla guerra asimmetrica per eccellenza, la *Global War on Terror*, si è visto che – date le caratteristiche degli attori del presunto conflitto e la portata dello stesso, nonché le modalità con cui viene combattuto – gli indici per valutare l'esistenza di un conflitto interno paiono soddisfatti solo in astratto. Analizzando gli elementi del caso concreto alla luce dei criteri dettati dal DIU, vengono in rilievo quelle differenze sostanziali che non consentono di classificare la situazione come un conflitto non internazionale. Tuttavia, deve anche riconoscersi che il contesto entro cui sono condotti gli omicidi a mezzo drone non possa ritenersi una situazione pacifica, essendo comunque presente un certo grado di coinvolgimento militare.

Ciò che in definitiva abbiamo rilevato è che gli attacchi a mezzo drone sono considerati come parte di un conflitto non internazionale oppure come operazioni

di *law enforcement* sulla base di una valutazione soggettiva, che dipende da un'interpretazione ristretta o più estensiva degli indici dettati dal DIU. È evidente che una simile soluzione non sia accettabile, in quanto, stabilire se l'uso della forza armata costituisca o meno una violazione del diritto internazionale e possa far sorgere specifiche responsabilità in capo a chi partecipa al *decision making system* non può dipendere da una valutazione di carattere soggettivo, soprattutto alla luce delle importanti conseguenze sul piano pratico.

In secondo luogo, problemi si sono posti anche sul versante dell'accertamento delle responsabilità di coloro che compongono la catena di comando, competente a prendere le decisioni sull'*an*, il *quando* e il *quomodo* degli attacchi a mezzo drone. La violazione del principio di trasparenza, giustificata dall'apposizione sugli atti attestanti le operazioni del vincolo del segreto di Stato per esigenze di sicurezza nazionale, osta all'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti per le vittime dei *drone strikes*. Si tratta di una tendenza comune a tutti i Governi fautori della *policy* di *targeted killing* che esprime l'intento di celare dietro la segretezza dei documenti, la (il)liceità e (il)legittimità dei *drone strikes*, per evitare ingerenze del potere giudiziario.

A fronte di tali ostacoli, è stato comunque possibile tracciare gli ambiti di applicazione del diritto penale nelle operazioni a mezzo drone, focalizzando l'esame *in primis* sulle ipotesi in cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano, e poi sui rilevanti profili di responsabilità dei membri del *decision making system*. Ciò che è emerso dagli studi condotti tuttavia non pare pienamente esaustivo e convincente.

Si pensi al fatto che il diritto penale per esplicitare le funzioni che gli sono attribuite necessita di essere effettivamente applicato, non potendosi prospettare una corretta operatività della funzione generalpreventiva se la minaccia di una pena sia percepita come lontana e meramente ipotetica. Tale è infatti la situazione che circonda i *drone strikes*, poiché coloro che li conducono non vengono mai perseguiti penalmente per l'uccisione di uno o più individui, rimanendo indenni da ogni responsabilità.

L'evidenza di tale realtà è lampante nel *caso Lo Porto*, dal cui processo nulla è ancora emerso riguardo chi sia effettivamente responsabile per l'uccisione del cooperante italiano, e paiono esserci poche prospettive nel prossimo futuro di

ottenere tali informazioni da parte del Governo statunitense, visto il *trend* di celare tali notizie dietro la cortina del segreto di Stato.

Se comunque dalla ricostruzione effettuata è stato possibile chiarire in quali occasioni si fonda la giurisdizione del giudice italiano, e individuare l'autorità territorialmente competente, le maggiori problematiche si sono concentrate sul piano dell'accertamento delle responsabilità dei componenti della catena di comando.

Dall'esame svolto, basato sulle poche informazioni a disposizione circa la composizione e il funzionamento del *decision making system* della CIA, si è visto che la figura a cui sembra attribuibile la responsabilità per le vittime di un *drone strike* è colui che ne autorizza l'attacco, il quale, alla luce degli indicatori del dolo eventuale individuati dalla sentenza *Thyssenkrupp*, risponderà a titolo di dolo diretto o eventuale, a seconda che le vittime collaterali si siano presentate come certe o come un rischio accettato nel perseguimento di un'azione diretta ad un altro fine.

Ancor più complesso è stato invece delineare i profili di responsabilità in capo al "monitoratore" e all'esecutore materiale, il primo e l'ultimo e anello della catena. È proprio all'impiego dei *killer drones* come armi che si ricollegano le difficoltà di ipotizzare un coinvolgimento dell'addetto all'attività di indagine nella morte di civili, data la precisione con cui simili strumenti consentono di effettuare le operazioni di *intelligence*. Essendo tale membro della catena preordinato ad un'attività investigativa, ne risponderà esclusivamente ove abbia volontariamente trasmesso informazioni errate, oppure, a titolo di colpa, ove abbia fornito per errore i dati relativi al *target*.

Le considerazioni relative a chi pone materialmente in essere l'attacco, focalizzate non solo sul piano della colpevolezza, ma anche dell'antigiuridicità, consentono di confermare la considerazione riguardo la principale responsabilità dell'"autorizzatore", la quale però viene meno nel momento in cui l'uccisione delle vittime collaterali sia imputabile esclusivamente all'esecutore che compie un attacco in violazione dell'ordine ricevuto o in assenza della necessaria autorizzazione.

Dalla ricerca condotta si può concludere che, pur in assenza di una normativa *ad hoc* che regoli i *drone strikes*, non può escludersi l'applicazione del diritto penale nelle operazioni di *law enforcement*. La rilevanza delle norme penali spazia all'interno del *decision making system*, essendo queste volte all'accertamento di eventuali responsabilità in capo ai componenti della catena di comando che gestiscono gli attacchi.

Valutare come e quando l'ordinamento penale entra in contatto con le decisioni concernenti i *drone strikes* è argomento che non trova risposta certa all'interno del codice, necessitando quindi di un processo interpretativo volto a raffrontare i problemi che emergono caso per caso con le ipotetiche soluzioni offerte dalla disciplina, corredate dalle interpretazioni proposte da giurisprudenza e dottrina.

Tuttavia, spesso l'indagine svolta dall'interprete incontra ostacoli difficilmente superabili facendo ricorso alla normativa esistente. È il caso della mancanza di trasparenza in relazione a queste pratiche e dei dubbi e ombre che circondano la qualificazione del contesto in cui i *killer drones* sono impiegati. Se ne ricava quindi che, oltre alle complessità proprie della materia penale, ne sorgono delle altre, la cui risoluzione si pone come preliminare per valutare la portata dell'ambito in cui viene in rilievo il diritto penale.

Per altro verso, alla luce della normativa amministrativa vigente non pare sussistere una reale soluzione che consente di superare il vincolo della segretezza apposto sugli atti concernenti i *targeted killings*.

Gli istituti previsti a tutela del principio di trasparenza, quali l'accesso ai documenti e l'accesso civico, incontrando appunto il limite del segreto di Stato, non sembrano sufficienti a soddisfare tale esigenza. Così come l'assenza di indici che adeguino la nozione di conflitto armato non internazionale al nuovo paradigma della guerra asimmetrica comporta una difficoltà nel comprendere quali siano le norme applicabili e, quindi, quali siano le disposizioni a cui fare riferimento per valutare in concreto la legittimità delle operazioni. Sopperire a tale mancanza nella prospettiva penalistica è ancor più importante, in quanto è dalla riconducibilità o meno dell'attacco a mezzo drone all'interno di un conflitto che dipende l'applicabilità delle norme penali.

Ragionando in prospettiva, è evidente che per assicurare una tutela alle vittime e porre fine a questa costante e continua scia di impunità dei responsabili dei *drone strikes*, è necessario tentare di trovare una soluzione ai predetti problemi.

Pretendere l'emanazione di una normativa internazionale che definisca, regoli e punisca gli attacchi a mezzo drone pare essere una pretesa che non trova sbocchi concreti. Così come non sembra possibile auspicare in un cambiamento di tendenza delle amministrazioni statali volto a rendere noti e liberamente accessibili i documenti concernenti le operazioni. Anzi, pare che il *trend* che va rafforzandosi sia in linea con una sempre maggiore chiusura rispetto ad una possibile ingerenza da parte dell'opinione pubblica e del potere giudiziario.

Ciò che quindi può concretamente auspicarsi per il prossimo futuro non è una normativa *ad hoc* che, regolando a livello sovranazionale l'uso dei *killer drones* consenta, sul piano nazionale, di determinare l'ambito di operatività del diritto penale. Tale esigenza sarebbe più semplicemente soddisfatta mediante l'introduzione, ad opera dei competenti organi, di linee guida che, combinate con le rilevanti norme prescritte dal diritto internazionale umanitario, facciano chiarezza sulla possibilità di qualificare gli attacchi a mezzo drone espressione della lotta al terrorismo come parte di un conflitto, oppure se la legittimità degli stessi deve valutarsi alla stregua dei diritti umani e del diritto penale interno, applicabili alle operazioni di *law enforcement*.

Più delicata è invece la questione della trasparenza, in quanto le autorità giudiziarie non possono valutare e sindacare la legittimità dell'apposizione del vincolo della segretezza sugli atti dell'esecutivo, in virtù del fondamentale principio dello Stato di diritto della separazione dei poteri. Se ne evince che una soluzione possa ricercarsi solo in un intervento legislativo, volto a limitare la portata del divieto di conoscenza di un documento segreto.

Nel corso dell'elaborato è stata evidenziata una soluzione che sembrerebbe garantire, da un lato, il rispetto del segreto e, dall'altro, l'accertamento da parte dei giudici di eventuali violazioni dei membri operativi della catena di comando. Si propone infatti di consentire di segretare solo quelle parti di un documento che effettivamente rispondono alle esigenze per cui l'istituto del segreto di Stato esiste, e dunque sottrarre alla conoscenza dell'autorità giudiziaria e dei cittadini che ne

fanno richiesta solo quelle porzioni di testo per cui sussistono effettive esigenze di tutela della sicurezza nazionale.

Si può quindi concludere che il diritto penale svolgerà il fondamentale ruolo che gli spetta in materia di *killer drones* e *targeted killings* solo nel momento in cui si porrà un efficace rimedio ai problemi appena esposti. Nel frattempo, sembra che la rilevanza delle considerazioni svolte nell'elaborato e ora sintetizzate sia più teorica che pratica.

BIBLIOGRAFIA

ABEYRATNE, *Air Navigation Law*, Berlin, 2012.

ABEYRATNE, KHAN, *State Use of Unmanned Military Aircraft: A New International Order?*, in *J. of Transportation Security*, 1-7/2014, 83.

AIR NATIONAL GUARD, *Intelligence, Surveillance, & Reconnaissance (ISR) - Intelligence Mission*, 2020, in www.goang.com.

AKANDE, TZANAKOPOULOS, *Treaty Law and ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression*, in *European J. Int. L.*, 3-29/2018, 939.

AKHTER, *The Proliferation of Peripheries: Militarized Drones and the Reconfiguration of Global Space*, in *Progress in Human Geography*, 1-43/2017, 64.

ALSTON, *The CIA and Targeted Killings Beyond Borders*, in *Harvard National Security J.*, 2/2011, 283.

AMERICAN RED CROSS, *Drones for Disaster Response and Relief Operations*, Report, 2015.

ANDERSON, *Targeted Killing in US Counterterrorism Strategy and Law*, in *Brookings*, 2009, in www.brookings.edu.

ANDERSON, *Predators over Pakistan*, in *The Weekly Standard*, 15-24/2010, 26.

ANTONINI, *Corso di Diritto dei Trasporti*, Milano, 2008.

ANZON, *Segreto di Stato e Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1/1976, 1785.

ARCONZO, PELLIZZONE, *Il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista AIC*, 1/2012, 1.

ARMOUR, ROSS, *The Health and Well-Being of Military Drone Operators and Intelligence Analysts: A Systematic Review*, in *Military Psychology*, 2-29/2017, 83.

Assassination of the United Nations Mediator, UN report, 1948, in www.un.org.

AUST, NOLTE, *Equivocal Helpers: Complicit States, Mixed Messages and International Law*, in *Int. Comparative L. Quarterly*, 1-58/2009, 1.

AUST, *Complicity and the Law of State Responsibility*, Cambridge, 2011.

Authorization for Use of Military Force (AUMF), Pub. L. N. 107-40, 2001.

AZZARITI, *Attacchi con i droni: profili di diritto internazionale*, in *Cyber Laws*, 2018, in www.cyberlaws.it.

BACCHI, *I droni: arma del futuro?*, in *Arch. Disarmo*, 5/2014, 1.

BACHMAN, *The Lawfulness of U.S. Targeted Killing Operations Outside Afghanistan*, in *Studies in Conflict & Terrorism*, 11-38/2015, 899.

BANKS, RAVEN-HANSEN, *Targeted Killing and Assassination: The U.S. Legal Framework*, in *University of Richmond L. Rev.*, 37/2003, 667.

BARISELLI, CRISTIANI, ZAMBELLI, *Mais, l'impiego dei droni nella lotta alla Piralide*, in *Agricoltura*, 9-11/2016, 54.

BARNES, LUBOLD, *Italy Quietly Agrees to Armed U.S. Drone Missions Over Libya*, in *Wall Street Journal*, 2016, in www.wsj.com.

BARTOLINI, *I targeted killings di appartenenti a gruppi terroristici tra diritto internazionale umanitario e diritti umani*, in GARGIULO, VITUCCI (a cura di), *La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo*, Napoli, 2009, 270.

BASILICO, *Giurisdizione "prevalentemente territoriale" e universalità dei diritti: note a partire da una sentenza della Supreme Court inglese*, in *Rivista AIC*, 3/2011, 1.

BASKIN, *Israel's Shortsighted Assassination*, in *New York Times*, 2012, in www.nytimes.com.

BASSIRI TABRIZI, BRONK, *Armed Drones in the Middle East Proliferation and Norms in the Region*, in *RUSI*, 2018, 1.

BATTISTELLI, GALANTINO, LUCIANETTI, STRIULI, *Opinioni sulla guerra. L'opinione pubblica e l'uso della forza*, Milano, 2012.

BEN-NAFTALI, MICHAELI, *Justice-Ability: A Critique of the Alleged Non-Justiciability of Israel's Policy of Targeted Killings*, in *J. Int. Crim. Justice*, 1/2003, 368.

BEN-NAFTALI, MICHAELI, *We Must Not Make a Scarecrow of the Law: A Legal Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings*, in *Cornell Int. Law J.*, 2-36/2003, 234.

BENN, *Israel Killed Its Subcontractor in Gaza*, in *Ha'aretz*, 2012, in www.haaretz.com.

BENNETT, *Exploring the legal and moral bases for conducting targeted strikes outside of the defined combat zone*, in *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, 26/2012, 549.

BERES, *The Permissibility of State-Sponsored Assassination During Peace and War*, in *Temple Int. Comparative L. J.*, 2-5/1992, 181.

BERTACCHINI, CASTAGNETTI, CORSINI, DE CONO, *Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for High-Resolution Topography and Monitoring Civil Protection Purposes in Hydrogeological Context*, in *SPIE Proceedings*, 9245/2014.

BERTO, *La responsabilità civile dei robot: dalla Risoluzione del Parlamento Europeo all'articolo 2043 c.c.*, in *Ius in itinere*, 2017, in www.iusinitinere.it.

BESSON, *The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to*, in *Leiden J. Int. L.*, 4-25/2012, 857.

BETHLEHEM, *Relevant to the Scope of a State's Right of Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors*, in *American J. of Int. L.*, 4-106/2012, 770.

BETTI, LODOVISI, *Studio e sviluppo di un protocollo di comunicazione per la raccolta dei dati sensoriali di bordo di un drone*, Dipartimento Ingegneria Elettronica, Università di Roma "Tor Vergata", 2017.

BETTS, *The Soft Underbelly of American Primacy: Tactical Advantages of Terror*, in *Political Science Quarterly*, 1-117/2002, 19.

BHUTA, *On Preventive Killing*, in *EJIL: Talk!*, 2015, in www.ejiltalk.org.

Bilateral Infrastructure Agreement (BIA), 1954.

BLANK, *Targeted strikes: the consequences of blurring the armed conflict and self-defence justifications*, in *William Mitchell Law Review*, 38/2012, 1655.

BONAITI, *La guerra asimmetrica*, in *Arsmilitaris*, in www.arsmilitaris.org.

BONELLI, *Luna, un rover a laser per svelarne gli angoli più oscuri*, in *Global Science*, 2020.

BOOT, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes*, Cambridge, 2002.

BOYLE, *The Race of Drones*, in *Orbis*, 1-59/2015, 76.

BRANCA, *Il ruolo dell'Italia nella "guerra dei droni" statunitense: una prima analisi degli accordi bilaterali che regolano l'uso della base militare aeronavale di Sigonella*, in *Riv. dir. int.*, 1-102/2019, 172.

BRAUN, BRUNSTETTER, *The Implication of Drones on the Just War Tradition*, in *Ethics and Int. Affairs*, 3-25/2011, 337.

BRUMFIELD, *Armed Drones for Law Enforcement: Why It Might Be Time to Re-Examine the Current Use of Force Standard Comment*, in *McGeogre L. Rev.*, 3-46/2014, 543.

BRUNSTETTER, *Drones: The Future of Warfare?*, in *E-Int. Relations*, 2012, 1.

BUMILLER, *Air Force Drone Operators Report High Levels of Stress*, in *New York Times*, 2011, in www.nytimes.com.

BUONANNO, BRUNO, *Predator, i droni italiani. Viaggio nella base di Amendola, dove osano le "Streghe"*, in *la Repubblica*, 2015, s in www.repubblica.it.

BYMAN, *Do Targeted killings Work?*, in *Foreign Affairs*, 2-85/2006, 95.

CALHOUN, *Totalitarian tendencies in drone strikes by states*, in *Critical Studies on Terrorism*, 2-11/2018, 357.

CANNIZZARO, *La legittima difesa nei confronti di entità non statali*, in *Riv. Dir. Int.*, 1-89/2006, 120.

CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Dir. pen. cont.*, 4 giugno 2015.

CAPRIOLI, PAGLIARULO, SCARANO, TRIZZINO, *Management of Environmental Risks in Coastal Areas*, in *The Int.l Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2015, 263.

CARLI, *Il drone per Soleimani partito da Sigonella? Difesa e Farnesina negano ma si riaccende la polemica sulle basi Usa in Italia*, in *Il sole 24 ore*, 2020, in www.ilsole24ore.com.

CASSESE, *International Law in a Divided World*, Oxford, 1986.

CASSESE, *Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law*, in *European J. Int. L.*, 5-12/2001, 993.

CASSESE, *International Law*, 2^a ed., Oxford, 2005.

CENCIOTTI *Future drone's world capital? Sigonella, Italy*, in *The Aviationist*, 2012, in www.theaviationist.com.

CENTRO STUDI MILITARI AERONAUTICI (CESMA), *Sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto*, in *I Quaderni del CESMA*, 1/2014, 1.

CHARNEY, *The Use of Force Against Terrorism and International Law*, in *American J. Int. L.*, 4-95/2001, 835.

CHESNEY, *President Trump Ponders Changes to the Lethal Force Policy Constraints: What You Need to Know*, in *LawFare Blog*, 2017, in www.lawfareblog.com.

CHESNEY, *Who May Be Killed? Anwar al-Awlaki as a Case Study in the International Legal Regulation of Lethal Force*, in *Yearbook of Int. Hum. L.*, 13/2010, 3.

CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, ed. 3^a, Bologna, 2017.

CLAUSEWITZ, *Della guerra*, vol. I, Milano, 1970.

COLACINTO, *Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime*, in *Riv. dir. media*, 2/2018, 2.

COLE, *New Report: British Drone Operations Against ISIS, 2014-2016*, in *Drone Wars*, 2017, in www.dronewars.net.

COLE, *Where are Britain's armed drones? And why it matters we are not allowed to know*, in *Drone Wars*, 2016, in www.dronewars.net.

COLLINSON, *Obama confronts 'cruel' reality of his drone war*, in *CNN Politics*, 2015, in www.edition.cnn.com/politics.

COLLOT, LOZITO, PETRONI, VENTIMIGLIA, *La guerra dei droni*, in *iMerica* (in collaborazione con *Limes- Riv. Ita. Geopolitica*), 2013

Comitato Internazionale delle Croce Rossa (CIRC), *Diritto internazionale umanitario. Risposta alle vostre domande*, 2015, 10, in www.eda.admin.ch.

Commission on Human Rights resolution 2002/36, 2003, UN Doc. E/CN.4/2003/3.

Commissione Europea, *European Defence Fund: €205 million to boost the EU's strategic autonomy and industrial competitiveness*, 2020.

CONFORTI, *Diritto internazionale*, 11^a ed., Napoli, 2018.

CONOVER, *Feminists and the Gender Gap*, in *J. of Politics*, 4-50/1988, 985.
FARINA, *Recenti tendenze dell'opinione pubblica sulle questioni militari*, in GOBBICCHI (a cura di), *La professione militare oggi. Caratteristiche sociali e nuovo contesto geopolitico*, Milano, 1995, 194.

CONSO, GREVI, *Compendio di procedura penale*, ed. 9^a, Milano, 2018.

CORBARI, *Conoscere i Droni #3: utilizzo in ambito civile e commerciale*, in *Saggiamente*, 2016, in www.saggiamente.com.

CORN, *Hamdan, Lebanon, and the Regulation of Hostilities: the Need to Recognize a Hybrid Category of Armed Conflict*, in *Vanderbilt J. of Transnational L.*, 40/2007, 295.

CRAWFORD, *War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014*, report, in *Watson Institute for Int. Studies*, 2015.

CRAWFORD, *Update on the Human Costs of War for Afghanistan and Pakistan 2001 to mid-2016*, in *Watson Institute for Int. Studies*, 2016.

CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9^a ed., Oxford, 2019.

CRIPPA, *Il mercato dei droni in Medio Oriente: una sfida tra Cina e Stati Uniti*, in *Ce.SI* 2019, 1.

CROCE ROSSA ITALIANA (CRI), *Droni: parte il progetto della Croce Rossa Italiana. Il 24 febbraio la presentazione alla Roma Drone Conference*, Roma, 2015, in www.cri.it/home.

CUCCHINI, RUZZA, *Asimmetria e trasformazione della guerra. Spazio, tempo ed energia nel nuovo contesto bellico*, in *Informazioni della difesa*, 5/2007, 32.

CUCCO, MAURI, *Omicidi mirati a mezzo drone: brevi riflessioni a margine del caso "Lo Porto" tra diritto penale e diritto internazionale*, in *Dir. pen. cont. – Fasc.*, 5/2018, 65.

CUCCO, *La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2019, 304.

CUPP, *Under Donald Trump, drone strikes far exceed Obama's numbers*, in *Chicago Sun Times*, 2019, in www.chicago.suntimes.com.

CURRIER, *One Year on, No Justice for Italian Hostage Killed in U.S. Drone Strike*, in *The Intercept*, 2016, in www.theintercept.com.

D'ALESSANDRO, *I Droni in edilizia*, Palermo, 2015.

DALTON, *What is War?: Terrorism as War after 9/11*, in *ILSA J. Int. & Comparative L.*, 2-12/2006, 523.

Danish Technological Institute (DTI) in collaborazione con Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), Global Trends of Unmanned Aerial Systems, Report, 2019.

DAVID, *Israel's Policy of Targeted Killing*, in *Ethics & Int. Affairs*, 1-17/2003, 111.

DE GREGORIO, *Droni armati nella base di Sigonella*, in *Cyber Laws*, 2018, in www.cyberlaws.it.

DE ROSA, *Gli aeromobili militari a pilotaggio remoto: evoluzione normativa e prospettive*, in *Rass. Giust. Mil.*, 2014, 1.

DE ROSA, *Aeromobili a pilotaggio remoto e diritto internazionale umanitario*, in *Vecchi e nuovi problemi di diritto militare*, 2015, 134.

DE WET, *Complicity in the Violations of Human Rights and Humanitarian Law by Incumbent Governments Through Direct Military Assistance on Request*, in *Int. and Comparative L. Quarterly*, 2-67/2018, 287.

DEEKS, *Part III The Prohibition of the Use of Force, Self-Defence, and Other Concepts. Ch.29 Taming the Doctrine of Pre-Emption*, in WELLER (a cura di), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford, 2015, 661.

DEPARTEMENT OF JUSTICE WHITE PAPER, *Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. Citizen Who Is a Senior Operational Leader of Al-Qa'ida or An Associated Force*, 2001, 3, in www.justice.gov.

DESCHUTTER, *Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights*, in *Baltic Yearbook of International Law*, 6/2006, 185.

DEVOTO, OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1990.

DEYOUNG, *Secrecy Defines Obama's Drone War*, in *Washington Post*, 2011, in www.washingtonpost.com.

DI FEO, *Droni, svelati 550 raid americani in Libia. Quasi tutti da Sigonella*, in *la Repubblica*, 2018, in www.rep.repubblica.it.

DI LEO, LO CAMPO, *Operazione Luna. Storia, scienza e tecnologie delle conquiste lunari, dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo*, Roma, 2019.

DI LEO, LO CAMPO, *Operazione Luna. Storia, scienza e tecnologie delle conquiste lunari, dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo*, Roma, 2019.

DI LORETO, *Impiego joint e combined di Unmanned Aerial Vehicles (UAV): stato dell'arte e prospettive future di impiego*, in *Centro militare di Studi Strategici*, 2006, 1.

- DI NUCCI, *Droni tra Progresso ed Etica*, in *AREL La Rivista*, 2014, 1.
- DI SALVO, *Il costo dei droni in vite umane, la sfida per l'accountability*, in Coalizione italiana libertà e diritti civili, 2016, in www.cild.eu/blog.
- DI SALVO, *Le guerre segrete dei droni*, in *Esquire*, 2017, in www.esquire.com.
- DIAMOND, *U.S. drone strike accidentally killed 2 hostages*, in *CNN Politics*, 2015, in www.edition.cnn.com/politics.
- DIBENEDETTO, *Sigonella: il nuovo hub nato per la ricognizione strategica*, in *Ce.Si.*, 2017, in www.cesi-italia.org.
- Directorate General for External Policies, Policy Department, *Towards an EU common position on the use of armed drones*, European Parliament, 2017.
- DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2/2006, 735.
- DONINI, PAPA, *Diritto penale del nemico: un dibattito internazionale*, Milano, 2007.
- DÖRMANN, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge, 2003.
- DOVA, *Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo. In tema di omicidio e "soglia d'inibizione"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2015, 368.
- DOWNES, *Targeted Killings' in an Age of Terror: The Legality of The Yemen Strike*, in *J. of Conflict & Security L.*, 2-9/2004, 277.
- Drafting Committee of the Group of Experts* sotto la supervisione del Prof. Yoram Dinstein. *Commentary to the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare*, Cambridge, 2013.
- EASTON, HSAIO, *The Chinese People's Liberation Army's Unmanned Aerial Vehicle Project: Organizational Capacities and Operational Capacities*, in *Project 2049*, 2013.
- ECCHR, *Gli attacchi a mezzo drone statunitensi: l'uccisione di Giovanni Lo Porto in Pakistan*, rapporto, 2018, 2, in www.ecchr.eu.
- ECOSOC, *Civil and Political Rights, Including the Questions of Disappearances and Summary Executions. Extrajudicial, summary or arbitrary executions*
- EGM96, *Fotogrammetria E Modellazione 3d*, in www.egm96.it.

ENEMARK, *Armed Drones and the Ethics of War: Military virtue in a post-heroic age*, Milton, 2014.

ESPOSITO, *The Importance of Non-State Actors Nowadays*, in *AmbienteDiritto*, 2017, in www.ambientediritto.it.

ETTER, *Getting life-saving medicines ... from a drone*, in *Longitudes*, 2016, in www.ups.com.

EUROCONTROL, *Specifications for the Use of Military UAVs as Operational Air Traffic Outside Segregated Airspace*, 2007.

EVEN-KHEN, *Can We Now Tell What Direct Participation in Hostilities Is?*, in *Israel L. Rev.*, 1-40/2007, 213.

Executive Order n. 13,732 on United States Policy on Pre and Post Strike Measures to Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving the Use of Force, 2016, in www.fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13732.htm.

FARER, BERNARD, *Killing by Drone: Towards Uneasy Reconciliation with the Values of a Liberal State*, in *Human Rights Quarterly*, 36/2016, 108.

FERRAJOLI, *Il "diritto penale del nemico" e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 4/2006, 797.

FIGUEROA, *License to Kill: An Analysis of the Legality of Fully Autonomous Drones in the Context of International Use of Force Law*, in *Pace Int. L. Rev.*, 1-31/2018, 145.

FINN, WRIGHT, JACQUES, DE HERT, *Study on Privacy, Data Protection and Ethical Risks in Civil Remotely Piloted Aircraft Systems Operations. Final Report*, Brussels, European Commission, 2014.

FOIA Request, *ACLU c. Dod - Foia Case Seeking Trump Administration's Secret Rules for Lethal Strikes Abroad*, in *American Civil Liberties Union*, 2017, in www.aclu.org.

FOSCHI, *La fotomodellazione per il rilievo architettonico: metodologie, potenzialità e criticità*, in *INGENIO*, 2015, in www.ingenio-web.it.

FOX, *Intervention by Invitation*, in WELLER (a cura di), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Cambridge, 2015, 816.

FRANCHI, *Aeromobili senza pilota (UAV): inquadramento giuridico e profili di responsabilità- I parte*, in *Resp. civ. prev.*, 4/2010, 732.

FRANCHI, *Gli Aeromobili A Pilotaggio Remoto: Profili Normativi Ed Assicurativi*, in *Resp. civ. prev.*, 6/2014, 1770.

FRANCHINA, *Dalla Direttiva UE alla 'governance' nazionale. Infrastrutture Critiche sotto protezione*, in *Gnosis*, 3/2008, in www.gnosis.aisi.gov.it.

FRANCK, *Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks*, Cambridge, 2002.

FRANCK, *What Happens Now? The United Nations After Iraq*, in *Am. J. Int. L.*, 3-97/2003, 607.

FRANKE, *Armed Drones? Jein! Germany's Qualified Decision for Armed UAVs*, in *ISN Security Watch*, 2014, in www.files.ethz.ch.

FREW, *Drones War. The Next Generation*, in *Drone Wars*, 2018, 3.

FULLER, *The Origins of the Drone Program*, in *LawFare Blog*, 2018, in www.lawfareblog.com.

GAIANI, GIANANDREA, *I droni americani a Sigonella per «trainare» l'Italia sulle operazioni offensive*, in *Il Sole 24 ore*, 2016, in www.ilsole24ore.com.

GAMBERINI, ORLANDI, *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007.

GARCIA, BROCK, SAPORITO, HATTENBERGER, PARIS, GORRAZ, JESTIN, *Designing human-drone interactions with the Paparazzi UAV System*, Glasgow, 2019.

GARDAM, *Proportionality and Force in International Law*, in *American J. Int. L.*, 3-87/1993, 391.

GENERAL ASSEMBLY, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, resolution, 2005, ONU Doc. A/RES/60/147.

GENTILE, «*Se io avessi previsto tutto questo...*». *Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank*, in *Dir. pen. cont.*, 30 ottobre 2013.

GERTZ, *Russia to Deploy Long-Range Attack Drone by 2016*, in *Washington Free Beacon*, 2013, in www.freebeacon.com.

GETTINGER, *The Drone Databook*, New York, 2020.

GHOSH, THOMPSON, *The CIA's Silent War in Pakistan*, in *Time*, 2009, in www.content.time.com.

GILLI A., GILLI M., *The Diffusion of Drone Warfare? Industrial Organizational and Infrastructural Constrains*, in *Security Studies*, 1-25/2016, 50.

GILLI A., GILLI M., *Emerging Technologies: UAVs*, in MEIJER, WYSS (a cura di), *The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces*, Oxford, 2018, 743.

GIOVINAZZO, *Il drone pompiere: spegne gli incendi e può sollevare fino a 200 kg*, in *Business Insider Italia*, 2018, in www.it.businessinsider.com.

GOH, DOYLE, U.S., *Israeli Drone Makers Keep Wary Eye on Rising Chinese*, in *Reuters*, 2018, in www.reuters.com.

GOMEZ MARTIN, *Sobre la distinción entre Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo en la concepción de Günther Jakobs*, in CANCIO MELIÁ, GOMEZ-JARA DIEZ (a cura di), *Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión*, Madrid, 2006, vol. I, 1003 ss.

GOODMAN, *The Detention of Civilians in Armed Conflict*, in *American J. Int. L.*, 1-103/2009, 48.

GORAJ, FRYDRYCHEWICZ, ŚWITKIEWICZ, HERNIK, *High altitude long endurance unmanned aerial vehicle of a new generation - A design challenge for a low cost, reliable and high-performance aircraft*, in *Bull. of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences*, 3-52/2004, 173.

GRAY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, in *Current Legal Problems*, 66/2013, 75.

GREEN, *ICJ and self-defence*, ed. 1^a. Oxford, 2009.

GREEN, *Questioning the Peremptory Status of the Prohibition of the Use of Force*, in *Michigan J. Int. L.*, 32/2011, 215.

GREY, *Targeted Killings: Recent US Attempts to Create a Legal Framework*, in *Curr. Leg. Probl.*, 1-66/2013, 75.

GROSSMAN, *On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society*, Boston, 1995.

GUIORA, BRAND, *Establishment of a Drone Court: A Necessary Restraint on Executive Power*, in BARELA (a cura di), *Legitimacy and drones: Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs*, Farnham, 2015, 325.

GUNNEFLO, *The Emergence of Targeted Killing in the Israeli-Palestinian Common Entrapment of Enmity*, in GUNNEFLO (a cura di), *Targeted Killing. A Legal and Political History*, Cambridge, 2016, 15.

HAJJAR, *Lawfare and Armed Conflicts: Comparing Israeli and US Targeted Killing Policies and Challenges Against Them*, research report, in *Int. Affairs, report*, 2013.

HAJJAR, *Is Targeted Killing War?*, in STRAWSER, HAJJAR, LEVINE, NAQVI, WITT (a cura di), *Opposing Perspectives on the Drone Debate*, Londra, 2014, 21.

HARTING, *Trump's New Drone Strike Policy: What's Any Different? Why It Matters*, in *Just Security*, 2017, in www.justsecurity.org.

HASSANALIAN, ABDELKEFI, *Classifications, applications, and design challenges of drones: A review*, 91/2017, 99.

HASTINGS, STONE, *The Rise of the Killer Drones: How America Goes to War in Secret*, in *Reader Supported News*, 2012, in www.warcosts.net.

HASTINGS DUNN, *Drones: disembodied aerial warfare and the unarticulated threat*, in *International Affairs*, 5-89/2013, 1237.

HAUSAMANN, SCHREIER, STROBL, ZIRNING, *Monitoring of Gas Pipelines - A Civil UAV Application*, in *Aircraft Engineering and Aerospace Technology*, 5-77/2005, 352.

HELLER, "One Hell of a Killing Machine": *Signature Strikes and International Law*, in *J. Int. Criminal Justice*, 1-11/2013, 89.

HENDERSON, *Civilian Intelligence Agencies and the Use of Armed Drones*, in *Yearbook of Int. Hum. L.*, 13/ 2010, 133.

HENDERSON, *International Law concerning the status and marking of remotely piloted aircraft*, in *Denver J. Int. Law & Pol'y*, 4-39/2011, 615.

HIGH-LEVEL PANEL ON THREATS, CHALLENGES AND CHANGE, GENERAL ASSEMBLY, *A more secure world: our shared responsibility*, report, 2004, UN Doc. A/59/565.

HIMES, *Drones and the Ethics of Targeted Killing*, Lanham, 2015.

HUMAN RIGHT COUNCIL, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. Addendum-Study on targeted killings*, 2010, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6.

HUMAN RIGHTS CLINIC AT COLUMBIA LAW SCHOOL in collaborazione con the Center for Civilians in Conflict, *The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions*, rapporto di ricerca, 2012.

IANDELLI, PIZZOLON, *Micro Unmanned Aerial Vehicle - Micro UAV*, in RESTUCCI (a cura di), *Nuove tecnologie e dimensione sociale dell'informazione città territorio e ambiente*, in *IUAV*, 87/2010, 6.

ICJ Reports, *Advisory Opinion, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004.

ICJ Reports, Separate Opinion of Judge Higgins, 2004.

ICJ Reports, Separate Opinion of Judge Koojimans, 2005.

ICJ Reports, Separate Opinion of Judge Simma, 2005.

ICJ Reports 168, *Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC c. Uganda)*, 2005.

IGNATUS, *A Quiet Deal with Pakistan*, in *The Washington Post* 2008, in www.washingtonpost.com.

INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, 2001.

ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI (IRIAD), *Droni militari: proliferazione o controllo*, Roma, 2017.

JACKSON, *Complicity in International Law*, Oxford, 2015.

JAFFE, MILLER, *U.S. Agrees to Pay Nearly \$3 Million to Family of Italian Killed in CIA Strike*, in *Washington Post*, 2016, in www.washingtonpost.com.

JENKS, *Law from Above: Unmanned Ariel Systems, Use of Force, and the Law of Armed Conflict*, in *North Dakota L. Rev.*, 85/2010, 649.

KAAG, KREPS, *Drone Warfare*, Malden, 2014.

KALLNBORN, BLEEK, *Swarming destruction: drone swarms and chemical, biological, radiological, and nuclear weapons*, in *The Nonproliferation Review*, 5-25/2018, 523.

KAUFMAN, WEISS FAGEN, *Extrajudicial Executions: an Insight into a Global Dimensions of a Human Rights Violation*, in *Human Rights Quarterly*, 4-3/1981, 81.

KHAN, *Document: Trump Revokes Obama Executive Order on Counterterrorism Strike Casualty Reporting*, in *Law Fare Blog*, 2019, in www.lawfareblog.com.

KITTRIE, *The International Law of War And America's War on Terrorism*, in *Int. J. World Peace*, 3-25/2008, 85.

KLABBERS, *Rebel with a Cause? Terrorists and Humanitarian Law*, in *European J. Int. L.*, 2-14/2003, 299.

KLABBERS, *International Law*, 2^a ed., Cambridge, 2017.

KNOOPS, *Drones at Trial. State and Individual (Criminal) Liabilities for Drone Attacks*, in *Int. Crim. L. Rev.*, 1-14/2014, 42.

KOH, *The Obama Administration and International Law. Keynote Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law*, 20120, in www.2009-2017.state.gov.

KOLB, *Origin of the Twin Terms Jus Ad Bellum and Jus In Bello*, in *Int. Rev. of the Red Cross*, 320/1997, 553.

KRASMANN, *Targeted "killer drones" and the Humanitarian Discourse*, in BERGTORA SANDVIK, GABRIELSEN JUMBERT (a cura di), *The Good Drone*, New York, 2017, 26.

KREBS, *Don't Ask, Don't Tell: Secrecy, Security, and Oversight of Targeted Killing Operations*, Gerusalemme, 2015.

KREB, *On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression*, in *J. of Int. Criminal Justice*, 1-16/2018, 1 ss.

KUGELMAN, *In Pakistan, Death Is Only One of the Civilian Costs of Drone Strikes*, in *Huffington Post*, 2012, in www.huffpost.com.

L. 4 ottobre 1988 n. 436., poi confluita negli artt. 536 e s. del d. l. 15 marzo 20120, n.66 (cd. Legge Giacchè).

La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, 1994.

LA TORRE, *Gli UAV: mezzi aerei senza pilota*, in TRANQUILLI LEALI, ROSAFIO (a cura di), *Sicurezza, navigazione e trasporto*, Milano, 2008, 93.

LANGEWIESCHE, *Esecuzioni a distanza*, Milano, 2011.

Leak disputes Menezes death story, in *BBC News*, 2005, in www.bbc.com.

LEPPARD, *GCHQ Finds Al Qaeda for American Strikes*, in *The Sunday Times*, 2010, in www.thetimes.co.uk.

LIANG, XIANGSUI, *Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica tra terrorismo e globalizzazione*, Gorizia, 2001.

LIPMAN, *The New Terrorist and International Law*, in *Tulsa J. Comparative & Int. L.*, 2-10/2003, 297.

LOSANO, *Trasparenza e segreto: una convivenza difficile nello Stato democratico*, in *Dir. pubbl.*, 3/2017, 657.

LUBELL, *The War (?) against Al- Qaeda*, in WILMSHURST (a cura di), *International Law and the Classification of Conflicts*, Oxford, 2012, 421.

LUBELL, DEREJKO, *A Global Battlefield? Drones and the Geographical Scope of Armed Conflict*, in *J. Int. Crim. Justice*, 1-11/2013, 65.

LUZZATTO, POCAR, *Codice di diritto internazionale pubblico*, 8^a ed., Torino, 2020.

MAGRET, *The Humanitarian Problem with Drones Symposium: The Legal and Ethical Limits of Technological Warfare*, in *Utha L. Rev.*, 4-2013/2013, 1283.

MARCHISIO, *Le basi militari del diritto internazionale*, Milano, 1984.

MARINA MILITARE, MINISTERO DELLA DIFESA, *Operazione Mare Sicuro (OMS)*, in www.marina.difesa.it.

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. 10^a, Milano, 2020.

MARIOTTI, *La condanna della Corte di Strasburgo contro l'Italia sul caso Abu Omar. Corte Edu, IV sezione, Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 febbraio 2016 (ric. n. 44883/09)*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

MARTIN, *Report: High Levels of 'burnout' in US Drone Pilots*, in *N.P.R.*, 2011, in www.npr.org.

MASALI, *Un drone per Fukushima*, in *Dronezine*, 2015, in www.dronezine.it.

MASSIMO, *Tipologie di Droni: Analizziamo le diverse tipologie dei droni*, 2017 in www.wondershare.it.

MASTRANDREA, TULLIO, *La revisione da parte dell'aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. Mar.*, 4/2005, 1201.

MASTRANDREA, TULLIO, *Il compimento della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione*, in *Dir. Mar.*, 3/2006, 699.

MAURI, *Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto produrrà) l'accordo italo-americano?*, in *SIDIBlog*, 2016, in www.sidiblog.org.

MAURI, *On American Drone Strikes and (Possible) European Responsibilities: Facing the Issue of Jurisdiction for "Complicity" in Extraterritorial Targeted Killings*, in *The Italian Yearbook of Int. L. Online*, 1-28/2019, 249.

MAURIZI, *Lo Porto, dagli USA 1 milione alla famiglia*, in *Inchieste Repubblica*, 2016, in www.inchieste.repubblica.it.

MAURIZI, *E il gip ordina di nuovo: "Continue le indagini sull'uccisione di Giovanni Lo Porto"*, in *la Repubblica*, 2019, in www.repubblica.it.

MAYER, *The Predator War*, in *The New Yorker*, 2009, in www.newyorker.com.

MAYER, *The Predator War. What are the risks of the C.I.A.'s covert drone program?*, in *The New Yorker*, 2009, in www.newyorker.com.

MAYER, *The new killer drones: understanding the strategic implications of next-generation unmanned combat aerial vehicles*, in *Int. Affairs*, 4-91/2015, 765.

MAZZETTI, *A Secret Deal on Drones, Sealed in Blood. Rise of the Predators*, in *The New York Times*, 2013, in www.nytimes.com.

MAZZOLENI, *La comunicazione politica*, Bologna, 2012.

MCDONNELL, *Sow What You Reap: Using Predator and Reaper Drones to Carry out Assassinations or Targeted Killings of Suspected Islamic Terrorists*, in *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 44/2012, 243.

MCDUGALL, *The Crime of Aggression Under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge, 2013.

MELONI, *Una importante pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di tutela dei diritti umani nell'ambito di missioni militari all'estero. Riflessioni attorno alla sentenza della Corte EDU nel caso Al-Skeini c. Regno Unito del 7 luglio 2011*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2011.

MELONI, *Fare guerra con omicidi mirati tra questioni morali e aspetti giuridici*, in *Il Mulino*, 5/2013, 852.

MELONI, *Omicidi poco mirati. L'amministrazione Obama, la pratica dei targeted killings e Giovanni Lo Porto*, in *il Mulino*, 2015, in www.rivistailmulino.

MELONI, *State and Individual Responsibility for Targeted Killings by Drones*, in DI NUCCI, SANTONI DE SIO (a cura di), *Drones and Responsibility. Legal, Philosophical, and Sociotechnical Perspectives on Remotely Controlled Weapons*, Londra-New York, 2016, 48.

MELONI, *Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2019.

MELONI, *Sulla (il)legittimità degli omicidi mirati mediante i droni e i possibili ricorsi alle corti*, estratto da IRIAD, *Droni Militari: Proliferazione o controllo?*, 2017, 144.

MELZER, *Targeted Killing in International Law*, Oxford, 2009.

MELZER, *Targeted killings in operational law perspective*, in GILL, FLECK (a cura di), *The Handbook of the International Law of Military Operations*, Oxford, 2010, 277.

MELZER, *Human Rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare*, in *European Parliament-Directorate General for External Policies-Policy Department Studies (DROI)*, 2013.

Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defense of the Republic of Italy and the Department of Defense of the United States of America Concerning Use of Installations/Infrastructure by U.S. Forces in Italy, 2 febbraio 1995.

MICHEL, *Unarmed and Dangerous: The Lethal Applications of Non-Weaponized Drones*, New York, 2020.

MICIELI, *Aerofotogrammetria con i droni*, Palermo, 2019.

MIGLIORE, *La lunga evoluzione dei droni, i famigerati UAV della storia*, 2013, in www.massacritica.eu.

MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, Oxford, 2011.

MILDE, “*Rendition flights*” and *International Air Law*, in *Redress*, 2008.

MILLER, *C.I.A. Said to Use Outsiders to Put Bombs on Drones*, in *LA Times*, 2009, in www.latimes.com.

MILLER, *Under Obama, An Emerging Global Apparatus for Drone Killing*, in *Washington Post*, 2011, in www.washingtonpost.com.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, *Le démonstrateur Neuron présenté officiellement*, 2012, www.defense.gouv.fr.

MURPHY, *Terrorist Attacks on World Trade Center and Pentagon*, in *American J. Int. L.*, 1-96/2002, 237.

NARDI, *Autonomy, Unmanned Ground Vehicles, and the U.S. Army: Preparing for the Future by Examining the Past*, monografia pubblicata dalla U.S. Army School of Advanced Military Studies, 2009.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, OFFICE OF MARINE AND AVIATION OPERATIONS, *NOAA Unmanned Aircraft Systems (UAS) Handbook*, 2017.

NELSEN, *Drone delivery launches in Southwest Virginia*, in *VT Daily*, 2019, in www.vtnews.vt.edu.

NOBLE, *Fifty Years of Targeted 'Kill Lists': From the Phoenix Program to Predator Drone*, in *Nation*, 2012, in www.nation.com.pk.

NOLTE, *Intervention by Invitation*, in *Max Planck Enc. Public Int. L.*, 2010.

O'CONNELL, *When Is a War Not a War? The Myth of the Global War on Terror*, in *ILSA J. Int. & Comparative L.*, 12/2006, 535.

O'CONNELL, *The International Law of Drones*, in *American Society of Int. L.*, 37-14/2010, in www.asil.org.

OCCELLI, *Sinking the Caroline: Why the Caroline Doctrine's Restrictions on Self-Defence Should not be Regarded as Customary International Law*, in *San Diego Int. L. J.*, 4/2003, 467.

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, *Annual Report To Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020*, 2020

ORSI, *Drone Airdog II: il futuro è senza mani*, in *Dronezine*, 2017, in www.dronezine.it.

ORSI, *Droni e telerilevamento l'utilizzo degli APR per il controllo delle infrastrutture*, in *Dronezine*, 2016, in www.dronezine.it.

ORSI, *Agricoltura, uso dei droni per contrastare la piralide del mais*, in *Dronezine*, 2018, in www.dronezine.it.

ORSI, *I droni di Google Wing, festeggiano un anno di consegne e prevedono una ulteriore espansione in Australia*, in *Dronezine*, 2020, in www.dronezine.it.

OSSERVATORIO SULLE SPESE MILITARI (MILEX), *Droni. Dossier sugli APR militari*, 2018.

OTTO, *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law*, Berlino, 2012.

PAGLIALUNGA, *I droni armati. Implicazioni etiche e sviluppi*, in *Informazioni della Dif.*, 6/2016, 74.

PALMA, MARASCHINI, *Enciclopedia della matematica*, Milano, 2013.

PARKS, *Memorandum of Law: Executive Order 12333 and Assassination*, 1989.

PAUST, *Self-Defense Targeting of Non-State Actors and Permissibility of U.S. Use of Drones in Pakistan*, in *J. of Transnational L. and Policy*, 2-19/2010, 237.

PERL, *Terrorist Attack on USS Cole*, in *Naval History and Heritage Command*, 2001, in www.history.navy.mil.

PESTARINO, *L'industria della difesa cinese e i droni di Pechino*, in *Analytica for intelligence and security studies*, Torino, 2020.

PIOVESANA, *Basi e spazio aereo: il regalo del governo (a cose fatte)*, in *Il fatto quotidiano*, 2016, in www.ilfattoquotidiano.it.

POLLACK, *Learning from Israel's Political Assassination Program*, in *New York Times*, 2018, in www.nytimes.com.

POLLE, *MALE-Drone Proliferation in Europe: Assessing the Status Quo Regarding Acquisition, Research and Development, and Employment*, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, *working paper* n. 21, 2018.

Presidential Policy Guidance Procedures for Approvjng Direct Action Agajnst Terrorist Targets Located outside the Unitedstates and Areas of Active Hostilities (PPG), 22 maggio 2013.

PRIEST, *Covert CIA Program Withstands New Furor*, in *Washington Post*, 2005, in www.washingtonpost.com.

PRIEST, *US Military Teams, Intelligence Deeply Involved in Aiding Yemen on Strikes*, in *The Washington Post*, 2012, in www.washingtonpost.com.

PUMA, *Complicità di Stati nell'illecito internazionale*, Torino, 2018.

PYLE, *Missione luna*, Firenze, 2019.

QUIGLEY, *A Weak Defense of Self-Anticipatory Defense*, in *Temple Int. & Comparative L. J.*, 10/1996, 255.

QUIGLEY, *The Afghanistan War and Self-Defense*, in *Val. U. L. Rev.*, 2-37/2003, 541.

REISMAN, *International Legal Response to Terrorism*, in *Hous. J. Int. L.*, 1-22/1999, 3.

RETTMAN, *Seven EU States Create Military Drone "Club"*, in *Euobserver*, 2013, in www.euobserver.com.

RICCIARDI, RUBINI, *Sovranità dello stato. Implicazioni negli accordi internazionali*, in *Informazioni della difesa*, 1/2001, 23.

RIVELLO, *Gli aspetti giuridici connessi all'uso dei droni*, in *Il diritto penale della globalizzazione*, in *Dir. pen. della globalizzazione*, 2018, in www.dirittopenaleglobalizzazione.it.

ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2015, 559.

ROMANO, *Angeli dal cielo. Il fondamentale apporto nelle operazioni di soccorso e di analisi delle conseguenze del sisma degli elicotteri dei Vigili del Fuoco. L'innovativo utilizzo dei droni*, in FRATTASI (a cura di), *NOI Vigili del Fuoco*, 2016, 46.

RONZITTI, *Le basi americane in Italia - problemi aperti*, pubblicato da Servizio Studi e il Servizio affari internazionali del Senato della Repubblica italiana, 2007, 70, in www.senato.it/documenti.

RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, 5^a ed., Torino, 2016.

ROSAFIO, *Il trasporto aereo di cose riflessioni sul nuovo regime legale*, Milano, 2007.

ROSAFIO, *Quadro normativo di riferimento*, al convegno "Mezzi aerei a pilotaggio remoto (MAPR)": profili giuridici e sfide tecnologiche, Università degli Studi Milano, 2014.

ROSCINI, *Cyber Operations and the Use of Force in International Law*, Oxford, 2014.

ROSS, *Drones: Untangling the data*, in *BIJ*, 2011, in www.thebureauinvestigates.com.

ROSS, *Former US drone technicians speak out against programme in Brussels*, in *The Guardian*, 2016, in www.theguardian.com.

RUSI, *Armed Drones in Middle East: Israel*, 2018, in www.drones.rusi.org.

RUYS, *License to Kill? State -Sponsored Assassination Under International Law Studies*, in *Mil. L. & L. War. Rev.*, 1:2-44/2005, 13.

SABBAGH, *Killer drones: how many are there and who do they target?*, in *The Guardian*, 2019, in www.theguardian.com.

SADAT, *America's Drone Wars*, in *Case W. Res. J. Int'l L.*, 1-45/2012, 216.

SAGAR, *49 Drones to Keep an Eye in China and Pakistan Borders*, in *DNA*, 2013, in www.dnaindia.com.

- SAIF, *The Drone Eats with Me*, Manchester, 2015.
- SALETAN, *In Defence of Drones*, in *Slate*, 2013, per una lettura integrale dell'articolo consultare www.slate.com.
- SANDOZ, *Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunités*, in *Swiss Rev. Int. and European L.*, 3/2002, 319.
- SANDULLI, *Scritti giuridici*, Napoli, vol. I, 1990.
- SARTORI, UNGARO, *I velivoli A pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche e operative*, in *Quaderni IAI*, 2016, 7.
- SASSOLI, *Use and Abuse of the Laws of War in the "War on Terrorism"*, in *J. L. & Inequality*, 2-22/2004, 195.
- SAVAGE, SCHMITT, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, in *New York Times*, 2017, in www.nytimes.com.
- SCAHILL, *Germany is the tell-tale heart of America's drone war*, in *The Intercept*, 2015, in www.theintercept.com.
- SCAHILL, *The Assassination Complex*, in *The Intercept*, 2015, in www.theintercept.com.
- SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2011.
- SCHACHTER, *The Right of States to Use Armed Force*, in *Mich. L. Rev.*, 5-82/1984, 1620.
- SCHEARF, *Japan, China Territorial Tensions Rising Over Unmanned Drones*, in *VOA News*, 2013, in www.voanews.com.
- SCHIFRIN, *Was Teen Killed by CIA Drone a Militant – or Innocent Victim?*, in *ABC News*, 2011, in www.abcnews.go.com.
- SCHMITT, *Precision Attack and International Humanitarian Law*, in *Int. Rev. of the Red Cross*, 87/2005, 445.
- SCHMITT, *Drone Attacks under the Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the 'Fog of Law'*, in *Yearbook of Int. Hum. L.*, 13/2010, 311.
- SCHMITT, *17 ISIS Fighters Reported Killed as U.S. Ends Lull in Libya Airstrikes*, in *The New York Times*, 2017, in www.nytimes.com.
- SCHONDORF, *Extra-State Armed Conflicts: Is There a Need for a New Legal Regime?*, in *N.Y.U. J. of Int. L. & Politics*, 1-37/2003, 1.

SCOVAZZI, *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza delle relazioni tra servizi informativi italiani e stranieri?*, in *Riv. Dir. Int.*, 4/2009, 959.

SERLE, *UK Complicity in US Drone Strikes is 'Inevitable', Emmerson Tells Parliament*, in *The Bureau of Investigative Journalism*, 2013, in www.thebureauinvestigates.com.

SESTAR, *Drones Outlook Study*, 2016, in www.sesarju.eu.

SESTAR, *European ATM Master Plan: Roadmap for the safe integration of drones into all classes of airspace*, 2018.

SESTAR, *UAS ATM Flight Rules*, 2018.

SHACHTMAN, *Drone 'Surge'; Predator Flights Up 94% in 2008*, in *Wired*, 2009, in www.wired.com.

SHAPIRO, MAHAJAN, *Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends from the 1960s to the 1980s*, in *Public Opinion Quarterly*, 1-50/1986, 42.

SHARKEY, *The Automation and Proliferation of Military Drones and the Protection of Civilians*, in *L., Innovation and Technology*, 3-2/2011, 229.

SHAW, *Predator Empire: Drone Warfare and Full Spectrum Dominance*, Minneapolis, 2016.

SIA, *Sulla politica europea di certificazione degli unmanned aerial vehicles (UAV)*, in RIZZO (a cura di), *La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed interno*, Milano, 2009, 497.

SIA, *Profili attuali della disciplina giuridica dei mezzi aerei a pilotaggio remoto e il regolamento dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile italiana (ENAC)*, in *Dir. Trasp.*, 3-27/2014, 743.

SIEMION, *Presidential Policy Guidance: Procedures for Approving Direct Action Against Terrorist Targets Located Outside The United States and Areas of Active Hostilities*, in *Int. Legal Materials*, 6-56/2017, 1209.

SINGER, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*, New York, 2009.

SINGER, *The ethics of killer applications: why is it so hard to talk about morality when it comes to new military technologies?*, in *Journal of Military Ethics*, 4-9/2010, 299.

SISTMON CENTER, *Military Utility, National Security, and Economics*, 2015, in www.jstor.org.

SMA UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE (MINISTERO DELLA DIFESA), *Accordo AM-ENAC per attività Global Hawk*, Roma, 2010.

SORANI, *Ricerca: i Droni sondano il rischio terremoto nelle profondità degli abissi*, in *Dronenzine*, 2019, in www.dronezine.it.

STARK, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, in *Spiegel Online*, 2011, in www.spiegel.de.

STEFANINI, *Gaza sotto i droni israeliani*, in *Salute internazionale*, 2019, in www.saluteinternazionale.info.

STERIO, *The United States' Use of Drones in the War on Terror: The (Il)legality of Targeted Killings under International Law*, in *Case W. Res. J. Int. L.*, 1-45/2012, 197.

STEVENSON, *New \$2.2 Billion Anglo-French FCAS Phase Announced*, in *FlightGlobal*, 2016, in www.flightglobal.com.

STOHL, *Defense industry cheers as the Trump administration is poised to loosen restrictions on drone exports*, in *Responsible Statecraft*, 2020, s in www.responsiblestatecraft.org.

STRIPPOLI, *La legittimità dell'uso dei droni nel diritto internazionale*, in *Geo politica*, 2015, in www.geopolitica.info.

STROBEL, *Military Drones Now Common to Nearly 100 Nations, Report Finds*, in *WSJ*, 2019, in www.wsj.com.

TALLARICO, *La definizione di conflitto armato nel diritto internazionale umanitario*, Tesi per Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea, Ciclo XXIII, Università degli Studi di Macerata, 2011.

TAMS, *The Use of Force Against Terrorists*, in *Eur. J. Int. Law*, 2-20/2009, 359.

TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, ed. 3^a, Padova, 2010.

TILLY, *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, 1984.

TOSATO, *Impiego di velivoli 'Global Hawk' presso la base militare di Sigonella*, in *Osservatorio di Polica Internazionale*, 74/2013, 3.

TOSATO, *Gli APR MQ-9 Reaper basati a Sigonella*, in *Osservatorio di politica int.*, 61/2016, 1.

TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, in *Dir. umani e dir. int.*, 1/2018, 53.

TRAVALIO, ALTENBURG, *Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force*, in *Chicago J. Int. L.*, 1-4/2003, 97.

TRIGONI, WAHARTE, *Supporting Search and Rescue Operations with UAVs*, International Conference on Emerging Security Technologies, Canterbury, 2010.

TUNG, *Game of Drones: Defending Against Drone Terrorism*, in *Tex. A&M L. Rev.*, 4-2/2015, 635.

UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA (MINISTERO DELLA DIFESA), *Addestriamo operatori di droni*, 2019. VALLON, *The Future of Military Virtue: Autonomous Systems and the Moral Deskillling of the Military*, *V International Conference on Cyber Conflict*, 2013, 471.

UNHRC, 31/3/1982, UN Doc. CCPR/C/15/D/45/1979 (*Suarez de Guerrero c. Colombia*), in www.opil.ouplaw.com.

VALAVANIS, VACHTSEVANOS, *Handbook of Unmanned Aerial Vehicles*, Berlino, 2015.

VALLOR, *The Future of Military Virtue: Autonomous Systems and the Moral Deskillling of the Military*, in *5th International Conference on Cyber Conflict*, Tallin, 2013, 1.

VAN DE HOLE, *Anticipatory Self-Defence Under International Law*, in *American U.Int. L. Rev.*, 1-19/2003, 69.

VENTURA, Pinotti: *“Libia, Italia protagonista, priorità il nuovo governo. I raid sono l’ultima ratio”*, in *il Messaggero*, 2016, in www.ilmessaggero.it.

VERUGGIO, OPERTO, *Roboetica: focus sulle problematiche civili e militari dei droni*, in *Mondo Digitale*, 59/2015, 1.

VESPIA, *BeiDou: completata una nuova costellazione di satelliti*, in *Astronauti News*, 2020, in www.astronautinews.it.

VESPIA, *I rover di Marte*, in *Astronautinews*, 2020, in www.astronautinews.it.

VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. Italiana dir. e proc. pen.*, 2-49/2006, 648.

VILMER, *A Perspective on France*, in *Center for New America Security*, 2016, in www.drones.cnas.org.

VISBAL, *Legal and Democratic Dilemmas in the Counter-Terrorism Struggle: Targeted Killing Policy*, in *Rev. Derecho*, 35/2011, 290.

VITALE, *Tecniche di fotomodellazione 3d e impiego dei SAPR. Il caso della media valle del Sinni (Basilicata meridionale)*, in *Layers*, 3/2018, 115.

WALDRON, *China finds its UAV export sweet spot*, in *Flight Global*, 2019, in www.flightglobal.com.

WAN, FINN, *Global Race to Match U.S. drone capabilities*, in *The Washington Post*, 2011, in www.washingtonpost.com.

WARDROP, *Unmanned Drones Could be Banned, Says Senior Judge*, in *The Telegraph*, 2009, in www.telegraph.co.uk.

WHITE HOUSE PRESS RELEASE, *Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest*, 2015, in www.obamawhitehouse.archives.gov.

WHITE HOUSE PRESS RELEASE, *Statement by the President on the Deaths of Warren Weinstein and Giovanni Lo Porto*, 2015, in www.obamawhitehouse.archives.gov.

WHITE HOUSE PRESS RELEASE, *Statement by the Press Secretary*, 2015, in www.obamawhitehouse.archives.gov.

WILSON, *In Gaza, lives shaped by drones*, in *The Washington Post*, 2011, in www.washingtonpost.com.

WONG, *Hacking U.S. Secrets, China Pushes for Drones*, in *New York Times*, 2013, in www.nytimes.com.

WOOD, *International Law and the Use of Force*, in *Indian J. of Int. L.*, 53/2013, 345.

WOODWARD, *CIA Told to Do 'Whatever Necessary' to Kill Bin Laden*, in *Washington Post*, 2001, in www.washingtonpost.com.

WOODWARD, *Obama's Wars*, New York, 2010.

WORTH, *Drone Strike in Yemen Hits Wedding Convoy, Killing 11*, in *New York Times*, 2013, in www.nytimes.com.

WOZNIACKA, *Agriculture the most promising market for drones*, in *Phys Org*, 2013, in www.phys.org.

WUSCHKA *The use of combat drones in current conflicts – a legal issue or a political problem?*, in *Goettingen J. Int. Law*, 3/2011, 891.

YASHUVI, *Activity of the Undercover Units*, rapporto di B'Tselem- The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1992.

YEOMANS, *Autonomous vehicles. Handing Over Control: Opportunities and Risks for Insurance*, Lloyd's Report, 2014.

YIN, *Game of Drones: Defending Against Drone Terrorism*, in *Tex. A&M L. Rev.*, 2/2015, 635.

ZENKO, WOLF, *Drones Kill More Civilians Than Pilots Do*, in *Foreign Policy*, 2016, in www.foreignpolicy.com.

ZIMMER, *The Flight of 'Drone' From Bees to Planes*, in *The Wall Street Journal*, 2016, in www.wsj.com.

ZOROYA, *Pentagon: Military Spy Drones in U.S. Used for Disaster Relief*, in *USA Today*, 2016, in www.usat.ly/IpiUvxy.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. pen., sez. IV, 20/1/2017, n. 6376, in *www.dejure.it*.

Cass. pen., sez. III, 3/5/2017, n. 36165, *ivi*.

CEDU, 22/3/2001, cause riunite n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98 (*Streletz, Kessler and Krenz c. Germania*), in *www.hudoc.echr.coe.int*.

CEDU, 12/12/2001, n. 52207/99 (*Bankovic et al. c. Belgio et al.*), in *www.echr.coe.int*.

CEDU, 20/12/2004, n. 50385/99 (*Makaratzis c. Grecia*), in *www.hudoc.echr.coe.int*.

CEDU, 28/6/2007, n. 60167/00 (*Pad et al. c. Turchia*), *ivi*.

CEDU, 3/2/2009, n.31276/05 (*Women on Waves et al. c. Portogallo*), *ivi*.

CEDU, 21/4/2009, n. 11956/07 (*Stephens c. Malta*), in *www.echr.coe.int*.

CEDU, 27/11/2009, n.45653/99 (*Andreou c. Turchia*), *ivi*.

CEDU, 7/7/2011, n. 55721/07 (*Al-Skeini c. Regno Unito*), *ivi*.

CEDU [CG], 13/12/2012, n. 39630/09 (*El-Masri c. Macedonia*), in *www.hudoc.echr.coe.int*.

CEDU, 23/2/2016, n. 44883/09 (*Nasr e Ghali c. Italia*), *ivi*.

CEDU, 12/1/2017, n. 12552/12 (*Kebe c. Ucraina*), in *www.echr.coe.int*.

Consiglio di Stato, sez. IV, 22/5/2012, n. 2974, *ivi*.

Consiglio di Stato, sez. IV, 03/12/2012, n. 6162, in *www.dejure.it*

Consiglio di Stato, sez. IV, 11/4/2014, n. 1768, *ivi*.

Corte Cost. 24/05/1977, n. 86/1977, in *www.giurcost.org*.

Corte Cost., 10/4/1998, n. 110, *ivi*.

Corte Cost., 16/12/1998, n. 410, *ivi*.

Corte Cost., 10/11/2000, n. 487, *ivi*.

Corte Cost., 3/4/2009, n. 106, *ivi*.

Corte Cost., 23/2/2012, n. 40, *ivi*.

Corte internazionale di giustizia (CIG), 27/06/1986, *Nicaragua c. Stati Uniti (Reports 1986)*, in www.icj-cij.org.

Corte Suprema degli Stati Uniti, 29/06/2006, 548 U.S. 557, n. 05.184 (*Salim Ahmed Hamdan c. Donald H. Rumsfeld et al.*), s in www.supremecourt.gov.

Corte Suprema Israeliana (Alta Corte di Giustizia), 2002, HCJ 5872/01 (*Barakeh c. Prime Minister*), in www.internationalcrimesdatabase.org. Corte Cost., 14/3/1976, n. 82, *ivi*.

Corte Suprema Israeliana (Alta Corte di Giustizia), 14/12/2006, HCJ 769/02 (*The Public Committee against Torture in Israel et al. v. Israel*), su www.internationalcrimesdatabase.org.

TAR Ancona, sez. 1, 23/10/2017, n. 802, in www.dejure.it.

TAR Potenza, sez. I, 27/12/2014, n. 905, *ivi*.

TAR Potenza, sez. I, 24/4/2020, n. 241, *ivi*.

Trib. Milano, 4/11/2009, n. 12428, *ivi*.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. l. 14 luglio 2004, n. 178

D. lgs. 6 marzo 1948, n. 616 e ratificata con la legge 17 aprile 1956, n. 56, “Convenzione di Chicago”.

D. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, “Codice della navigazione”.

D. lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”.

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

D. lgs. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con l. 17 aprile 2015, n. 43.

D. l. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con l. 14 luglio 2016, n. 131.

D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

L. 7 agosto 1990, n. 241.

L. 14 luglio 2004, n. 79.

L. 21 luglio 2016, n. 145.

Reg. ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, 3^a ed., 2019.